



UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche

Dottorato di Ricerca in

Impresa, Stato e Mercato

CICLO

XXVII

La libertà religiosa nello sport

Settore Scientifico Disciplinare IUS/11

Coordinatore: Ch.mo Prof. Nicola Fiorita

Supervisore/Tutor: Ch.mo Prof. Nicola Fiorita

Dottoranda: Dott.ssa Caterina Gagliardi

Indice

Introduzione	3
--------------	---

Sezione I: Sport e Religioni

CAPITOLO I

<i>«Spiritualità» e «corporeità» secondo i diritti religiosi</i>	8
--	---

1. Chiesa Cattolica	8
2. Islam	17
2.1 Sufismo e dervisci	24
3. Ebraismo	27
4. Induismo	31
5. Buddismo	35
5.1 Taoismo	40

CAPITOLO II

<i>Il «Fair Play» tra valori sportivi e valori religiosi</i>	44
--	----

1. Confessioni religiose ed «autonomia» normativa del diritto sportivo	44
2. L'etica tra sport e fede	52
3. Lo «spirito etico» nei documenti dell'Unione Europea	59
4. Le «dinamiche» del concetto di lealtà sportiva	66
5. Il principio di non discriminazione nel sistema di diritto sportivo	72
6. Lo «spirito olimpico» e il Comitato Interfedi	78
7. Il principio di legalità	85
8. Sport, educazione e fede religiosa: il caso del «Centro Sportivo Italiano»	94
9. L'oratorio e la funzione educativa dello sport	101

Sezione II: La libertà religiosa in «campo»

CAPITOLO I

L'atleta tra fede religiosa e giustizia sportiva 107

1. Le regole del gioco e il diritto di libertà religiosa 107
2. I profili di autonomia del diritto sportivo 114
3. L'«aconfessionalità» del sistema sportivo tra il Coni e le Federazioni Nazionali Sportive 121
4. L'atleta tra diritti religiosi e diritto sportivo 129
 - 4.1 La fede dell'atleta nel rapporto di lavoro sportivo 136
5. L'esercizio della libertà religiosa in campo tra Tribunali confessionali e Tribunale sportivo 144

CAPITOLO II

Il pluralismo religioso e la pratica sportiva 150

1. Precetti religiosi e pratica sportiva 150
2. Il simbolismo religioso nel rapporto di lavoro sportivo 159
 - 2.1 Il caso *Chahida Sekkafi* 166
3. Lo sport femminile e le confessioni religiose 172
4. Il divieto di espressioni blasfeme in ambito sportivo 182
5. «Fede sportiva» o fede nello sport? 186
6. Il Papa degli sportivi 191
7. I circoli sportivi cattolici 197
8. Il calcio in Vaticano e la Catholicus cup 202
9. Essere testimoni del Vangelo nella pratica della propria disciplina sportiva: gli «Atleti di Cristo» 206
10. Riflessioni di sintesi 209

Riflessioni conclusive 211

Bibliografia 216

Sitografia 233

Introduzione

Il diritto di libertà religiosa, la cui tutela è connaturata alla evoluzione sociale, culturale ed etnica della società, è stato e continua ad essere oggetto di ampi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali. Ciò sul presupposto che le religioni hanno progressivamente assunto una «rinnovata» funzione pubblica che rivendicano contestualmente e nel medesimo spazio, ivi compreso lo «spazio sportivo».

Ne consegue che l'intreccio inevitabile tra lo sport e le religioni vuole essere oggetto dell'indagine che si intende sviluppare, con conseguente analisi dei «precetti» che connotano entrambi i sistemi e dalla cui violazione consegue l'irrogazione di specifiche sanzioni.

La pratica sportiva, infatti, non può che subire le conseguenze di un pluralismo religioso che porta con sé l'osservanza di festività religiose, di ritualità differenti per la preghiera, il rispetto di abitudini alimentari, pratiche e costumi. Peraltro, nella storia dell'umanità lo sport è stato quasi sempre in contatto con il «sacro»¹. Le prime antiche Olimpiadi, che si possono far risalire al 776 a.c., sono state dedicate agli dei dell'Olimpo, strettamente legate alle feste religiose del culto di Zeus. I Giochi Olimpici non erano, comunque, parte integrante di un rito, ma avevano un carattere laico, finalizzati

¹ I quattro periodi che scandivano il calendario della civiltà greca erano quattro: i Giochi Olimpici, con cadenza quadriennale, dedicati a Zeus che si tenevano a Olimpia dal 776 a.C.; i Giochi Pitici che si svolgevano ogni quattro anni a Delfi, dedicati ad Apollo; i Giochi Istmici, con cadenza biennale, dedicati a Poseidone e i Giochi di Nemea in onore di Zeus anch'essi biennali. A decretare la fine, nel 393 d.c., dei Giochi Olimpici, ritenuti vere e proprie festività pagane, fu l'avvento nell'impero, divenendone religione ufficiale, del Cristianesimo. Cfr. M. I. FINLEY, H.W. PLEKET, *I Giochi Olimpici – i primi mille anni*, Roma, Editori Riuniti, 1980.

principalmente a mostrare le qualità fisiche dei giovani partecipanti². Il premio, consistente in una ghirlanda di ulivo selvatico, altro non era che il riflesso della forza trasmessa sull'atleta vittorioso dal potere supremo della natura; più specificamente, la vittoria, seppur ottenuta con impegno e determinazione, veniva concepita quale espressione del *favor* divino.

Come viene messo in evidenza anche dalla famosa affermazione di De Coubertin, lo sport può essere considerato un nuovo «potere spirituale planetario. La prima caratteristica dello sport olimpico antico come di quello moderno è quella di essere una religione, i cui eventi sono un'assemblea planetaria, con tanto di pseudo liturgia»³.

D'altra parte la pratica sportiva, in quanto fenomeno di massa, ha sicuramente richiamato e continua a richiamare l'attenzione delle grandi religioni del mondo. Ciascun credo religioso investe la «questione umana» in modo totale, proiettandosi in ogni dimensione delle sue attività vitali, sia spirituali, sia materiali⁴.

Di queste ultime fa senz'altro parte lo sport, concepito dalle principali religioni come attività finalizzata alla cura del corpo, ma anche e soprattutto dello spirito.

² In considerazione dell'importanza attribuita all'attività atletica, intesa quale componente essenziale della formazione del cittadino-soldato, in ogni città greca era presente un ginnasio, vale a dire un complesso architettonico dotato di un ampio spazio all'aperto, destinato appunto all'attività fisica, ove alla preparazione atletica si associava l'insegnamento delle discipline spirituali ed intellettuali.

³ Consultabile in <http://www.sportmeet.org/>.

⁴ M. RICCA, *Metamorfosi della sovranità e ordinamenti confessionali. Profili teorici dell'integrazione tra ordinamenti nel diritto ecclesiastico italiano*, G. Giappichelli, Torino, 1999, p. 305.

Sotto questo profilo, esemplari le affermazioni di Papa Benedetto XVI il quale, nell'evidenziare le potenzialità proprie dell'esercizio sportivo, asserisce: «Con le vostre gare offrite al mondo un avvincente spettacolo di disciplina e di umanità, di bellezza artistica e di tenace volontà. Mostrate a quali traguardi può condurre la vitalità della giovinezza, quando non si rifiuta la fatica di duri allenamenti e si accettano volentieri non pochi sacrifici e privazioni. Tutto questo costituisce anche per i vostri coetanei un'importante lezione di vita (...). Lo sport, praticato con passione e vigile senso etico, specialmente per la gioventù, diventa palestra di sano agonismo e di perfezionamento fisico, scuola di formazione ai valori umani e spirituali, mezzo privilegiato di crescita personale e di contatto con la società»⁵.

Lo sport implica inevitabilmente un rapportarsi tra ordinamenti di natura diversa, implicanti ciascuno un'adesione di carattere volontario e dotati ognuno di una propria autonomia. Ne consegue che analizzare le implicazioni conseguenti alla scelta di appartenere ad entrambi i sistemi, sportivo da un lato e confessionale dall'altro, consente di verificare in che misura la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, ivi compresa la libertà religiosa, trovi concreta attuazione.

Di fatto, tenendo ben presente il rapportarsi dei due predetti sistemi, e assumendo il campo di giuoco quale «parte» dello spazio pubblico, è evidente come la tutela della libertà religiosa non si limiti alla mera manifestazione o professione di un culto,

⁵ BENEDETTO XVI, *Discorso ai Campionati Mondiali di Nuoto*, Roma, 1 agosto 2009.

ma vada a toccare altri diritti fondamentali, quale può essere quello di non discriminazione.

In questa ottica, il presente lavoro è stato strutturato in due specifiche parti, rispettivamente intitolate «Sport e Religioni» la prima e «Libertà religiosa in campo» la seconda.

La sezione «Sport e Religioni» intende analizzare preliminarmente la dicotomia anima-corpo dal punto di vista di alcune delle principali confessioni religiose nonché il rilievo che, secondo queste ultime, l'esercizio fisico può avere ai fini del perseguimento di quell'elevazione spirituale che conduce l'uomo alla salvezza eterna; detta analisi consentirà, pertanto, di comprendere in quale dimensione lo sport debba essere vissuto secondo i diversi credi religiosi.

Nella seconda parte di tale sezione, il lavoro di ricerca si prefigge di analizzare alcuni dei fondamentali principi che reggono il sistema dello sport, quali l'osservanza delle regole di giuoco, il rispetto degli avversari e dei compagni di squadra, la lealtà sportiva, con il precipuo scopo di comprendere se e in quale misura gli stessi siano condivisi - in tale caso intercettandosi una stretta connessione e diversi punti di legame tra i due sistemi sportivo e confessionale - e trovino concreta espressione anche nel mondo delle religioni.

L'elaborato si sofferma, poi, ad analizzare le regole del giuoco ed i profili di autonomia del diritto sportivo al fine di verificare come l'esercizio «visibile» della fede religiosa di appartenenza si estrinsechi in seno al rapporto di lavoro sportivo.

A tale disamina segue una parte interamente dedicata ai casi concreti in cui il pluralismo confessionale si manifesta nel sistema dello sport al fine di valutare se quest'ultimo assicuri o meno le condizioni necessarie affinché l'atleta-fedele possa esprimere il proprio «sentimento religioso», senza che lo stesso debba subire alcuna forma di restrizione nell'esternare tale appartenenza.

In questa prospettiva, lo scopo finale dell'elaborato vuole essere quello di individuare le possibili soluzioni e le strade percorribili per riuscire a garantire chiare e soddisfacenti risposte alle esigenze che vengono rivolte dalla libertà religiosa anche nell'esercizio della propria disciplina sportiva.

Sezione I: Sport e Religioni

Capitolo I

«Spiritualità» e «corporeità»

secondo i diritti religiosi

SOMMARIO:

1. Chiesa Cattolica; 2. Islam; 2.1 Sufismo e Dervisci; 3. Ebraismo; 4. Induismo; 5. Buddismo; 5.1. Taoismo.

1. CHIESA CATTOLICA

È nel XX secolo che la Chiesa inizia a considerare lo sport come strumento fisico, che influisce nell'esercizio dello spirito.

Secondo la dottrina cattolica, lo sport si unisce alla Chiesa per testimoniare l'esperienza esistenziale della persona umana affinché ogni suo operare avvenga alla luce del Vangelo, nel rispetto e nell'adesione alle virtù cristiane⁶.

Nelle Sacre Scritture sono riportati diversi riferimenti ed accostamenti alla figura dell'atleta e, dunque, alla pratica dello sport. In 1 Corinzi 9, 25 - 27: «Ogni atleta è temperante in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile, noi invece una incorruttibile. Io dunque corro, ma non come chi è senza

⁶ G. B. GANDOLFO, *Sport e Chiesa*, Ancora, Milano, 2007, pp. 125 -132.

meta ...(...) tratto duramente il mio corpo ... (...) perché non succeda che, dopo aver predicato agli altri, venga io stesso squalificato».

L'attenzione ecclesiale al mondo dello sport emerge dal Concilio Vaticano II che nella "Dichiarazione sull'educazione cristiana" afferma: «La Chiesa valorizza e tende a penetrare del suo spirito e a elevare gli altri mezzi, che appartengono al patrimonio comune degli uomini e che sono particolarmente adatti al perfezionamento morale e alla formazione umana, quali gli strumenti della comunicazione sociale, le molteplici società a carattere culturale e sportivo, le associazioni giovanili e in primo luogo le scuole»⁷.

Secondo l'attuale visione cristiana⁸, la luce della fede offre un contributo originale e determinante alla umanizzazione dello

⁷ CONCILIO VATICANO II, *Gravissimum educationis*, 4.

⁸ Anche i Padri della Chiesa sostenevano lo sport nella misura in cui veniva esercitato secondo i principi della lealtà ed onestà, mantenendo i criteri del timor di Dio e del rispetto dell'uomo.

Tertulliano e Clemente Alessandrino erano propensi a riconoscere le qualità dello sport, quale strumento prezioso per lo sviluppo armonico del corpo e dello spirito. Entrambi, poi, censuravano quanto avveniva negli spettacoli circensi e teatrali nonché negli stadi. Alessandrino asseriva che lo sport entrava a far parte del mondo dello spettacolo, divenendo occasione di immoralità, mentre Tertulliano considerava lo sport-spettacolo fonte di idolatria ed oggetto di squilibrio spirituale, così esprimendosi: «Che siano un oltraggio a Dio è evidente, dal momento che quei giochi si tengono in onore degli idoli: non si venera e onora forse Minerva nei ginnasi, Venere nei teatri, Nettuno nei circhi, Marte nelle arene, Mercurio nelle palestre? Ora, se quelli sono i protettori, non può trattarsi che di culti superstiziosi! I teatri sono il luogo dove si commettono tutte le porcherie, le palestre il luogo di ogni lussuria, i circhi di ogni genere di smoderatezze, le arene di ogni scatenato delirio». Cfr. TERTULLIANO, *Apologetico*, 11, 59 - 60.

Altri Padri della Chiesa esprimevano poi taluni pareri critici in merito a determinate discipline sportive. In tale senso si esprimeva Origine nei confronti del teatro e della danza, ritenuta quest'ultima una vera e propria pratica sportiva, ritrovando in tali discipline impurità e superstizione; ragion per cui invitava le donne a distogliersi da tali pratiche al fine di accettare la fede cristiana.

Cipriano assumeva una posizione contraria rispetto alle competizioni svolte nelle arene e nei teatri, sia perché oscene, sia per il loro richiamo alla mitologia e alle forme idolatriche. A tali posizioni si accompagnava quella di Cirillo il quale non condivideva pienamente la passione che accompagnava l'espletamento delle competizioni sportive (si pensi al

sport, senza che ne vengano limitate le autentiche possibilità di crescita umana e civile. Come affermava Paolo VI, «la Chiesa vede nello sport una ginnastica dello spirito, un esercizio di educazione fisica, e un esercizio di educazione morale; e perciò ammira, approva, incoraggia lo sport nelle sue varie forme, in quella sistematica specialmente, doverosa a tutta la gioventù e rivolta allo sviluppo armonico del corpo e delle sue energie; ed in quella agonistica [...]»⁹.

La dottrina cattolica riconosce l'importanza della pratica sportiva perché si interessa dell'uomo, essendo profondamente coinvolta ed impegnata, per vocazione e missione, nella salvezza dell'anima e del corpo, espressione della creazione divina¹⁰.

genere effeminato dei danzatori, al vuoto che si perpetrava negli ippodromi e nelle gare), condannandone le modalità e i metodi pericolosi e lesivi della dignità umana. Cfr. G. B. GANDOLFO, *op. cit.*, pp. 65 - 68.

Infine, Crisostomo non condivideva la condotta dei cristiani d'allora, i quali abbandonavano le istruzioni spirituali per accorrere ai teatri e all'ippodromo, incapaci di resistere alle tentazioni e all'immoralità di tali spettacoli, tesi a svuotare la Chiesa a favore di aridi divertimenti. Cfr. G. CRISOSTOMO, *Contro i giochi del circo e i teatri* (PG 56, 263 - 270).

⁹ PAOLO VI, *Discorso ai Corridori del XLVII Giro d'Italia*, 30 maggio 1964.

¹⁰ In proposito, PIO XII asseriva: «Lontano dal vero è tanto chi rimprovera alla Chiesa di non curarsi dei corpi e della cultura fisica, quanto chi vorrebbe restringere la sua competenza e la sua azione alle cose «puramente religiose», «esclusivamente spirituali». Come se il corpo, creatura di Dio al pari dell'anima, alla quale è unito, non dovesse avere la sua parte nell'omaggio da rendere al Creatore! «Sia che mangiate - scriveva l'Apostolo delle Genti ai Corinzi - sia che beviate, sia che facciate altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio» (1 *Cor.* 10:31). S. Paolo parla qui dell'attività fisica; la cura del corpo, lo «sport», ben rientra dunque nelle parole: «sia che facciate altra cosa». Che anzi egli ne discorre spesso esplicitamente: parla delle corse, delle lotte non con espressioni di critica o di biasimo, ma da conoscitore che ne eleva e ne nobilita cristianamente il concetto. Poiché infine cosa è lo «sport» se non una delle forme della educazione del corpo? Ora questa educazione è in stretto rapporto con la morale. Come dunque potrebbe la Chiesa disinteressarsene? ». Cfr. PIO XII, *Discorso di Sua Santità Pio XII agli sportivi italiani*, 20 maggio 1945: «Lo sport, quando sia inteso cristianamente, è per sé un'efficace scuola per quel grande cimento che è la vita terrena le cui mete sono la perfezione dell'anima, il premio della beatitudine, la gloria immarcescibile dei santi. Di questo agone più alto lo sport non è che una pallida immagine, ma con quali differenze! Mentre ai cimenti sportivi si è liberi di partecipare, nell'agone spirituale è necessario che tutti entrino e perseverino; mentre in quelli uno solo

Lo sport viene concepito come «lieta notizia» ricevuta dal Signore; sulla base di tale assunto, la Chiesa si impegna nell'annunciarla e testimoniarla affinché possa divenire strumento capace di irrobustire lo «spirito» dell'atleta.

Nell'ottica di uno sport inteso non soltanto come esercizio di doti fisiche, Benedetto XVI ha asserito: «Corpo, spirito e anima formano un'unica cosa e devono essere in armonia tra loro. (...). Anche gli sport più impegnativi devono perciò sempre partire da una visione olistica dell'uomo, riconoscere l'uomo nella sua dignità e favorirne inoltre lo sviluppo e la maturazione della personalità. Altrimenti è di scarsissima utilità, si limita ad essere un modo di pensare all'attività sportiva in termini puramente materiali e non può soddisfare la sua importante funzione sociale. L'attività sportiva deve in realtà servire all'uomo a riconoscere i propri talenti e le proprie capacità, la propria forza e la propria vita quali doni di Dio. Perciò lo sport deve sempre rimandare chiaramente a Dio, nostro Creatore. (...)»¹¹.

Ancora più specificamente, la funzione dello sport deve essere collegata tanto alla promozione della struttura fisica e psicologica della persona umana quanto alla sua costituzione

tra molti ottiene la palma, in questo la vittoria è disposta a incoronare tutti e ciascuno; ma, soprattutto, mentre in quelli, ove manchino le energie, altro non resta che ritirarsi e dichiararsi vinti, in questo è sempre pronta a sollevare e rinvigorire le declinanti forze la forza stessa di Dio, che vuole tutti gli uomini salvi e vincitori». Cfr. PIO XII, *Discorso nel decennio del Centro Sportivo Italiano*, 9 ottobre 1955.

¹¹ BENEDETTO XVI, *Lo sport secondo Benedetto XVI*, Centro Sportivo Italiano, Roma, 16 febbraio 2013.

spirituale, quali «dimensioni stabili e ordinarie dell'attività sportiva»¹².

L'opposizione tra anima e corpo, sostenuta peraltro da taluni Padri della Chiesa¹³, non può appartenere alla pratica sportiva, ove la forza e la determinazione negli allenamenti quotidiani dell'atleta nonché la ricerca di quell'armonia delle forze vitali sono tese alla «conquista del premio eterno»¹⁴. Come scrive l'apostolo Paolo: «Il corpo è per il Signore e il Signore per il corpo. Dio poi che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche

¹² UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DEL TEMPO LIBERO, TURISMO E SPORT, *Passione, Competizione, Spiritualità. Per uno sport a servizio della persona*, in *Atti del Convegno Nazionale*, Roma, 23 – 24 marzo 2007, p. 9.

¹³ Molti Padri della Chiesa, nella dicotomia tra corpo e anima, esprimono un favore per la seconda in quanto realtà privilegiata nelle relazioni con Dio. A tale proposito, Sant'Agostino distingue tra una felicità "mortale, temporale e corporea", limitata nel tempo, ed una felicità "divina ed eterna". Conseguentemente, i Padri della Chiesa fanno propria l'immagine di uno sport idoneo a dominare il corpo in favore dell'anima. Cfr. G. B. GANDOLFO, *op. cit.*, pp.69 - 72.

¹⁴ G. CRISOSTOMO, *Commento al Vangelo di san Matteo*, 39, 4: «Non dimostriamoci pigri nella gara delle virtù, prepariamoci anzi con tutto l'impegno e il fervore a queste nobili e gloriose battaglie. Faticheremo e soffriremo per un po' di tempo, ma alla fine conquisteremo corone che non appassiscono e durano eterne». Allo stesso modo, Giovanni XXIII così si esprese: «Il grande valore dello sport è nella sua particolare efficacia per l'interiore perfezionamento, raggiunto attraverso l'esteriore disciplina, alla quale voi educate con costanza e serietà il vostro corpo. (...) Confidiamo che non dimenticherete mai, dilette figli, che gli sforzi da voi compiuti non sono fine a sé stessi; che il corpo, di cui vi servite, nella cui agilità ed armonia si riflette un raggio della bellezza e dell'onnipotenza del Creatore, è soltanto uno strumento, che dovete rendere docile e aperto al forte influsso dell'anima. I vostri esercizi, le vostre competizioni, che sono come serene parentesi tra la monotonia dello studio e del lavoro quotidiano, debbono favorire in voi la parte spirituale ed immortale. Se avessero su di essa un influsso dannoso; se nella vostra vita sportiva trovaste non una salvaguardia, ma un pericolo per le vostre anime, o un ostacolo per l'adempimento delle pratiche religiose, allora vi trovereste fuori strada, come corridori che, per non avere bene impostata la propria corsa, non arrivano in tempo di primato al traguardo. Lo sport ha ancora nella vostra vita un valore di primo ordine per l'esercizio delle virtù. Voi vi allenate continuamente, affinché i vostri muscoli non perdano la loro elasticità e freschezza, né diminuisca il loro rendimento. Tale continua preparazione, sebbene miri in prevalenza ad affermazioni di prestigio fisico e tecnico, deve tuttavia avere riflessi fecondi e duraturi sull'anima, che così viene arricchita di preziose abitudini. (...) Il valore spirituale dello sport si deduce ancora da quel senso di provvisorietà, che, per la ricerca di sempre migliori affermazioni, caratterizza ogni competizione». Cfr. GIOVANNI XXIII, *Discorso ai delegati del Centro Sportivo Italiano*, 26 aprile 1959.

noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono di Cristo? Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate, dunque, Dio nel vostro corpo»¹⁵.

In altri termini, lo sportivo religioso è tenuto a riflettere il suo essere figlio di Dio anche nel suo percorso di vocazione sportiva; vocazione che essendo dono divino deve condurre non solo alla realizzazione dell'uomo in quanto tale, ma anche alla gloria di Dio, indipendentemente dalla religione cui appartiene.

In questa prospettiva, la Chiesa, riconoscendo l'importanza dello sport quale strumento fisico capace di influire nell'esercizio dello spirito¹⁶, è attenta a favorire una pastorale dello sport che promuova una visione dell'attività sportiva come mezzo di crescita integrale della persona¹⁷, avendo come fine ultimo quello di educare a discernere che cosa significhi essere cristiani nello sport e quale apporto può dare la fede all'interpretazione dell'esperienza umana nella quale si colloca altresì l'esercizio sportivo¹⁸. Il discernimento, pertinente ad ogni

¹⁵ 1 *Corinzi* 6, 13-20.

¹⁶ Sul rapporto Sport - Chiesa: AA.VV., *Chiesa e Sport. Un percorso etico*, a cura di C. MAZZA, ed. Paoline, Cinisello Balsamo, 1991; CENTRO SPORTIVO ITALIANO, *Progetto associativo*, Ave, Roma, 1998; C. RUINI, *Il Vangelo nella nostra storia. Chiesa cultura e società in Italia*, Città Nuova, Roma, 1989; ID., *Sport, etica e fede*, EDB, Bologna, 1990; ID., *Chiesa del nostro tempo*, Piemme, Casale Monferrato, 1996; D. TETTAMANZI, *Sportivi uomini veri*, Centro ambrosiano, Milano, 2004; P. SORDI, *Verso l'Assoluto. Pier Giorgio Frassati*, Jaka Book, Milano, 2005.

¹⁷ Come afferma GIOVANNI PAOLO II, *Discorso per il Convegno Nazionale della CEI*, 25.11.1989: «La Chiesa deve essere in prima fila per elaborare una speciale pastorale dello sport adatta alle domande degli sportivi e soprattutto per promuovere uno sport che crei le condizioni di una vita ricca di speranza».

¹⁸ CEI, *Notiziario dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport*, n. 2, gennaio 2001: «Duplice appare la funzione dello sport, quella collegata alla promozione umana e quella rivelativa della sua spiritualità. Entrambe sono considerate giustamente

attività umana, deve diventare uno stile di vita per l'uomo sportivo, chiamato a cogliere tutte le opportunità positive in funzione della buona riuscita della persona umana ed a sradicare gli aspetti negativi in vista di una sana pedagogia sportiva.

Più specificamente, l'attenzione pastorale al “fenomeno” dello sport¹⁹, già manifestatasi attraverso la creazione nel 1906 della *Federazione Associazioni Sportive Cattoliche Italiane* (cosiddetta FASCI), trova ulteriore conferma nel 2004 con l'istituzione, in seno al *Pontificio Consiglio per i Laici*, di una nuova sezione denominata *Chiesa e Sport*, il cui obiettivo è, altresì, dare il giusto rilievo alle questioni etiche nella pratica di un'attività agonistica, data l'eccessiva commercializzazione dello sport professionistico.

Nella stessa direzione si pone l'iniziativa del cardinale Gianfranco Ravasi che nel dicembre 2011 ha istituito il Dipartimento intitolato “*Cultura e Sport*” all'interno del *Pontificio Consiglio della Cultura*²⁰. Come asserisce Ravasi, «lo sport deve

dimensioni stabili e ordinarie dell'attività sportiva e lungi dal vanificare lo sport, ne realizzano le interne e connaturali potenzialità. Fatta salva l'autonomia di entrambe da una parte e la peculiare natura dello sport dall'altra, si favorisce il raggiungimento degli obiettivi propri della stessa attività sportiva in un contesto ricco di umanità e di equilibrio interiore».

¹⁹ Come afferma G. B. GANDOLFO, *op. cit.*, p. 123: «La Chiesa ripropone la sua posizione di educatrice, inneggiante alla concezione evangelica dello sport, con cui risolvere la necessità della cura del corpo e assume l'attività sportiva come mezzo che distoglie dall'aggressività e dall'esagerazione».

²⁰ In proposito, gli obiettivi del Dipartimento “*Cultura e Sport*” sono:

1. Promuovere l'incontro tra il messaggio salvifico del Vangelo e il mondo dello sport, affinché con esso si aprano sempre più alla fede cristiana, creatrice di cultura e fonte ispiratrice di scienze, lettere ed arti;
2. Favorire l'utilizzo dello sport come risorsa educativa e strumento di sviluppo culturale dei popoli;
3. Allacciare, assieme agli altri uffici della Santa Sede operanti in questo settore, rapporti con gli organismi internazionali dello sport, e con le associazioni cattoliche sportive;
4. Facilitare il dialogo Chiesa-Sport a livello di Università e di Centri e organizzazioni sportivi, e promuovere incontri significativi mediante questi mondi culturali.

ritrovare il suo aspetto culturale, la sua anima profonda, e tornare ad essere punto di riferimento educativo per i giovani, valorizzando lo spirito creativo della persona umana [...]»²¹.

Una siffatta funzione di educazione e socializzazione risale, del resto, all'invenzione formativa di San Filippo Neri, ovvero l'oratorio²², poi perseguita da San Giovanni Bosco il quale ha coniugato la pratica sportiva con la formazione dei giovani, nell'intento di conformare questi ultimi verso l'esperienza cristiana²³.

In particolare, l'attività sportiva rappresenta un'efficace opportunità di aggregazione che, come afferma il cardinale Tettamanzi, «favorisce la crescita dello spirito comunitario anche tra coloro che non avvertono l'appartenenza ecclesiale»²⁴.

Lo sport, dunque, deve essere vissuto come spazio di crescita e formazione, attraverso percorsi educativi che si sviluppano sul territorio con gli enti di educazione sociale e cristiana.

Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, *Dipartimento Cultura & Sport*, in <http://Cultura&Sport.htm/>.

²¹ Cfr. A. SPECIALE, *Ravasi: «Il mondo dello sport ha bisogno di una catarsi»*, in <http://www.vaticaninsider.it/>, 26 giugno 2012.

²² Secondo la visione di San Filippo Neri, lo sport è davvero complice della contemplazione e dell'attività pastorale. In esso, infatti, non viene esclusa nessuna esperienza ludica, ma non si tralascia nemmeno nulla per quanto concerne lo sviluppo cristiano nella vita della Chiesa. Non manca l'appassionata devozione alla Madonna e persino la musica diventa una forma di sport legato all'arte, che acquista un'esaustiva celebrità attraverso le laudi spirituali, proprie dell'Oratorio. Cfr. G. B. GANDOLFO, *op. cit.*, p. 117.

²³ L'Oratorio salesiano ritiene che nei cortili e nei campi sportivi si svolge l'attività educativa a favore dei ragazzi e sa che l'aggregazione e la pratica sportiva sono momenti intensi e privilegiati di maturità, con i quali [...] si apprende a rispettarsi reciprocamente e a comportarsi con lealtà nel gioco e nelle più variegate circostanze [...]. Si impara a seguire un attento cammino di fede, fondato sulla preghiera e sullo studio della catechesi [...]. Protagonisti e spirito insostituibile dell'Oratorio sono la collaborazione e l'impegno di giovani e adulti per indirizzare in piena libertà e coerenza alle adeguate risposte circa gli interrogativi e i bisogni che nascono dall'esperienza quotidiana. Cfr. G. B. GANDOLFO, *op. cit.*, pp. 119 - 120.

²⁴ D. TETTAMANZI, *Vivere da educatori nello sport per essere testimoni di Gesù*, in www.csi.it.

Attraverso le attività sportive, la comunità ecclesiale contribuisce alla formazione delle giovani generazioni, fornendo un ambiente adatto alla crescita umana e spirituale delle stesse.

È in questa prospettiva che la Chiesa si impegna a sostenere lo sport per i giovani, valorizzando appieno anche l'attività agonistica nei suoi aspetti positivi, come, ad esempio, nella capacità di stimolare la competitività, il coraggio e la tenacia nel perseguire gli obiettivi, evitando, però, ogni tendenza che ne snaturi la natura stessa.

Di particolare rilievo l'iniziativa dell'*Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport* che, in collaborazione con dodici enti sportivi di ispirazione cristiana²⁵, ha presentato, il 18 giugno 2012, il *Manifesto dello sport educativo*, rivolto a tutti coloro che vedono nello sport un valido strumento per mirare alla crescita della persona.

In ogni caso, al di là della funzione educativa che il gioco, tanto individuale quanto soprattutto di squadra, deve espletare, secondo la dottrina cattolica, lo sport, pur se connotato da neutralità e laicità, deve essere autenticato dall'agire cristiano: l'esercizio agonistico è tanto più autentico quanto più rimane fedele alla rivelazione di Dio e al magistero della Chiesa.

Non può esistere, dunque, in considerazione dei caratteri propri del sistema sportivo, l'«atleta cattolico», ma piuttosto uno sport che, al pari di qualsiasi altra attività lavorativa in cui la dignità della persona umana trova espressione e tutela, sia

²⁵ I dodici enti sportivi di ispirazione cristiana sono: FISIAE, CSI, CDO SPORT, LIBERTAS, CNOS SPORT, USACLI, CONFCOOPERATIVE FEDERCULTURA TURISMO E SPORT, PGS, NOI, SPORTMEET, ENTEL, ANSPI).

vissuto secondo i dogmi della fede cattolica, avendo riguardo all'uomo, creato a immagine di Dio e salvato dallo Spirito.

2. ISLAM

Nella cultura islamica, il concetto di corpo, nella sua dimensione sacra, è legato ai precetti di purezza ed impurità. Più precisamente, il Corano concepisce l'individuo come un'unità di *jism*, ovvero corpo fisico, *nafs*, quale anima razionale che dirige la parte cosciente dell'uomo, e *rûb*, forza vitale, soffio divino, che ha origine nel ventricolo sinistro del cuore, ritenuto l'essenza dell'uomo²⁶.

Secondo l'insegnamento islamico, particolare attenzione viene rivolta alla cura ed al rafforzamento del corpo, al fine di mantenerlo in forza ed in salute. Infatti, secondo l'*hadith* del Profeta Muḥammad: «Il credente forte è migliore e più amato da Allah, rispetto al credente debole; e c'è del buono in entrambi»²⁷.

La fede islamica incoraggia, dunque, la pratica dello sport perché rafforza il corpo umano e sviluppa la forza fisica che consente all'uomo di professare in modo migliore il proprio credo religioso.

In particolare, il Profeta ha sempre suggerito ai suoi seguaci l'esercizio sportivo basato tanto sul rafforzamento del corpo quanto sulla cura dell'anima, al fine di arrecare beneficio alla

²⁶ A. FANTAUZZI, *Il corpo: significati culturali e religiosi*, in <http://idr.seieditrice.com/i>.

²⁷ Cfr. *Majmû' al-Fatâwâ* (12/479).

società senza corromperne lo spirito e la morale²⁸; sotto quest'ultimo profilo, si delinea un parallelismo con la dottrina cattolica, anch'essa tesa a promuovere il “sano” esercizio, oltre che del corpo, anche dello spirito.

Secondo il sistema spirituale islamico, l'anima, attraverso il corpo di cui è stata dotata, esercita la sua autorità e provvede all'adempimento dei rispettivi doveri e responsabilità. E proprio con riferimento a questi ultimi, l'Islam, in un'ottica di elevazione e perfezionamento dello spirito, propone metodi e procedimenti che ne consentano l'effettivo raggiungimento.

In altri termini, la sfera di azione dell'uomo religioso e quella dell'uomo secolare debbono coincidere²⁹: nessun conflitto tra aspetto spirituale e aspetto temporale della vita è ammesso³⁰.

²⁸ In proposito, il Profeta praticava alcuni sport come la corsa, la lotta e l'equitazione. L'unica condizione dello sport, nel regolamento del messaggero *Muhammad*, è quella di avere il nobile spirito dello sport, le raffinate morali ed i sublimi obiettivi, in *www.rasoulallah.net*. Cfr. ABDULLAH AL-MAMUN AL SUHRAWARDY (a cura di), *Maometto. Le parole del Profeta*, Newton Compton editori, Roma, 2012, pp. 15 - 44.

²⁹ Come afferma ABÙ'L-ALĀ MAUDUDI: «La Shari'ah è un completo schema di vita, un ordine sociale che tutto abbraccia, per nulla superfluo e in nulla insufficiente. (...) Un altro notevole tratto della Shari'ah è che essa è un tutto organico. L'intero schema di vita proposto dall'Islam è animato dal medesimo spirito; perciò ogni arbitraria divisione dello schema è destinata a danneggiare lo spirito e le strutture dell'ordinamento islamico. (...) La Shari'ah può funzionare scorrevolmente e può mostrare la sua efficacia soltanto se l'intero sistema di vita viene praticato in accordo con essa e non altrimenti». Cfr. ABÙ'L-ALĀ MAUDUDI, *Vivere l'Islam*, Edizioni Mediterranee, Roma, 1978, pp. 32 - 35.

³⁰ La via del perfezionamento spirituale dell'uomo nel pieno della vita terrena contempla diverse tappe:

- il primo stadio è rappresentato dalla fede: «Dio solo è il suo Signore, Sovrano e Divinità; cercare di piacere a Lui è lo scopo di tutti gli sforzi umani; solo i Suoi comandi costituiscono la legge della vita umana»;

- il secondo stadio è rappresentato dall'obbedienza: l'uomo accetta di servire Dio, modellando tutta la sua esistenza in forza dell'obbedienza al Signore;

- il terzo passaggio è dato dalla religiosità, vale a dire la manifestazione concreta della fede in Dio attraverso il proprio agire quotidiano;

- il quarto ed ultimo stadio è rappresentato dal retto agire; l'uomo identifica la propria volontà con la volontà di Dio, approvando quanto è approvato dal Signore ed evitando quanto è da Lui disapprovato. Cfr. ABÙ'L-ALĀ MAUDUDI, *op.cit.*, pp. 104 - 106.

Conseguentemente, l'atleta è chiamato a prestare attenzione, oltre che al corpo, anche allo spirito, osservando e applicando i doveri etici dettati dal proprio credo nell'espletamento dell'attività sportiva, tra cui l'astensione dalla superbia³¹.

Più precisamente, il Corano prevede che un atleta, qualunque sia la sua forza, non debba essere orgoglioso della forza e della posizione che detiene, né essere superbo con gli altri, ma deve essere cosciente che tutte le forze e capacità provengono dall'Altissimo³².

Lo sportivo deve possedere un animo indulgente, per cui quando si trova all'apice della propria forza e capacità, e vince il proprio avversario, non deve metterlo in difficoltà né vendicarsi, in quanto il perdono³³ deve essere il segno di gratitudine della raggiunta vittoria³⁴.

L'attività fisica e, dunque, la pratica sportiva, assumono un ruolo importante nella fede islamica, pur rimanendo ferma la rigida osservanza dei precetti della Legge di Dio³⁵. L'atleta

³¹ Tra gli *hadith* del Profeta: «A chiunque sia in grado di reprimere la sua rabbia, quando è difficile farlo, Allah darà una grande ricompensa»; «Non è così forte e potente colui che si scaglia contro la gente, ma è forte colui che allontana da se stesso la rabbia». Cfr. ABDULLAH AL-MAMUN AL SUHRAWARDY, *op. cit.*, p. 58 ss.

³² *Sacro Corano*, 2:165.

³³ Tra gli *hadith* del Profeta sul perdono: «Così ha detto il Signore: “In verità coloro che sono pazienti nelle avversità, e pronti a perdonare gli sbagli, sono l'esempio dell'eccellenza»; «Se c'è qualche uomo che, ferito, è capace di perdonare il suo feritore, Allah ne esalterà la dignità e diminuirà i suoi peccati»; «La persona più vicina ad Allah è colui che perdona, anche se potrebbe rivalersi su colui che l'ha offeso». Cfr. ABDULLAH AL-MAMUN AL SUHRAWARDY (a cura), *op. cit.*, p. 71.

³⁴ La notizia è reperibile sul sito: www.islamquest.net.

³⁵ I cinque pilastri dell'Islam sono i seguenti:

- credere nell'unità di Dio e riconoscere la missione divina di Muhammad come Messaggero di Allah; ne consegue una vita dedicata alla causa di Allah e al sacrificio della propria esistenza nell'adempimento di questa missione;
- le cinque preghiere quotidiane (al sorgere del sole, a mezzogiorno, a metà pomeriggio, al tramonto, di sera, prima di andare a letto), talune delle quali debbono essere offerte con la comunità, quale esercizio sociale sulla via del perfezionamento spirituale;

islamico deve necessariamente coniugare l'espletamento della disciplina agonistica praticata con l'osservanza delle statuizioni prescritte dalla religione professata.

Relativamente a queste ultime, tra i dettami della tradizione islamica si può, senz'altro, annoverare l'obbligo delle donne³⁶ di coprire l'*awrah*, l'intero corpo a eccezione di mani, piedi e volto, gareggiare in assenza di uomini ed evitare le riprese televisive³⁷, mentre gli uomini, per contro, sono tenuti a portare un abbigliamento che consenta loro di non mostrare la parte del corpo compresa tra l'ombelico e le ginocchia³⁸.

La medesima circostanza si manifesta con riferimento all'obbligo dell'islamico di osservare il digiuno del *Ramadan*. A tale proposito, è bene rilevare come, mentre in epoca preindustriale l'osservanza del digiuno non aveva particolari implicazioni fisiche, lo stesso non può dirsi se si tiene conto delle attuali condizioni di vita della società industriale. In Algeria, nel 1976, agli operai musulmani addetti agli altiforni si

- l'osservanza del digiuno per un mese in ogni anno lunare, finalizzato a preparare l'intera società ad affrontare ogni difficoltà nel nome e nell'amore di Dio. I precetti da osservare durante il mese sacro del *Ramadan* sono l'astensione dai discorsi inutili, dalle liti e dai rapporti sessuali. Non è consentito, dall'alba al tramonto, mangiare, bere o fumare. Non sono tenute alla rigida osservanza del digiuno le persone che non siano fisicamente sane, o che si trovino in viaggio. Costoro, tuttavia, dovranno attuare il precetto non appena abbiano recuperato il proprio stato di salute o, comunque, siano nelle condizioni di farlo.

- il pagamento della *Zakat* o "tassa" per il sostentamento dei più bisognosi, preposto allo sviluppo del sacrificio economico, della solidarietà e della cooperazione; non può essere intesa come mera tassa, ma piuttosto come aiuto economico reso ai fratelli in vista dell'elevazione dell'anima;

- il pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita. Cfr. J.P. DURAND, *op.cit.* p. 87.

³⁶ M. G. ZAYNAB, *La voce delle donne musulmane*, in [http:// donna.buda.it](http://donna.buda.it).

³⁷ Cfr. SURA XXXIII, versetto 59: «O Profeta! Di' alle tue spose e alle tue figlie e alle donne dei credenti che si ricoprano dei loro mantelli; questo sarà più atto a distinguerle dalle altre, e a che non vengano offese». Per un approfondimento sulla posizione giuridica della donna islamica: M. D'ARIENZO, *La condizione giuridica della donna nell'Islam*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 4, 2002, pp. 943 - 951.

³⁸ F. PACI, *Islam e Sport*, in *La Stampa*, 28 febbraio 2005.

permise di astenersi dal digiuno, alla sola condizione di recuperarlo successivamente³⁹.

La pratica del digiuno da parte dell'atleta islamico ha, in ogni caso, implicato diverse posizioni da parte delle varie federazioni sportive. Mentre talune obbligano i propri atleti all'osservanza del *Ramadan* durante le prestazioni agonistiche, altre, come le federazioni Algerina e Marocchina, prevedono la possibilità per i loro associati di osservare il digiuno successivamente alla fine del mese sacro, facendo riferimento a quella parte della tradizione islamica che consente di non rispettare il *Ramadan* in occasione della difesa della propria Patria, circostanza che si verifica nei conflitti armati ma che è estesa anche nello sport⁴⁰.

Di fatto, il Consiglio nazionale della *Fatwa* ritiene lecita la mancata osservanza del digiuno al fine di rappresentare, in occasione delle competizioni sportive, il proprio Paese⁴¹.

Infine, i riflessi dell'identità religiosa dell'atleta sulla pratica dello sport hanno avuto una delle principali espressioni in occasione dei Giochi Olimpici di Londra 2012. Questi ultimi, tenutisi tra il 27 luglio ed il 12 agosto 2012, hanno coinciso con il periodo del *Ramadan*⁴².

Orbene, in considerazione della partecipazione di circa tremila atleti di confessione islamica, la Turchia chiese un cambiamento delle date fissate per l'inizio dell'evento olimpico, a fronte della quale richiesta la stessa ottenne soltanto una

³⁹ A. VITALE, *Atti del Convegno "Il digiuno come strumento di purificazione fisica e spirituale"*, Monaco, 2004.

⁴⁰ Lo sceicco *Shahata* dell'Università *al Azhar* ha osservato: «Il digiuno indebolisce e riduce le energie e la motivazione degli atleti e questo potrebbe portare a una delusione per loro e il loro Paese: non è grave se non digiunano il giorno della gara». Consultabile in www.today.it.

⁴¹ La notizia è reperibile su www.islamitalia.it.

⁴² Secondo il calendario islamico, il Ramadan cadeva tra il 21 luglio e 20 agosto 2012.

modifica degli orari previsti per la disputa di talune competizioni.

In quell'occasione non si delineò una posizione del *Comitato Olimpico Internazionale* rispetto alla presenza dell'elemento religioso in campo, nonostante detta circostanza avesse ripercussioni anche sulla qualità delle prestazioni fisiche, lasciando ad ogni atleta la possibilità di scegliere individualmente in base alla propria coscienza⁴³.

All'uopo, gli organizzatori dell'evento decisero di mettere a disposizione dei pasti confezionati affinché gli atleti osservanti potessero consumarli prima del sorgere del sole, evitando che gli stessi dovessero assumere liquidi *extra* durante l'attività. In proposito, *Muhammad Abdul Bari*, capo della più grande moschea di Londra e membro del Comitato consultivo religioso degli organizzatori olimpici, così si espresse: «Gli atleti che vogliono rispettare il Ramadan, devono svegliarsi molto presto la mattina per mangiare qualcosa. (...) Come questo influirà su di essi dipenderà dalla loro capacità individuale e dalla pratica, ma anche dalla loro determinazione»⁴⁴.

Dall'assenza di qualsivoglia provvedimento da parte delle organizzazioni sportive, atto a conciliare la professione del proprio credo religioso durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa, ne è derivata, senz'altro, la mancanza di tutela di una delle fondamentali libertà garantite a livello

⁴³ In quell'occasione, la portavoce del Comitato Olimpico Internazionale, Giselle Davies, così si espresse: «Ai Giochi ciascun atleta porta le sue ambizioni, i suoi muscoli e il suo credo religioso, affidato alla coscienza individuale». Cfr. *Corriere della Sera*, 19 marzo 2011.

⁴⁴ DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI DELL'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO, *Giochi Olimpici. La presenza delle confessioni religiose*, XI, n. 27, 23.7.2012, in *news.avventisti.it*.

nazionale ed internazionale, vale a dire la libertà di professare la propria fede religiosa.

Stessa circostanza non può che ritenersi concretizzatasi in occasione dei Mondiali di calcio 2014, anch'essi coincidenti con il digiuno islamico.

Anche in questo caso, diverse sono state le posizioni adottate dagli esponenti delle organizzazioni sportive, non ravvisandosi un orientamento uniforme circa la prevalenza delle norme di derivazione religiosa rispetto a quelle di carattere sportivo o viceversa.

Di fatto, accanto alla decisione del tecnico della Germania, *Joachim Löw*, di non permettere ai propri giocatori musulmani l'osservanza del *Ramadan*, si evidenzia la decisione del commissario tecnico dell'Algeria di tutelare la libertà di espressione del proprio culto, rimettendo la scelta ai singoli giocatori. Non può che spettare a questi ultimi decidere se essere testimoni del proprio credo religioso anche in campo o se essere promotori dell'«aconfessionalità» del sistema sportivo.

Peraltro, lo stesso esponente del Supremo consiglio islamico del paese, *Muhammad Sharif Qaber*, ha emesso una *fatwa* finalizzata a liberare gli atleti della nazionale dal vincolo del digiuno sempre sul presupposto che la *Sharia'a* autorizza i giocatori a mangiare quando sono in viaggio⁴⁵.

È evidente come l'appartenenza al credo musulmano, così come l'appartenenza ad ogni altro credo religioso, ha le sue implicazioni nell'esercizio dello sport, implicazioni che

⁴⁵ Per contro, il membro dell'associazione degli Ulema algerini ha reputato illecito non osservare il digiuno per disputare la partita di calcio, anche se all'estero, piuttosto che per curare una malattia o per motivi di studio. Cfr. *Il fattoquotidiano.it*, 30 giugno 2014.

richiedono una particolare sinergia tra organizzazioni sportive ed atleti al fine di meglio coniugare la propria fede religiosa con lo sport che si pratica.

2.1 SUFISMO E DERVISCI

La danza rituale del *Thiker*, quale rito collettivo caratterizzante la cultura religiosa sufista, ha la sua fonte di ispirazione nella parola divina, il Corano. Partendo dall'assunto che ogni parola del Libro Sacro ed ogni azione ad esso connessa presentano «un senso manifesto ed un senso nascosto», i Sufisti si propongono di penetrare i significati oscuri attraverso un atto di immersione che prevede la lettura ritmata del Corano. Ne consegue che «la ripetizione continua della voce produce una vibrazione che si comunica alla respirazione, mentre il corpo prende un ritmo di danza elementare ed oscilla a destra e a sinistra, con un movimento di roteazione che coinvolge anche la testa. La voce e il canto, inteso come respiro, manifestano così il significato della parola re-citata, che è l'essenza dell'essere Sufi»⁴⁶. Attraverso siffatto esercizio, il danzatore perde la consapevolezza di essere, come uomo, parte della creazione ed annulla se stesso nella totale attrazione della Essenza Divina.

Anche la danza dei dervisci rotanti, appartenenti alla confraternita musulmana dei sufi, simboleggia l'ascesa spirituale

⁴⁶ K. BAYATLY, *La danza della separazione: immagini nascoste nella danza dei mistici dell'Islam*, in *Teatro e Storia*/a. V., n. 2, ottobre, 1990, p. 316.

dell'uomo, resa possibile attraverso uno stato di estasi rituale. I danzatori che indossano un copricapo cilindrico, raffigurante la pietra tombale che imprigiona l'uomo nella sua condizione materiale, dopo aver deposto il mantello nero che rappresenta il mondo oscuro e con una veste totalmente bianca, ruotano su se stessi volgendo la mano destra verso il cielo, al fine di accogliere la grazia divina, e la mano sinistra verso terra, al fine di comunicare il divino influsso al mondo corruttibile. Il tutto, avviato con una preghiera e accompagnato dalla musica, avviene sotto la guida di un maestro il quale, seduto su un tappeto rosso, funge da intermediario tra il cielo e la terra.

La danza circolare dei dervisci è ispirata, dunque, al simbolismo cosmico: le rotazioni effettuate dai danzatori individuano il movimento dei pianeti attorno al sole, rappresentante Dio ed impersonato dal *leader*, ovvero il *Semazen*.

Nella visione sufista, la danza costituisce un elemento fondamentale di quella esperienza mistica che conduce l'anima ad oltrepassare la dimensione spazio-tempo quotidiano; dimensione che si compone di «stati dell'anima», i quali necessitano del controllo di una guida spirituale al fine di raggiungere lo stato di purezza nonché di «stadi» che, a loro volta, simboleggiano i gradi spirituali raggiunti da un sufi⁴⁷.

In altri termini, per come è stato asserito, «la danza del *semâ* è simbolo del divenire del mondo a partire dall'origine unitaria di Dio ed è rappresentazione del principio spirituale che ricollega il mistico con la sua origine»⁴⁸.

⁴⁷ KASSIM BAYATLY, *La danza della separazione: immagini nascoste nella danza dei mistici dell'Islam*, in *Teatro e Storia/a*. V., n. 2, ottobre, 1990.

⁴⁸ M. G. WOSIEN, *I Sufi e la preghiera in movimento*, Hermes Edizioni, Roma, 2007, p. 57.

Secondo la tradizione dei dervisci rotanti, «danzare è dunque preghiera, meditazione in movimento, ricerca del divino ed espressione della purezza del cuore»⁴⁹. Il profondo significato spirituale attribuito dalla confraternita religiosa alla danza si evince, peraltro, dall'esigenza del derviscio di prepararsi alla stessa attraverso un percorso che consta di una penitenza di 1001 giorni, del digiuno e della meditazione.

Ne consegue che tanto il corpo quanto l'anima vengono preparati al riavvicinamento al Dio creatore attraverso un cammino le cui principali componenti sono la ricerca spirituale, la danza ed il canto. Questo passaggio avviene attraverso un rituale che si ripete quattro volte, intervallate da quattro saluti rivolti al «maestro» e in occasione dei quali la musica si interrompe: la nascita dell'essere umano alla verità attraverso la formale presa di coscienza che lo rende consapevole dell'esistenza di Dio; il raggiungimento di una consapevolezza superiore in cui l'uomo sente la potenza divina; l'essere umano si fonde in Dio, eliminando se stesso; il ritorno sulla terra, successivo allo stato di estasi.

La danza dei dervisci rotanti, denominata anche danza del rito *Sama-a*, così come la danza del *Thiker*, non può che ritenersi espressione di quella dicotomia corpo-spirito al cui perfezionamento si tende anche attraverso l'esercizio fisico.

Si tratta, in effetti, di una danza simbolica attraverso cui i dervisci cercano il distacco dal mondo terreno per erigersi verso sfere più elevate. Di fatto, «il Sufismo è entrare in un comportamento esemplare e allontanarsi da un comportamento

⁴⁹ La notizia è reperibile sul sito www.lastampa.it.

spregevole. Sufismo significa che Dio ti fa morire a te stesso e ti fa vivere in lui. Il Sufi è unico nell'essenza; nulla lo cambia, né egli cambia alcunché»⁵⁰.

3. EBRAISMO

La religione ebraica, nella dicotomia corpo-spirito, ha sempre privilegiato i valori più alti, senza con ciò operare alcuna svalutazione dei valori propri del corpo. Di fatto, quest'ultimo viene concepito quale santuario dell'anima nonché quale riproduzione di quanto avviene nel rapporto tra Divinità e mondo⁵¹; sulla base di tale assunto, la cura del corpo deve essere contestuale alla cura dei più intimi bisogni spirituali.

Secondo la tradizione rabbinica, lo «spirito di vita» dell'essere umano abbisogna di essere «allenato» al pari del corpo in quanto espressione della forza spirituale interiore; quella forza che gli consente di discernere il bene dal male, improntando ogni azione alla volontà divina.

Parimenti, l'attività sportiva non può che essere concepita quale strumento che rafforza la capacità di coordinamento di uno sforzo fisico, finalizzato ad un preciso scopo, ovvero la salvezza dell'anima.

⁵⁰ C. W. ERNST, *Il grande libro della sapienza sufi*, Mondadori, Milano, 2000, p. 40.

⁵¹ D. MEGHNAGI, *Il rapporto mente corpo nella tradizione ebraica e nel pensiero psicologico contemporaneo*, in www.interfedi.it.

L'intreccio tra lo sport e la tradizione ebraica si manifesta soprattutto nell'arte della danza⁵², intesa sin dai tempi biblici come espressione di preghiera e di lode, in un'ottica di ricerca dell'armonia tra il corpo e lo spirito⁵³. In particolare, la danza ebraica fa parte della simbologia rituale, collocandosi all'interno del dialogo tra Dio e gli uomini, in un coinvolgimento totale dell'intera persona⁵⁴. E', dunque, il linguaggio attraverso il quale l'ebreo osservante benedice l'azione divina, impegnandosi a vivere secondo gli insegnamenti della relativa fede. Più in particolare, la danza ebraica contemporanea pare svilupparsi in due filoni, l'uno di ispirazione europea, l'altro di matrice orientale. La cosiddetta *bora* - antica danza dei pionieri -, riconducibile alla prima categoria, è divenuta un vero e proprio simbolo di uguaglianza e condivisione perché consistente nella formazione di un cerchio che via via deve comprendere e coinvolgere tutti, tanto da essere eseguita sia in occasioni religiose che laiche.

Quanto al rapporto tra norme di derivazione sportiva e norme di origine divina, è bene rilevare come anche la tradizione ebraica contempla un sistema di norme destinate a regolare ogni aspetto della vita del proprio adepto, tanto religiosa quanto secolare; ragion per cui, l'atleta-fedele è tenuto

⁵² Nelle Sacre Scritture, la danza viene rappresentata come espressione di gioia, ma anche come gesto liturgico proprio del popolo di Israele, diventando testimonianza di fede dell'intera comunità. Cfr. 1 *Cr* 6,16 - 17; *Sal* 120 - 134; *Ne* 12, 27 - 31; *Es* 15,1 - 21.

⁵³ Anche nella tradizione ebraica, quanto alla dicotomia corpo-anima, il primo viene considerato santuario dell'anima e la sua tutela non può considerarsi scissa dalla tutela dei bisogni spirituali. Cfr. E. BARTOLINI, *Il linguaggio del corpo*, in E. BARTOLINI - C. RAGAZZI, *Le espressioni artistiche*, Ed. Studio Domenicano, Bologna 1997.

⁵⁴ In 1 *Samuele* 18, 6-7 si narra che «uscirono le donne da tutte le città di Israele a cantare e a danzare incontro al re Saul, accompagnandosi con i timpani, con grida di gioia e con sistri. Le donne danzavano e cantavano alternandosi: Saul ha ucciso i suoi mille, Davide i suoi diecimila».

ad espletare la propria prestazione sportiva, ben coniugando i precetti dettati dal proprio credo religioso ed i precetti normativi che connotano l'esercizio del proprio sport.

Del tutto singolare il caso di *Yuri Foreman*, il quale ha associato la pratica di uno sport che si contraddistingue per la durezza degli incontri, quale il pugilato, diventandone campione mondiale e lo studio della *Torah*, in quanto rabbino. Per quanto diverse sono state le reazioni degli esponenti delle principali istituzioni ebraiche⁵⁵, il pugile ebreo pratica il proprio sport con l'osservanza rigorosa dei precetti del credo di appartenenza, tra cui l'osservanza dello *Shabbat*, considerato che gli incontri, pur svolgendosi nel giorno di sabato, si disputano nella tarda serata; la preghiera e recita dei salmi, anche prima dell'inizio di ogni gara; la disputa delle competizioni solo dopo il tramonto del sole.

Di particolare rilievo non può non considerarsi, sempre in merito al *favor* che la tradizione religiosa ebraica nutre nei confronti dello sport, in un'ottica di cura del corpo e dell'anima, l'istituzione della prima squadra di *basket*, composta da ebrei ultra-ortodossi (cosiddetti *haredim*), in un Paese, *Meah Shearim*, ove si nutre una certa diffidenza per l'esercizio agonistico e la vita comunitaria è essenzialmente incentrata sullo studio della *Torah* e sull'osservanza dei 613 precetti che l'ebreo religioso deve praticare⁵⁶. Simile iniziativa, tenendo conto della rigida

⁵⁵ Con riferimento alla pratica del pugilato da parte di Yuri Foreman, il rabbino Joseph Potasnik, vice presidente del consiglio dei Rabbini di New York, sostiene che le due carriere sono inconciliabili: «Rispetto Foreman, ma deve ammettere la sua contraddizione». Benjamin Blech, assistente di Talmud alla Yeshiva University, sostiene invece che avere un rabbino, campione del mondo di pugilato, può migliorare l'immagine degli ebrei. La notizia è reperibile sul sito: www.repubblica.it, 18 dicembre 2009.

⁵⁶ *La Stampa.it*, 18 gennaio 2013.

osservanza dell'ortoprassi ebraica da parte degli *haredim*, deve ritenersi conforme a quanto la *Torah* si propone di raggiungere: l'elevazione dell'anima ed il perfezionamento del corpo.

Al di là delle diverse implicazioni che l'identità ebraica comporta nell'esercizio dello sport, la promozione dell'attività fisica è riprovata altresì dall'organizzazione sportiva ebraica mondiale, cosiddetta *Maccabi*, il cui scopo principale consiste nel promuovere l'educazione sportiva, ma anche quella sociale e culturale, promuovendo lo sport come stile di vita e strumento indispensabile per la crescita dei giovani, in un sano equilibrio psicofisico individuale e collettivo.

Più precisamente, siffatta associazione si preoccupa di organizzare i *Giochi Europei Maccabi*⁵⁷, aventi luogo ogni quattro anni in un Paese europeo, nonché le *Maccabiadi*, note come Olimpiadi ebraiche, aventi luogo ogni due anni in Israele ed aperte, sia ai cittadini israeliani appartenenti a qualsiasi religione che agli appartenenti alla religione ebraica provenienti dal resto del mondo⁵⁸. Ovviamente il programma di siffatte competizioni sportive è redatto in piena conformità ai precetti della tradizione ebraica.

⁵⁷ È, in particolare, la *European Maccabi Federation* a promuovere le iniziative di carattere sportivo nell'Europa ebraica.

⁵⁸ La notizia è reperibile sul sito: <http://www.maccabi.it/storia.htm>. L'*Associazione Maccabi Italiana* ha lo scopo di riunire tutte le realtà sportive che operano sul territorio nazionale secondo la tradizione del Maccabi. In particolare, la sua istituzione risale ai Giochi Europei Maccabi del 2007, tenutisi a Roma dal 4 al 12 luglio e che hanno coinvolto circa 2000 partecipanti provenienti da tutta l'Europa, l'Austria, il Canada, gli Usa e Israele. In quell'occasione, fu istituito un grande villaggio, accanto alle strutture sportive dell'acqua Acetosa, con aree di incontro e di divertimento per gli atleti e gli spettatori. Agli ospiti *Junior* è stato dedicato un progetto culturale e religioso ed i giovani atleti hanno festeggiato insieme il sabato, visitando i luoghi principali della Roma ebraica ed i Fori Imperiali. Cfr. Corriere della Sera, 19 gennaio 2007; Il Tempo, 20 gennaio 2007; La Repubblica, 19 gennaio 2007; Corriere della Sera, 20 maggio 2007; La Repubblica, 20 maggio 2007.

È evidente come la dimensione planetaria accomuna ancora una volta la pratica della fede e lo sport. Nel caso delle cosiddette *Maccabiadi*, peraltro, l'evento olimpico altro non è che espressione del mondo ebraico, trovando siffatta manifestazione sportiva le proprie origini nella tradizione religiosa ebraica. A ciò si aggiunga che la relazione tra lo sport olimpico e la religione degli atleti non può che prospettarsi quale questione interreligiosa, tenendo altresì conto che la libera manifestazione del proprio sentimento religioso non può, appunto, trovare espressione nella sola «dimensione privata».

Infine, un connubio tra religione ebraica e pratica sportiva viene operato dalle *Organizzazioni Sportive Ebraiche Romane* (OSER), istituite nel settembre del 2000 da coloro che individualmente promuovevano l'organizzazione di tornei sportivi rivolti agli atleti della comunità ebraica.

4. INDUISMO

Nella visione induista, la tecnica dello *yoga* viene concepita quale metodo di meditazione preposto al perseguimento di uno scopo spirituale, vale a dire la liberazione dell'uomo sulla terra, attraverso una rigorosa disciplina del corpo e dello spirito, nell'attuazione graduale del proprio *dharmā*⁵⁹.

⁵⁹ COMITATO INTERFEDI DI TORINO 2006, *Le Religioni e lo Sport*, Effatà, Torino, 2006, p. 70. Il *dharmā* è il valore per cui l'essere umano percepisce che la realtà terrena è solo un aspetto di una realtà più vasta. Il fine ultimo dell'uomo è di potersi liberare dal ciclo delle rinascite per porre fine alla sua tormentata esistenza nel divenire.

Siffatta tecnica è caratterizzata da forme diverse nelle differenti correnti di pensiero, tra le quali si annovera il cd. *yoga classico*, concepito nella sua formulazione più assoluta e vissuto quasi come una «religione» a sé stante⁶⁰.

In quanto tale, lo *yoga* presenta una connessione con la prassi sportiva sul presupposto che si tratta di una disciplina che include pratiche, fisiche, meditative e di adorazione in un contesto filosofico-religioso⁶¹.

Più precisamente, lo *yoga*⁶² affonda le proprie radici nel cosiddetto *tantrismo*, ovvero un movimento misterico che comprende un complesso di riti, mitologie, prescrizioni etiche e, soprattutto, tecniche di meditazione. Secondo siffatta filosofia, l'abbandono dell'io e l'unione con l'Assoluto si realizzano tramite facoltà straordinarie derivanti da un completo controllo della propria fisicità.

Colui che pratica siffatta disciplina è tenuto innanzitutto all'osservanza di norme etiche propedeutiche, quali il principio della non violenza, dell'onestà, dell'astinenza sessuale e della povertà. In secondo luogo, lo *yogin* deve lavorare sulla propria mente, attraverso il controllo del respiro, al fine di distruggere gli ostacoli che impediscono l'accesso ad una vita spirituale superiore. Ne consegue la sacralità del corpo il quale, attraverso

⁶⁰ C. GOBETTI, *Nel silenzio del Mistero*, Edizione Nuova Cultura C.I.A.C., 1997, pp. 529 – 549.

⁶¹ La notizia è reperibile sul sito www.induismo-yoga.it.

⁶² Nella cultura spirituale indiana si annoverano innumerevoli forme di *yoga*. Tra quest'ultime, si inseriscono: «*Karma Yoga*, ovvero reintegrazione attraverso l'azione (*karma*): è la via dell'azione svolta con distacco, senza fini egoistici; *Jnana Yoga*, ovvero reintegrazione attraverso la conoscenza (*jnana*): è la via della perfezione attraverso la consapevolezza della realtà, che non è conoscenza intellettuale; *Bhakti Yoga*, ovvero reintegrazione attraverso l'amore e la devozione (*bhakti*): l'atteggiamento di abbandono alla volontà divina è la via che porta ad avvicinarsi a Dio attraverso l'aspirazione e le tendenze emozionali.

la meditazione intesa quale strumento di elevazione spirituale dell'uomo, deve essere curato e dominato perché diventi «corpo divino».

L'uomo è chiamato a partecipare al «gioco» della creazione senza alcun attaccamento ai frutti dell'azione⁶³. In altri termini, l'uomo, attraverso un utilizzo ottimale delle proprie capacità, è chiamato ad adempiere i propri compiti individuali e collettivi, ma senza alcun attaccamento a quanto prodotto dalle proprie azioni; detto esito, di fatto, deve essere offerto in olocausto al Signore⁶⁴.

In quest'ottica lo sport diviene «palestra» dell'autocontrollo, dell'esercizio fisico e mentale, della leale partecipazione alla sua pratica senza che rivesta alcun rilievo il risultato che ne potrà derivare. Siffatto «spirito sportivo», libero dall'esito che la competizione sportiva potrà avere, è chiamato a permeare ogni momento dell'esistenza terrena dell'uomo.

Secondo i testi sacri dell'Induismo, ogni arte, compresa quella sportiva, deve essere profondamente correlata con la spiritualità dell'uomo attraverso una perfetta educazione fisica e mentale, in un'ottica di inscindibilità tra corpo e mente.

Strettamente connessa al «gioco» della creazione divina deve senz'altro ritenersi la pratica della danza, intesa come forma di

⁶³ Parallelamente, secondo una visione biblica dello sport è attraverso il grande «gioco cosmico» che si fissano la logica e la sapienza di Dio; l'uomo, da parte sua, è chiamato a farne parte perché il «giocare» diviene, accanto al lavoro ed all'intelligenza, una componente essenziale della sua vita terrena, la cui brevità altro non è che un dettaglio appartenente alla sfera dell'evanescenza. Cfr. G. B. GANDOLFO, *Sport e Chiesa, op. cit.*, p. 34.

⁶⁴ «(47) Ti compete soltanto l'agire, non mai i suoi frutti; non sia il frutto delle azioni motivo del tuo agire, né sorga in te adesione al non agire. (48) Ben saldo nello yoga, compi le tue azioni lasciando da parte ogni attaccamento, o Dhana jaya, e rimanendo equanime nel successo e nell'insuccesso: lo yoga è equanimità». Cfr. S. PIANO, (a cura di BHAGAVAD-GITĀ), *Il canto del Glorioso Signore*, San Paolo, Milano, 1994, pp. 110 - 111).

adorazione della divinità e concepita come vero e proprio linguaggio spirituale, alla quale si collegano le arti marziali, costituenti l'attività sportiva principale in India.

Così come l'Induismo, anche l'Ebraismo ed il Cristianesimo⁶⁵ concepiscono l'arte della danza come lo strumento attraverso cui la creatura umana si rivolge a Dio, in una piena armonia tra anima e corpo⁶⁶. L'atto del danzare, quale esperienza sacra di tanti personaggi biblici, viene considerato come «simbolo» religioso attraverso cui si celebra la gloria divina.

Di fatto, gli stili di danza classica indiana - *Bharatanatyam*, *kathakali*, *Odissi*, *Kuchipudi*, *Kathak*, *Manipuri* - costituiscono parte della religione in quanto attraverso gli stessi il corpo diventa espressione della propria devozione.

Secondo un passo del *Vishnudharmottarapurana*: «Quando qualcuno danza questo è considerato un atto rituale di adorazione della divinità; gli dei sono compiaciuti di tale atto più delle offerte di fiori e delle oblazioni. Colui che adora dio con *nritya* ottiene la realizzazione di tutti i desideri e il sentiero del *moksa*»⁶⁷.

Nella cultura indiana, dunque, non pare trovare spazio una diretta connessione con lo sport inteso nella sua componente essenzialmente competitiva; piuttosto, l'attività fisica viene concepita come movimento del corpo attraverso cui l'uomo deve liberarsi dalle cose terrene e congiungersi con il divino.

⁶⁵ 1 Cor 13,8; Sal 150, 4; Sal 149, 3; Es 32, 19; 1 Re 18, 26; Gdc 11, 34; Gdc 15, 12-13; Mt 14, 1-12.

⁶⁶ Come afferma Luciano di Samosata, la danza «dà alle anime degli uomini il giusto ritmo e visualizza quanto l'interiore bellezza dell'anima e l'esteriore bellezza del corpo hanno in comune, rivelando il punto della loro confluenza». Cfr. L. DI SAMOSATA, *Dell'errore nel salutare*, 6.

⁶⁷ La notizia è reperibile sul sito: www.danzaindiana.it.

L'esercizio fisico, in una prospettiva di equilibrio corpo-emozioni-intelletto, riveste una peculiare importanza in quanto strettamente connesso ad uno dei principali pilastri della tradizione indiana, vale a dire il «ciclo delle rinascite», attraverso cui l'uomo conquista la vera libertà, quella *dal* proprio io.

5. BUDDHISMO

Il pensiero buddhista, sin dalle sue origini, si contraddistingue per il particolare rilievo attribuito al corpo e a tutte le sue funzioni; l'esistenza umana altro non è che un'unità indissolubile di aspetti fisici e spirituali, concepiti come espressione della forza vitale inerente all'universo stesso⁶⁸. L'importanza attribuita alla corporeità, attraverso la pratica meditativa, non può che considerarsi in funzione di una purificazione tanto *del* corpo quanto *dal* corpo, nel senso di una liberazione dall'attaccamento eccessivo alla propria fisicità e a tutto ciò che essa comunica direttamente o indirettamente⁶⁹.

Più precisamente, è mediante l'attenzione alla respirazione che si procura non tanto un benessere fisico fine a se stesso, quanto piuttosto le condizioni migliori perché insorgano pensieri veri e azioni giuste.

In effetti, attraverso la meditazione buddhista si innesta una trasformazione non solo «teoretica», ma anche e soprattutto

⁶⁸ La notizia è reperibile sul sito: <http://www.sgiitalia.org/approfondimenti/CorpoMente.php>.

⁶⁹ G. PASQUALOTTO, *East & West. Identità e dialogo interculturale*, Marsilio, Venezia, 2003, p. 119.

«etica»; ragion per cui, colui che riesce nella purificazione radicale a cui tale pratica conduce finisce non solo per pensare, ma anche per agire in modo radicalmente diverso.

Ma ciò che più rileva è la componente spirituale della pratica meditativa, essendo quest'ultima in parte assimilabile a ciò che è nelle altre religioni la preghiera; di fatto, a differenza di quest'ultima, la meditazione buddhista non si rivolge ad un'entità sovranaturale, ma si propone di perseguire, attraverso un cammino verso la conoscenza, indissolubilmente connesso al corpo, uno stato di coscienza che sia libero dai condizionamenti e dalle distorsioni della vita terrena⁷⁰.

Caratteristica peculiare di tale pratica è, dunque, la sinergia che si stabilisce tra la dimensione corporea, la dimensione tecnica e la dimensione spirituale, e per tale ragione, viene considerata come «via d'accesso» e di pratica spirituale.

A ciò si aggiunga che la pratica meditativa si annovera tra le tecniche di perseguimento della perfezione monastica,

⁷⁰ Come asserisce G. PASQUALOTTO, *Illuminismo e illuminazione. La ragione occidentale e gli insegnamenti del Buddha*, Donzelli Editore, Roma, 1997, p.124: «La meditazione buddista si articola in quattro fasi. Nella prima si esercita la presenza mentale sul corpo, in particolare: sull'inspirazione e sull'espiazione; sulle quattro posizioni principali (in piedi, seduto, sdraiato, in movimento); su 32 parti del corpo; sui quattro tipi di elementi che lo compongono (solidi, liquidi, aerei, ignei, ossia relativi al calore); sulle sensazioni piacevoli, spiacevoli o indifferenti, in modo da notarne l'impermanenza; sulla mente, cioè sugli stati della coscienza liberi o no da attaccamento (*lobba*), avversione (*dosa*) e illusione (*moha*); sugli oggetti mentali. Gli strumenti per esercitare la presenza mentale su queste quattro serie di fenomeni sono l'analisi e la riflessione; le conseguenze di questa prima fase dovrebbero essere la gioia e il benessere. La seconda fase consiste in una stabilizzazione dell'analisi e della riflessione, che dovrebbero avere come conseguenza il sapersi concentrare su un oggetto specifico, fisico o mentale. Nella terza fase dovrebbe scomparire anche il senso di gioia e di benessere, sostituito da una condizione di equanimità o distacco. Infine, nella quarta fase dovrebbe aversi una stabilizzazione della condizione raggiunta attraverso la fase precedente e della stessa attenzione, ossia una loro presenza in ogni gesto, parola e pensiero».

caratterizzata da una tensione ascetica che presuppone l'allontanamento dalla vita mondana.

D'altra parte, la meditazione buddhista, nel mentre si discosta da taluni sport in cui il punto cruciale è la sfida agonistica, si avvicina ad altre discipline sportive, ove lo spirito interiore e la determinazione rappresentano le qualità essenziali dell'atleta, spinto dal desiderio di migliorare se stesso piuttosto che di vincere la gare e ottenere un trofeo⁷¹.

Facendo riferimento al Buddhismo Zen, non si può non richiamare la disciplina del tiro con l'arco o *Kyudo*, anch'essa ricompresa tra le «arti» praticate senza il perseguimento di uno scopo pratico ovvero di un mero piacere estetico. Secondo la filosofia buddhista, il tiro con l'arco costituisce un «tirocinio per l'anima», tale da consentire alla coscienza di accordarsi con l'incoscienza. Più precisamente, la perfezione tecnica viene raggiunta dall'arciere zen nella misura in cui, pienamente distaccato da sé stesso, raggiunge quella condizione di inconsapevolezza necessaria a colpire il bersaglio, più propriamente definita «tensione senza intenzione». Le condizioni necessarie affinché gli allievi zen apprendano la gestione della giusta attesa, staccandosi dal proprio io e da tutti gli stimoli interni ed esterni, sono il rilassamento fisico e la libertà spirituale.

Si tratta, dunque, di una pratica sportiva in cui il tiratore ed il bersaglio costituiscono un'unica realtà, in cui la freccia scoccata è la vita dell'arciere e il bersaglio non può che essere lo stesso arciere.

⁷¹ G. SORGI, *Passato & Presente*, Edizione Nuova Cultura, Roma, 2012, p. 232.

Ancora, sul piano del rapporto tra il Buddhismo e l'esercizio sportivo, l'insegnamento di Buddha pone in rilievo l'uso della forza fisica ai fini della corretta applicazione delle leggi spirituali. In questa prospettiva, l'arte marziale, con specifico riferimento alla disciplina del *Karate*, viene concepita come strumento di perfezionamento spirituale del praticante⁷²; ciò sul presupposto che l'aspetto fisico legato allo studio delle arti marziali non è mai destinato ad essere separato da quello spirituale.

L'attenzione alla corretta gestualità tecnica ha come fine ultimo quello di liberare la mente del *Karateka* da influenze esterne affinché lo stesso possa essere presente con tutto se stesso in ogni gesto. È, dunque, attraverso l'attenzione alla gestualità che si raggiunge il giusto equilibrio mente-corpo-spirito: il corpo, allenato dall'esercizio e non frenato dalla mente, libera da ogni pensiero, è pronto a reagire nel modo più efficace al fine di perseguire quelli che sono gli obiettivi delle arti marziali, vale a dire l'autodifesa e la protezione dei più deboli.

Accanto all'uso della forza nel confronto con l'avversario, siffatta disciplina⁷³ è caratterizzata dallo studio nel tempo della

⁷² W. LIND, BUDO, *La via spirituale delle arti marziali*, Roma, Edizioni Mediterranee, 1992. Le origini del Karate sono strettamente legate al monaco indiano *Bodhidharma* il quale, fondatore della setta contemplativa del Buddismo chiamata *Dhyana* (conosciuta più tardi in Giappone con il nome di Zen), viene considerato il simbolo delle arti marziali. La notizia è reperibile sul sito: www.centrostudimarziali.it.

⁷³ Nella Città del Vaticano, è alla fine dell'800 che il Judo viene tramandato ai giovani sportivi grazie al Prof. Jigoro Kano, appassionato delle tecniche di combattimento senz'armi e desideroso di tramandare ai giovani del proprio Paese alcune tradizioni provenienti dall'Oriente. A ciò si aggiunga che, successivamente all'attentato a Papa Giovanni Paolo II, su iniziativa di Pio Gaddi, allora Vice Comandante della Guardia Svizzera, vennero organizzati dal 1981 al 1990 corsi di difesa personale per le Guardie Svizzere, basati su tecniche di Judo e Karate, estesi poi anche ai nuovi arruolati, alla

tecnica al fine di perseguire il miglioramento interiore di sé stessi⁷⁴.

Anche il *taekwondo*, le cui origini si rintracciano nella filosofia buddhista, si caratterizza per essere un combattimento non finalizzato al solo sviluppo fisico e tecnico, ma altresì ad un perfezionamento etico e morale del praticante. L'allenamento, infatti, è preposto al perseguimento di quell'equilibrio corporeo che consente all'individuo di essere in armonia con se stesso.

Il concetto di corporeità è, dunque, legato al raggiungimento di una via di liberazione; ragion per cui, ogni sforzo fisico deve essere proiettato verso l'interno di sé stessi.

La pratica dello sport, pertanto, non deve essere connotata dal preminente desiderio di primeggiare, costituendo, se così fosse, soltanto un vero e proprio ostacolo al raggiungimento del proprio equilibrio interiore.

Gendarmeria e ai custodi dei Musei Vaticani. Ad oggi, i corsi vengono praticati con regolarità, oltre ad essere considerati parte integrante della formazione professionale di questi Corpi Pontifici. Cfr. R. CALVIGIONI, S. CALVIGIONI, *Lo Sport in Vaticano*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011, p. 63 ss.

⁷⁴ Come affermano R. CALVIGIONI, S. CALVIGIONI, «La maturazione e il miglioramento dell'individuo nel *Judo*, non si riferiscono soltanto all'aspetto fisico del corpo, ma anche alla mentalità e agli elementi caratteriali dell'individuo attraverso:

- l'educazione alla disciplina, con regolari allenamenti e con la consapevolezza che solo un lungo e paziente lavoro di migliaia di ripetizioni di una tecnica può renderla perfetta e invincibile;
- il rispetto dovuto al maestro ed ai compagni con cui pratica il *judo*, eseguendo il saluto prima e dopo gli esercizi;
- il confronto con altri *judoka*, per sviluppare l'autodisciplina quale tattica da seguire per battere l'avversario nel momento migliore per attaccare e infine la tecnica da applicare con efficacia.

Tutto ciò conferisce al praticante la consapevolezza delle proprie forze per superare qualsiasi avversità: flessibile quando la forza che lo investe è maggiore, ma pronto a contrattaccare con decisione quando si presenti il momento opportuno». Cfr. R. CALVIGIONI, S. CALVIGIONI, *op. cit.*, p. 64 - 65.

È a quest'ultimo fine che l'esercizio fisico deve essere proiettato, raggiungendosi così quell'equilibrio corpo-mente che la tradizione buddhista reputa funzionale al compimento delle «giuste» azioni nella vita terrena.

5.1 TAOISMO

Il Taoismo, il cui obiettivo è il raggiungimento di uno stato di perfetta armonia con il mondo naturale attraverso la purificazione del corpo e della mente⁷⁵, ha esercitato una notevole influenza sulla genesi e lo sviluppo delle arti marziali⁷⁶. A loro volta, queste ultime sono considerate dalla tradizione taoista una forma di meditazione dinamica mediante la quale è possibile giungere all'unificazione con il Tao⁷⁷. La pratica di tale arte, infatti, è connotata dalla rinuncia a qualsiasi forma di

⁷⁵ Come asserisce T. CLEARY, *Vitalità, energia, spirito. Gli insegnamenti dei maestri del Taoismo*, Oscar Mondadori, Milano, 2000, p. 316: «Lo scopo della pratica taoista è coltivare i tre sé. Il primo sé è il corpo fisico. Benché sia temporaneo e illusorio, il conseguimento della Via dipende da esso. Quando si richiede l'inattività deve mantenersi calmo e tranquillo, e quando si richiede l'azione deve essere coltivato con gli esercizi. A questo scopo esistono esercizi di respirazione, esercizi per l'accumulo di energia (*yintao o yindao*), il “corso per la trasformazione della muscolatura” (*i-chin-ching o yijinjing*) e il “pugilato con l'ombra” (*t'ai-chi ch'üan*). Il secondo è lo spirito vitale. Bisogna usare i metodi della meditazione seduta di quiete per sublimare questa sostanza – in cui si mescolano luce e ombra – in un puro sé equilibrato e armonioso. A questo fine ci si avvale della concentrazione continua sull'infinito, detta “il supremo stato in cui non esiste nemmeno il nulla”. Il terzo sé è l'essenza fondamentale. Essa non cresce né decresce, non è né pura né impura: è vera vacuità, vero vuoto. Quando comprendi la mente e vedi la sua essenza, soltanto allora puoi conoscere il suo stato originale ed essere maestro della verità primordiale».

⁷⁶ La Chiesa Taoista d'Italia, costituitasi con apposito statuto in data 14 novembre 2013, è un ente ecclesiale che persegue una filosofia di vita aperta alla trascendenza attraverso un iter di formazione connotato dalla pratica meditativa quale metodica di autopercezione interiore. Cfr. A. FUCILLO, *Lo statuto della Chiesa Taoista d'Italia e l'art. 8, comma II, della Carta Costituzionale: nascita di una confessione religiosa?*, in *Diritto e Religioni*, n. 2/2013, p. 493.

⁷⁷ Il Tao, o Via, è espressione del principio taoista in forza del quale esiste una armonia universale che origina e permea ogni cosa. Cfr. M. FORTI, *Il Taoismo e le Arti Marziali*, in *Irimi*, n. 10, aprile 2003.

autoaffermazione e di competizione al fine di rendere possibile il distacco non solo dall'avversario, ma anche dal proprio *ego*.

In particolare, a delineare le tecniche basilari delle arti marziali si afferma sia stato un monaco indiano, *Bodhidharma*, presso il tempio di *Shaolin*, il quale ideò tale sistema al fine di consentire agli allora monaci del monastero di acquisire la capacità di dirigere la propria energia in funzione del rispettivo sviluppo spirituale. Peraltro, coloro che venivano ammessi nel tempio erano inizialmente sottoposti al superamento di differenti prove di lealtà, di coraggio, di resistenza al dolore e alla fatica, oltre che allo svolgimento di lavori umili preposti alla formazione del carattere. Soltanto dopo essere stati ordinati monaci, agli stessi era consentita la pratica delle arti marziali, previo impegno, sotto giuramento, di non divulgare i segreti del tempio⁷⁸.

Con riferimento al panorama italiano, al fine di entrare a far parte di una «famiglia» taoista, occorre essere stati accettati come discepoli da un maestro di una delle varie scuole riconosciute dall'Associazione Taoista Cinese.

Più precisamente, l'ingresso avviene tramite una cerimonia privata in cui l'apprendista si inginocchia davanti al suo maestro, tocca il terreno con la fronte, chiede di essere accettato ed offre una tazza di tè; se il maestro sorseggerà la bevanda, lo studente entrerà ufficialmente a far parte della scuola⁷⁹.

A questo punto, il cammino spirituale può essere intrapreso attraverso semplici tecniche psicomotorie; la pratica delle arti marziali sottopone l'allievo a duri e costanti allenamenti che,

⁷⁸ La notizia è reperibile su www.taichichen.it.

⁷⁹ La notizia è consultabile sul sito www.daoitaly.org.

accompagnati dallo studio dei testi, consentono al praticante di raggiungere i diversi livelli che conducono all'illuminazione spirituale.

Orbene, con riferimento a quest'ultimo profilo, finalizzato al perseguimento di un sano equilibrio interiore è il cosiddetto *Tai Chi Chuan*, definito come arte marziale «interna» perché fa uso dell'energia interiore, piuttosto che della forza muscolare, al fine di combattere i malesseri interiori. Più precisamente, l'obiettivo finale del *Tai Chi Chuan* è quello di permettere all'uomo il raggiungimento di uno stato di consapevolezza e pienezza tale da consentirgli, attraverso un percorso di elevazione spirituale, il reintegro all'interno dell'ordine universale del *Dao* (ovvero della Natura) nonché il recupero dell'effettivo ruolo di congiunzione che l'uomo dovrebbe avere tra il cielo e la terra. In questa tecnica di fusione con l'infinito, infatti, i movimenti sono scanditi da ritmi lenti ed armonici che stimolano la vitalità del corpo e sviluppano nel praticante una calma interiore che gli consente di analizzare se stesso ed i propri comportamenti⁸⁰, con il precipuo scopo di perseguire il giusto equilibrio tra lo spirito, la mente e l'energia interiore (il *qi*).

Dall'origine taoista di tale arte consegue il compito spirituale e corporeo che la stessa adempie nell'unire terra e cielo, attraverso il corpo dell'essere umano: l'abilità tecnica deve essere sviluppata di pari passo con la grandezza interiore dello spirito al fine di «rendere grande l'uomo»⁸¹.

⁸⁰ J. M. YANG, *Le radici del qi gong cinese*, tr. di A. TRANQUILLI, Mediterranee, Roma, 2003, p. 52 ss.

⁸¹ La notizia è reperibile sul sito www.kungfuchang.it.

Come affermano i maestri di tale arte: «Quando una persona raggiunge l'illuminazione, cioè si libera da ogni desiderio e qualità materiali, supera la distinzione tra le azioni esterne e le azioni interne e in quel momento la differenza tra il sé individuale e il Sé universale, preesistente all'illuminazione, è annullata proprio come quando il sogno finisce: la distinzione tra il sogno e colui che sogna non esiste più»⁸².

Ne consegue che l'esercizio fisico, accompagnato dalla pratica meditativa, diviene strumento attraverso il quale può essere raggiunto l'equilibrio psicofisico che la tradizione taoista reputa funzionale al perseguimento dell'elevazione spirituale che ricongiunge l'allievo all'ordine superiore della Natura.

⁸² La notizia è reperibile sul sito *www.shaolintemple.it*.

Capitolo II

Il «Fair Play» tra valori sportivi e valori religiosi

SOMMARIO:

1. Confessioni religiose ed «autonomia» normativa del diritto sportivo; 2. L'etica tra sport e fede; 3. Lo «spirito etico» nei documenti dell'Unione Europea; 4. Le «dinamiche» del concetto di lealtà sportiva; 5. Il principio di non discriminazione nel sistema di diritto sportivo; 6. Lo «spirito olimpico» e il Comitato Interfedi; 7. Il principio di legalità; 8. Sport, educazione e fede religiosa: il caso del «Centro Sportivo Italiano»; 9. L'oratorio e la funzione educativa dello sport.

1. CONFESIONI RELIGIOSE ED «AUTONOMIA» NORMATIVA DEL DIRITTO SPORTIVO

L'ordinamento sportivo vive delle *proprie* regole, rappresentate dagli statuti e dai regolamenti delle diverse Federazioni, e della *propria* giustizia, costituita da quell'insieme di organi e procedure volti a dirimere le controversie insorte tra tesserati ed associazioni di appartenenza, nonché a sanzionare l'eventuale inosservanza delle suddette regole statutarie o regolamentari⁸³. In particolare, la configurazione giuridica dell'ordinamento sportivo nazionale trova espressione in una nota pronuncia della Corte di Cassazione che lo ha definito «un

⁸³ A. OLIVERIO, *I limiti all'autonomia dell'ordinamento sportivo. Lo svincolo dell'atleta*, in *Diritto ed Economia dello Sport*, III, Fasc. 2, 2007, p. 49 ss.

ordinamento autonomo ed originario, che attinge la sua fonte dall'ordinamento giuridico sportivo internazionale e ha in sé potestà amministrativa e normativa»⁸⁴.

Principali protagoniste del mondo sportivo sono le Federazioni le quali costituiscono l'elemento chiave di un sistema organizzato, autonomo e capace di provvedere tanto all'orientamento quanto al controllo dell'operato delle società sportive, prevedendo che le stesse garantiscano la coesione e i legami di solidarietà necessari fra i diversi livelli delle varie discipline.

D'altra parte, per quanto attiene alla natura autonoma dell'ordinamento sportivo ed al suo rapportarsi con l'ordinamento giuridico statale circa l'osservanza delle regole che lo caratterizzano, la Legge n. 280 del 2003, art.1, comma 1, pone un problema di riserva di giurisdizione statale, dichiarando che «i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo». Di conseguenza, sono impugnabili dinanzi al giudice statale tutti quei provvedimenti che determinano la lesione di interessi giuridicamente rilevanti, ma non esclusivamente sportivi, nonché di diritti soggettivi a contenuto non

⁸⁴ La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, accertando la validità civile di un contratto, vietato dall'ordinamento sportivo, con cui un'associazione sportiva si era obbligata a versare una somma di denaro alla moglie di un atleta al momento della cessione dello stesso ad altra associazione, si è pronunciata sul rapporto tra l'ordinamento giuridico statale e l'ordinamento sportivo. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha definito quest'ultimo come «un ordinamento giuridico sezionale a base plurisoggettiva, ovvero un ordinamento autonomo e originario, che attinge la sua fonte dall'ordinamento giuridico internazionale e ha in sé potestà amministrativa e normativa» in *Cass., Sez. Un.*, 11 febbraio 1978 n. 625, in *Foro It.*, 1978, I, 862.

patrimoniale che non sono stati richiamati nella prima parte dell'art. 3 della suddetta legge⁸⁵.

Le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire gli organi di giustizia previsti dalla Legge n. 280 del 2003 relativamente all'osservanza delle norme regolamentari, organizzative e statutarie delle diverse discipline sportive nonché all'irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari (cd. *pregiudiziale sportiva*). Ogni altra controversia, avente ad oggetto atti del Coni o delle Federazioni e non riservata alla esclusiva competenza degli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo⁸⁶. Si tratta in ogni caso di una giurisdizione residuale, non soltanto dal punto di vista dell'oggetto della cognizione, costituito da tutte le controversie non devolute alla giustizia tecnica, ma anche dal punto di vista strettamente procedurale, giacché il giudice amministrativo può essere adito soltanto una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva.

In particolare, le controversie tra Federazioni e tesserati sono devolute, previo esaurimento dei ricorsi interni alle Federazioni e solo se la competenza è preventivamente prevista negli statuti e nei regolamenti delle stesse, al *Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport*⁸⁷. L'*Alta Corte di Giustizia Sportiva*, alla quale sono

⁸⁵ Cass., Sez. Un., 23 marzo 2004, n. 5775: «La giustizia sportiva si riferisce alle ipotesi in cui si discute della applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi».

⁸⁶ Legge n. 280/2003, artt. 2 - 3.

⁸⁷ Il *Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport* è stato istituito dall'art. 12 e 12 *ter* dello Statuto Coni. Recita l'art. 12 *ter*: «1. Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o

demandate le controversie concernenti diritti indisponibili o che le parti abbiano deciso di non devolvere alla competenza di arbitri, rappresenta l'ultimo grado del sistema giurisdizionale; la stessa Corte decide, poi, su questioni di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e di diritto coinvolte⁸⁸. Ne consegue che le decisioni degli

licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping. 2. Al Tribunale può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati. 3. Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è sempre ammesso, anche in deroga alle clausole di giustizia eventualmente contenute negli Statuti federali, il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile. 4. Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri. 5. Gli arbitri unici o membri del Collegio arbitrale sono scelti in una apposita lista di esperti, composta da un numero compreso tra trenta e cinquanta membri, scelti dall'Alta Corte di giustizia sportiva, anche sulla base di candidature proposte dagli interessati, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa, i professori universitari di ruolo o a riposo e i ricercatori universitari di ruolo, gli avvocati dello Stato e gli avvocati del libero foro patrocinanti avanti le supreme corti, e, in numero non superiore a tre, alte personalità del mondo sportivo, che abbiano specifiche e comprovate competenze ed esperienze nel campo del diritto sportivo, come risultanti da curriculum pubblicato nel sito internet del Tribunale. I componenti del Tribunale sono nominati con un mandato rinnovabile di quattro anni. All'atto della nomina, i componenti del Tribunale sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza, in conformità a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento disciplinare di cui al comma 4 dell'art. 12 *bis*. 6. Il Tribunale provvede alla costituzione dei collegi arbitrali e assicura il corretto e celere svolgimento delle procedure arbitrali, mettendo a disposizione delle parti i necessari servizi e infrastrutture. Il Segretario generale del Tribunale è nominato dall'Alta Corte di giustizia sportiva nei cui confronti ha l'obbligo di rendiconto finanziario. 7. L'Alta Corte di giustizia sportiva è competente a decidere, con ordinanza, sulle istanze di ricasazione degli arbitri e ad esercitare, ogni altro compito idoneo a garantire i diritti delle parti, a salvaguardare l'indipendenza degli arbitri, nonché a facilitare la soluzione delle controversie sportive anche attraverso l'esemplificazione dei tipi di controversie che possono essere devolute alla cognizione arbitrale».

⁸⁸ L'Alta Corte di Giustizia Sportiva è stata istituita dagli artt. 12 e 12 *bis* dello Statuto del CONI. Recita l'art. 12 *bis*: «1. L'Alta Corte di giustizia sportiva costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie sportive di cui al presente articolo, aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale. 2. Sono ammesse a giudizio soltanto le controversie valutate dall'Alta Corte di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte. Il principio di diritto posto a base della decisione dell'Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva. 3. L'Alta Corte provvede altresì all'emissione di pareri non vincolanti su richiesta presentata dal Coni o da una Federazione sportiva, tramite il Coni. 4. Al fine di

organi di giustizia possono incidere sulla effettiva tutela dei diritti fondamentali della persona umana.

Una delle problematiche poste dall'irrogazione delle sanzioni disciplinari riguarda, senz'altro, le conseguenze che dalla stessa possono derivare anche al di fuori del mondo dello sport, in considerazione di quei possibili episodi che incidono su situazioni giuridiche protette dalla Carta Costituzionale, tra cui il diritto di libertà religiosa.

Proprio con riferimento a quest'ultimo profilo, viene in rilievo la decisione della Fifa, precedente alla recente riforma introdotta dalla Ifab, a partire dal 1° marzo 2014, in merito all'ostentazione dei simboli religiosi in campo⁸⁹, che, per quanto prevedesse nel proprio regolamento il divieto di indossare qualunque tipo di indumento o simbolo che riporti a precetti religiosi o *slogan* politici, aveva consentito alle calciatrici islamiche di scendere in campo con il capo coperto, anche nelle competizioni ufficiali. In particolare, la Fifa sosteneva che l'*hijab* rappresenti un simbolo prima culturale, poi religioso⁹⁰. Secondo

salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia del Tribunale di cui all'art. 12 *ter* e dei diritti delle parti, l'Alta Corte emana il Codice per la risoluzione delle controversie sportive e adotta il Regolamento disciplinare degli arbitri. 5. L'Alta Corte è composta da cinque giuristi di chiara fama, nominati, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI con diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, e gli avvocati dello Stato, con almeno quindici anni di anzianità. I componenti dell'Alta Corte eleggono al loro interno il Presidente, nonché il componente che svolgerà anche le funzioni di Presidente del Tribunale. I membri dell'Alta Corte sono nominati con un mandato di sei anni, rinnovabile una sola volta. All'atto della nomina, i componenti dell'Alta Corte sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza. 6. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Alta Corte può avvalersi di uffici e di personale messi a disposizione dal CONI».

⁸⁹ Vedi Sez. II, Cap. II, Par. 2.

⁹⁰ *Regolamento Giuoco Calcio* della FIFA, regola n. 4, corredato dalla decisione n. 1 della IFAB: «I calciatori non devono esibire sottomaglie che contengano slogan o pubblicità. L'equipaggiamento di base obbligatorio non deve contenere alcuna espressione politica, religiosa o personale. Un calciatore che sollevi la propria maglia per esporre degli slogan o

gli attivisti per i diritti delle donne, siffatta decisione, accettando un abbigliamento particolare per le atlete musulmane, non implicava che l'introduzione di una discriminazione tra le stesse giocatrici, ma soprattutto si poneva in contrasto con le regole del sistema sportivo che definiscono un costume unico per le differenti discipline, senza alcuna distinzione di origine e credenza.

Di diverso spessore normativo, la decisione della Federazione di calcio del *Quebec (Quebec Soccer Federation)* di vietare l'uso del turbante ai ragazzi della squadra di calcio a 4, in quanto ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica, divieto che partendo dai bambini *sikh* ha finito per coinvolgere tutti gli altri calciatori.

Per quanto la suddetta decisione potesse ritenersi in violazione dei diritti e delle libertà fondamentali della persona umana, e soprattutto infondata se basata su motivazioni di pubblica sicurezza, la stessa sembrava comunque rispondere alle logiche proprie del gioco che vedono nel campo di calcio un luogo neutrale, per cui dovrebbe essere il giocatore ad attenersi alle regole dello sport che pratica e non viceversa, evitando così ogni forma di discriminazione.

D'altra parte, dietro il divieto di indossare il turbante si possono ben individuare motivi prettamente tecnici, in quanto l'uso di detto simbolo religioso potrebbe pregiudicare la

delle pubblicità sarà sanzionato dagli organizzatori della competizione. La squadra di un calciatore il cui equipaggiamento di base obbligatorio contenga scritte o slogan politici, religiosi o personali sarà sanzionata all'organizzatore della competizione o dalla FIFA». Il testo del regolamento è consultabile in www.aia-figc.it/download/regolamenti/reg_2011.pdf.

prestazione del calciatore, essendo il gioco di testa una componente essenziale dello sport calcistico⁹¹.

L'ostentazione dei simboli religiosi⁹² in campo si colloca, senz'altro, tra le questioni che mettono in palese evidenza come l'esigenza di tutelare il diritto dell'atleta di manifestare il proprio credo religioso anche nell'esercizio della propria disciplina sportiva, quale attività che investe la persona umana in tutte le sue dimensioni, si ponga in contrasto con la stessa «neutralità» del campo di gioco.

È in quest'ottica che l'osservanza delle regole costituenti l'ordinamento sportivo si interseca con l'osservanza delle regole che l'appartenenza ad una confessione religiosa implica. Ne consegue che la presenza dell'elemento religioso richiede una maggiore sensibilità e attenzione da parte delle organizzazioni sportive, chiamate così a contemperare le esigenze derivanti dall'esercizio della libertà religiosa con le regole del gioco.

Ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo, la tutela delle situazioni giuridiche soggettive deve comunque avvenire ovviamente nel rispetto delle norme costituzionali, evitando lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi⁹³.

Al di là del rispetto delle regole scritte del gioco, la cui inosservanza comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, lo sport implica altresì il rispetto di ciò che è generalmente inteso come lo spirito del gioco, il cosiddetto *fair play*.

In questa prospettiva, lo sport viene promosso quale strumento sociale, educativo e culturale, in grado di

⁹¹ Consultabile in www.montrealgazette.com ed in www.cbc.ca.

⁹² A. FUCILLO (a cura di), *Giustizia e Religione*, Vol. 1, Giappichelli, Torino, 2011, p.103.

⁹³ P. SANDULLI, *Giustizia sportiva e giurisdizione statale*, in *Atti del convegno «La riforma del sistema sportivo: attori, istituzioni e processi»*, 6 novembre 2008, in <http://www.rdes.it/>.

promuovere l'accrescimento e la maturazione dell'identità personale, l'appartenenza e l'inclusione sociale, soprattutto per quanto attiene i diritti dei ragazzi che si avvicinano al mondo sportivo sia a livello ludico, sia a livello agonistico.

I principi etici, pertanto, arricchiscono le regole ed umanizzano le competizioni sportive. Del resto, l'etica rappresenta un valore non formale: le componenti della lealtà, della sportività, del rispetto delle regole e dell'avversario sono da considerarsi le basi fondamentali di una «sana» pratica dello sport⁹⁴.

La specialità delle discipline sportive richiede, inoltre, che esse vengano conosciute e rese accessibili a tutti, senza alcuna distinzione di genere, razza, etnia o credo religioso, nel rispetto di quella «neutralità inclusiva» che le regole del gioco promuovono, affinché ciascuno possa misurarvi le proprie qualità ed esprimervi i propri talenti. In tal senso anche la discriminazione tra uomo e donna in alcune discipline sportive, di cui ne rappresentano esempio concreto le restrizioni che caratterizzano la partecipazione delle donne musulmane alle competizioni sportive nazionali ed internazionali, non può ritenersi ammissibile in applicazione dei fondamentali principi etici⁹⁵.

⁹⁴ Anche la Carta Olimpica contempla l'olimpismo quale filosofia di vita, che esalta in un insieme organico le qualità del corpo, la volontà e lo spirito, con l'obiettivo di creare uno stile di vita basato sulla gioia dello sforzo, sul valore educativo del buon esempio e sul rispetto dei principi etici fondamentali universali. Cfr. Carta Olimpica del 12 dicembre 1999, art. 2.

⁹⁵ In proposito, è opportuno evidenziare come le discipline richiedenti sforzi evidenti sono state inserite solo recentemente nel programma olimpico e l'unico sport di contatto consentito rimane il *judo*. Cfr. R. SASSATELLI, *Lo sport al femminile nella società moderna*, in <http://www.treccani.it/>.

Essere atleti configura, dunque, uno stile di vita in cui si intessono le qualità del corpo e le virtù dello spirito in una dimensione armonica. Lo sport, sia nella pratica individuale che come gioco di squadra, con il suo contenuto etico e agonistico, diventa uno strumento di equilibrio interiore, tale da favorire lo sviluppo di tutte le energie psicofisiche dell'atleta.

2. L'ETICA TRA SPORT E FEDE

Il sistema sportivo⁹⁶, così come le principali confessioni religiose, è permeato da una dimensione «etica» dell'agire, intesa quale condizione imprescindibile affinché lo sport possa essere uno strumento funzionale alla promozione dell'essere umano.

Secondo la cultura buddhista, tanto più profondo è il sapere tanto più si progredisce sulla via del perfezionamento etico, in una crescente compassione verso tutti gli essere viventi. L'etica, sul presupposto che il proprio io e quello altrui non costituiscono atomi isolati, si estrinseca in una pratica dei modi di interrelazione: «Tutto quello che accade a un ente, animato o inanimato, condiziona tutti gli altri enti, e viceversa»⁹⁷. Altre forme di agire etico si possono, poi, identificare con la gioia altruistica ovvero con la benevolenza nei confronti dell'altro, senza alcuna discriminazione.

⁹⁶ I principali documenti da cui si evince l'eticità del sistema sportivo internazionale non possono che ritenersi: la *Carta Internazionale dell'educazione fisica e dello sport dell'UNESCO* (1978); i "Principi Fondamentali" contenuti nella *Carta Olimpica* (1986-1999); la *Carta Europea dello Sport* (1992); il *Libro Bianco sullo Sport* della Commissione Europea (2007); il *Codice Europeo di Etica Sportiva* (); il *Codice di comportamento sportivo del Coni* (2012).

⁹⁷ G. PASQUALOTTO, *Illuminismo e illuminazione. La ragione occidentale e gli insegnamenti del Buddha*, Donzelli Editore, Roma, 1999, p. 91.

Ed è proprio al fine di raggiungere il perfezionamento morale che il buddhista deve dedicarsi alla meditazione affinché ogni singolo atto umano etico trovi la propria origine in un amore universale⁹⁸.

Ne consegue che l'esercizio fisico, proiettato alla liberazione *dal* proprio io, si pone in stretta correlazione con l'osservanza delle prescritte virtù morali, riflettendosi quest'ultima anche sul piano dell'etica pubblica.

Nella visione cristiana, lo sport deve essere rapportato ad una serie di valori, quali il primato di Dio, il rispetto della persona umana, la promozione della solidarietà.

Rapportare il fenomeno sportivo all'applicazione delle mere regole di giuoco, senza fare alcun riferimento ai valori spirituali ed etici, non può che impoverire l'esercizio sportivo, privandolo della sua funzione formativa⁹⁹.

In altri termini, la pratica sportiva, «come la cura del corpo nel suo insieme, non può essere un fine a sé, degenerando in culto della materia. Esso è al servizio di tutto l'uomo; dunque, lungi dall'intralciare il perfezionamento intellettuale e morale, deve promuoverlo, aiutarlo e favorirlo»¹⁰⁰.

La tradizione religiosa cristiana vive il fenomeno sportivo, esaltandone l'importanza in senso pedagogico ed avendo quali punti di riferimento stabili i valori etici «legati alla classica tripartizione del bene fisico, del bene psichico e del bene

⁹⁸ G. R. FRANCI, *Il Buddismo*, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 21 ss.

⁹⁹ CEI – COMMISSIONE ECCLESIALE PER LA PASTORALE DEL TEMPO LIBERO, TURISMO E SPORT, *Sport e vita cristiana*, Nota Pastorale, p. 1 ss.

¹⁰⁰ PIO XII, *Discorso per il Congresso Scientifico Nazionale dello Sport e dell'Educazione Fisica*, 8.11.1952.

sopranaturale della persona»¹⁰¹, in funzione del compimento di quest'ultima.

Anche la tradizione islamica ritiene che la corretta condotta di vita terrena per l'uomo sia quella di vivere in completa obbedienza a Dio; ragion per cui non può che essere la fede nella Rivelazione Divina e nella *Sunnah* del Profeta la forza che motiva l'osservanza della legge morale nonché l'energia che rende capaci di adottare il sistema etico con lealtà.

Ne discende che il codice etico dell'Islam, fondato esclusivamente sul bene¹⁰², abbraccia tutti gli aspetti della vita, da quelli domestici a quelli sociali, economici, politici o educativi, affinché ogni azione venga regolata dalle norme etiche ed abbia l'approvazione di Dio¹⁰³. A differenza della tradizione occidentale che tende a collocarli in un ambito extrareligioso, l'Islam attribuisce ad ogni azione umana un valore avente natura religiosa, predisponendo un insieme di norme e regole cui nessun legislatore terreno potrebbe apportare miglioramenti, essendo Allah «il migliore dei giudici»¹⁰⁴.

In tale prospettiva, anche ai fini di una leale competizione di gioco, assume particolare rilievo il ruolo dell'etica. Ciò implica che l'organizzazione sportiva è tenuta a predisporre un proprio regolamento, contenente i diversi doveri etici da osservare

¹⁰¹ UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DEL TEMPO LIBERO, TURISMO E SPORT, *Passione, Competizione, Spiritualità. Per uno sport a servizio della persona*, in *Atti del Convegno Nazionale*, Roma, 23 – 24 marzo 2007, p. 10.

¹⁰² Secondo l'*hadith* del Profeta: «Nessuno di voi è vero credente se non desidera per il fratello ciò che desidera per sé stesso».

¹⁰³ ABŪ'L-ALĀ MAUDUDI, *op. cit.*, pp. 37 - 51.

¹⁰⁴ Così si esprime AbŪ'l-Alā Maududi: «Allāh, che è il “Re dei Re”, e il “migliore dei giudici”, ha dato agli uomini, per la loro vita sociale, un complesso di norme e di regole che nessun legislatore terreno potrebbe migliorare. Gli uomini non possono superare Allāh in saggezza». Cfr. ABŪ'L-ALĀ MAUDUDI, *op.cit.*, p. 8.

durante la prestazione agonistica, e che l'atleta, per contro, non potendo disconoscere e astenersi dall'applicare siffatte regole, ponga in essere una «morale» positiva nel campo di gioco.

Sotto il profilo etico¹⁰⁵, lo sport, anche alla luce delle attuali derive originate dalle logiche di mercato, deve necessariamente garantire la sua «vera» funzione, ovvero essere al servizio della persona umana nella sua essenza ludica, educativa e culturale¹⁰⁶.

Tenendo ben ferma la posizione delle diverse religioni in merito all'«agire etico» anche «in campo», è bene rilevare come l'«etica», intesa quale complesso di valori e principi cui deve ispirarsi l'atleta, trovi ampia espressione anche in seno allo stesso sistema sportivo, essendo oggetto di specifiche previsioni normative e regolamentari di diverse Federazioni sportive¹⁰⁷.

A tale proposito, il *Codice di comportamento sportivo*, approvato il 2 febbraio 2012 dal Consiglio Nazionale, evidenzia peraltro come ai fini della tutela dell'etica nell'esercizio della propria attività sportiva sia rilevante il dovere di collaborazione degli organismi sportivi a tutti i livelli.

Sotto questo profilo, non si può non richiamare l'adozione di un *Codice etico*¹⁰⁸ da parte della società *Coni Servizi Spa*¹⁰⁹, recante

¹⁰⁵ Anche l'esercizio fisico in senso lato, quale attività facente parte della vita terrena dell'uomo, deve essere proiettato, alla luce dei diversi orientamenti delle confessioni religiose, al raggiungimento della perfezione morale.

¹⁰⁶ A tale proposito, in vista di una crescita interiore attraverso l'esercizio sportivo, De Coubertin asserisce: «Lo sport non è un oggetto di lusso, un'attività per gente oziosa e neanche una compensazione muscolare del lavoro cerebrale. Esso è per ogni uomo fonte di un eventuale perfezionamento interiore non condizionato dal mestiere. E' appannaggio comune, allo stesso grado per tutti, e, se verrà a mancare, nient'altro potrà sostituirlo». P. DE COUBERTIN, *Memorie olimpiche*, ed. Oscar Mondadori, Milano, 2003, p. 202.

¹⁰⁷ Ne sono esempio, tra le diverse previsioni in materia, il Codice di Condotta della Fifa, la Carta Etica della Federazione Italiana di Atletica Leggera, il Codice Etico della Federazione Ciclistica Italiana, il Codice Etico dell'Inter Brand Srl.

¹⁰⁸ Approvato a Roma il 14 novembre 2012.

¹⁰⁹ *Statuto* Coni Servizi Spa, art. 4: la società «espleta l'attività strumentale per l'attuazione dei compiti dell'ente pubblico *Comitato Olimpico Nazionale Italiano* (CONI), (...) A tal fine, in base al contratto di servizio (...) la società effettua prestazioni di beni e servizi

un complesso di norme sostanziali e comportamentali tese ad individuare l'insieme di valori e doveri etici¹¹⁰ alla cui osservanza sono tenuti tutti coloro che operano presso l'azienda¹¹¹.

Con riferimento ai Codici Etici Federali, secondo quanto espressamente previsto dal *Codice di Comportamento Etico Sportivo* della *Federazione Italiana Canottaggio*¹¹², «valori quali lealtà, correttezza, riconoscenza, rispetto, *fair play*, uguaglianza e meritocrazia, non sono elementi facoltativi, ma qualcosa di essenziale nell'attività sportiva in senso stretto ed in ogni fase della politica e della gestione del settore sportivo, applicabile a tutti i livelli di abilità ed impegno, dallo sport ricreativo a quello agonistico».

Espressione di quanto predetto non può che ritenersi il previsto *principio di non violenza*, di cui al punto n. 7 del testo codicistico sopra richiamato, in forza del quale, al fine di perseguire una «sana» competizione sportiva, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti operanti in seno alla Federazione, oltre ad astenersi da qualsivoglia comportamento o dichiarazione che possa determinare o incitare alla violenza, sono altresì tenuti a

finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali del CONI ed in particolare l'approntamento di mezzi e strutture necessari per lo svolgimento di manifestazioni ed attività sportive ed eventi collegati, nonché la gestione di impianti sportivi».

¹¹⁰ I principali valori e doveri etici a cui la Società si ispira sono: il principio di legalità, il principio di trasparenza ed integrità, i doveri di onestà ed equità, i doveri di correttezza e lealtà, i principi informativi delle politiche del personale.

¹¹¹ In proposito, anche il *Codice Etico della F. C. Internazionale Milano Spa* «è espressione di un contesto aziendale ove primario obiettivo è quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli interlocutori della Società, mirando a raccomandare e promuovere un elevato standard di professionalità nello svolgimento delle prestazioni sportive e di tutte le attività riconducibili alla Società e a vietare quei comportamenti che si pongono in contrasto non solo con le disposizioni normative di volta in volta rilevanti, ma anche con i valori che la Società intende promuovere. In particolare, valore primario per la Società è l'osservanza dell'etica sportiva, intesa come onestà, lealtà, correttezza e conformità alle leggi».

¹¹² *Codice di Comportamento Etico Sportivo FIC* approvato con delibera del CF n. 110 del 18 aprile 2009.

porre in essere una condotta che non leda l'integrità fisica e morale dei loro avversari.

Allo stesso modo, il *Codice etico della Federazione Italiana Giuoco Calcio* è preposto a favorire un ambiente di lavoro ispirato ai valori di diligenza, lealtà e correttezza in ogni operazione, comportamento o rapporto, sia interno alla Figc che esterno. L'inosservanza delle norme codicistiche, peraltro, viene configurata come inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro ovvero illecito disciplinare, con conseguente risoluzione del contratto e/o dell'incarico nonché condanna al risarcimento dei danni¹¹³.

Nell'ottica di una sinergia tra religioni e sport circa la concezione di uno «sport eticamente praticato», di particolare interesse si rileva altresì il *Codice Etico dello Sport per la Città di Milano*¹¹⁴.

È un codice di condotta destinato alle associazioni sportive al fine di favorire i principi della correttezza, della lealtà e dell'onestà nelle competizioni sportive, nei rapporti interni all'organizzazione sportiva nonché nei rapporti con lo Stato. In questa prospettiva, è stato predisposto un complesso di regole alla cui osservanza debbono attenersi tanto istruttori quanto

¹¹³ *Codice Etico FIGC*, art. 12: «1. L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Destinatari. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare per i dipendenti della FIGC, nel rispetto delle procedure previste dalle norme lavoristiche, con ogni conseguenza di legge, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. 2. L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori e/o dai soggetti aventi relazioni a qualsiasi titolo con la FIGC. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti».

¹¹⁴ Punto 3: «Il Codice Etico ha un ruolo di autotutela in quanto codice di condotta per le associazioni/società sportive, al fine di proteggersi da usi impropri dello sport, da fenomeni di illegalità, da interessi criminali e mafiosi»

allenatori, promuovendo così «i valori educativi dello sport nonché il principio per cui vincere è soltanto una componente dell'esercizio agonistico»¹¹⁵.

¹¹⁵ *Codice Etico*, lett. f): «L'associazione/società sportiva selezionerà i propri istruttori/istruttrici riponendo particolare attenzione a che essi siano in grado e si attengano ai seguenti comportamenti: a) Integrità: devono mantenere un elevato standard morale; insegnano a essere onesti e corretti verso i propri compagni di squadra come anche verso gli avversari; il comportamento posto in essere in precedenti esperienze deve essere irreprensibile, con particolare riferimento alle problematiche riconducibili alla pedofilia e al rispetto di genere; b) Motivazione: devono saper suscitare passione negli allievi; c) Spirito di servizio: pongono generosamente la loro opera al servizio dell'associazione/società sportiva, disponibili ad effettuare all'occorrenza anche mansioni complementari o più semplici senza atteggiamenti riduttivi del proprio ruolo; d) Sicurezza: svolgono le attività didattiche dando precedenza ai criteri di sicurezza e di integrità degli allievi; e) Responsabilità: si sentono responsabili della buona riuscita dell'attività didattica valutando il livello di partenza degli allievi e ponendosi l'obiettivo di farli progredire; f) Positività: mantengono un atteggiamento positivo e costruttivo anche di fronte agli imprevisti e ai contrattempi, risolvendo le situazioni con creatività; g) Esempio: sono di esempio con il proprio comportamento; hanno la responsabilità di agire come un modello e di promuovere uno stile di vita sano per gli atleti da seguire. Devono mostrare un comportamento responsabile nei confronti delle risorse naturali e dell'ambiente e devono motivare gli allievi ad averne la stessa cura; h) Efficacia: mostrano con competenza e autorevolezza come vanno eseguite le manovre e gli esercizi; i) Rispetto: si rivolgono ad allievi e colleghi in modo educato, evitando toni sgradevoli, offensivi, o atteggiamenti di disprezzo, mantenendo un atteggiamento imparziale e disponibile verso tutti; ricercano sempre, se possibile, una mediazione; rispettano le decisioni prese dai colleghi istruttori e da dirigenti e volontari nello svolgimento delle loro funzioni, eventualmente discutendone nelle dovute sedi; l) Misura nei rimproveri: i rimproveri, laddove ritenuti necessari, devono essere indirizzati col pieno rispetto della persona e con attenzione ai luoghi, ai tempi e ai modi, poiché la loro unica funzionalità è quella di agevolare l'apprendimento dell'allievo; m) Solidarietà: creano solidarietà di gruppo tra gli allievi e con gli altri istruttori; n) Competenza: costantemente migliorano, perfezionano e aggiornano le proprie competenze tecniche, teoriche e pratiche; usano metodologie e tecniche didattiche in cui sono preparati e per le quali hanno conseguito le qualifiche necessarie; o) Cura del materiale: trattano il materiale didattico e i mezzi utilizzati con cura, contribuendo alla loro conservazione e manutenzione, e trasmettono agli allievi questi principi. L'associazione/società sportiva selezionerà allenatrici/allenatori prestando attenzione affinché questi, oltre a ottemperare alle norme valide per le istruttrici/istruttori, si adoperino per trasmettere i valori educativi dello sport ai propri atleti. Nello specifico le allenatrici/allenatori si debbono attenere anche ai seguenti comportamenti: 1) Correttezza: insegnano agli atleti a essere onesti e corretti verso i propri compagni di squadra come anche verso gli avversari. Devono evitare e proibire l'utilizzo di metodi di allenamento sleali e illegali (compresi i farmaci per aumentare la prestazione). Non accettano e denunciano qualsiasi tentativo di corruzione fatto nei loro confronti o verso i propri atleti; 2) Equità: si comportano con equità verso gli atleti; forniscono a ognuno di essi le stesse opportunità e i tempi di formazione adeguati alle esigenze e alle capacità di ogni atleta; non mostrano favoritismi; 3) Responsabilità: devono dare agli atleti l'opportunità di sviluppare le loro capacità, la fiducia e l'autostima. Promuovono i valori educativi dello sport e il principio per cui vincere è solo una parte dell'atletismo, ma che divertimento e piacere, maturazione sociale e, in generale, l'affermazione delle proprie potenzialità umane sono più importanti. Tengono informati i genitori (o chi ha la potestà genitoriale) degli atleti minorenni in merito ai programmi di formazione, viaggi possibili, regole e regolamenti. 4) Preparazione: hanno la responsabilità di tenere il passo con gli ultimi sviluppi nelle tecniche di formazione e allenamento e fanno in modo che le strutture di formazione siano in buone condizioni e

L'etica, dunque, non può che ritenersi componente essenziale di una «sana» competizione. Lo sport, solo se eticamente vissuto, è in grado di garantire il diritto di sviluppare le proprie attitudini fisiche, intellettuali e morali.

3. LO «SPIRITO ETICO» NEI DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

L'Unione Europea riconosce il ruolo essenziale dello sport, quale fenomeno di importanza sociale, economica e politica crescente, in vista del raggiungimento degli obiettivi strategici di solidarietà e prosperità per tutti i cittadini europei.

La *Carta Europea dello Sport* del 1992 definisce l'esercizio sportivo come «qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli»¹¹⁶.

In questa ottica, oltre al *Codice europeo di etica sportiva*¹¹⁷, è stato adottato il *Manifesto europeo sui giovani e lo sport*, approvato a Lisbona tra il 17-18 maggio 1995, il cui obiettivo è di sostenere politiche giovanili che incoraggino i ragazzi a sviluppare

appropriate. 5) Affidabilità: devono ispirare fiducia negli atleti e li coinvolgono nelle decisioni riguardanti il loro futuro sportivo. Rispettano le regole di riservatezza. Mantengono le promesse e gli impegni assunti».

¹¹⁶ La *Carta Europea dello Sport* è stata approvata, dal 13 al 15 maggio 1992, dai Ministri europei per lo Sport riuniti a Rodi per la loro Settima Conferenza con le Risoluzioni n. 1/92 e 2/92. Con la Raccomandazione R(92)13, il Consiglio d'Europa raccomandava ai Governi degli Stati membri di tener conto dei principi contenuti nella Carta per la definizione delle norme legislative e delle politiche nazionali sullo sport. Cfr. www.coni.it.

¹¹⁷ Approvato a Rodi dal Consiglio d'Europa, 13 - 15 maggio 1992.

attitudini positive attraverso la partecipazione ad attività fisiche e sportive, creando così il fondamento di una pratica sportiva duratura¹¹⁸, nel rispetto degli ideali di umanità e tolleranza. Ciò sul presupposto che i valori etici, posti a fondamento del cosiddetto *fair play*, debbono costituire elementi essenziali di ogni attività, politica e gestione del settore sportivo.

Il Manifesto attribuisce, poi, particolare rilievo al ruolo degli operatori i quali, consapevoli delle loro responsabilità e delle esigenze proprie dei giovani, sono tenuti a trasmettere a questi ultimi i valori della tolleranza e della lealtà, facendoli partecipare anche alle decisioni relative all'organizzazione della stessa attività sportiva¹¹⁹.

Nella medesima direzione, si colloca il *Modello europeo di Sport*¹²⁰, approvato nel 1999 ad Olimpia dalla *Commissione Europea Direzione Generale Informazione, Comunicazione, Cultura,*

¹¹⁸ *Manifesto europeo sui giovani e lo sport*, art. 1: «1. L'obiettivo di questo Manifesto, in accordo con la *Carta Europea dello Sport* e il *Codice di Etica Sportiva*, è di promuovere delle politiche che incoraggino i giovani a sviluppare attitudini positive attraverso la partecipazione ad attività fisiche e sportive, creando così il fondamento di una pratica sportiva duratura. 2. L'intera società, in cooperazione con tutti i soggetti interessati, ha il dovere di fornire ai giovani le occasioni che consentano la realizzazione di questo obiettivo. A tal fine: 2.1. i poteri pubblici, insieme alle organizzazioni sportive interessate, hanno la responsabilità di elaborare e promuovere una politica dello sport per i giovani; 2.2. i poteri pubblici - a tutti i livelli - devono contribuire a creare queste possibilità attraverso un quadro legislativo o regolamentare appropriato, un sostegno finanziario, la pianificazione degli impianti sportivi e con tutte le altre misure adeguate». Il testo del Manifesto è disponibile sul sito ufficiale del Coni: www.coni.it.

¹¹⁹ *Manifesto europeo sui giovani e lo sport*, art. 7: «1. Tutte le attività sportive scolastiche e extra-scolastiche devono essere condotte e dirette da animatori, professori e allenatori qualificati e competenti, sia che si tratti di volontari che di professionisti. Allo stesso modo, i responsabili della gestione degli impianti sportivi devono essere coscienti della loro responsabilità e rispettare le esigenze specifiche dei giovani. 2. I dirigenti devono trattare i giovani con rispetto, trasmettere loro un messaggio di tolleranza e di lealtà, farli partecipare alle decisioni inerenti all'organizzazione delle loro attività sportive ed incoraggiarli a cimentarsi essi stessi nella funzione di dirigente. 3. Le autorità competenti devono prendere le misure necessarie affinché insegnanti, allenatori, animatori e responsabili della gestione partecipino regolarmente a corsi di aggiornamento, in aggiunta alla loro formazione iniziale».

¹²⁰ Siffatto documento è stato a sua volta preceduto, nel 1998, dall'ulteriore documento *Evoluzione e Prospettive dell'azione Comunitaria nel settore dello Sport*, approvato dalla *Commissione europea, Direzione Generale X, Audiovisivo, Informazione, Comunicazione, Cultura e Sport*.

Audiovisivo, attraverso il quale si individuano le cinque principali funzioni della pratica sportiva, tra cui, tra l'altro, quella tipicamente sociale, finalizzata a fare dello sport lo strumento ideale per la lotta contro il razzismo, la violenza, l'abuso di alcool o l'uso di sostanze stupefacenti¹²¹.

Anche nel rapporto di Helsinki, la Commissione propone una convergenza degli sforzi della Comunità, degli Stati membri e delle Federazioni sportive al fine di salvaguardare la funzione sociale dello sport. Ciò sul presupposto che quest'ultimo costituisce uno «strumento educativo fondato sull'etica del *fair play*, delle pari opportunità e della ricompensa del merito sportivo»¹²².

È, poi, nel Trattato dell'UE che trova espressione la massima promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. È, in particolare, l'art. 165 del *Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea* ad evidenziare siffatta dimensione dello sport, incentivando e sostenendo le iniziative degli Stati membri¹²³.

¹²¹ Con il *Modello europeo di Sport*, l'Unione Europea individua le cinque funzioni sociali dello sport: 1. Funzione educativa: l'attività sportiva è un ottimo strumento per equilibrare la formazione individuale e lo sviluppo umano a qualsiasi età. 2. Funzione di sanità pubblica: l'attività fisica rappresenta un'occasione di migliorare la salute dei cittadini e di lottare in modo efficace contro alcune malattie, quali le affezioni cardiache o il cancro e può contribuire a preservare la salute e la qualità della vita fino ad un'età inoltrata. 3. Funzione sociale: lo sport è uno strumento appropriato per promuovere una società più solidale, per lottare contro l'intolleranza e il razzismo, la violenza, l'abuso di alcool o l'assunzione di stupefacenti: può inoltre contribuire all'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro. 4. Funzione culturale: la pratica sportiva consente ai cittadini di radicarsi maggiormente nel rispettivo territorio, di conoscerlo più a fondo, di integrarvi meglio anche a vantaggio della salvaguardia del territorio. 5. Funzione ludica: la pratica sportiva è una componente importante del tempo libero e dei divertimenti a livello sia individuale che collettivo. Assume una profonda importanza lo sviluppo del volontariato in quanto espressione di solidarietà sociale.

¹²² Rapporto di Helsinki sullo sport. IP/99/918, Bruxelles 1° dicembre 1999.

¹²³ TFUE, art. 165: «1. (...) L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul

Peraltro, lo «spirito etico», per come si evince dai sopra richiamati documenti, non può che ritenersi strettamente connesso al concetto di *fair play*; concetto che va al di là del mero rispetto delle regole del gioco e che piuttosto incorpora i valori dell'amicizia, del rispetto dell'altro, dello spirito sportivo, dell'uguaglianza delle opportunità, di lotta alla violenza nonché alle astuzie finalizzate a superare il limite della regola.

Di particolare rilievo, l'iniziativa della Commissione Europea la quale, al fine di integrare lo sport nelle altre politiche dell'UE, ha adottato il *Libro Bianco sullo Sport* che si concentra sul ruolo sociale dell'esercizio agonistico, sulla sua dimensione economica e sulla sua organizzazione in Europa. E' bene rilevare come la definizione della parola «sport», adottata nel recente *Libro bianco*, riprenda quella della dichiarazione di Nizza del 2000, intendendosi come tale «ogni forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o no, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento dei risultati in competizioni di tutti i livelli».

Secondo siffatto documento, lo sport, tenendo conto delle esigenze specifiche dei giovani, delle persone con disabilità, di quanti provengano da contesti sfavoriti e dei gruppi meno rappresentati, può contribuire in modo significativo alla coesione economica e sociale. In quest'ottica, l'Unione

volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. 2. L'azione dell'Unione è intesa a: (...) sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi. 3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa».

Europea, nel preservare la funzione socio-educativa dello sport, richiama le organizzazioni sportive tutte ad assolvere con ponderata responsabilità il proprio compito, assicurando una concreta applicazione di principi fondamentali, quali l'etica e la solidarietà¹²⁴.

Tra gli obiettivi del *Libro Bianco*, con riferimento alla parità tra uomo e donna, si annovera l'integrazione delle questioni di genere in tutte le attività relative allo sport, con un interesse specifico per l'accesso da parte delle donne immigrate e delle donne appartenenti a minoranze etniche. Lo sport, infatti, interessa tutti i cittadini indipendentemente da genere, razza, età, religione e convinzioni personali, orientamento sessuale e provenienza sociale o economica. In questa prospettiva, la Commissione raccomanda alle Federazioni sportive di predisporre procedure per trattare i casi di razzismo durante le partite, rafforzando le norme contro la discriminazione¹²⁵.

Allo stesso tempo, si impegna a promuovere lo scambio di informazioni operative, competenze ed esperienze pratiche tra le forze dell'ordine e le organizzazioni sportive in materia di prevenzione degli episodi di violenza e di razzismo, nonché ad incoraggiare l'utilizzo di programmi per contribuire a prevenire e combattere la violenza e il razzismo nello sport¹²⁶.

¹²⁴ Anche la *Dichiarazione di Nizza* del 2000 prescrive che: «Nell'azione che esplica in applicazione delle differenti disposizioni del trattato, la Comunità deve tener conto, anche se non dispone di competenze dirette in questo settore, delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport, che ne costituiscono la specificità, al fine di rispettare e di promuovere l'etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale»

¹²⁵ In proposito, riprendendo quanto previsto dal *Libro Bianco sullo Sport*, l'esercizio sportivo promuove un senso comune di appartenenza e partecipazione e può quindi essere anche un importante strumento d'integrazione degli immigrati. Per questo, è importante mettere a disposizione spazi per lo sport e sostenere le attività relative allo sport, affinché immigrati e società di accoglienza possano interagire positivamente.

¹²⁶ Al fine di rafforzare la prevenzione e la lotta contro il razzismo e la violenza, la Commissione: «19) promuoverà, conformemente alle regole nazionali ed europee

Particolare rilievo riveste, poi, l'evento promosso dall'Unione Europea, *Torino 2015 Capitale Europea dello Sport*¹²⁷, in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana, evidenziandosi così una sinergia tra l'attenzione pastorale della Chiesa cattolica¹²⁸ e l'attenzione etica europea al mondo dello sport.

È stato, di fatto, istituito l'*Ufficio per la Pastorale dello Sport dell'Arcidiocesi di Torino* quale osservatorio interattivo, in dialogo con i principali protagonisti del mondo sportivo. Ne consegue che l'evento «Torino 2015» non potrà che ritenersi un importante strumento di evangelizzazione attraverso la presentazione della visione cristiana dello sport¹²⁹, oltre che

applicabili, lo scambio di informazioni operative e competenze ed esperienze pratiche tra le forze dell'ordine e le organizzazioni sportive in materia di prevenzione degli episodi di violenza e di razzismo; 20) analizzerà i possibili strumenti giuridici nuovi e altri standard paneuropei volti a prevenire i disordini in occasione delle manifestazioni sportive; 21) promuoverà un approccio multidisciplinare per impedire i comportamenti antisociali, con un'attenzione particolare per azioni socio educative come l'affiancamento dei tifosi (lavoro di lungo periodo per promuovere atteggiamenti positivi e non violenti); 22) rafforzerà la cooperazione regolare e strutturata tra le forze dell'ordine, le organizzazioni dello sport e le altre parti interessate; 23) incoraggerà l'utilizzo dei seguenti programmi per contribuire a prevenire e combattere la violenza e il razzismo nello sport: Gioventù in azione, Europa dei cittadini, DAPHNE III, Diritti fondamentali e cittadinanza e Prevenzione e lotta contro la criminalità; 24) organizzerà una conferenza ad alto livello per discutere con le parti interessate le misure atte a impedire e combattere la violenza e il razzismo durante le manifestazioni sportive.

¹²⁷ La designazione della *Capitale Europea dello Sport* è stata conferita dall'ACES Europe - *Federation for the Associations of the European Capitals and Cities of Sport*, istituzione riconosciuta dal Coni. Il suo impegno è finalizzato a promuovere i valori espressi dai Giochi Olimpici: 1. Contribuire a generare benessere attraverso lo sport; 2. Incoraggiare la motivazione nel conseguimento di obiettivi sportivi; 3. Sostenere il senso di appartenenza a una comunità; trasmettere i valori del fair play; 4. Concorrere a migliorare la salute dei cittadini. Cfr. www.torino2015.it.

¹²⁸ Dal 2001, sono state città capitali europee Madrid, Stoccolma, Glasgow, Alicante, Rotterdam, Copenhagen, Stoccarda, Varsavia, Milano, Dublino, Valencia, Istanbul, Anversa e Cardiff. L'elezione di una città a Capitale Europea dello Sport ha l'obiettivo di sollecitare l'attenzione delle istituzioni comunitarie, dei cittadini e dei media nei confronti delle attività sportive e dei valori ad esse collegati: correttezza, fair play, impegno e passione.

¹²⁹ Come afferma Don Fabrizio Fassino, Direttore Ufficio per la Pastorale dello Sport Arcidiocesi di Torino: «Per quanto riguarda la vita e le scelte sullo sport interne alla comunità cristiana (...) il confronto con «Torino 2015» ed i suoi principi ispiratori (...) può favorire le seguenti dinamiche: - la riscoperta del Magistero Pontificio e della C.E.I. sullo sport, come fonte autorevole di insegnamento da incarnare nell'ispirazione e nella pratica sportiva; - la presentazione della concezione cristiana dello sport come luogo di

campo di convergenza di valori condivisi tra la Chiesa e la società europea, entrambe tese a considerare l'esercizio agonistico uno strumento di realizzazione della persona umana.

Attraverso tale manifestazione, l'Unione Europea mira alla realizzazione effettiva di quanto asserito nei propri documenti ufficiali sullo sport, tra cui appunto il *Libro Bianco*, facendo leva su tre principali pilastri: il quadrinomio «etica, integrazione, salute e benessere, educazione»; il principio dello «sport per tutti» e l'«attenzione al territorio». Sotto quest'ultimo profilo, l'evento si propone di coinvolgere tutte le realtà sociali della città, sia quelle legate direttamente alla pratica sportiva sia quelle che vi sono annesse in modo indiretto, come le Istituzioni, nonché le aggregazioni sociali e le organizzazioni religiose.

Anche il mondo sportivo europeo, pertanto, in considerazione della sua rilevanza sociale, esprime un forte slancio etico, finalizzato a generare il «vero» sport, lo sport funzionale alla promozione integrale dell'atleta.

apertura al trascendente e di esperienza educativa; - il riconoscimento dello sport come ambito pastorale e di evangelizzazione al fianco degli altri settori pastorali (...) ed in sinergia con i medesimi, ma senza confusioni e fraintendimenti; (...); la formazione pastorale e spirituale, non solo tecnica, degli operatori dello sport; (...).

Sul fronte esterno "Torino 2015" è un evento che (...) offre alla Chiesa stessa la possibilità di portare una testimonianza evangelica al mondo dello sport con una serie di modalità concrete e particolari quali: - la presentazione di una concezione cristiana dello sport come luogo di apertura al trascendente e di esperienza educativa; - la proposta conoscitiva di un modello di sport alternativo cioè educativo, partecipativo e non selettivo; (...); l'invito al mondo dello sport a partecipare alle celebrazioni religiose straordinarie del 2015, cioè l'Ostensione della Sindone ed il bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco; un convegno per il ventesimo anniversario della nota pastorale C.E.I. "Sport e vita cristiana". Cfr. Atti del Convegno, *Torino 2015 Capitale Europea dello Sport: opportunità pastorali*, Ivrea, 20 marzo 2014.

4. LE «DINAMICHE» DEL CONCETTO DI LEALTÀ SPORTIVA

La lealtà sportiva (cosiddetto *fair play*), la cui consacrazione trova espressione nei regolamenti di ogni Federazione sportiva, appartiene al novero dei principi fondamentali cui debbono ispirarsi i diversi soggetti appartenenti al sistema sportivo, al fine di assicurare una ordinata e civile convivenza.

A delinearne il preciso significato è il *Codice Europeo di Etica Sportiva*, ove si asserisce che il «*fair play* significa molto di più che il semplice rispetto delle regole. (...) Il *fair play* è un modo di pensare, non solo un modo di comportarsi. Esso comprende la lotta contro l'imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, la lotta al doping, alla violenza (sia fisica che verbale), a molestie sessuali e abusi verso bambini, giovani o verso le donne, allo sfruttamento, alla diseguaglianza delle opportunità, alla commercializzazione eccessiva e alla corruzione».

Con riferimento a quanto specificamente predisposto dai protagonisti del mondo sportivo, il *Codice di Comportamento*¹³⁰ del Coni, all'art. 2, prescrive che i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione.

Nel contempo, la *Carta Etica della Federazione Nazionale di Atletica Leggera*¹³¹ ritiene complementare al principio di lealtà sportiva quello di onestà, a norma del quale l'atleta è tenuto a riconoscere la superiorità del rivale nonché ad astenersi

¹³⁰ Il *Codice di Comportamento Sportivo* è stato approvato dal Consiglio Nazionale del Coni il 2 febbraio 2012.

¹³¹ Il testo della *Carta Etica della Federazione Nazionale di Atletica Leggera* è consultabile sul sito: www.fidal.it.

dall'inferire in caso di inferiorità dello stesso avversario: sono questi ultimi, secondo il dettato della suddetta Carta federale, i due fondamentali valori che contribuiscono alla estrinsecazione di una «sana» competitività sportiva.

Anche gli orientamenti della giurisprudenza sportiva sono conformi nel reputare il «gioco leale» uno dei principi cardine dell'agonismo sportivo. In questa direzione, il *Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, con apposita sentenza del 18.2.2013, ha così statuito: «Il gesto del giocatore di reclamare, mercé l'esibizione della propria maglia con una scritta, davanti alle telecamere della televisione, durante lo svolgimento di una gara di calcio ed in occasione del particolare momento di esaltazione collettiva che caratterizza la segnatura di un gol, l'innocenza di un soggetto riconosciuto dalla magistratura quale autore di un grave delitto, integra una condotta contraria ai doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 1 del C.G.S.¹³², senza

¹³² *Codice di Giustizia Sportiva*, art. 1: «1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva.

4. Alle società e ai loro dirigenti, tesserati, nonché ai soggetti di cui al comma 5, è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitudine, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell'ambito dell'attività sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell'Associazione italiana arbitri (AIA).

5. Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale.

6. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

7. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui alle lettere b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell'art. 19, comma 1». Il testo del Codice è disponibile sul sito: www.coni.it.

che lo stesso possa invocare a sua discolpa i diritti garantiti dall'art. 21 Cost.».

È evidente come l'orientamento giurisprudenziale delineatosi pone il principio di lealtà sportiva ad un livello sovraordinato rispetto a quello che è un diritto fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano, ovvero la tutela della libertà di manifestazione del pensiero. Ne consegue che siffatta decisione non può che inevitabilmente riflettersi sul piano dei rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale; quest'ultimo, preposto alla tutela dei diritti fondamentali della persona umana, trova un limite al proprio ambito di operatività innanzi all'ordinamento sportivo che, al fine di favorire una «equa» competizione sportiva, provvede a sanzionare comportamenti che, pur potendo verosimilmente rientrare tra le manifestazioni della personalità dell'atleta, sono in realtà atti a ledere la «neutralità» del campo di gioco.

Ancora, di particolare rilievo la decisione della Commissione disciplinare della *Federazione Italiana Giuoco Calcio*, in forza della quale si sancisce il divieto di effettuare scommesse, di associazione nella commissione di illeciti sportivi, di alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, di responsabilità oggettiva e presunta della società, configurandosi in caso contrario una vera e propria violazione del principio di lealtà sportiva¹³³.

¹³³ Nell'ipotesi in cui si violi il divieto espressamente sancito dalla Commissione Disciplinare della *Federazione Italiana Giuoco Calcio*, è prevista l'irrogazione di condanne per un totale di 139 anni e 5 mesi di squalifiche e 110.000 euro di ammende a carico dei tesserati e 67 punti di penalizzazione e 455.200 euro di ammende a carico della società. Parallelamente, ai fini di una più netta configurazione dell'illecito sportivo, l'art. 10 del *Regolamento di Giustizia* della *Federazione Italiana Tennis* statuisce: «1. Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei

A livello internazionale, il principio di lealtà ha trovato espressione attraverso la *Carta del Fair Play*¹³⁴, varata nel 1975, dal *Comitato Internazionale Fair Play* nonché nella *Dichiarazione sull'Etica nello Sport Giovanile*, approvata nel 2004 dal *Panathlon Internazionale*¹³⁵.

Infine, al fine di evidenziare una sintonia di punti di vista tra i due sistemi, sportivo e confessionale, e nell'ottica di un imprescindibile rapporto tra la fede e l'educazione ai principi del *fair play*, rileva quanto asseriva Pio XII: «L'educazione

ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica.

2. Commettono inoltre illecito sportivo il tesserato che scommette, direttamente od indirettamente, sul risultato di gare alle quali partecipi a qualsiasi titolo e comunque il tesserato che approfitti di informazioni privilegiate nell'ambito delle attività che svolge, nonché l'atleta che, disputando tornei dei circuiti internazionali ITF, ATP e WTA, direttamente od indirettamente, scommette sulle gare di tali competizioni.

3. L'illecito sportivo è punito per il tesserato con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con sanzione pecuniaria e con l'esclusione dal Campionato in corso e da quelli successivi, con il minimo di uno ed il massimo di quattro.

4. Gli affiliati sono ritenuti responsabili degli atti di illecito posti in essere dai propri tesserati e, salvo che venga provata la loro assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere, a vantaggio dell'affiliato o dei propri tesserati, da altri soggetti.

5. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di illeciti sportivi, che siano stati compiuti o che siano sul punto di essere compiuti, deve informare l'affiliato di appartenenza ed il Procuratore federale». I testi dei Regolamenti sono disponibili rispettivamente sui siti ufficiali: www.fjgc.it e www.fit.it.

¹³⁴ *Carta del Fair Play*:

«Qualunque sia la mia funzione nello sport, anche quella di spettatore, mi impegno a:

- Fare di ogni incontro sportivo un momento di privilegio, una specie di festa, qualunque sia l'importanza della posta e la virilità della gara;
- Conformarmi alle regole e allo spirito dello sport praticato;
- Rispettare i miei avversari come me stesso;
- Accettare le decisioni dell'arbitro o dei giudici sportivi, sapendo che, come me, hanno diritto all'errore, ma che fanno di tutto per non commetterne;
- Evitare la cattiveria e le aggressioni con atti, parole o scritti;
- Non adoperare espedienti o inganni per ottenere un successo;
- Restare degno nella vittoria come nella sconfitta;
- Aiutare ognuno con la mia presenza, la mia esperienza e la mia comprensione;
- Portare aiuto ad ogni sportivo ferito o in difficoltà tali da mettere in pericolo la propria vita;
- Comportarmi da vero ambasciatore dello sport, aiutando a far rispettare intorno a me i principi suddetti.

Prendendo questo impegno, mi riconosco come un vero sportivo». Il testo della Carta è disponibile sul sito del *Comitato Internazionale Fair Play*: www.fairplayinternational.org.

¹³⁵ Così statuisce la richiamata Dichiarazione: «Presteremo particolare attenzione alla guida e all'educazione dei giovani, in accordo con quei modelli che valorizzano i principi etici e umani in generale ed il fair play nello sport in particolare».

sportiva vuole inoltre formare i giovani alle virtù proprie di questa attività. Esse sono, tra le altre, la lealtà che vieta di ricorrere a sotterfugi, la docilità ed obbedienza ai saggi ordini di chi guida un esercizio di squadra, lo spirito di rinuncia quando occorre tenersi in ombra a vantaggio dei propri “colori”, la fedeltà agli impegni, la modestia nei trionfi, la generosità per i vinti, la serenità nell’avversa fortuna, la pazienza verso il pubblico non sempre moderato, la giustizia se lo sport agonistico è legato a interessi finanziari liberamente pattuiti, ed in generale la castità e la temperanza, già raccomandata agli antichi. Tutte queste virtù, sebbene abbiano come oggetto un’attività fisica ed esteriore, sono genuine virtù cristiane, che non possono acquistarsi senza un intimo spirito religioso e, aggiungiamo, senza il frequente ricorso alla preghiera»¹³⁶.

Secondo la tradizione cattolica, l’*ethos* sportivo favorisce la condivisione di valori consoni alla natura intrinseca dello sport, oltre che alla dignità integrale dell’atleta, evitando ideologie quali il «soggettivismo narcisistico, l’individualismo prammatico, la materializzazione strisciante, il relativismo etico, tutte forme “ideologiche” che rappresentano una vera sconfitta della stessa identità dello sport»¹³⁷. E per tale ragione, la Chiesa cattolica auspica la formazione ed il consolidamento di una coscienza dei «valori sportivi imprescindibili» affinché lo sviluppo di una mentalità etica dello sport possa favorire la predisposizione di atti e l’assunzione di decisioni consoni all’essenza propria dell’identità sportiva.

¹³⁶ PIO XII, *Discorso per il X Anniversario del Centro Sportivo Italiano*, 9.10.1955.

¹³⁷ C. MAZZA (a cura di), *La Pastorale dello Sport. Bilancio e prospettiva*, in *Atti del Convegno Nazionale*, Roma, 7 – 8 Settembre 2007, p. 10.

In altri termini, il principio di lealtà non può che considerarsi un canone irrinunciabile dell'attività sportiva, un principio cardine dell'ordinamento giuridico sportivo al pari dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Da quanto analizzato non può che emergere come una «cultura sportiva», improntata al principio di lealtà, attribuisca e restituisca alle diverse discipline agonistiche la loro effettiva funzione educativa e ludica, proiettandosi il tutto verso la crescita interiore dell'atleta. Peraltro, come afferma De Coubertin, lo sport «è per ogni uomo fonte di un eventuale perfezionamento interiore non condizionato dal mestiere. E' appannaggio comune, allo stesso grado per tutti, e, se verrà a mancare, nient'altro potrà sostituirlo»¹³⁸.

Lo sport, se vissuto secondo una «sana» lealtà, offre a coloro che lo praticano l'opportunità di conoscere se stessi e gli altri, in un'ottica di reciproca interrelazione ed espressione delle proprie abilità nonché di crescita personale¹³⁹.

¹³⁸ P. DE COUBERTIN, *Memorie olimpiche*, Ed. Oscar Mondatori, Milano, 2003, p. 202.

¹³⁹ *Codice di Comportamento Etico -Sportivo* della FIC, punto n. 3: «Lo sport è un'attività socio-culturale che arricchisce la società e l'amicizia tra le Nazioni, a condizione di essere praticata lealmente, offrendo agli individui l'opportunità di conoscere se stessi, di esprimersi e di raggiungere soddisfazioni, di ottenere successi personali, acquisire capacità e dimostrare abilità, di interagire socialmente, divertirsi, raggiungere un buono stato di salute. Lo sport è dunque occasione di partecipazione ed assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti che, a vario titolo, operano al suo interno».

5. IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE NEL SISTEMA DI DIRITTO SPORTIVO

La *Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, alla cui osservanza gli statuti e i regolamenti delle diverse Federazioni sportive nazionali sono assoggettati, contempla, all'art. 14, il godimento dei diritti e delle libertà senza nessuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione¹⁴⁰.

Con particolare riferimento al vincolo contrattuale che lo lega alla Federazione sportiva di appartenenza, l'atleta¹⁴¹, assimilato dalla *Corte di Giustizia* delle Comunità Europee ad un prestatore di lavoro subordinato¹⁴², deve ritenersi destinatario della tutela giuslavorista e civile contemplata a livello nazionale e comunitario¹⁴³, al fine di vedersi garantito il rispetto dei

¹⁴⁰ È nel 1981 che, a livello internazionale, l'*Organizzazione delle Nazioni Unite* sottoscrive la *Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo*. In particolare, all'art. 3 dispone che «la discriminazione tra gli esseri umani per motivi di religione o di credo costituisce un affronto alla dignità umana ed un disconoscimento dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite, e dovrà essere condannata in quanto violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti umani ed enunciati in dettaglio nei Patti Internazionali relativi ai diritti umani, essa viene altresì condannata come un ostacolo alle relazioni amichevoli e pacifiche tra le nazioni». Le uniche limitazioni alla libertà di professare il proprio credo sono quelle prescritte dalla legge o che comunque risultino necessarie alla tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica o della morale o delle libertà e dei diritti fondamentali altrui. Il testo della Dichiarazione è consultabile sul sito: [www. http:// unipd-centrodirittiumani.it](http://unipd-centrodirittiumani.it).

¹⁴¹ Ai fini della presente indagine, per atleta si intende colui che sia legato da un vincolo di natura contrattuale con la rispettiva Federazione sportiva.

¹⁴² Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 15 dicembre 1995, in *Foro.it*, 1996, IV, 1 ss.

¹⁴³ Il divieto di discriminazione è sancito dall'art. 14 della CEDU, che garantisce la parità di trattamento nel godimento dei diritti riconosciuti nella Convenzione. Il protocollo n. 12 (2000) alla CEDU amplia la portata del divieto di discriminazione garantendo la parità

principi e diritti relativi alla non discriminazione ed alle libertà fondamentali.

In particolare, l'art. 1 dello Statuto dei lavoratori prescrive che questi ultimi, «senza distinzione di opinioni politiche, sindacali o di fede religiosa, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero nei luoghi ove prestano la propria opera»¹⁴⁴. Per contro, in forza del disposto di cui all'art. 15 dello Statuto, la discriminazione religiosa può ritenersi sussistente in presenza di un elemento materiale, consistente nel pregiudizio del datore di lavoro di privare o concedere benefici ad alcuni lavoratori in ragione della professata fede, nonché di un elemento psicologico, identificabile con l'intento del datore di discriminare un lavoratore perché appartenente ad una fede religiosa.

Siffatta circostanza implica che l'atleta deve essere tutelato da qualsiasi forma di discriminazione, anche di natura religiosa¹⁴⁵, non solo in fase di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, ma, anche nell'espletamento della stessa prestazione¹⁴⁶.

di trattamento nel godimento di ogni diritto, ivi compresi i diritti contemplati dal diritto nazionale.

¹⁴⁴ M. GRANDI - G. PERA, *Commentario Breve allo Statuto dei lavoratori*, Cedam, Padova, 1985, p.1.

¹⁴⁵ Come afferma D. MAFFEIS, *La discriminazione religiosa nel contratto*, in *www.olir.it*, p. 8: «L'attribuzione, ad opera del contraente, di rilevanza ad un connotato *durevole* della controparte contrattuale, qual è la religione, è idonea, per limitarsi al singolo, a lederne un diritto della personalità, mentre, sul piano collettivo, crea odiosi fenomeni di intolleranza».

¹⁴⁶ La *Legge contro la Discriminazione* del 30 giugno 2013 contempla le norme conformi alla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, 2/12/2000); alla Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180, 19/7/2000); alla Direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura; alla Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del

Come sostiene V. Pacillo, «Il legislatore italiano (...) fa infatti divieto al datore di lavoro di assumere quali criteri di assunzione, licenziamento, di inquadramento e/o differenziazione di trattamento dei lavoratori le convinzioni in materia religiosa, tutelando ancora una volta il diritto del lavoratore di non subire conseguenze pregiudizievoli in ragione della fede professata (o non professata) o delle opinioni religiose da lui manifestate (...)»¹⁴⁷.

Quanto sopra rilevato trova concreta espressione in diversi statuti delle Federazioni sportive le quali, al fine di tutelare anche il sentimento religioso dell'atleta, sono tese a prevedere l'esclusione, durante la manifestazione agonistica, di qualsiasi forma discriminatoria, tanto diretta quanto indiretta¹⁴⁸; in caso contrario, è prevista l'irrogazione di apposite sanzioni disciplinari¹⁴⁹.

principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204/23, 26/7/2006). Siffatto testo legislativo trova applicazione nei seguenti campi: 1. lavoro e condizioni di lavoro; possibilità di svolgere attività autonoma o dipendente, inclusi i criteri per la selezione e le condizioni per l'occupazione e l'avanzamento; approccio a tutti i tipi di indirizzamento professionale, abilitazione professionale, perfezionamento e riqualifica; 2. istruzione, scienza e sport; 3. sicurezza sociale, incluso il campo di tutela sociale, assicurazione pensionistica e sanitaria, nonché assicurazione in caso di disoccupazione; 4. tutela sanitaria; 5. giustizia e amministrazione.

¹⁴⁷ V. PACILLO, *Il divieto di discriminazione religiosa nel rapporto di lavoro subordinato*, in *www.olir.it*.

¹⁴⁸ Legge contro la discriminazione, art. 2: «La discriminazione diretta è un procedimento condizionato da alcuni dei fondamenti di cui all'articolo 1 comma 1 della presente Legge con il quale la persona viene messa o potrebbe venir messa in una posizione meno favorevole di un'altra persona, in una situazione paragonabile.

La discriminazione indiretta avviene quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri, mettono o potrebbero mettere le persone in una posizione meno favorevole in riferimento all'articolo 1, comma 1, della presente Legge, rispetto ad altre persone che si trovano in una situazione paragonabile, ad eccezione dei casi in cui una tale disposizione, criterio o prassi possano essere giustificati obiettivamente da un fine legittimo, e i mezzi per il loro ottenimento siano adeguati e indispensabili.

¹⁴⁹ Il *Codice di Giustizia Sportiva* dell'UEFA, approvato dal Consiglio Federale del 16.10.2013, all'art. 11, co. 2, statuisce: «Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00 per il settore professionistico. I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5

In seno all'ordinamento sportivo, è l'art. 58 del *Codice disciplinare* della Fifa a definire la discriminazione come l'offesa alla dignità di una persona o di un gruppo di persone attraverso parole o azioni di disprezzo, discriminatorie o denigratorie nei confronti della razza, del colore, della lingua, della religione e delle origini. A codificare il principio è, invece, l'art. 6 del *Codice di Comportamento Sportivo* del Coni¹⁵⁰.

In questa prospettiva, il co. 5 dell'art. 2 dello Statuto adottato dalla *Federazione Italiana Giuoco Calcio* «promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza. Allo stesso modo, lo Statuto della *Fédération Internationale de Football Association* prevede che «la discriminazione di qualsiasi tipo nei confronti di un paese, un soggetto o un gruppo di persone per motivi di appartenenza etnica, sesso, lingua, religione, appartenenza politica o per qualsiasi altro motivo è da ritenersi rigorosamente vietata e punibile con la sospensione o l'espulsione». A ciò si aggiunga che, successivamente all'approvazione della risoluzione contro il razzismo nel calcio, avvenuta in occasione del Congresso straordinario del 2001 a *Buenos Aires*, la Fifa ha istituito le «Giornate contro la Discriminazione»; queste ultime sono organizzate nel corso delle competizioni agonistiche e tra le differenti attività previste dal Protocollo è contemplata la lettura da parte dei capitani delle rispettive squadre di una

che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da € 15.000,00 ad € 30.000,00». Il testo del codice è consultabile sul sito: www.uefa.it.

¹⁵⁰ *Codice di Comportamento Sportivo* del Coni, art. 6: «I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche». Il testo del Codice è consultabile sul sito: www.coni.it.

apposita dichiarazione antidiscriminatoria, a seguito della quale giocatori ed arbitri esibiscono una bandiera con su scritto «*Say No to Racism*»¹⁵¹.

Dall'analisi dei diversi statuti e regolamenti delle Federazioni sportive¹⁵², non può che ritenersi evidente una vera e propria «aconfessionalità» dell'ordinamento sportivo, essendo quest'ultimo teso a garantire all'atleta l'esercizio della propria disciplina senza che l'appartenenza ad una confessione religiosa possa costituirne alcun impedimento.

Ne sono sicuramente espressione lo Statuto della *Federazione Italiana Vela* che, all'art. 1 co. 4, prevede che «la FIV è apartitica, apolitica e aconfessionale», nonché lo Statuto della *Federazione Italiana Badminton* laddove statuisce all'art. 2, co. 2.3, che «l'attività della FI.BA., nella piena osservanza delle norme sul dilettantismo emanate dal CIO, è estranea ad ogni influenza religiosa, partitica e razziale».

Come emerso anche a livello giurisprudenziale¹⁵³, l'affiliazione ad una società sportiva, implicante la volontaria sottomissione dell'atleta alle norme dell'ordinamento sportivo, non può implicare alcuna accettazione di limitazioni dei diritti fondamentali. Ciò sul presupposto che l'autonomia contrattuale

¹⁵¹ FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION, *Tout sur la Fifa. Développer le jeu. Toucher le monde. Bâtir un meilleur avenir*, in www.fifa.it.

¹⁵² A titolo esemplificativo, si citano altresì: *Statuto Fifa*, art. 3: «La discriminazione di qualsiasi tipo, nei confronti di un paese, un soggetto o un gruppo di persone per motivi di appartenenza etnica, sesso, lingua, religione, appartenenza politica o per qualsiasi altro motivo è da ritenersi rigorosamente vietata e punibile con la sospensione o l'espulsione»; *Statuto Uefa*, art. 2 lett. b), in forza del quale, tra gli obiettivi di siffatta Federazione, vi è la promozione del gioco del calcio in uno spirito di pace, comprensione, *fair play* senza alcuna discriminazione in materia politica, di genere, religione, razza o per ogni altra ragione; *Statuto Fids*, art. 7, ai sensi del quale «la FIDS persegue le sue finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di violenza, xenofobia e di discriminazione razziale, religiosa e politica».

¹⁵³ Cfr. Giudice I Istanza Spagna Barcellona, 18.11.1991, *Smith c. Asociación clubs Baloncesto*.

dei privati deve rispettare il principio di non discriminazione nonché le norme di rango costituzionale che sanciscono la parità di trattamento.

Una particolare attenzione alla lotta contro il razzismo e la discriminazione nello sport è stata manifestata *dall'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali* la quale, fatta eccezione per il calcio ed il *cricket* ove sono già vigenti, reputa indispensabile la predisposizione di apposite procedure disciplinari che vadano a sanzionare la violazione delle norme contro il razzismo e la discriminazione contenute nei diversi statuti delle Federazioni.

Nel contempo, l'Agenzia mira a promuovere politiche finalizzate a favorire la partecipazione dei migranti o delle minoranze etniche alle attività dirigenziali delle organizzazioni sportive presenti sul territorio europeo ovvero tese all'eliminazione delle barriere che impediscono l'accesso ai posti direttivi.

Un ulteriore punto di forza potrebbe essere rappresentato dalla cooperazione degli organismi di parità degli Stati membri dell'Unione Europea i quali, oltre a prestare adeguata assistenza alle potenziali vittime, potrebbero svolgere un ruolo importante nell'opera di sensibilizzazione del problema¹⁵⁴.

¹⁵⁴ È possibile consultare le relazioni dell'*Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali* sul sito istituzionale: www.fra.europa.eu.

6. LO «SPIRITO OLIMPICO» E IL COMITATO INTERFEDI

La dimensione planetaria che accomuna le religioni e lo sport ha trovato espressione nell'istituzione del cosiddetto *Comitato Interfedi*, preposto alla gestione e all'organizzazione di spazi dedicati alla meditazione e al culto¹⁵⁵ in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006¹⁵⁶. La composizione numerica dei rappresentanti delle diverse confessioni religiose è stata determinata tenendo conto dell'incidenza delle diverse fedi sul territorio olimpico nonché del peso esercitato dalle religioni professate dagli atleti e dai membri della famiglia olimpica¹⁵⁷.

Il pluralismo religioso caratterizzante l'evento olimpico ha altresì condizionato l'organizzazione degli spazi preposti alla pratica del culto ed alla meditazione affinché ciascun atleta

¹⁵⁵ *Regolamento* Comitato Interfedi, art. 2:

« Il Comitato è istituito per svolgere le seguenti attività:

- Assistenza Spirituale
- Eventi e manifestazioni

Servizio di Assistenza spirituale all'interno dei villaggi olimpici

- Assicurare un servizio di assistenza spirituale ad atleti e componenti della famiglia olimpica in accordo con i responsabili religiosi delle squadre delle nazioni partecipanti. Il Comitato provvederà ad individuare le modalità di erogazione del servizio ed alla selezione dei ministri del culto per le diverse fedi.
- Collaborare alla definizione, durante la fase progettuale, dei criteri per la realizzazione degli allestimenti e degli spazi da adibire al culto ed alla meditazione

Eventi e manifestazioni all'esterno dei villaggi olimpici

- Promuovere la realizzazione di manifestazioni, convegni, eventi culturali volti a costruire rapporti di reciproca conoscenza tra le fedi, a favorire il dialogo tra di esse e a farne conoscere il patrimonio culturale e storico, nel periodo precedente e durante i Giochi;
- Definire un piano di comunicazione e informazione».

Il testo è reperibile sul sito: www.torino2006.it.

¹⁵⁶ È stato istituito nel 2003 sulla base dell'*Host City Contract* del CIO. Tale iniziativa è stata preceduta, in occasione dalle *Winter Games of Salt Lake City 2002*, dall'istituzione del comitato *Interfaith Round Table*, tuttora in attività.

¹⁵⁷ A tal proposito, il Comitato veniva presieduto da Valentino Castellani e composto da don Aldo Bertinetti (Arcidiocesi di Torino), dal pastore Giuseppe Platone (Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia), da padre Lucian Rosu (Chiesa Ortodossa), dal rabbino capo Rav Alberto Moshe Somekh (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), dall'iman Mohamed Nour Dachan (Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia), da Svamini Hamsananda Giri (Unione Induista Italiana) e da Rev Massimo Daido Strumia (Unione Buddista Italiana).

potesse professare la propria fede in condizione di assoluta eguaglianza. Di fatto, dalla progettazione di un'unica sala per le differenti realtà religiose si è passati alla realizzazione di due spazi differenziati, tenendo conto della circostanza che cattolici, protestanti, ebrei ed ortodossi necessitavano di una sala orientata ad oriente - arredata con altare e sedie e a cui accedere con le calzature - mentre buddisti, islamici ed induisti necessitavano di uno spazio orientato a sud e ricoperto di tappeti. Oltre alla predisposizione di idonei luoghi di culto e di assistenza spirituale, in considerazione della richiesta del *Comitato Olimpico Internazionale* di prestare particolare attenzione agli aspetti religiosi dei partecipanti, l'evento sportivo ha mobilitato numerosi cappellani per le diverse formazioni, oltre a prevedere incontri personali e momenti di preghiera interconfessionale¹⁵⁸. Le Olimpiadi Invernali di Torino 2006 - caratterizzate dall'istituzione del suddetto Comitato - hanno rappresentato, senz'altro, un'occasione di incontro dei valori etici e spirituali che accomunano gli eventi sportivi di carattere internazionale nonché le religioni¹⁵⁹ e i relativi precetti di derivazione divina. La stessa *Carta d'Intenti*, deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Comitato Organizzatore dei XX Giochi Olimpici Invernali, ha condiviso e promosso i

¹⁵⁸ In proposito, dal dialogo interreligioso tra cristiani, ebrei, musulmani, induisti e buddisti è nata l'idea di pubblicare un libro che racchiudesse l'intera esperienza. Cfr. COMITATO INTERFEDI, *Le religioni e lo sport*, Effatà, Cantalupa, 2006.

¹⁵⁹ In quell'occasione, il Presidente del Comitato, Valentino Castellani, così si esprimeva: «L'impegno del TOROC di istituire all'interno dei villaggi olimpici spazi dedicati alla meditazione e centri per i diversi culti religiosi è richiesto dal CIO. I rappresentanti delle sette maggiori confessioni religiose presenti nel nostro paese hanno risposto con entusiasmo al nostro invito e già dopo i primi due incontri, a luglio e a settembre, in un'atmosfera di reciproco rispetto e collaborazione, si è deciso di promuovere manifestazioni, convegni ed eventi culturali per costruire un dialogo e per far conoscere il patrimonio storico e culturale di ognuna di esse nel periodo precedente e durante i Giochi, secondo lo spirito di fraternità proprio delle Olimpiadi». Il testo della dichiarazione è disponibile sul sito: www.torino2006.it.

principi fondamentali sanciti dalla Carta Olimpica nonché dal Codice Etico del CIO, primo tra i quali la tutela della dignità dell'uomo. A tal fine, la predetta Carta promuove azioni positive finalizzate a favorire l'educazione alla pace, alla tolleranza, alla giustizia, all'uguaglianza tra i popoli. In questa prospettiva, non può che emergere quanto disposto dall'art. 2, intitolato «Non discriminazione e libertà», ai sensi del quale «Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. (...) Il rispetto di tali principi e diritti, relativi alla non discriminazione ed alle libertà fondamentali, va rigorosamente garantito nei confronti degli atleti in gara, nonché dei lavoratori e lavoratrici impegnati nell'organizzazione, preparazione, partecipazione, effettuazione dei Giochi».

Sempre nell'ottica di favorire il dialogo interreligioso, è stato istituito un organo consultivo del *Comitato Interfedi*, vale a dire l'*Assemblea delle Religioni*, la cui attività principale è consistita nell'affrontare e discutere delle problematiche connesse al pluralismo religioso degli atleti e degli altri membri della famiglia olimpica, alla conoscenza del patrimonio spirituale delle diverse comunità religiose, al dialogo interreligioso in uno spirito di confronto tra le fedi e le culture, all'esigenza di garantire una informazione corretta sui servizi spirituali ai turisti, agli spettatori nonché agli atleti.

Ad oggi, il *Comitato Interfedi* è stato assunto quale istituzione della Città di Torino¹⁶⁰, preposta al confronto ed al dialogo

¹⁶⁰ Gli obiettivi del *Comitato Interfedi della Città di Torino* sono: la sensibilizzazione all'assistenza religiosa nelle carceri e negli ospedali; l'informazione sui diversi luoghi di culto e sui rispettivi responsabili, anche attraverso opportune forme di pubblicazione; la

interreligioso e raggruppante i rappresentanti del Cattolicesimo, dell'Ortodossia, del Protestantismo, dell'Islam, dell'Ebraismo, del Buddhismo, dell'Induismo e della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni¹⁶¹. Tra gli obiettivi raggiunti si annovera, senz'altro, la sottoscrizione della *Carta dei Valori, della Cittadinanza e dell'Integrazione*¹⁶², nata in seno ad un percorso avviato nel 2007 dall'allora Ministro dell'Interno, Giuliano Amato, nel quadro delle politiche di integrazione. Di particolare rilievo quanto la Carta dispone in merito alla laicità dello Stato italiano. In particolare, si statuisce che «l'Italia è un Paese laico fondato sul riconoscimento della piena libertà religiosa individuale e collettiva. (...) Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Lo Stato laico riconosce il contributo positivo che le religioni recano alla collettività e intende valorizzare il patrimonio morale e spirituale di ciascuna di esse (...); favorisce il dialogo interreligioso e interculturale per far crescere il rispetto della dignità umana, e contribuire al

disponibilità a rispondere a richieste di conoscenza sulle religioni rappresentate; elaborazione di messaggi che riflettano orientamenti comuni su particolari urgenze etiche, sociali o culturali; la disponibilità ad organizzare e partecipare a convegni su tematiche a sfondo religioso in una prospettiva di dialogo e di confronto per una crescita democratica e culturale della società; la disponibilità di consulenza ed eventuale mediazione per problematiche di convivenza concreta dovute a differenze di usi e tradizioni religiose; la collaborazione a iniziative di supporto alla didattica delle culture religiose; la promozione di iniziative volte a mantenere un'atmosfera di serenità nell'ambiente cittadino.

¹⁶¹ In proposito, in un comunicato stampa del 26 maggio 2011, il *Comitato Interfedi* di Torino segnalava la difficoltà di «aprire dignitosi luoghi di culto per le religioni che da pochi anni sono presenti in maniera numericamente rilevante nella nostra Città e nel nostro Paese; rivolgeva un accorato appello a respingere con indignazione le pesanti strumentalizzazioni che sempre più frequentemente il dibattito politico riserva all'apertura delle moschee; ribadiva, da parte di tutte le religioni rappresentate, la piena fedeltà ai principi della Costituzione Italiana, riconoscendo l'impegno a collaborare alla crescita armoniosa e pacifica del Paese ma anche rivendicando il diritto di ogni cittadino o cittadina al rispetto della propria fede religiosa e alla possibilità di manifestarla (artt. 3, 7 e 8 della Costituzione)». Il comunicato stampa è reperibile sul sito: www.torino2006.it.

¹⁶² La *Carta dei Valori, della Cittadinanza e dell'Integrazione*, elaborata da un comitato scientifico presieduto dal Professor Carlo Cardia, è stata presentata come dichiarazione di principi, quali la dignità della persona, la tolleranza reciproca, la libertà religiosa, il diritto allo studio, l'uguaglianza tra uomo e donna.

superamento di pregiudizi e intolleranza. (...) La libertà religiosa e di coscienza comprende il diritto di avere una fede religiosa, o di non averla, di essere praticante o non praticante, di cambiare religione, di diffonderla convincendo gli altri, di unirsi in organizzazioni confessionali. E' pienamente garantita la libertà di culto, e ciascuno può adempiere alle prescrizioni religiose purché non contrastino con le norme penali e con i diritti degli altri»¹⁶³. In forza di siffatta prescrizione, lo Stato italiano riconosce un ruolo attivo a tutte le confessioni religiose, impegnandosi in modo egualitario a valorizzarne il patrimonio spirituale nelle sue diverse espressioni. A tale proposito, il Concilio Vaticano II riconosce l'esigenza di scoprire in ogni fede i «semi del Verbo divino» e, dunque, la necessità di coltivare un confronto interculturale¹⁶⁴ ove ogni religione è

¹⁶³ Il testo della Carta è reperibile sul sito: www.interculturatorino.it.

¹⁶⁴ Secondo il referente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, i principi base per favorire il dialogo tra le religioni possono così sintetizzarsi: «1) Percepire la differenza come dignità e non come fonte di discriminazione. (...) Oggi si vive in una società pluralista, in cui non esiste più il monopolio religioso e culturale che ha caratterizzato il Vecchio Continente per secoli. Ciò consente ai seguaci delle religioni minoritarie di guardare se stessi con un legittimo orgoglio, in un contesto che non ha precedenti nella storia europea. Ma nello stesso tempo, la nuova condizione esprime un monito nei confronti delle religioni emergenti. Bisogna evitare che si creino nuovi monopoli, nuove situazioni in cui “una religione levi la spada contro l'altra”, ma tutte si servano dell'unico mezzo di diffusione loro consentito: la persuasione. 2) Sottoscrivere un accordo comune sulla sacralità della vita umana, che è base del rispetto fra gli uomini in quanto creati “ad immagine Divina”. (...). In altre parole, le persone religiose devono anche diventare personalità moralmente responsabili. La fonte di questi valori morali è la dottrina biblica per cui ogni individuo è creato ad immagine Divina, betzèlem Elokim. In quanto tali, i valori etici che fluiscono da essa hanno una fonte geocentrica, ma la loro applicazione è antropocentrica, focalizzandosi sull'interazione umana, proteggendone l'umanità e il benessere, sviluppando le alte e le migliori qualità dell'essere umano”. 3) Evitare il confronto sugli argomenti teologici, che sono astratti e dividono, e prediligere gli argomenti pratici (carità, problemi sociali e umani), che uniscono e sono importanti. (...). Soltanto sul piano pratico e sociale, dunque, ma non su quello dottrinale, si può onestamente pensare che le Comunità Religiose sviluppino un'azione comune; 4) Il senso pratico deve essere adottato anche nell'affrontare situazioni concrete in cui emergano esigenze ascrivibili ad una visione del mondo e ad una sensibilità diverse sul piano religioso, evitando di ricondurre ogni cosa ai “massimi sistemi” che finiscono per alimentare le divisioni anziché contenerle. (...); 5) Rimandare all'escatologia la “conquista” o la soppressione dell'altro. Anche nel mondo religioso la “differenza” merita di essere percepita come una ricchezza anziché un limite da superare. (...). Occorre convincersi, con una buona dose di realismo, che è necessario convivere in un

depositaria della propria Verità¹⁶⁵. Analogamente, a parere del referente della comunità induista, Svamini Hamsananda Giri, il dialogo richiede un presupposto ineludibile che si realizza nella imprescindibile rinuncia ad ogni rivendicazione assoluta; rinuncia che non significa affatto rinnegare la propria identità,

mondo che è sempre più piccolo e non si può eliminarci a vicenda. (...); 6) Cercare di fare da sé e contare sugli altri solo per quanto è strettamente indispensabile. Mi riferisco qui nuovamente agli aspetti pratici del dialogo vero e proprio. Spesso e volentieri, nell'arco della nostra lunga storia noi Ebrei abbiamo dovuto patire migrazioni, spesso forzate da un luogo all'altro, non sempre preannunciate con congruo anticipo, senza avere la possibilità di recare con noi i nostri averi. Ciò ci ha messo nella condizione di doverci rifare una vita daccapo nella nostra nuova residenza. (...). Per farla breve, l'aiuto essenziale veniva da nessun altro che noi stessi, equipaggiati soltanto delle nostre braccia, delle nostre menti e della nostra forza interiore. (...); 7) Definire un rappresentante autorevole con cui dialogare. Autorevole significa che non sia contraddetto in pratica da altri rappresentanti, che sia "creduto" dai fedeli e credibile per il resto del mondo. L'assenza non solo di una struttura gerarchica nell'Islam (fatto comune ad altre religioni, che tuttavia comunicano con l'esterno in modo chiaro, come l'Ebraismo stesso), ma di interlocutori validi e preparati a parlare con l'Occidente è ormai sentita a livello planetario. (...); 8) All'Occidente si richiede di impostare i rapporti internazionali sul valore della solidarietà. Il Rabbino Sacks dedica un intero capitolo del suo trattato al valore della *tzedakah* ebraica, che solo vagamente può essere assimilato alla carità cristiana. La parola *tzedakah* significa letteralmente "giustizia", nel senso di "giustizia equilibratrice" delle ricchezze che ognuno è tenuto a compiere: per la Legge Ebraica è un obbligo impedire, con mezzi costruttivi, il prodursi della povertà; ma finché esisteranno poveri ci viene imposto di sostenerli con denaro e di procurar loro un tetto, vitto e vestiario (...). I Maestri d'Israele insegnano che la forma più alta di *tzedakah* è dare al povero un lavoro perché sia autosufficiente nel guadagnarsi da vivere. Piuttosto che accogliere profughi a dismisura in Occidente, rompendo gli equilibri della popolazione mondiale, sarebbe meglio aiutare il prossimo a rifarsi una vita nelle sue terre (...); 9) Per contro, si deve chiedere anzitutto un impegno al rispetto della legalità e del diritto. Mi risulta che ben il 40% dei detenuti alle Vallette di Torino siano immigrati. Nella Bibbia Ebraica, il testo sacro per i Cristiani cui anche i Musulmani guardano come un antesignano del Corano, il Cap. 19 del Levitico contiene certamente la prescrizione: "e amerete lo straniero, perché anche voi foste stranieri in Terra d'Egitto". Ma pochi versi più in là è anche scritto: "Non rubate, non negate la verità e non mentite l'uno verso il suo prossimo"; 10) Infine, mostrare gratitudine verso chi ci ha aiutati. E' questo un aspetto dell'etica biblica non adeguatamente messo in luce. Si predica sui meriti di chi aiuta, ma poco o nulla sui doveri incombenti su chi è aiutato. Questi deve dire "grazie". Secondo un'esegesi creativa del pensiero rabbinico proprio in questo sarebbe consistito il cosiddetto Peccato Originale. Quando l'Eterno rimproverò Adamo di aver mangiato il frutto proibito, il primo uomo rispose: "E' stata la donna che hai al mio fianco a darmelo dall'albero, sì che l'ho mangiato" (Gen. 3,12). Il *Midrash* commenta: Adamo è stato un ingrato. Invece di ringraziare D. del dono della donna, lo ha accusato di essere la causa del suo male. Cfr. A. MOSHE SOMEKH, *Come si può conciliare l'esigenza del confronto interculturale, in una società plurale, con la pretesa di ogni religione di essere depositaria della verità?*, in *Atti della Tavola Rotonda: La verità nelle varie fedi*, Torino, 24 settembre 2009.

¹⁶⁵ A. BERTINETTI, *Come si può conciliare l'esigenza del confronto interculturale, in una società plurale, con la pretesa di ogni religione di essere depositaria della verità?*, in *Atti della Tavola Rotonda: La verità nelle varie fedi*, Torino, 24 settembre 2009.

ma piuttosto «presentarsi spogliati di fronte alla verità dell'altro»¹⁶⁶.

Emerge, dunque, come da un'iniziativa nata in ambito sportivo al fine di assicurare la pratica della propria disciplina agonistica in condizione di assoluta eguaglianza, anche e soprattutto sotto il profilo della rispettiva appartenenza religiosa, ne sia conseguito un programma preposto a dare concreta e specifica attuazione ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Sotto quest'ultimo profilo, rileva la circostanza che il documento sia stato sottoscritto dai rappresentanti delle principali confessioni religiose presenti sul territorio italiano¹⁶⁷, chiamate a condividere e rispettare quanto statuito dalla Carta Costituzionale italiana.

Di fatto, in occasione della presentazione della *Carta dei Valori, della Cittadinanza e dell'Integrazione*, avvenuta il 23 settembre 2007, il referente dell'*Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia* presso il *Comitato Interfedi di Torino*, Mohamed Abdulrahman, ha rilevato il rispetto della «Costituzione Italiana nella sua integrità, consapevoli e certi che sia stata fondata nel rispetto della dignità umana, attraverso i

¹⁶⁶ S. HAMSANANDA GIRI, *Come si può conciliare l'esigenza del confronto interculturale, in una società plurale, con la pretesa di ogni religione di essere depositaria della verità?*, in *Atti della Tavola Rotonda: La verità nelle varie fedi*, Torino, 24 settembre 2009.

¹⁶⁷ Alla sottoscrizione della *Carta dei Valori, della Cittadinanza e dell'integrazione* sono intervenuti: in rappresentanza della Comunità Buddhista, il rev. Dai Do Massimo Strumia, Kokusai Fukyoshi – insegnante missionario incaricato dalla scuola buddista Soto Zen per la diffusione del Dharma in Europa – e membro del Comitato Interfedi in rappresentanza dell'UBI (Unione Buddhista Italiana); in rappresentanza della Comunità Cristiana Cattolica, don Aldo Bertinetti, incaricato diocesano e regionale per la Pastorale dello Sport e rappresentante della Chiesa Cattolica presso il Comitato Interfedi della Città di Torino; in rappresentanza della Comunità Ebraica, il Rav Dott. Alberto Moshe Somekh, Rabbino Capo di Torino, rappresentante dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane presso il Comitato Interfedi della Città di Torino; in rappresentanza della Comunità Induista, Svamini Hamsananda Giri, monaca induista, vice Presidente del Hindu Forum of Europe e segretaria dell'Unione Induista Italiana; referente per l'Induismo presso il Comitato Interfedi della Città di Torino.

principi di libertà ed eguaglianza. La decisione di risiedere in un paese diverso da quello di origine significa rispettare ed accettare le leggi di qualunque natura esse siano, al fine di facilitare l'integrazione nella società»¹⁶⁸.

Lo «spirito agonistico» e lo «spirito religioso» hanno connotato i Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, dando ulteriore prova della profonda interazione tra i due mondi, entrambi chiamati a favorire il perfezionamento dell'uomo, anche attraverso un percorso educativo, in un sistema di valori etici, sociali ed economici che deve adeguarsi al pluralismo culturale e religioso dell'attuale società, di cui fa senz'altro parte il mondo sportivo.

7. IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

La legalità, implicante l'osservanza delle leggi che regolano l'ordinata convivenza civile, secondo la dottrina della Chiesa cattolica, «costituisce una condizione fondamentale perché vi siano libertà, giustizia e pace tra gli uomini»¹⁶⁹. Sotto questo

¹⁶⁸ L'intervento è reperibile sul sito: www.interculturatorino.it.

¹⁶⁹ Nota pastorale della Commissione ecclesiale Giustizia e Pace, *Educare alla legalità. Per una cultura della legalità nel nostro Paese*, 4 ottobre 1991, p. 196 ss. In particolare, «le condizioni per un'autentica legalità sono le seguenti:

- l'esistenza di chiare e legittime regole di comportamento che temperando gli istintivi egoismi individuali o di gruppo, antepongano il bene comune agli interessi particolari;
- la correttezza e la trasparenza dei procedimenti che portano alla scelta delle norme e alla loro applicazione, in modo che siano controllabili le ragioni, gli scopi e i meccanismi che le producono;
- la stabilità delle leggi che regolano la convivenza civile;
- l'applicazione anche coattiva di queste regole nei confronti di tutti, evitando che siano solo i deboli e gli onesti ad adeguarvisi, mentre i forti e i furbi tranquillamente le disattendono;

profilo, lo sport come la fede non può che concepirsi come condivisione di un insieme di norme e principi da parte di una comunità di soggetti, tenuti a darvi concreta attuazione mediante la rigorosa osservanza del loro contenuto precettivo¹⁷⁰.

Dal punto di vista islamico il principio di legalità presuppone la costruzione di uno spazio pubblico che, comprensivo anche del sistema sportivo, poggi le proprie fondamenta sulla *Shari'a* ed abbia quale fine l'attuazione dell'insegnamento del Profeta.

Sotto questo profilo, si evidenzia una notevole divergenza tra quello che è il concetto di legalità nello sport, implicante l'osservanza delle leggi che regolano il sistema, ed il concetto islamico di legalità che, in considerazione dell'assenza di una scissione tra le regole che disciplinano la sfera temporale e quelle riguardanti la sfera spirituale, non può che sovrapporsi al primo. In altri termini, il concetto di legalità nello sport non può che ritenersi compreso nel concetto islamico di legalità: il rispetto delle leggi che disciplinano lo svolgimento delle diverse

- l'efficienza delle strutture sociali che consentano a tutti, senza bisogno di protezioni particolari, l'attuazione dei propri diritti, in modo da evitare la beffa di una proclamazione di diritti cui non segue l'effettivo godimento;

- l'attenzione privilegiata agli interessi giusti e meritevoli di tutela legislativa di coloro che a motivo della loro debolezza non hanno né la voce per rappresentarli, né la forza per imporli alla considerazione degli altri;

- la necessità che i vari poteri dell'organizzazione statale non sconfinino dai loro ambiti istituzionali e che la loro funzione di reciproco controllo non sia elusa mediante collegamenti trasversali tra coloro che vi operano, perché appartenenti a partiti, o a gruppi di pressione o di potere, o peggio ad associazioni segrete».

¹⁷⁰ Sull'importanza di osservare diligentemente le regole dell'ordinata convivenza civile, Benedetto XVI asserisce: «Senza regole di comportamento e di vita, fatte valere giorno per giorno anche nelle piccole cose, non si forma il carattere e non si viene preparati ad affrontare le prove che non mancheranno in futuro. Il rapporto educativo è, però, anzitutto l'incontro di due libertà e l'educazione ben riuscita è formazione al retto uso della libertà», in BENEDETTO XVI, *Lettera alla diocesi e alla città di Roma sul compito urgente della formazione delle nuove generazioni*, 21 gennaio 2008, in: *Insegnamenti IV*, 2008/1,116-120, 116.

prestazioni sportive è subordinato al rispetto delle leggi proprie del diritto islamico.

Al di là del contenuto epistemologico che assume nell'ambito di ogni confessione religiosa, la legalità non può che ritenersi uno dei principi fondamentali dell'ordinamento sportivo. Di fatto, l'enunciazione del principio è contenuta nei regolamenti, statuti e codici etici delle diverse Federazioni sportive.

A tale proposito, l'art. 2.2 del *Codice Etico* adottato dalla *Federazione Italiana Pallacanestro* prescrive che «i soggetti destinatari si impegnano ad osservare (...) sia le leggi della Repubblica, sia tutti i regolamenti promanati dalle Istituzioni sportive nazionali e internazionali, con particolare attenzione a quelli adottati dalla FIP. La FIP adotta tale principio di legalità come inderogabile e i destinatari devono impegnarsi al rispetto di tali leggi e regolamenti. Chiunque abbia rapporti con la FIP dovrà conformarsi sostanzialmente e non solo formalmente al principio di legalità; ciò comporta la necessità di conformare i propri comportamenti, non solo alle disposizioni di legge, ma anche ai complementari principi morali applicabili. (...) La FIP si riserverà di non porre in essere e/o risolvere i rapporti già in essere, nel rispetto delle normative applicabili, con i soggetti che non pongano in essere o cessino di porre in essere, un comportamento conforme al principio di legalità»¹⁷¹.

Così come previsto dal sistema giuridico penale italiano, la predeterminazione legislativa della condotta intesa come illegale - la norma deve fornire una descrizione dettagliata della fattispecie punibile mediante la previsione dei suoi caratteri

¹⁷¹ Il testo integrale del *Codice Etico* della FIP è reperibile sul sito ufficiale: www.fip.it.

essenziali - non può che essere completata dall'irrogazione di una sanzione ad esso applicabile¹⁷².

In assenza dell'individuazione di una «pena», il principio di legalità non potrebbe assolvere la propria funzione di garanzia in seno all'ordinamento sportivo.

Tra le condotte lesive del principio può individuarsi, senz'altro, l'alterazione artificiosa dello svolgimento o del risultato di una gara nonché l'atto diretto ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nella competizione¹⁷³. In tali ipotesi, si è in presenza di una «frode» sportiva¹⁷⁴, fattispecie rispetto alla quale le Federazioni sportive, pur non contemplando sempre una espressa qualificazione giuridica, prevedono specifiche apposite disposizioni normative.

In proposito, l'art. 43 del *Regolamento di Giustizia* della *Federazione Italiana Pallacanestro* definisce atto di frode¹⁷⁵: «a)

¹⁷² Come sostenuto da C. FIORE – S. FIORE, *Diritto Penale*, Wolters Kluwer Italia Giuridica S.r.l., Milanofiori Assago, Vol. I, 2007, p. 72: «Perché il principio di legalità adempia a una reale funzione di garanzia, è dunque necessario che la fattispecie legale del reato sia delineata secondo criteri di tassatività e determinatezza che rendano possibile la riconduzione del singolo, concreto fatto punibile al modello astratto, delineato dal legislatore (c.d. sussunzione)».

¹⁷³ *Codice di Comportamento* del Coni, art. 3: «E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive». Il testo è reperibile sul sito ufficiale: www.coni.it.

¹⁷⁴ L'art. 1 della Legge 401/1989 prescrive che «chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da Euro 258 a Euro 1032. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa».

¹⁷⁵ *Regolamento di Giustizia* della *Federazione Italiana Pallacanestro*, art. 43: «[1] Costituiscono atti di frode sportiva: a) qualsiasi atto diretto ad alterare lo svolgimento o il risultato di gara ovvero ad assicurare ad una società un vantaggio in classifica; b) qualsiasi atto diretto ad eludere le norme sull'età dei giocatori delle categorie giovanili o comunque la partecipazione a gare con atleti che abbiano superato i limiti di età stabiliti per ciascun campionato; c) qualsiasi atto diretto a consentire la partecipazione a gare sotto falsa identità o falsa attestazione delle qualifiche o delle condizioni necessarie per l'iscrizione a

Qualsiasi atto diretto ad alterare lo svolgimento o il risultato di gara ovvero ad assicurare ad una società un vantaggio in classifica; b) qualsiasi atto diretto ad eludere le norme sull'età dei giocatori delle categorie giovanili o comunque la partecipazione a gare con atleti che abbiano superato i limiti di età stabiliti per ciascun campionato; c) qualsiasi atto diretto a consentire la partecipazione a gare sotto falsa identità o falsa attestazione delle qualifiche o delle condizioni necessarie per l'iscrizione a referto; d) qualsiasi altro atto diretto ad assicurare ad un tesserato o affiliato un illecito vantaggio»¹⁷⁶. Sotto il profilo sanzionatorio, è prevista l'inibizione da tre a cinque anni, diminuita, nel caso di tentativo, in misura non superiore a due terzi. Nell'ipotesi in cui la frode sportiva posta in essere sia

referto; d) qualsiasi altro atto diretto ad assicurare ad un tesserato o affiliato un illecito vantaggio. [2] Gli atti di frode sportiva sono sanzionati con l'inibizione per un periodo da tre anni a cinque anni. Nel caso di tentativo la sanzione è diminuita in misura non superiore a due terzi. [3] Nei casi di frode sportiva consumata di particolare gravità ovvero che rechi nocumento all'immagine del movimento cestistico nazionale può essere applicata la radiazione». Il testo è reperibile sul sito: www.fip.it.

¹⁷⁶ A prevedere una espressa qualificazione giuridica della fattispecie richiamata è altresì il *Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Triathlon*, all'art. 3, Capo II, ove si prescrive che «3.01. Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una competizione sportiva ovvero ad assicurare, a chiunque, un vantaggio.

3.02 Rispondono di illecito sportivo, e sono passibili di procedimento disciplinare, le società, i dirigenti, i giudici di gara, gli atleti ed i tesserati in genere che realizzano o consentono il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato di una competizione sportiva o ad assicurare a chiunque un vantaggio, anche se questo non si è realizzato.

3.03 I dirigenti, i soci e/o i tesserati che siano venuti a conoscenza, in qualsiasi modo, che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo la Procura Federale.

3.04. Le Società sportive affiliate rispondono a titolo di responsabilità oggettiva per gli illeciti sportivi commessi dai propri dirigenti, tecnici, atleti e soci.

Sono altresì responsabili dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, salvo dimostrino, la propria completa estraneità ai fatti.

Devono essere inoltre ritenute responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, anche se commessi da persone ad esse estranee, quando risulti provato che l'affiliato era comunque consapevole dell'illecito.

3.05. Gli affiliati rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta dell'intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione».

Il testo è disponibile sul sito: www.fit.it.

di particolare gravità ovvero rechi nocimento all'immagine della società sportiva, è disposta la radiazione.

Ulteriore rilievo riveste il previsto obbligo di denuncia degli atti di frode in forza del quale il dirigente, il tesserato o chiunque rivesta un incarico federale, che sia a conoscenza di un fatto identificabile come tale, ha l'obbligo di informare immediatamente la Procura federale. In caso contrario, è prevista l'applicazione della inibizione di cui all'art. 39 del Regolamento, quest'ultimo teso a sanzionare la violazione dei principi di lealtà e correttezza¹⁷⁷.

Non prevede una espressa qualificazione giuridica il Regolamento di Giustizia della *Federazione Italiana Golf*, ove all'art. 2 si prescrive che per «atto illecito debba intendersi ogni atto diretto con qualsiasi mezzo ad alterare lo svolgimento di una gara o ad assicurare a chicchessia un vantaggio di classifica»¹⁷⁸.

¹⁷⁷ *Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro*, art. 39: «[1] Si applica l'inibizione da tre mesi a tre anni a chiunque, violando i principi di lealtà e correttezza, con azioni od omissioni volontarie, dirette o mediate, violi qualsiasi disposizione regolamentare non diversamente sanzionata. In caso di desistenza volontaria, la sanzione è ridotta della metà. Nel caso in cui l'azione o omissione sia diretta a conseguire un illecito vantaggio la sanzione è aumentata. La stessa sanzione si applica per le violazioni degli obblighi di riservatezza e di indipendenza previsti per gli organi della giustizia sportiva dai principi fondamentali di Giustizia sportiva approvati dal Consiglio Nazionale C.O.N.I.

[2] Rientrano in tale norma le apposizioni di firme apocrife su documenti federali o su atti depositati per ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli Organi della FIP se non tendenti a raggiungere gli scopi vietati dagli artt.43 e 44.

[3] Costituisce altresì violazione della presente norma il comportamento dei dirigenti di società, che consentono la gestione di fatto della società o, comunque, l'ingerenza nella vita federale o sociale da parte di altri soggetti non tesserati.

[4] La sanzione di cui al primo comma è aumentata qualora la gestione di fatto o l'ingerenza in ambito federale e sociale sia consentita a soggetti non tesserati che abbiano presentato in precedenza dimissioni, implicanti la perdita della qualità di tesserato, al fine di procurarsi l'impunità in sede federale.

[5] Alle società nel cui ambito si verificano i comportamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui all'art. 34 lett. i).

Il testo della disposizione è reperibile sul sito: www.fip.it.

¹⁷⁸ *Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf*, art. 2: «1. Tutti i tesserati federali, ai sensi del Titolo IV dello Statuto FIG, sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie

In ogni caso, il bene tutelato non può che ritenersi la correttezza della competizione sportiva, sanzionando ogni comportamento atto a ledere la stessa. Sotto quest'ultimo profilo, riveste particolare interesse l'orientamento consolidato della giurisprudenza sportiva in forza del quale, ai fini della individuazione della «responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, non è

e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza. Gli stessi tesserati sono tenuti al rispetto del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal Coni. I legali rappresentanti dei Circoli e delle Associazioni sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dai Circoli od Associazioni medesimi.

2. I tesserati federali rispondono delle infrazioni disciplinari commesse a titolo di dolo o colpa, sul presupposto in particolare che:

1) per "illecito sportivo" debba intendersi ogni atto diretto con qualsiasi mezzo ad alterare lo svolgimento di una gara o ad assicurare a chicchessia un vantaggio di classifica.

2) per "scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva" debba intendersi ogni violazione di norme precettivo - giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico nonché dichiarazioni lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, della dignità ed onorabilità dei Circoli, Associazioni e Tesserati.

3) per "attività sportiva di rilevanza federale" debba intendersi il complesso delle gare, competizioni, campionati e manifestazioni a carattere agonistico risultante dal calendario nazionale federale e dai calendari delle gare pervenuti dai Circoli per la loro pubblicazione sul Calendario-Annuario;

3. Il dirigente, il socio o il tesserato che comunque abbia, od abbia avuto, rapporti con affiliati o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluni degli atti indicati al comma precedente o comunque ne abbia notizia ha il dovere di informarne con ogni mezzo idoneo la Procura federale, qualunque sia il modo in cui ne sia venuto a conoscenza.

4. Qualora l'indagato si sottragga volontariamente al procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti, l'Organo di giustizia è ugualmente tenuto ad emanare la sua decisione, fermo restando che il soggetto non potrà più far parte dell'ordinamento sportivo.

5. L'illecito sportivo è punito con le sanzioni di cui ai successivi articoli 21 e 22.

6. La violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, costituisce frode sportiva. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping, nonché quelle previste *ex lege* 401/89.

7. La frode sportiva è punita con le sanzioni di cui ai successivi articoli 21 e 22».

Il testo è reperibile sul sito: www.fig.it.

Allo stesso modo, l'art. 5 del *Codice di Comportamento Etico della Federazione Italiana Canottaggio* viene rubricato «Divieto di alterazione dei risultati positivi», prescrivendo che «E' fatto divieto ai tesserati, agli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni remiere».

Il testo del Codice è consultabile sul sito: www.fig.it.

necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. (...) Il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI). A tale principio deve assegnarsi una portata generale, sicché può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito»¹⁷⁹. Ne consegue che la frode sportiva non può che ritenersi reato di attentato o a consumazione anticipata, prescindendo dalla realizzazione dell'evento cui la condotta è preordinata. Quest'ultima circostanza si evince, poi, palesemente dal tenore letterale dell'art. 6 del *Codice di Giustizia Sportiva* della *Federazione Italiana Giuoco Calcio*, ove si prevede un «aggravio» della sanzione soltanto nell'ipotesi in cui lo svolgimento o il risultato della gara è stato effettivamente alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito¹⁸⁰.

¹⁷⁹ A titolo esemplificativo, si rinvia a TNAS, 11 settembre 2012, *Ferruccio Galvagno c/Federazione Italiana Danza Sportiva*.

¹⁸⁰ *Codice di Giustizia Sportiva* della Fige, art. 6: «1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.

2. Le società, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.

3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 2, comma 4, il fatto è punito con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere g) o h), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena.

4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 9, comma 3, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere f), g), h) e i).

Al di là della richiamata fattispecie della frode, considerata dall'ordinamento sportivo una infrazione disciplinare di particolare gravità¹⁸¹, diverse sono le condotte considerate lesive del principio di legalità. Basti pensare al divieto di esprimere dichiarazioni lesive nei confronti di persone o organismi operanti nell'ambito federale¹⁸² nonché al divieto di scommesse¹⁸³.

5. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre anni.

6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.

7. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Lega od il Comitato competente ovvero direttamente l'Ufficio indagini della F.I.G.C.».

Il testo della disposizione normativa è disponibile sul sito: www.figc.it.

¹⁸¹ *Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco*, rubricato Illecito Sportivo e frode sportiva – obbligo di denuncia -, art. 4: «4.1 Costituisce infrazione disciplinare di rilevante gravità l'illecito sportivo e la frode sportiva.

4.2 Configura illecito sportivo ogni atto diretto, anche per interposta persona e con qualsiasi mezzo, ad alterare lo svolgimento e il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio. Costituisce frode sportiva l'offrire o promettere denaro o altra utilità a taluno dei partecipanti alla competizione sportiva al fine di pervenire ad un risultato diverso a quello conseguente al leale e corretto svolgimento della stessa. Con l'accettazione ne risponde anche il tesserato e l'affiliato coinvolto.

4.3 Integra l'illecito sportivo la violazione del divieto imposto ai tesserati che militano nei gruppi P.O. e Nazionali di effettuare o accettare, direttamente o indirettamente, scommesse aventi ad oggetto i relativi risultati ad incontri organizzati nell'ambito della FITARCO.

4.4 Configura frode sportiva l'assunzione e/o somministrazione di metodi e/o sostanze proibite dalle Norme Sportive Antidoping. Integrano altresì ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni previste ex Legge 401/89.

4.5 La frode sportiva, quando attiene la violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza ed altra condizione personale nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, comporta provvedimenti disciplinari anche a carico della società sportiva e dell'accompagnatore responsabile.

4.6 Gli affiliati si presumono responsabili dell'illecito sportivo e della frode sportiva che sia risultata o poteva risultare a loro vantaggio, salvo prova contraria della loro estraneità.

4.7 E' fatto obbligo ad ogni tesserato ed affiliato, che sia a conoscenza o abbia notizia che stia per verificarsi un illecito e una frode sportiva, di informarne immediatamente la Procura federale».

Il testo del Regolamento di Giustizia è reperibile sul sito: www.fitarco.it.

¹⁸² *Codice di Giustizia Sportiva della Figc*, art. 3: «1. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell'ambito federale.

2. Le società sono responsabili delle dichiarazioni rese dai loro dirigenti, soci e tesserati ai sensi dell'art. 2.

Accanto al sistema sanzionatorio predisposto dalla giustizia sportiva, al fine di evitare il perpetrarsi di siffatte condotte, si ritiene comunque necessario un contestuale processo educativo.

In questa prospettiva, tanto le religioni quanto le organizzazioni sportive sono d'accordo nel ritenere di primaria importanza l'educazione ai valori della lealtà, della correttezza e della legalità affinché lo sport possa costituire uno strumento di formazione dell'atleta nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. La legalità, pertanto, appartiene al novero dei principi che rappresentano il «comune terreno di gioco» delle realtà sportive e confessionali.

8. SPORT, EDUCAZIONE E FEDE RELIGIOSA. IL CASO DEL «CENTRO SPORTIVO ITALIANO»

Una profonda interazione tra l'atleta, la funzione educativa dello sport e la Chiesa si individua senz'altro nell'operato del *Centro Sportivo Italiano*, fondato nel 1944 dalla Direzione generale

3. L'autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell'attribuzione di fatto determinato.

4. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone».

Il testo è reperibile sul sito: www.figc.it.

¹⁸³ *Codice di Giustizia Sportiva* della Figc, art. 5: «1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati delle società sportive è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della F.I.G.C.».

Il testo è reperibile sul sito: www.figc.it.

dell’Azione Cattolica¹⁸⁴, i cui obiettivi e principi educativi vengono definiti da Pio XII¹⁸⁵.

In particolare, in occasione dell’udienza concessa agli sportivi romani il 20 maggio 1945, il Pontefice osservava: «Ora qual è, in primo luogo, l’ufficio e lo scopo dello sport sanamente e cristianamente inteso, se non appunto di coltivare la dignità e l’armonia del corpo umano, di sviluppare la salute, il vigore, l’agilità e la grazia? [...] Lo sport è una scuola di lealtà, di coraggio, di sopportazione, di risolutezza, di fratellanza universale, tutte virtù naturali, ma che forniscono alle virtù soprannaturali un fondamento solido, e preparano a sostenere senza debolezza il peso delle più gravi responsabilità. [...]»¹⁸⁶.

Tra le fondamenta dell’operare di siffatta associazione la consapevolezza che «la casa sportiva è poi uno spazio vitale (...). Sono allora gli atleti o i dirigenti di buona volontà ad

¹⁸⁴ *Statuto* Centro Sportivo Italiano, art. 1, Titolo 1: «Il Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) è un’associazione senza scopo di lucro retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all’attività associativa da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità. È riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e, limitatamente agli aspetti di carattere sportivo, è sottoposto al controllo del C.O.N.I. in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 23.7.1999 n° 242 e succ. modificazioni [...]. E’ riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione ecclesiale e fa parte della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (C.N.A.L.)». Cfr. D. OLMETTI – E. MAZZA, *Sport e Educazione. Percorsi culturali e psicopedagogici per educatori sportivi*, ed. CSI, Roma, 1998; R. LIBANORA – F. CARIOTI, *Sport e Società. Oltre ogni violenza*, ed. Kerr, Bologna, 1996; F. BONINI, *Le istituzioni sportive italiane: storia e politica*, ed. Giappichelli, Torino, 2006; V. L. CASTELLAZZI - G. SALVIONI, *Giocare per crescere*, ed. in Dialogo, Milano, 1990; A. ALEDDA, *I cattolici e la rinascita dello sport italiano*, ed. Società stampa sportiva, Roma, 1998; G. PINTO, *Lo sport negli insegnamenti pontifici. Da San Pio X a Paolo VI*, ed. AVE, Roma, 1964; G. B. GANDOLFO - L. VASSALLO, *Lo sport nei documenti pontifici*, ed. La Scuola, Brescia, 1994; CEI, *Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana*, voll. 1-6, ed. EDB, Bologna, 1985 - 2002.

¹⁸⁵ Nell’autunno del 1944, viene approvato da una commissione istituita dalla Presidenza dell’Azione Cattolica lo statuto del CSI, che pone a fondamento dell’azione associativa il fine di sviluppare le attività sportive ed agonistiche guardando ad esse con spirito cristiano, e cioè come ad un valido mezzo di salvaguardia morale e di perfezionamento psicofisico dell’individuo: questo sport dalla forte valenza educativa va esteso al “*maggior numero possibile di individui*”. In proposito, lo statuto è consultabile in <http://www.csi-net.it/storia>.

¹⁸⁶ PIO XI, *Discorso agli sportivi romani*, 20 maggio 1945, in R. CALVIGIONI - S. CALVIGIONI, *op. cit.*, pp. 13 - 14.

assumersi il compito di rendere quella casa un luogo in cui abita la gioia, l'interesse per la vita dell'altro, le proposte di ricerca del senso della vita e dell'approfondimento di temi religiosi. Ai tanti che bussano alla porta dello sport dovremmo sempre poter offrire un sorriso, una proposta di vita e di fede»¹⁸⁷.

Assumendo la pratica dello sport, ispirata ai valori del dialogo, dell'amicizia, dell'impegno solidaristico, dell'etica, quale «principio generativo» della propria vita associativa, le attività del *Centro Sportivo Italiano* si distinguono in «sportive istituzionali», organizzate in livelli che presentano un certo carattere di continuità tra di loro e «per progetti specifici», funzionali e modulati alle esigenze specifiche dei singoli territori di competenza.

Più specificamente, il *Centro Sportivo Italiano* condivide l'impegno pastorale della Chiesa, percorrendo, attraverso lo sport, strade di promozione umana e di evangelizzazione, con attenzione particolare al mondo giovanile. L'intenzionalità educativa è il cuore dell'attività sportiva, nonché l'elemento che trasforma detta pratica in una vera e propria esperienza di vita¹⁸⁸.

In tale ottica, l'associazione si pone altresì l'obiettivo di proporre l'attività sportiva come fonte di aggregazione umana e di benessere psico-fisico attraverso iniziative di carattere

¹⁸⁷ MONS. C. PAGANINI, Atti del Convegno: «*Sport Gate: la porta dello sport. Un contributo del mondo sportivo per l'anno della fede*», Roma, 21 settembre, 2012.

¹⁸⁸ Cfr. *Progetto culturale sportivo* del CSI - 2001: «L'attività sportiva è il principio generatore della relazione educativa fondato sull'intimo ed inscindibile rapporto tra la pratica sportiva e la promozione della persona umana. Due aspetti inscindibili di un'unica sfida: passione per lo sport e passione per la persona e la sua crescita integrale».

formativo e culturale, ispirandosi alla visione cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio¹⁸⁹.

Ne consegue che la sua presenza sul territorio non si esaurisce in una funzione di promozione dello sport, ma deve altresì rispondere alla necessità di azioni formative adeguate a preparare operatori competenti e testimoni efficienti del progetto culturale sportivo della stessa associazione. Ciò in considerazione dell'obbligo formativo che quest'ultima persegue in maniera solenne, ovvero contribuire ad accrescere lo spessore culturale degli uomini e delle donne impegnati nel servizio sportivo ed educativo a favore degli atleti. L'educatore sportivo, concretizzando il progetto del *Centro Sportivo Italiano*, ha bisogno di una formazione umana e spirituale solida, oltre che di un continuo potenziamento delle sue competenze.

Tra le finalità del progetto culturale dell'ente associativo si annovera, tra l'altro, l'educazione alla vera vittoria. Educare alla vittoria, come alla sconfitta, è un'arte destinata a ricondurre l'uomo alla sua finitezza, rendendolo capace di vivere, con nobiltà di intenzione e di comportamento, l'uno e l'altro momento della vita¹⁹⁰. Vivere da cristiani la vittoria consiste, altresì, nel far incontrare le persone, facendo recuperare la gioia

¹⁸⁹ Cfr. *Statuto Centro Sportivo Italiano*, art. 1, Titolo 1. Cfr. CSI, *L'educazione sfida lo sport*, in www.csi.it. Sono sei gli elementi fondamentali per rendere educativo lo sport: il primato dell'umano: rimettere al centro l'attenzione alla persona nella sua globalità; l'intenzionalità educativa: avere a cuore il destino e la vita dei ragazzi; un metodo educativo capace di accogliere, orientare, allenare, accompagnare e dare speranza; un'esperienza associativa (società sportiva, gruppo sportivo, circolo sportivo parrocchiale, circolo sportivo scolastico, palestra); i luoghi educativi (il campo sportivo, lo stadio, la palestra, lo spogliatoio, la strada, la piazza, la parrocchia, la scuola); la formazione permanente degli educatori: allenatori, animatori, istruttori, dirigenti sportivi, arbitri, operatori. Secondo il prevalente orientamento di detta associazione «solo uno sport che sappia educare ai fondamenti etici della vita, alla responsabilità personale, al valore della relazione con gli altri, alla solidarietà, potrà dare risposte ad un numero crescente di giovani, indicando loro la via dei valori e degli ideali quali elementi fondanti per costruire una vita non chiusa nel proprio egoismo, ma aperta anche ai bisogni degli altri».

¹⁹⁰ CEI, *Sport e vita cristiana*, in <http://www.salesianiperlosport.org>.

di stare con gli altri e la possibilità di misurarsi con se stessi e con i limiti che ciascuno porta con sé. In questa direzione, l'associazione attribuisce rilevanza, oltre che al risultato tecnico, anche e soprattutto alla «*classifica fair-play*», quale elemento necessario per fare della vittoria di ognuno la vittoria di tutti.

In siffatta missione educativa, un importante punto di riferimento è senz'altro rappresentato dalle funzioni attribuite alla pratica sportiva nel *Manifesto educativo dello Sport*, approvato nel 2000 dal Coni in collaborazione con gli enti sportivi di ispirazione cristiana.

Secondo siffatto documento, lo sport non può essere asservito alle logiche del mercato e della finanza, ma è attraverso la sua pratica che si deve concorrere a quella sfida educativa, finalizzata al raggiungimento di valori, capacità personali, tradizioni culturali e sensibilità spirituali. È in quest'ottica che il Manifesto si propone di rigenerare la cultura sportiva, restituendo alla stessa «la sua funzione ludica, educativa, ricreativa e la sua dignità culturale e civile»¹⁹¹.

Il *Centro Sportivo Italiano* si inserisce, dunque, nella più ampia missione pastorale della Chiesa, quest'ultima evidenziata, tra l'altro, da Giovanni Paolo II il quale, in occasione del seminario di studi del 1989 «Sport, educazione, fede: per una nuova stagione del movimento sportivo cattolico», ha affermato: «Lo sport possiede un notevole potenziale educativo soprattutto in ambito giovanile e, per questo, occupa grande rilievo non solo nell'impiego del tempo libero, ma anche nella formazione della persona. Praticato con passione e vigile senso etico,

¹⁹¹ *Manifesto educativo dello Sport*, consultabile in www.csi.net.

specialmente per la gioventù, diventa palestra di un sano agonismo e di perfezionamento fisico, scuola di formazione ai valori umani e spirituali, mezzo privilegiato di crescita personale e di contatto con la società. La Chiesa deve essere in prima fila per elaborare una speciale pastorale dello sport adatta alle domande degli sportivi e soprattutto per promuovere uno sport che crei le condizioni di una vita ricca di speranza»¹⁹².

In questa prospettiva, il *Centro Sportivo Italiano*, facendo propri gli orientamenti della Chiesa cattolica¹⁹³ e «tenendo salda la sua matrice originaria, la sua costante anima ecclesiale, la sua finalità educativa e civile»¹⁹⁴, intende proporre ai giovani modelli di uno sport praticato nel rispetto della dignità e dei valori fondamentali della persona umana.

Di fatto, nel proprio Progetto culturale del 2001 l'attività sportiva viene intesa quale fonte generatrice della relazione educativa fondata sull'inscindibile rapporto tra l'esercizio agonistico e la promozione dell'essere umano; sulla base di tale presupposto, la società sportiva può divenire uno dei luoghi di aggregazione e di crescita a «misura d'uomo». Ne consegue l'esigenza di promuovere una cultura sportiva che sia espressione della persona intesa quale unità di anima, corpo e spirito nonché di quella dimensione di gioco e gratuità che connota l'esercizio dello sport. Nel contempo, siffatta cultura

¹⁹² GIOVANNI PAOLO II, *Discorso per il Convegno Nazionale della CEI*, 25.11.1989, in R. CALVIGIONI- S. CALVIGIONI, *op. cit.*, p. 34 ss.

¹⁹³ In questa prospettiva, Giovanni Paolo II così si esprimeva: «Lo sport è gioia di vivere, gioco, festa, e come tale va valorizzato e forse riscattato, oggi, dagli eccessi del tecnicismo e del professionismo mediante il recupero della sua gratuità, della sua capacità di stringere vincoli di amicizia, di favorire il dialogo e l'apertura gli uni verso gli altri, come espressione della ricchezza dell'essere ben più valida ed apprezzabile dell'avere», in GIOVANNI PAOLO II, *Giubileo Internazionale degli Sportivi*, Roma, 12.04.1984.

¹⁹⁴ CENTRO SPORTIVO ITALIANO, *L'educazione sfida lo sport*, p. 2, in *www.csi.it*.

deve essere in grado di insegnare alle nuove generazioni i più alti valori sociali, quali l'assunzione di responsabilità, il rispetto della legalità, l'accoglienza del diverso, la cooperazione, il *fair-play*¹⁹⁵.

Più precisamente, il modello educativo del *Centro Sportivo Italiano* è caratterizzato da cinque azioni fondamentali: 1. «accogliere» il corpo che racchiude in sé il mistero della persona nonché la sua possibilità di mettersi in dialogo con l'altro; 2. «orientare» i ragazzi, aiutandoli ad organizzare le loro energie ed a definire il senso della propria esistenza; 3. «allenare» il corpo e lo spirito, sul presupposto che ogni essere umano ha la capacità di perfezionare il proprio agire con la ripetizione continua dei propri gesti; 4. «accompagnare» i giovani nel loro percorso di vita, sostenendoli ed aiutandoli ad avere fiducia in se stessi; 5. «dare speranza», insegnando ad andare oltre se stessi al fine di imparare ciò che non sanno ed a sperimentare ciò che non hanno mai sperimentato¹⁹⁶. Il perseguimento di tali azioni presuppone, peraltro, la capacità della società sportiva di generare un'interazione nonché alleanza con i principali protagonisti della realtà sociale ed educativa, quali la famiglia, la scuola, la parrocchia.

Lo sport, se correttamente inteso e promosso, offre singolari possibilità educative, attivando l'essenziale dimensione di impegno e di sacrificio, tanto importante per acquisire l'autentica libertà, che è padronanza di sé e dono di sé nell'amore. Può condurre a quella maturità e a quella ricchezza spirituale della persona che sole possono far superare il gioco

¹⁹⁵ CENTRO SPORTIVO ITALIANO, *op. cit.*, p. 9.

¹⁹⁶ PROGETTO CULTURALE CEI, *La sfida educativa*, Laterza, Bari, 2009.

perverso innestato da una competitività esasperata da una motivazione prettamente economica¹⁹⁷.

9. L'ORATORIO E LA FUNZIONE EDUCATIVA DELLO SPORT

La forma ludica ed educativa del «gioco» con cui San Filippo Neri raccoglie le giovani generazioni contribuisce all'invenzione formativa dell'oratorio¹⁹⁸. I primi incontri - coincidenti con l'indizione del Concilio di Trento e, quindi, con l'impegno della Chiesa di stabilire l'unità religiosa in Europa - si svolgono in maniera del tutto informale nei pressi della Chiesa di San Girolamo, alternandosi momenti dedicati al gioco, alla preghiera, al servizio verso i più bisognosi.

Secondo la visione di San Filippo Neri, «lo sport è davvero complice della contemplazione e dell'attività pastorale. In esso, infatti, non viene esclusa nessuna esperienza ludica, ma non si tralascia nemmeno nulla per quanto concerne lo sviluppo cristiano nella vita della Chiesa. Non manca l'appassionata devozione alla Madonna e persino la musica diventa una forma di sport legato all'arte, che acquista un'esaustiva celebrità attraverso le laudi spirituali, proprie dell'Oratorio»¹⁹⁹.

¹⁹⁷ CEI, *Sport e vita cristiana*, in <http://www.salesianiperlosport.org>.

¹⁹⁸ Come San Filippo Neri, anche Ignazio di Loyola, Francesco Saverio, Vincenzo de' Paoli, Camillo de Lellis, Felice di Cantalice, Giovanni Leonardi, Francesco di Sales hanno privilegiato la formazione libera e giocosa dei ragazzi, nell'intento di conformare quest'ultimi verso l'esperienza cristiana. Cfr. G.B. GANDOLFO, *Sport e Chiesa. Un salto nella storia e nella vita*, Ancora, Milano, 2007, p. 115.

¹⁹⁹ G. B. GANDOLFO, *op. cit.*, p. 117.

Più recentemente, è San Giovanni Bosco a coniugare la formazione dei giovani con la pratica sportiva, sul presupposto che quest'ultima rappresenta un'efficace opportunità di aggregazione, favorendo la crescita dello spirito comunitario anche tra coloro che non avvertono l'appartenenza ecclesiale²⁰⁰.

In particolare, il «gioco» viene paragonato ad una «predica», in grado di attirare i giovani all'incontro con Dio in un percorso di perfezionamento dello spirito²⁰¹ e di salvezza dell'anima²⁰².

In questa prospettiva, lo sport può senz'altro contribuire a fare dell'oratorio uno spazio di comune conoscenza ed adorazione di Dio²⁰³.

Melchor Sánchez de Toca Alameda ritiene che taluni elementi dell'esercizio agonistico si ritrovino nella dimensione di apertura alla trascendenza divina.

In primo luogo, la rimozione di ciò che è contrario alla comune conoscenza ed adorazione di Dio richiama l'ascetica dello sport nonché le rinunce ed i sacrifici che essa comporta, delineandosi un parallelismo con l'ascetica cristiana, tesa alla

²⁰⁰ D. TETTAMANZI, *Vivere da educatori nello sport per essere testimoni di Gesù*, in *www.csi.it*.

²⁰¹ L'attività dell'uomo orientata alla cura del corpo, ivi compresa quella sportiva, ha una profonda valenza educativa, riconoscendosi con San Paolo che il corpo è chiamato a far risplendere lo spirito perché «il corpo umano è tempio dello Spirito Santo», in *1 Cor 6, 19*.

²⁰² In proposito, l'attività educativa di San Giovanni Bosco era diretta anche ai ragazzi usciti dalle carceri e bisognosi di affetto, di un lavoro e di adeguati insegnamenti al fine di farli diventare cittadini onesti e buoni cristiani. Inoltre, i giovani potevano utilizzare tutti gli strumenti di gioco, compresi gli arnesi dei saltimbanchi, essendo l'unico modo per impedire risse e mantenere l'ordine. Cfr. G. BOSCO, *Memorie*, Elledici, Torino - Leumann, 2005, pp. 48 - 145.

²⁰³ J. Ratzinger asserisce che «Nella struttura del tempio il grandissimo cortile dei gentili, in cui la scena [della purificazione fatta da Gesù] si svolge, è lo spazio aperto, che invita tutto il mondo a pregarvi l'unico Dio. L'azione di Gesù sottolinea questa apertura interiore dell'attesa, che nella fede di Israele era viva. (...) Secondo la sua parola, nella purificazione del Tempio si tratta proprio di questa intenzione fondamentale: togliere ciò che è contrario alla comune conoscenza ed adorazione di Dio - aprire quindi lo spazio alla comune adorazione», in J. RATZINGER, *Gesù di Nazaret II*, 28.

conquista della «corona incorruttibile»²⁰⁴. Ulteriore elemento di contatto tra lo sport in oratorio e la ricerca di Dio non può che essere la dimensione del gioco attraverso la quale è possibile risalire al grande «gioco della creazione divina»²⁰⁵.

Di fatto, il racconto della creazione tiene conto del significato proprio del gioco: «Se Dio è l'essere perfetto e l'uomo la prima delle creature, essi non possono che incontrarsi nel gioco, ritenuto una delle palesi manifestazioni, espresse nella libertà e nella gioia»²⁰⁶.

L'oratorio si inserisce, dunque, nella sfida educativa della Chiesa cattolica, proponendo itinerari formativi in cui Vangelo e sport costituiscono una rinnovata alleanza che tiene conto delle esigenze del presente. Attraverso la pratica dello sport in oratorio è possibile esercitare le virtù cristiane che si apprendono durante la catechesi, oltre che intrattenere relazioni educative significative e sviluppare le attitudini a partecipare in maniera responsabile e costruttiva alla vita della collettività.

Affinché possa essere pienamente assolta la suddetta funzione educativa, lo sport praticato, oltre che privilegiare la persona e prestare adeguata attenzione alle sue attitudini e vicende personali, deve poter essere coordinato da animatori²⁰⁷ che siano «educatori» consapevoli della missione cui sono

²⁰⁴ San Paolo diceva: «Non sapete che nelle corse al lo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo! Però ogni atleta è temperante in tutto; essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile, noi invece una incorruttibile», in *1 Cor 9, 24 - 25*.

²⁰⁵ M. SÁNCHEZ DE TOCA ALAMEDA, *Il cortile dello sport. L'oratorio, luogo di incontro tra credenti e non credenti*, in www.cultura.va/content/cultura/it/dipartimenti/sport/.../atriogentili.pdf.

²⁰⁶ G. B. GANDOLFO, *op. cit.*, p. 31.

²⁰⁷ I giovani che desiderano svolgere servizio di animazione nei confronti dei più piccoli sono tenuti a seguire un cammino di formazione che prevede un momento formativo settimanale di crescita personale all'interno dei gruppi parrocchiali o associazioni cristiane.

chiamati²⁰⁸: «radunare i giovani per farli onesti cittadini col renderli buoni cristiani»²⁰⁹. In altri termini, gli «educatori sportivi» sono chiamati ad essere «reali» testimoni di quei valori e di quelle virtù capaci di favorire il giusto equilibrio tra la libertà individuale ed il rispetto delle regole per il bene comune.

Di fatto, la proposta di Don Bosco è quella dell'educazione integrale²¹⁰, la quale poggia sui tre pilastri della ragione, intesa come fiducia nelle forze di bene presenti nel giovane che si ha di fronte ed impegno nel dare prevalenza alle stesse con lo scopo precipuo di farle crescere e maturare, nonché come comprensione della realtà oratoriana in cui si opera; della religione, intesa come consapevolezza della presenza del Signore nella vita ordinaria e, quindi, dell'assenza di qualsivoglia frattura tra l'esistenza terrena e la fede; della amorevolezza, intesa quale dimensione della relazione nonché quale arte di amare e, conseguentemente, di educare, trasmessa dall'unico maestro, Dio²¹¹.

E' bene altresì rilevare come la logica di Don Bosco fosse quella della prevenzione²¹², vale a dire l'impegno ad evitare al

²⁰⁸ C. MAZZA, *Atti del Convegno: La Pastorale dello sport. Bilanci e prospettive*, Roma, 7 - 8 settembre 2007.

²⁰⁹ G. B. LEMOYNE, *Memorie Bibliografiche di Don Giovanni Bosco*, IV, p. 19.

²¹⁰ Don Bosco si preoccupa di creare un ambiente educativo che offra al giovane opportunità di crescita che lo coinvolgano in tutta la sua complessità: sport, musica, animazione studio, pratiche religiose.

²¹¹ Così si esprimeva G. Bosco, *Il sistema preventivo nella educazione della gioventù*, Tipografia Salesiana, Torino, 1877, p. 30 ss: «Questo sistema si appoggia tutto sopra la ragione, la religione e l'amorevolezza».

²¹² Come osservava Paolo VI: «Se l'educatore fermasse la sua fatica soltanto a un paziente, meticoloso, e, se volete, scientifico rilievo dell'ambiente, in cui oggi il ragazzo svolge la sua vita, fa la sua esperienza e plasma la sua personalità, non farebbe opera completa. (...) L'educatore non è un osservatore passivo dei fenomeni della vita giovanile; deve essere un amico, un maestro, un allenatore, un medico, un padre, a cui non tanto interessa notare il comportamento del suo pupillo in determinate circostanze, quanto preservarlo da inutili offese e allenarlo a capire, a volere, a godere, a sublimare la sua esperienza», in PAOLO VI, *Discorso per il 40° anniversario del Movimento Aspiranti della GIAC*, 21 maggio 2010.

giovane esperienze negative che potrebbero compromettere la sua crescita nonché l'impegno a che il bene si manifesti, aiutando il ragazzo ad avere consapevolezza delle proprie abilità e potenzialità di bene. Le attività ludico-fisico-sportive, secondo Don Bosco, non possono non ritenersi un elemento fondamentale dell'esperienza educativa, capaci di coinvolgere i ragazzi in una «sana» allegria e divenire, pertanto, veicolo di valori cristiani nel percorso di crescita nella fede di ogni ragazzo ed educatore.

Come delineato anche dagli *Orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano per il decennio 2010-2020*, l'oratorio «accompagna nella crescita umana e spirituale le nuove generazioni e rende i laici protagonisti, affidando loro responsabilità educative. Adattandosi ai diversi contesti, l'oratorio esprime il volto e la passione educativa della comunità, che impegna animatori, catechisti e genitori in un progetto volto a condurre il ragazzo a una sintesi armoniosa tra fede e vita. I suoi strumenti e il suo linguaggio sono quelli dell'esperienza quotidiana dei più giovani: aggregazione, sport, musica, teatro, gioco, studio»²¹³.

A ciò si aggiunga che lo stile salesiano di proporre e vivere uno «sport educativo» implica il perseguimento di talune linee d'azione fondamentali, tra cui, più specificamente, il coinvolgimento attivo di allenatori e dirigenti delle società sportive nella vita dell'oratorio presente in parrocchia, al fine di creare una sinergia di forze tra animatori «spirituali» ed animatori «sportivi».

²¹³ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Educare alla vita buona del Vangelo*, Ed. Paoline, Milano, 2010, p. 71.

Benedetto XVI ritiene che lo scopo fondamentale dell'educazione sia la formazione delle nuove generazioni affinché, attraverso il linguaggio di Dio, entri in relazione con il mondo e sappia orientare ogni azione e pensiero in forza della sapienza divina²¹⁴.

Accanto alla qualità educativa degli animatori, è necessario poi agevolare il dialogo ed il confronto anche con i genitori al fine di favorire loro una lettura educativa dell'esercizio sportivo, anche attraverso la proposizione di momenti spirituali e di preghiera comune.

L'oratorio, seppur collocato in una epoca diversa da quella in cui fu ideato, continua ad essere espressione del perfetto connubio tra sport e fede, oltre che testimonianza della loro appartenenza al progetto di Dio, «che vuole concedere alla persona umana i risvolti della luce e della speranza cristiana, i soli a dare la vera felicità»²¹⁵.

²¹⁴ BENEDETTO XVI, *Discorso alla 61 Assemblea Generale della Cei*, 27 maggio 2010.

²¹⁵ G. B. GANDOLFO, *op. cit.*, p. 119.

Sezione II: La libertà religiosa in «campo»

Capitolo I

L'atleta tra fede religiosa e giustizia sportiva

SOMMARIO:

1. Le regole del gioco e il diritto di libertà religiosa; 2. I profili di autonomia del diritto sportivo; 3. L'«aconfessionalità» del sistema sportivo tra il Coni e le Federazioni Nazionali Sportive; 4. L'atleta tra diritti religiosi e diritto sportivo; 4.1 La fede dell'atleta nel rapporto di lavoro sportivo; 5. L'esercizio della libertà religiosa in campo tra tribunali confessionali e tribunali sportivi.

1. LE REGOLE DEL GIOCO E IL DIRITTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA

I principi fondamentali dell'ordinamento sportivo italiano trovano espressione negli statuti e nei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate le quali svolgono l'attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con le deliberazioni del *Comitato Internazionale Olimpico* (C.I.O.)²¹⁶ e del *Comitato Olimpico Nazionale Italiano* (C.O.N.I.)²¹⁷.

²¹⁶ Il *Comitato Internazionale Olimpico* è un'organizzazione non governativa, fondata nel 1894 da Pierre De Coubertin, il cui compito principale consiste nel supervisionare l'organizzazione dei Giochi Olimpici. A tal fine, riceve le candidature per l'organizzazione

E' in particolare quest'ultima autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive a dettare i principi contro l'esclusione, le diseguaglianze, il razzismo e la xenofobia, promuovendo le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione.

Ne consegue che quello di partecipazione allo sport da parte di chiunque, in condizione di assoluta parità, rappresenta il principio cardine dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale al quale debbono ispirarsi le norme statutarie e regolamentari. Di fatto, l'evoluzione sociale ha implicato il passaggio dal diritto allo sport, inteso come diritto di tutti allo svago ed al tempo libero²¹⁸, al diritto allo sport, quale diritto di tutti all'accesso alla pratica sportiva, anche in ragione dei benefici che la stessa produce al singolo individuo²¹⁹.

degli stessi, procedendo all'assegnazione tramite votazione dei propri membri. La notizia è reperibile sul sito: www.olympic.org.

²¹⁷ *Statuto* CONI, art. 2: «1. Il CONI presiede, cura e coordina l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale. 2. Il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati. 3. Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia. 4. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per la lotta dello sport contro l'esclusione, le diseguaglianze, il razzismo, la xenofobia e ogni forma di violenza. 5. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale. 6. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per assicurare che ogni giovane atleta formato da Federazioni, società o associazioni sportive ai fini di alta competizione riceva una formazione educativa o professionale complementare alla sua formazione sportiva. 7. Il CONI detta principi per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico - sportive. 8. Il CONI garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo».

Il testo è reperibile sul sito ufficiale: www.coni.it.

²¹⁸ In proposito, l'art. 24 della *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* così recita: «Ogni individuo ha il diritto al riposo e allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite».

²¹⁹ *Carta Internazionale dello Sport e dell'Educazione Fisica dell'Unesco*, art. 2.2: «A livello dell'individuo l'educazione fisica e lo sport contribuiscono alla preservazione ed al miglioramento della salute, ad una sana occupazione del tempo libero, e permettono all'essere umano di resistere meglio agli inconvenienti della vita moderna. A livello della

Ne consegue l'esigenza di garantire pari opportunità anche nell'accesso alle diverse professioni legate al mondo sportivo, ivi compresi gli incarichi dirigenziali, con applicazione della disciplina giuslavoristica.

È, più precisamente, nel 1978 che il diritto allo sport viene espressamente enunciato dalla *Carta Internazionale dello Sport e dell'Educazione Fisica dell'Unesco*²²⁰ la quale proclama il diritto di tutti di sviluppare le proprie attitudini fisiche intellettuali e morali attraverso l'esercizio fisico²²¹.

comunità arricchiscono i rapporti sociali e sviluppano lo spirito di fair-play, che al di là dello sport stesso è indispensabile nella vita sociale».

Il testo della disposizione normativa è reperibile sul sito: www.unesco.org.

²²⁰ *Carta Internazionale dello Sport e dell'Educazione Fisica dell'Unesco*, art. 1: « 1.1. Ogni essere umano ha il diritto fondamentale di accedere all'educazione fisica ed allo sport, che sono indispensabili allo sviluppo della sua personalità. Il Diritto di sviluppare le proprie attitudini fisiche intellettuali e morali attraverso l'educazione fisica e lo sport deve essere garantito, tanto nel quadro del sistema educativo, come negli altri aspetti della vita sociale. 1.2. Tutti, in accordo con la tradizione sportiva del loro paese, debbono avere tutte le possibilità di praticare l'educazione fisica e lo sport, di migliorare la loro condizione fisica e giungere al livello di prestazione sportiva che corrisponda alle loro doti.

1.3. Condizioni particolari debbono essere offerte ai giovani, compresi i bambini in età prescolare, alle persone anziane ed agli handicappati per permettere lo sviluppo integrale della loro personalità grazie a programmi di educazione fisica e di sport adattati ai loro bisogni».

Il testo della disposizione normativa è disponibile sul sito: www.unesco.org.

²²¹ Di particolare rilievo il preambolo della *Carta Internazionale dello sport e dell'Educazione Fisica dell'Unesco*, in cui è possibile ritrovare i caratteri essenziali del fondamentale diritto allo sport: «La conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, riunita a Parigi nella sua XX sessione, il 21 novembre 1978, ricordando che la Carta delle Nazioni Unite proclama la fede dei popoli nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed afferma la loro decisione di favorire il progresso sociale e di creare migliori condizioni di vita, - ricordando che, secondo i termini della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ognuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono proclamate, senza alcuna discriminazione basata specialmente sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione pubblica od ogni altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la fortuna, la nascita od ogni altra considerazione, - convinta che l'esercizio effettivo dei diritti di ogni uomo dipenda per una parte essenziale dalle possibilità offerte ad ogni uomo e ad ogni donna di sviluppare e preservare liberamente i loro mezzi fisici, intellettuali e morali, e che di conseguenza deve essere assicurato e garantito ad ogni essere umano l'accesso all'educazione fisica e allo sport; - convinta che la preservazione e lo sviluppo delle possibilità fisiche, intellettuali e morali dell'essere umano migliorino la qualità della vita sul piano nazionale ed internazionale; - affermando che l'educazione fisica e lo sport debbono rafforzare la loro azione educativa e favorire i valori fondamentali che servono di base ai piani di sviluppo dei popoli; - sottolineando di conseguenza, che l'educazione fisica e lo sport debbono tendere a promuovere i rapporti tra i popoli e tra gli individui, come l'emulazione disinteressata, la solidarietà, la fraternità, il rispetto e la comprensione reciproca, il riconoscimento dell'integrità e della dignità degli

Al fine di garantirne la concreta attuazione è stato anche istituito il *Garante del Codice di Comportamento Sportivo*²²² il quale, nel vigilare sulla corretta attuazione delle norme codicistiche, regolamentari nonché statutarie dei protagonisti del sistema sportivo, segnala ai competenti organi degli enti di appartenenza i casi di sospetta violazione²²³, ai fini di un eventuale giudizio

esseri umani; - considerando che i paesi industrializzati ed i paesi in via di sviluppo assumono obblighi comuni per ridurre lo scarto esistente tra gli uni e gli altri, quanto al libero accesso di tutti all'educazione fisica e allo sport; - considerando che inserire l'educazione fisica e lo sport nell'ambiente naturale significa arricchirli, ispirare il rispetto per le risorse del pianeta e stimolare gli sforzi per conservarle ed utilizzarle per il maggiore profitto dell'intera umanità; - tenuto conto della diversità di modi di formazione ed educazione esistenti nel mondo, ma constatando che, malgrado le differenze delle strutture sportive nazionali, è chiaro che l'educazione fisica e lo sport, al di là del solo ambito del corpo e della salute, contribuiscono ad uno sviluppo armonioso e completo dell'essere umano; - tenuto conto anche dell'ampiezza degli sforzi da fare perché il diritto all'educazione fisica e allo sport si realizzi per tutti gli esseri umani, - sottolineando l'importanza per la pace e per l'amicizia tra i popoli della cooperazione tra le organizzazioni internazionali governative e non governative responsabili dell'educazione fisica e dello sport – proclama la presente Carta Internazionale allo scopo di porre lo sviluppo dell'educazione fisica e dello sport al servizio del progresso umano, di favorire il loro sviluppo ed esortare i governi, le organizzazioni non governative competenti, gli educatori, le famiglie e gli individui stessi ad ispirarvisi, a diffonderla ed a metterla in pratica».

Il testo della Carta è reperibile sul sito: www.unesco.org.

²²² Il *Regolamento del Garante del Codice di Comportamento Sportivo* è stato deliberato dalla *Giunta Nazionale del Coni* il 26 marzo 2012. La notizia è reperibile sul sito istituzionale del Coni: www.coni.it.

Il *Codice di Comportamento Sportivo* è stato approvato dal Consiglio Nazionale del Coni il 2 febbraio 2012 al fine di meglio specificare i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, ivi compresi quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite.

²²³ Regolamento *Garante del Codice di Comportamento Sportivo*, art. 6: « 1. Il Garante adotta istruzioni e vigila sulla corretta attuazione del Codice, segnala d'ufficio o laddove attivato a norma dell'art. 7 del presente Regolamento, ai competenti organi disciplinari degli Organismi sportivi, i casi di sospetta violazione, da parte dei Tesserati, delle norme del Codice e/o delle norme statutarie e regolamentari degli Organismi sportivi che si presumono violate, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare, e di vigilare sull'attività conseguente.

2. Al Garante è preclusa ogni segnalazione ai competenti organi disciplinari degli Organismi sportivi su procedimenti in corso nell'ambito dei medesimi organi o su fatti che abbiano formato oggetto di giudizio da parte degli stessi o per i quali i regolamenti federali prevedano termini perentori di impugnativa.

3. Nei confronti dei componenti gli organi centrali o periferici del CONI il Garante è attivato con le modalità indicate nell'art. 12 del presente Regolamento, ed irroga direttamente le sanzioni disciplinari qualora siano accertate violazioni del Codice». Il testo della disposizione normativa è consultabile sul sito: www.coni.it.

disciplinare²²⁴. È bene rilevare, inoltre, come la tutela dell'«eguale» diritto allo sport sia accompagnata dalla tutela dell'esercizio agonistico nel rispetto della diversità di ogni atleta o gruppo sportivo. In questa prospettiva, l'art. 3, comma 1, della *Carta* così dispone: «I programmi di educazione fisica e di sport debbono rispondere ai bisogni dell'individuo e della società (...) debbono essere concepiti in funzione dei bisogni e delle caratteristiche personali dei praticanti, come delle condizioni istituzionali, culturali, socio-economiche e climatiche di ogni paese. Debbono dare la priorità ai bisogni dei gruppi meno favoriti all'interno della società»²²⁵.

Il diritto di tutti allo sport deve, dunque, essere tutelato nel rispetto della «identità» personale di ogni atleta.

E' evidente, tuttavia, come l'esigenza di assicurare il suddetto principio implichi una «*neutralità impositiva*» del campo di gioco²²⁶, assicurata dall'insieme di disposizioni che disciplinano lo svolgimento di una manifestazione agonistica - la cui violazione implica l'irrogazione immediata di una sanzione nei

²²⁴ Il Regolamento del Garante del Codice di Comportamento Sportivo è stato deliberato dalla Giunta Nazionale del Coni il 26 marzo 2012. La notizia è reperibile sul sito istituzionale del Coni: www.coni.it.

²²⁵ *Carta Internazionale dello sport e dell'Educazione Fisica dell'Unesco*, art. 3: «I programmi di educazione fisica e di sport debbono rispondere ai bisogni dell'individuo e della società.

3.1. I programmi di educazione fisica e sportivi debbono essere concepiti in funzione dei bisogni e delle caratteristiche personali dei praticanti, come delle condizioni istituzionali, culturali, socio-economiche e climatiche di ogni paese.

Debbono dare la priorità ai bisogni dei gruppi meno favoriti all'interno della società.

3.2. I programmi di educazione fisica e di sport debbono contribuire, in un processo di educazione globale con il loro contenuto come per i loro orari, a creare abitudini e comportamenti favorevoli allo sviluppo della personalità umana.

3.3. Lo sport competitivo, anche nelle sue manifestazioni spettacolari, deve restare, secondo l'ideale olimpico, al servizio dello sport educativo, del quale è coronamento e illustrazione.

Deve essere libero da ogni influsso di interessi commerciali basati sulla ricerca del profitto».

Il testo della disposizione normativa è consultabile sul sito: www.unesco.org.

²²⁶ Sul concetto di laicità im-positiva, M. D'ARIENZO, *La laicità francese: "aperta", "positiva" o "im-positiva"?*, in *Diritto e Religioni*, n. 2/2011, pp. 354 - 368.

confronti degli appartenenti all'ordinamento sportivo - nonché dai diversi «riti» che lo caratterizzano, tra i quali l'uso di un'unica divisa ufficiale.

Ne consegue che il sistema giustiziale sportivo, la cui autonomia dal potere giurisdizionale ordinario è avvalorata dalla previsione del cd. «vincolo di giustizia»²²⁷, mira ad assicurare una dimensione neutrale che non pare tener conto di quelle che potrebbero essere le esigenze dettate dai più intimi e personali convincimenti morali, filosofici e religiosi dell'atleta²²⁸.

Come emerge anche dal disposto normativo di cui all'art. 3.1 della *Carta Internazionale dello Sport e dell'Educazione Fisica dell'Unesco*, pare potersi ritenere che il sistema sportivo presti particolare attenzione e sensibilità a quanto rientri nella sfera individuale dell'atleta, ma, nel contempo, non tiene adeguatamente conto dei riflessi che la stessa può avere nell'esercizio individuale o a squadra dello sport praticato.

Di fatto, quanto più si concepisce lo sport come strumento di crescita e formazione della persona, tanto più l'atleta non può non riflettere nell'esercizio della disciplina sportiva le proprie scelte, anche di carattere religioso.

Ed è proprio in questa prospettiva che la compressione della libertà religiosa potrebbe derivare da esplicite norme di

²²⁷ Il vincolo obbliga i membri dell'ordinamento sportivo, che con l'atto di affiliazione hanno aderito volontariamente alla Federazione sportiva, non solo ad accettare e a conformarsi ai provvedimenti delle Federazioni, ma anche a rivolgersi solo ed esclusivamente agli organi di giustizia sportiva, sanzionando, anche con l'espulsione dall'ordinamento, chiunque, senza l'opportuna autorizzazione, concessa discrezionalmente nei casi di maggiore gravità, si rivolga al Giudice statale. Cfr. V. A. GRECO, *La Legge 280/2003 alla luce dell'ordinanza del TAR Lazio n. 241/2010*, in *GiustiziaSportiva.it*, III, 2010, p. 171.

²²⁸ D'ora in poi, con il termine «atleta» si farà riferimento tanto al giocatore, inteso in senso tecnico, quanto ai giudici di gara.

comportamento, dotate di rilevanza giuridica, quali appunto quelle caratterizzanti il sistema sportivo.

Tale è il caso dell'atleta tenuto, in forza del regolamento dell'associazione di appartenenza, a svolgere la propria competizione sportiva in una festività religiosa, o ancora il caso del simbolo a connotazione religiosa che l'atleta deve indossare in virtù del proprio credo, ma il cui uso non è ammesso dai regolamenti delle diverse Federazioni.

Ne consegue che lo «spazio sportivo» possa altresì ritenersi campo di gioco in cui «competono» le appartenenze ai diversi gruppi religiosi.

Facendo riferimento al complessivo sistema sportivo, nonostante l'«*aconfessionalità*» che lo contraddistingue, i casi in cui l'esigenza di manifestare il proprio convincimento religioso, anche nel campo di gioco, si avvicinano nel tempo.

Innanzi a siffatta casistica, emergono rilevanti lacune dell'ordinamento sportivo, con conseguente necessità per le diverse Federazioni sportive di provvedere, nel rispetto dei supremi principi posti a tutela dell'individuo prima che dell'atleta, all'adozione di delibere *ad hoc* che tengano conto dell'identità culturale ed etnica di quest'ultimo.

2. I PROFILI DI AUTONOMIA DEL DIRITTO SPORTIVO

L'ordinamento sportivo²²⁹, quale ordinamento settoriale che vive all'interno dell'ordinamento giuridico statale, rivendica a sé il potere di stabilire una propria organizzazione, dotata di specifiche norme cui i soggetti che dello stesso fanno parte debbono attenersi nonché il potere di garantirne la concreta osservanza attraverso la previsione di specifici organi di giustizia ed appositi procedimenti disciplinari.

Con riferimento al primo profilo, non si può non richiamare l'art. 1 del *Codice di Comportamento del Coni*, intitolato «Osservanza della disciplina sportiva», ove si statuisce che «i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice»²³⁰.

²²⁹ In termini tecnici, si parla più propriamente di «pluralità degli ordinamenti sportivi». Di fatto, il sistema sportivo, riconosciuto come vero e proprio ordinamento giuridico, si articola in: - un ordinamento sportivo internazionale generale, come l'insieme dell'intero sistema facente capo al C.I.O. (comprensivo di tutti i soggetti ad esso affiliati, ovvero, da un lato, di tutti i comitati olimpici nazionali e, dall'altro, di tutte le federazioni sportive internazionali); - vari ordinamenti sportivi nazionali generali, come l'insieme dell'intero sistema facente capo al relativo comitato olimpico nazionale (costituito da tutte le varie federazioni sportive nazionali affiliate, da un lato, ad esso, dall'altro, alle relative federazioni sportive internazionali).

Ad un livello intermedio, al fine di organizzare le relative manifestazioni, si collocano poi i Comitati olimpici continentali, mentre nei singoli sistemi sportivi delle diverse discipline si collocano le Confederazioni continentali.

²³⁰ *Codice di Comportamento Coni*, art. 1: «I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente. Le società, le associazioni e gli altri Enti dell'ordinamento sportivo rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti».

Il testo della disposizione normativa è disponibile sul sito: www.coni.it.

Tale vincolo di derivazione implica che il sistema sportivo può procedere all'emanazione di atti normativi, di livello regolamentare, destinati anche ad avere rilevanza giuridica al di fuori dello stesso; l'esercizio di tale potere normativo deve garantire, in ogni caso, il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento giuridico statale. In altri termini, l'ordinamento sportivo deve rapportarsi alla sovranità statale, assicurando la conformità della propria disciplina normativa nonché dei conseguenti atti e provvedimenti ai principi cardine del diritto statale.

Accanto a siffatta autonomia normativa²³¹, il sistema si è altresì dotato di un proprio ordine di giustizia al fine di risolvere al proprio interno le controversie derivanti dall'esercizio delle diverse discipline sportive²³². Ad avvalorare ulteriormente l'autonomia della propria giustizia, l'obbligo in capo ai tesserati

²³¹ La giurisprudenza di legittimità ha asserito che «il fondamento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo è da rinvenire nella norma costituzionale di cui all'art. 18 Cost., concernente la tutela della libertà associata, nonché nell'art. 2 Cost., relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo». Cfr. *Cass.*, 28.9.2005, n. 18919; *Cass.*, 27.9.2006, n. 21006.

²³² In proposito, Deliberazione n. 1519 del *Consiglio Nazionale Coni* del 15 luglio 2014, art. 2, intitolato «I principi del processo sportivo»: «1. Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice di giustizia sportiva emanato dal Consiglio nazionale del Coni, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.

3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.

5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva».

Il testo della disposizione normativa è consultabile sul sito: www.coni.it.

di astenersi dall'adire gli organi della giurisdizione ordinaria al fine di tutelare i propri diritti e/o interessi.

Più precisamente, in forza della Legge n. 280 del 2003 tanto le questioni tecniche²³³ quanto quelle disciplinari²³⁴ sono state identificate come giuridicamente «indifferenti» per l'ordinamento giuridico statale; soltanto le questioni amministrative²³⁵ - tesseramento, affiliazione, ammissione ai campionati, mantenimento dello *status* di associato - nonché le questioni patrimoniali tra pariordinati²³⁶ sono state assoggettate alla giurisdizione statale.

È bene rilevare anche quell'orientamento dottrinale in virtù del quale si ritiene tecnicamente improprio l'impiego del termine «autonomia» di cui all'art. 1, co. 2, della Legge n. 280 del 2003. Di fatto, allorché si statuisce che «i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono

²³³ Le questioni tecniche sono quelle relative all'applicazione dei profili tecnici del gioco da parte dei giudici di gara. Concerne, pertanto, l'ammissione alle gare, il rispetto delle regole di gioco durante lo svolgimento delle competizioni agonistiche, l'omologazione del risultato delle competizioni. Trattandosi di questioni di natura squisitamente tecnica, l'ordinamento giuridico statale manifesta la propria estraneità alle stesse sul presupposto che non si possano individuare vicende meritevoli di tutela.

²³⁴ Le questioni disciplinari sono quelle relative all'applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione delle norme statutarie o regolamentari, implicanti l'osservanza dei doveri - divieto di doping, divieto di alterazione dei risultati, divieto di comportamenti discriminatori per età sesso, religione, razza, divieto di comportamenti o dichiarazioni che incitano alla violenza o la determinino o ne costituiscano apologia - conformi ai valori di base dell'ordinamento sportivo, da parte dei soggetti dell'ordinamento sportivo. Le sanzioni possono essere di carattere pecuniario (ammenda), temporaneamente interdittivo (squalifica); penalizzativo (sottrazione di punti in classifica o retrocessione al campionato inferiore); definitivamente interdittivo (radiazione o revoca dall'affiliazione).

²³⁵ Le questioni amministrative sono espressione del potere istituzionale organizzativo delle Federazioni nazionali sportive ed attengono al mantenimento del cd. rapporto associativo di tesserati ed affiliati nonché del livello di tale *status* di associato. Sul presupposto, poi, che quest'ultimo non può che ritenersi rivestire una posizione paragonabile a quella di «suddito, non viene ammessa alcuna possibilità di impugnare i provvedimenti dei propri Organi di Governo. Unica eccezione, contemplata solo da alcuni statuti della Federazioni sportive, a siffatta regola generale è la possibilità di impugnare siffatti provvedimenti solo ed esclusivamente dal punto di vista procedurale, senza entrare nel merito delle decisioni.

²³⁶ Le questioni patrimoniali tra pariordinati sono quelle relative alle controversie di carattere patrimoniale tra soggetti inseriti allo stesso livello all'interno del sistema sportivo.

regolati in base al principio di autonomia salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo», la previsione legislativa deve essere intesa nel senso che le situazioni giuridiche prive di «rilevanza» sono regolate dai due ordinamenti in maniera «indipendente o reciprocamente ininfluyente»²³⁷.

Siffatta tesi richiama, senz'altro, il disposto normativo di cui all'art. 7, co. 1, della Carta Costituzionale, laddove si prescrive che «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani».

Sotto questo profilo, anche il sistema sportivo - Coni e Federazioni sportive nazionali/Discipline sportive associate - non può che considerarsi espressione del pluralismo associativo del nostro ordinamento giuridico, in grado, al pari delle altre formazioni sociali autonome, di garantire lo sviluppo della persona umana.

Orbene, al di là dell'ampio dibattito dottrinale sulla legittimità o meno della previsione del cd. *vincolo di giustizia*²³⁸, la questione che più rileva è in che misura, alla luce di quanto sopra delineato, la tutela della libertà religiosa, riconosciuta in capo all'atleta in quanto soggetto dell'ordinamento giuridico statale, possa trovare espressione e concreta attuazione attraverso gli organi della giustizia sportiva.

Per quanto si possa ritenere appropriato ricondurre alla giustizia sportiva le questioni attinenti all'esercizio agonistico, è

²³⁷ R. CAPRIOLI, *Il significato dell'autonomia nel sistema delle fonti del diritto sportivo nazionale*, in *Atti del Convegno: L'ordinamento sportivo*, Università di Viterbo, 9 - 10 novembre 2006, p. 285.

²³⁸ Vedi Sez. I, Cap. I, Par. I.

pur vero che le stesse possono produrre effetti destinati a manifestarsi oltre la tipica sfera sportiva, e, pertanto divenire oggetto di valutazione da parte di entrambi gli ordinamenti, sportivo da un lato e statale dall'altro.

In considerazione della normativa attualmente vigente, è evidente come il sistema sportivo, in quanto settoriale, non può che conformarsi ed assicurare il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico originario.

Diviene, tuttavia, interessante individuare il modo in cui l'ordinamento sportivo si rapporta all'esigenza di garantire la libertà di coscienza di ogni atleta, la quale non può prescindere da quella di culto, implicante, tra l'altro, in considerazione del pluralismo confessionale che connota l'attuale «popolazione» sportiva, l'esigenza di assicurare le condizioni idonee all'esercizio delle diverse pratiche.

In altri termini, viene da chiedersi se e in quali casi le questioni attinenti al credo religioso possano considerarsi di «rilevanza giuridica» in seno ad una determinazione sportiva, ben tenendo presente che siffatto concetto è stato da sempre identificato con quello di «rilevanza economica»; di fatto, si parla di «rilevanza giuridico - economica».

Peraltro, con riferimento a quest'ultimo profilo, la giurisprudenza amministrativa ha ampliato, limitatamente ai meri profili risarcitori, la rispettiva sfera di competenza anche alle questioni disciplinari - impugnazioni di sanzioni disciplinari - che presentano il requisito della «rilevanza»²³⁹.

²³⁹ *Tar Lazio*, Ord. n. 1664/2007: « - Ritenuto di dover disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione di questo giudice, sollevata dalle parti resistenti sul rilievo che i provvedimenti impugnati costituirebbero esercizio dell'autodichia disciplinare della

Analizzando poi il sistema di giustizia sportiva e le questioni ad essa sottoposte, si evince chiaramente come manchi una determinazione in merito all'individuazione dell'organo giurisdizionale competente a decidere dell'eventuale violazione della sopra richiamata libertà. In linea generale, pur attenendo all'inosservanza di norme poste più specificamente dall'ordinamento sportivo, è possibile fare rientrare tale violazione nell'ambito delle questioni relative al divieto di comportamenti discriminatori per sesso, età, e religione, delineandosi conseguentemente - trattandosi di «giustizia disciplinare»²⁴⁰ - una competenza esclusiva della giurisdizione sportiva. Ciò anche in forza di quell'orientamento dottrinale secondo cui il vincolo di giustizia cessa di avere efficacia nell'ordinamento sportivo soltanto quando anche una sola delle

Federazioni e riguarderebbero materia riservata all'autonomia dell'ordinamento sportivo ex art. 1 D.L. n. 220 del 2003;

- Considerato infatti che, ancorché l'art. 2, lett. b, D. L. n. 220 del 2003, in applicazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo da quello statale, riservi al primo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto "i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive", tuttavia detto principio, letto unitamente all'art. 1, secondo comma, dello stesso decreto legge, non appare operante nel caso in cui la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell'ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell'ordinamento generale dello Stato (T.A.R. Lazio, III Sez., 22 agosto 2006 n. 4666 (ord.); 18 aprile 2005 n. 2801 e 14 dicembre 2005 n. 13616);

- Ritenuto che una diversa interpretazione del cit. art. 2 D. L. n. 220 del 2003 condurrebbe a dubitare della sua conformità a principi costituzionali, perché sottrarrebbe le sanzioni sportive alla tutela giurisdizionale del giudice statale;

- Considerato comunque che costituisce principio ricorrente nella giurisprudenza del giudice delle leggi che, dinanzi ad un dubbio interpretativo di una norma o ad un'aporia del sistema, prima di dubitare della legittimità costituzionale della norma stessa occorre verificare la possibilità di darle un'interpretazione secondo Costituzione (*Corte cost.* 22 ottobre 1996 n. 356);

- Ritenuto che nella vicenda in esame è impugnata la sanzione disciplinare della squalifica del campo di calcio e l'obbligo di giocare in campo neutro e a porte chiuse, e quindi senza la presenza del pubblico, le gare casalinghe, sanzione che comporta una indubbia perdita economica per la soc. Catania Calcio in termini di mancata vendita di biglietti ed esposizione a possibili azioni da parte dei titolari di abbonamenti;

- Ritenuto pertanto che detta sanzione, per la sua natura, assume rilevanza anche al di fuori dell'ordinamento sportivo ed è quindi impugnabile dinanzi a questo giudice».

²⁴⁰ Vedi nota n. 233.

parti in causa (o entrambe) perdano l'appartenenza all'ordinamento sportivo stesso.

Eppure, occorre rilevare anche quelle argomentazioni dottrinali che, ai sensi degli artt. 24²⁴¹, 113²⁴² e 102²⁴³ Cost., eccepiscono la illegittimità di tale vincolo. Rimettendo alla competenza esclusiva del sistema giustiziale sportivo le questioni di natura strettamente tecnica, si ritiene che il vincolo di giustizia non possa trovare applicazione ai casi in cui siano coinvolti diritti indisponibili o interessi legittimi della persona umana²⁴⁴. A rafforzare siffatta posizione, l'opinione di chi ritiene che una eventuale violazione di tale vincolo potrebbe generare, in seno all'ordinamento statale, una richiesta risarcitoria per mero inadempimento contrattuale piuttosto che una improcedibilità dell'azione giudiziaria²⁴⁵.

Eppure, anche alla luce della casistica che si analizzerà nel successivo capitolo, tale ambito decisionale pare rientrare appieno fra le competenze dei diversi protagonisti sportivi, con la logica conseguenza che l'atleta non può che reputarsi privo della tutela assicurata dalla giurisdizione ordinaria.

Si tratta, indubbiamente, di un campo ancora poco esplorato dal mondo sportivo, chiamato sempre più spesso a confrontarsi

²⁴¹ Art. 24 Cost.: «Tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti ed interessi legittimi».

²⁴² Art. 113 Cost.: «Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa».

²⁴³ Art. 102 Cost.: «Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati Ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

²⁴⁴ Come osserva R. FRASCAROLI, *Sport*, in *Enc. Dir.*, vol. LXIII, Milano 1990, 513: «L'ordinamento sportivo, pur nella sua innegabile autonomia normativa e regolamentare, non può precludere a chi ne entra a far parte il diritto costituzionalmente garantito di adire il giudice statale ogniqualvolta ai lamenti la lesione di diritti soggettivi e di interessi legittimi».

²⁴⁵ P. PATANÉ, *La giustizia sportiva – Rapporti con l'ordinamento statale*, in Atti del Seminario 5 dicembre 2012, Messina.

con le diverse realtà confessionali e ad adottare le determinazioni necessarie a mantenere il giusto equilibrio tra la «neutralità» del gioco e l'esercizio dello sport in condizioni di assoluta eguaglianza.

3. L'«ACONFESSIONALITÀ» DEL SISTEMA SPORTIVO TRA IL CONI E LE FEDERAZIONI NAZIONALI SPORTIVE

L'esercizio di uno sport individuale o di squadra, anche in forma dilettantistica, è subordinato all'instaurazione, attraverso lo strumento del tesseramento, di un vincolo associativo, privo di qualsivoglia limite temporale²⁴⁶, con la Federazione sportiva di pertinenza, la quale impone ai propri atleti l'osservanza delle condizioni previste dai regolamenti nonché dagli statuti dalla stessa approvati²⁴⁷.

Più precisamente, «se intende partecipare alle competizioni organizzate dalle federazioni sportive italiane, il giovane dilettante è costretto a stipulare il vincolo e a devolvere irrevocabilmente la titolarità delle proprie prestazioni sportive alla società con la quale si affilia, con conseguente

²⁴⁶ In proposito, soltanto per i minori d'età e per i dilettanti il vincolo associativo viene instaurato senza alcun limite temporale, con la conseguenza che soltanto la società sportiva di appartenenza può procedere all'estinzione dello stesso. Per contro, con riferimento agli sportivi professionisti è intervenuta la Legge 23 marzo 1989 n. 91, poi modificata dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586, la quale ha provveduto all'abolizione del vincolo sportivo, definendolo come limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta professionista.

²⁴⁷ A titolo esemplificativo, *Regolamento Esecutivo della Federazione Italiana Pallacanestro*, art. 1: «Chiunque intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro deve tesserarsi per una società affiliata alla FIP [...] con la firma della richiesta di tesseramento, il giocatore si vincola nei confronti della società richiedente e della FIP accettando con tale atto le norme statutarie e regolamentari della FIP e le varie disposizioni da questa emanate». Il testo della disposizione è disponibile sul sito: www.fip.it.

compressione involontaria [...] della propria libertà agonistica»²⁴⁸.

Orbene, tenendo conto del vincolo che si instaura tra l'atleta e la rispettiva società sportiva nonché dell'obbligo di quest'ultima di garantire ad ogni individuo la pratica dello sport «secondo le sue necessità»²⁴⁹, assume particolare rilievo l'analisi delle disposizioni statutarie delle diverse Federazioni sportive nazionali finalizzate alla tutela del «sentimento religioso» dell'atleta.

È, in particolare, lo statuto della *Federazione Italiana Vela* ad introdurre esplicitamente il concetto di «aconfessionalità», allorquando all'art. 1, co. 4, statuisce che «La FIV è apartitica, apolitica e aconfessionale». Dal tenore di siffatta disposizione statutaria, è evidente come la Federazione sportiva assuma una posizione neutrale non solo rispetto a qualsivoglia credo religioso, ma anche rispetto all'appartenenza religiosa degli stessi associati.

È altresì interessante rilevare come l'identità confessionale venga posta sullo stesso piano dell'identità politica dell'atleta nonché dell'appartenenza dello stesso ad una associazione partitica.

Del pari, lo statuto della *Federazione Italiana Giuoco Handball*, all'art. 1, co. 6, prevede che «la F.I.G.H. è organizzazione apolitica e aconfessionale».

L'«aconfessionalità» della società sportiva implica, dunque, che il «sentimento religioso» non possa trovare collocazione, o

²⁴⁸ P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in www.forumnaonis.it, p. 68.

²⁴⁹ *Carta Olimpica*, Principio VIII: «The practice of sport is a human right. Every individual must have the possibility of practicing sport in accordance with his or her needs».

meglio espressione, nel «campo di gioco», dovendo rimanere entro i confini della sfera individuale del singolo protagonista sportivo.

Il suddetto principio viene, poi, espresso in maniera più incisiva dallo statuto della *Federazione Italiana Pesistica*, allorché, accanto all'enunciazione del principio di democrazia e di partecipazione di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, all'art. 1, co. 10, statuisce che «La FI.PE. è estranea a qualsiasi questione politica, religiosa e razziale»²⁵⁰.

Per contro, gli statuti della *Federazione Italiana Hockey*²⁵¹, della *Federazione Italiana Baseball Softball*²⁵² e della *Federazione Italiana Scherma*²⁵³ prevedono il carattere apartitico ed apolitico delle rispettive Federazioni, senza fare alcun riferimento alla eventuale «aconfessionalità» di queste ultime.

Di particolare rilievo la previsione statutaria della *Federazione Italiana Rugby* la quale, all'art. 2, co. 3, si preoccupa di garantire «la partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, con esclusione di qualsiasi ingerenza razziale, politica o religiosa»²⁵⁴.

²⁵⁰ Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fipe.it.

²⁵¹ *Statuto F.I.H.*, art. 1, co. 6: «La F.I.H. è apartitica ed apolitica e non persegue scopo di lucro».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito: www.federhockey.it.

²⁵² *Statuto FIBS*, art. 1: «La F.I.B.S. è apartitica e apolitica e non persegue fine di lucro. (...) Organizza e disciplina lo svolgimento dell'attività sportiva e ne garantisce la pratica da parte di chiunque, in condizioni di parità e pari opportunità in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fibs.it.

²⁵³ *Statuto FIS*, art. 1: «La F.I.S. è apartitica e apolitica. [...] Promuove lo svolgimento dell'attività sportiva e ne garantisce la pratica da parte di chiunque, in condizioni di parità e di pari opportunità in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito: www.federscherna.it.

²⁵⁴ Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.firugby.it.

Altro specifico riferimento al fattore religioso è contemplato dallo statuto della *Federazione Italiana Triathlon* che, all'art. 1, co. 1.06, prevede: «L'attività della FI.Tri è estranea ad ogni distinzione di religioni, di politica, di razza e di sesso; non persegue fini di lucro»²⁵⁵. Analogamente, lo statuto della *Federazione Italiana Danza Sportiva*, all'art. 1, co. 7, è preposto ad evitare che l'identità religiosa del singolo atleta possa costituire causa ostativa della pratica sportiva allorquando prevede che «la FIDS persegue le sue finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di violenza, xenofobia e di discriminazione razziale, religiosa e politica»²⁵⁶.

Dello stesso tenore letterale, il disposto normativo di cui all'art. 1, co. 4, dello statuto della *Federazione Italiana Pallacanestro*²⁵⁷, ove si prescrive che «l'ordinamento della F.I.P. è retto in base al principio di democrazia interna, nonché al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza, parità e pari opportunità ed in conformità con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale con esclusione di ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e politica, e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive».

²⁵⁵ Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fitri.it.

²⁵⁶ Gli statuti della FIBA e della FIDS sono disponibili sui rispettivi siti ufficiali: www.fiba.it e www.fids.it.

²⁵⁷ *Statuto FIP*, art. 1, co. 2: «Le finalità istituzionali sono attuate nel rispetto dei principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e politica, e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fip.it.

Infine, gli statuti della *Federazione Italiana Sport del Ghiaccio*²⁵⁸, della *Federazione Pugilistica Italiana*²⁵⁹, della *Federazione Italiana di Atletica Leggera*²⁶⁰, della *Federazione Italiana Badminton*²⁶¹, della *Federazione Italiana Giuoco Calcio*²⁶², della *Federazione Ciclistica Italiana*²⁶³, della *Federazione Italiana Nuoto*²⁶⁴, della *Federazione Italiana Giuoco Squash*²⁶⁵, della *Federazione Ginnastica d'Italia*²⁶⁶,

²⁵⁸ *Statuto* FISG, art. 1, co. 1: «La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (...). È ispirata al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed in conformità alle deliberazioni del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonché del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per quanto attiene l'attività paralimpica».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fisg.it.

²⁵⁹ *Statuto* FPI, art. 1, co. 5: «La F.P.I. è retta sui principi di libera e democratica partecipazione alla attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fpi.it.

²⁶⁰ *Statuto* FIDAL, art. 1, co. 1: «La Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, fondata nel 1898, è formata da tutte le società e associazioni sportive costituite ai sensi della normativa vigente che senza scopo di lucro praticano in Italia l'atletica leggera, ispirandosi al principio di democrazia e di opportunità. La pratica dell'atletica leggera è di natura non professionistica e in ogni caso dilettantistica ed è disciplinata dalle norme dell'ordinamento sportivo e di quello statale vigente».

Il testo dello statuto FIDAL è disponibile sul sito: www.fidal.it.

²⁶¹ *Statuto* FIBA, art. 1, co. 1.4: «È retta dal presente statuto e dai propri regolamenti, che si conformano ai principi di democrazia interna e della partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, ed è l'unico organismo autorizzato a disciplinare, regolare e gestire lo sport del badminton nel territorio nazionale ed a rappresentarlo in campo internazionale».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fiba.it.

²⁶² *Statuto* FIGC, art. 1, co. 3: «L'ordinamento della FIGC si ispira al principio di democrazia interna e garantisce la partecipazione degli atleti e dei tecnici all'attività sportiva e federale».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.figc.it.

²⁶³ *Statuto* FCI, art. 1, co. 5: «La F.C.I. è retta da norme statutarie e regolamentari, sulla base del principio di democrazia interna e della partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti, in condizioni di parità, in adesione all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, in conformità delle deliberazioni del C.O.N.I.».

Il testo è disponibile sul sito: www.federciclismo.it.

²⁶⁴ *Statuto* FIN, art. 1, co. 4: «L'ordinamento della F.I.N. è retto in base al principio di democrazia interna, nonché del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, uomini e donne, in condizioni di uguaglianza, parità e pari opportunità».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fin.it.

²⁶⁵ *Statuto* FIGS, art. 1, co. 2: «La F.I.G.S. è un'Associazione, senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 numero 15. È retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.figs.it.

della *Federazione Italiana Pallavolo*²⁶⁷, della *Federazione Italiana Sport Equestri*²⁶⁸, della *Federazione Italiana Sport Invernali*²⁶⁹, della *Federazione Italiana Taekwondo*²⁷⁰, della *Federazione Italiana di Tiro con l'Arco*²⁷¹, della *Federazione Italiana Canoa Kayak*²⁷² e della *Federazione Italiana Bocce*²⁷³ non contemplano alcun riferimento alla confessionalità o aconfessionalità dell'ente associativo, limitandosi a sancire la partecipazione alla pratica sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità. In particolare, lo statuto della FIB prevede che

²⁶⁶ *Statuto* FGI, art. 1, co. 5: «L'ordinamento statutario e regolamentare è ispirato al principio democratico e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.federginnastica.it.

²⁶⁷ *Statuto* FIPAV, art. 1, co. 3: «La FIPAV non persegue fini di lucro ed è retta dalle norme del presente Statuto e da quelle regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIIVB e del CONI».

²⁶⁸ *Statuto* FISE, art. 1, co. 1: «La Federazione Italiana Sport Equestri (...) si ispira a principi democratici e al principio della partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fise.it.

²⁶⁹ *Statuto* FISJ, art. 1, co. 3: «La FISJ è retta dal principio democratico e garantisce la partecipazione di tutti all'attività federale in condizioni di parità e di pari opportunità».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fisi.org.

²⁷⁰ *Statuto* FITA, art. 1, co. 3: «La FITA è retta da norme statutarie e regolamentari conformi all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed è ispirata al principio democratico ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità».

La FITA è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza di diritti di tutti gli associati, dal principio di uniformità ed effettività del rapporto associativo e della libera eleggibilità degli organi amministrativi».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fita.it.

²⁷¹ *Statuto* FITARCO, art. 1, co. 1.1.4: «Le norme statutarie e regolamentari della FITARCO s'ispirano ai principi di democrazia interna, di libertà di accesso all'attività del tiro con l'arco da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed al principio della trasparenza degli atti».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito: www.fitarco-italia.org.

²⁷² *Statuto* FICK, art. 1, co. 3: «La F.I.C.K. persegue lo svolgimento dell'attività sportiva e ne garantisce la pratica da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.federcanoaita.it.

²⁷³ *Statuto* FIB, art. 1, co. 7: «La Federazione Italiana Bocce è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed è ispirata al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e pari opportunità».

Il testo dello statuto è disponibile sul sito: www.federbocce.it.

quest'ultima «è apartitica, prescinde da ogni forma di discriminazione politica, sessuale, razziale [...] è ispirata al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e pari opportunità»²⁷⁴.

Nessun riferimento alla «aconfessionalità» del proprio ente sportivo né tanto meno all'uguaglianza e/o alla pari opportunità di accesso alla pratica della disciplina agonistica è contemplato dagli statuti della *Federazione Italiana Tennistavolo*²⁷⁵ e dell'*Unione Italiana tiro a segno*²⁷⁶.

Dall'analisi delle disposizioni statutarie si evince come soltanto alcune delle principali Federazioni sportive nazionali assumano una posizione ben determinata rispetto al fattore religioso, facendo emergere la neutralità del sistema sportivo che vuole rimanere estraneo ad ogni «questione» religiosa.

In questa prospettiva, siffatte associazioni sportive delineano il proprio campo di azione il quale, al fine di rimarcarne ulteriormente la rispettiva autonomia, non può subire alcuna ingerenza da parte delle confessioni religiose. Nel contempo, tali Federazioni sportive non intendono assumere alcuna posizione o decisione in merito al mondo delle religioni nonché all'identità religiosa dei propri associati.

L'orientamento delineato è comunque accompagnato dalla tutela del diritto di tutti di prendere parte all'esercizio delle diverse discipline sportive in condizioni di assoluta uguaglianza.

In altri termini, l'enunciazione di siffatto principio, contenuta

²⁷⁴ Lo Statuto della FIB è disponibile sul sito ufficiale: www.federbocce.it.

²⁷⁵ Lo Statuto della FITET è disponibile sul sito ufficiale: www.fitet.org.

²⁷⁶ Lo Statuto dell'UITTS è disponibile sul sito ufficiale: www.uits.it.

in tutte le Carte Federali delle Federazioni sportive nazionali, non sempre è affiancata da un riferimento esplicito al fattore religioso, ma quest'ultimo non può che ritenersi in essa ricompreso, soprattutto nell'ottica di evitare fenomeni discriminatori. Di fatto e per come già evidenziato precedentemente, l'appartenenza ad un determinato credo religioso non può essere fattore discriminante nell'accesso alla stessa associazione sportiva.

Ciò nonostante, la tutela del sentimento religioso non pare trovare una «giusta» collocazione in seno alle richiamate disposizioni statutarie; ragion per cui, l'identità religiosa dell'atleta sembra destinata a rimanere al di fuori del «campo di gioco», con la logica conseguenza che la libertà di esprimere la propria fede anche nell'esercizio del proprio sport non può che risultare compressa.

Eppure l'ordinamento sportivo, in quanto settoriale, deve conformarsi ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico statale applicabili in materia di sport. Alla luce di siffatta gerarchia e sebbene si delinei una rilevante lacuna delle fonti di diritto sportivo, non può che ritenersi meritevole di tutela la libertà di ogni atleta di esprimere il proprio credo religioso anche in campo.

La tutela dei diritti umani nella pratica dello sport non può essere disgiunta dalla tutela del diritto allo sport, inteso quest'ultimo quale strumento di affermazione della persona nonché di taluni dei suoi diritti fondamentali²⁷⁷.

²⁷⁷ In questa prospettiva, non si può non richiamare la previsione di cui all'art. 2 Cost., in forza del quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».

4. L'ATLETA TRA DIRITTI RELIGIOSI E DIRITTO SPORTIVO

Analizzato il rapporto intercorrente tra il sistema sportivo e l'apparato normativo statale, è bene rilevare come l'atleta osservante ponga altresì necessariamente in rapporto gli ordinamenti confessionali e l'ordinamento sportivo, entrambi caratterizzati dai propri precetti e dai propri riti. In particolare, l'analisi prospettata rileva la complessità delle implicazioni che l'espressione del proprio credo religioso comporta in seno alle regole del gioco previste dall'ordinamento sportivo.

Facendo riferimento alla fondamentale libertà di espressione della fede professata, accanto al simbolo sportivo, da sempre espressione dell'identità nazionale²⁷⁸, rivendica il proprio spazio anche il simbolo religioso, a sua volta espressione dell'appartenenza dell'individuo-atleta ad un ordinamento confessionale.

Una tale circostanza non può non avere ripercussioni sul principio di cui all'art. 4 dello Statuto del Coni, in virtù del quale quest'ultima autorità sportiva, nell'adempimento delle proprie

²⁷⁸ Come afferma NICOLA SBETTI, in ATTI DEL CONVEGNO NAZIONALE ANNUALE U.N.A.S.C.I., *Sport e Identità Nazionale. 150 anni di sport nell'Italia Unita. Il valore della simbologia sportiva in Italia, Francia e Inghilterra*, Pozzuoli, 1 ottobre 2011: «Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, è andato delineandosi un legame fra sport moderno e identità nazionale, percepibile tutt'oggi; questo processo è coinciso con l'emergere di una politica di massa che faceva largo uso della simbologia per favorire l'identificazione della propria parte. D'altro canto anche lo sport, sulla spinta delle élites e dei gruppi organizzati, ha sviluppato una simbologia e una ritualità propria, in molti casi legata a quella nazionale. Sono soprattutto quei simboli e quei rituali, nati in quella fase storica e capaci di adattarsi ai cambiamenti arrivando fino a noi, che riescono oggi ad avere il maggior impatto emotivo sulle persone, dando un senso di rassicurazione psicologica e di solidarietà collettiva. L'aspetto più immediato del rapporto fra identità nazionale e sport è rappresentato dai cosiddetti "simboli nazionali sportivi". Simboli definibili tali in quanto non solo trascendono il loro contenuto empirico – uno stadio, una maglia, una competizione – ma veicolano allo stesso tempo un concetto impregnato di valore, come l'appartenenza nazionale».

funzioni, «salvaguarda la propria autonomia da ingerenze di natura politica, religiosa ed economica, intrattenendo rapporti di collaborazione con le organizzazioni internazionali, con l'Unione Europea, con le Religioni e le autorità pubbliche»²⁷⁹.

In questa direzione si collocano le direttive sull'utilizzo dei segni distintivi della *Federazione Italiana Canottaggio* attraverso le quali si esclude, riconoscendo a tali simboli il compito di rappresentare l'attività istituzionale della stessa Federazione, che il logotipo federale possa formare oggetto di pubblicazioni aventi contenuto di propaganda politica, sindacale, religiosa, razziale²⁸⁰.

²⁷⁹ *Statuto Coni*, art. 4 - Principio di autonomia normativa: «1. Il CONI svolge le proprie funzioni e i propri compiti con autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale "CIO". 2. Il CONI, salvaguardando la sua autonomia da ingerenze di natura politica, religiosa ed economica, in conformità ai principi sanciti dalla Carta Olimpica, intrattiene rapporti di collaborazione con le organizzazioni internazionali, l'Unione Europea, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, e coopera con le autorità pubbliche ai programmi di promozione e sostegno dello sport. 3. Il CONI può presentare al Ministero per i beni e le attività culturali e, per il suo tramite, al Governo e al Parlamento, proposte e osservazioni in ordine alla disciplina legislativa in materia sportiva, tenendo anche conto dell'evoluzione dell'ordinamento europeo e di quello internazionale». Il testo dello Statuto del CONI è consultabile sul sito: www.coni.it.

²⁸⁰ Direttive sull'utilizzo dei segni distintivi della *Federazione Italiana Canottaggio*, art. 2.4, lett. b): «Per l'utilizzo del logo tipo nell'ambito di attività indirettamente connesse alla funzione (patrocinio di eventi sportivi non inseriti nei calendari ufficiali della F.I.C., patrocinio a manifestazioni locali o iniziative sportive e non, conferenze stampa, per le quali non sussiste una diretta connessione con le attività istituzionali federali, material divulgativo e di promozione, etc...) è necessaria la preventiva autorizzazione dagli Organi centrali. E' altresì necessaria l'autorizzazione degli Organi centrali per l'utilizzo del logo tipo seconda variante per le sponsorizzazioni, il merchandising o altre finalità commerciali. Responsabile delle autorizzazioni all'utilizzo è il Segretario Generale per mezzo del responsabile incaricato dell'Ufficio licenze e comunicazione della Segreteria federale. NON E' CONSENTITO in alcun caso l'utilizzo del logotipo federale su corrispondenza, pubblicazioni, locandine, volantini, brochure, materiale promo - pubblicitario, multimediale e di qualunque altra natura aventi contenuto: - di propaganda politica, sindacale, confessionale, razziale; - anche solo indirettamente lesivo o offensivo della dignità e dei diritti umani; - anche solo indirettamente lesivo o offensivo dei valori sportivi in genere, di distinte discipline sportive, di atleti e di altri soggetti appartenenti al mondo sportivo; - contrario o non conforme alle attività istituzionali della Federazione; - contrario al Codice etico ed a valori propri del mondo remiero. NON E' CONSENTITO in alcun caso l'utilizzo per scopi personali e/o iniziative individuali». Il testo è disponibile sul sito: www.canottaggio.org. Così anche le disposizioni relative alle divise federali della *Federazione Italiana Bocce* e della *Federazione Italiana Danza Sportiva*.

Tuttavia, nonostante l'enunciazione del principio di autonomia normativa, attraverso la casistica analizzata, pare possibile affermare come siano taluni regolamenti e statuti delle Federazioni sportive nazionali o internazionali a conformare le proprie prescrizioni ai dettami delle diverse confessioni religiose, al fine di assicurare un'effettiva «*laicità sportiva*».

In questa prospettiva, l'ordinamento sportivo non può ignorare i culti religiosi praticati né può privilegiarne uno a scapito degli altri. È tenuto, infatti, a garantire la libera espressione spirituale dell'atleta, permettendogli di professare o meno il proprio credo religioso senza che siffatta scelta possa ledere l'appartenenza al sistema sportivo ovvero implicare compressioni della libertà religiosa.

L'analisi che precede evidenzia come la neutralità assoluta del campo di gioco debba confrontarsi con l'esigenza di tutelare il convincimento religioso dell'atleta nel rispetto di quello che è un valore supremo dell'individuo, ovvero la libertà di coscienza, senza che lo «spazio sportivo» perda la propria originaria funzione identificandosi con l'opzione religiosa individuale e divenendo così strumento di propaganda confessionale.

Quanto predetto porta necessariamente a riflettere sulla misura in cui le prescrizioni di entrambi gli ordinamenti, confessionale da un lato e sportivo dall'altro, possano convivere, o più propriamente, sulla misura in cui la prescrizione dell'uno sia disposta a flettere rispetto alla prescrizione dell'altro²⁸¹.

²⁸¹ Come precisa N. SBETTI, *op. cit.*, p. 9: «Il simbolo sportivo, oltre a rivestire particolare importanza all'interno del proprio Paese, è altresì espressione dell'immagine che della nazione viene esportata all'estero. L'atleta è, dunque, chiamato a rappresentare l'identità

Secondo il prevalente orientamento dottrinale, l'atleta, legato da un vincolo contrattuale con la propria Federazione sportiva, è tenuto ad osservarne rigorosamente le relative clausole statutarie e regolamentari. Alla violazione di siffatte prescrizioni segue l'irrogazione di sanzioni disciplinari²⁸² avverso le quali non sussiste alcuna possibilità di adire il giudice statale, per come statuito ulteriormente dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011²⁸³.

Accanto al rigoroso rispetto delle norme prescritte dalla propria associazione sportiva, l'atleta osservante è altresì chiamato all'osservanza dei precetti del proprio credo religioso.

Facendo riferimento alle principali religioni monoteiste, il Cristianesimo, l'Islam e l'Ebraismo sono caratterizzati dall'essere sistemi di diritto fondati su norme di derivazione divina. Ciò implica una naturale sovraordinazione del diritto religioso rispetto al diritto dell'uomo, quest'ultimo tenuto ad una rigida osservanza del primo, configurandosi altrimenti l'invalidità di ogni legge, decisione o interpretazione che si ponga in contrasto con la norma divina.

culturale di un dato Paese al di fuori dei rispettivi confini, svolgendo un vero e proprio ruolo di ambasciatore. In questo senso, le corse a tappe ciclistiche di tre settimane, quali il Tour de France ed il Giro d'Italia, visitando le diverse città della nazione assurgono ad indiscussi simboli nazionali».

²⁸² A tale proposito, di particolare rilievo appare la distinzione tra le sanzioni irrogate, di solito nell'immediatezza, in caso di violazione delle regole disciplinanti lo svolgimento di una manifestazione sportiva e le sanzioni disciplinari comminate, ad esempio, nei confronti dell'atleta che ha falsato il risultato di una gara oppure nei confronti della società sportiva a causa delle intemperanze dei *supporters*. Ne consegue come quest'ultima categoria di provvedimenti possa pregiudicare un interesse giuridicamente rilevante per l'ordinamento dello Stato. Ciò nonostante, esclusa la possibilità di ricorrere ad una tutela demolitoria, è la sola azione di responsabilità *ex delicto* ad essere esperibile per quanti ritengono lesi un proprio interesse. Cfr. *Tar Lazio*, Sez. III ter, ord. 11 febbraio 2010, n. 241, in *Foro.it*, 2010, III, c. 528, con nota di richiami di A. PALMIERI.

²⁸³ Sul punto si vedano, tra gli altri, E. LUBRANO, *La Corte costituzionale n. 49/2011: nascita della giurisdizione meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva...?*, in *Riv. dir. ed economia sport*, 2011, n. 1, p. 64; P. LOMBARDI, *Il vincolo degli atleti del diritto dello sport internazionale*, in AA.VV. (a cura di P. MORO), *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Euro 92 Editrice, Pordenone, 2002;

Nell'analisi del rapporto tra diritto religioso e diritto sportivo, non si può non rilevare ancora che «mentre il diritto ebraico e quello islamico continuano a rivolgersi direttamente all'intera comunità di fedeli, coinvolgendone tutti gli aspetti della vita, il diritto canonico diviene sempre più affare dei giuristi, qualcosa che interessa gli avvocati ed i giudici ecclesiastici ma che appare progressivamente remoto per la vita dei membri della Chiesa e, in particolare, dei laici»²⁸⁴. Ne consegue che tanto l'Ebraismo quanto l'Islam si presentano come sistemi di norme destinati a regolare ogni aspetto della vita del proprio adepto, tanto religiosa quanto secolare. Ciò si riflette inevitabilmente anche sulla pratica dello sport, quale attività secolare dell'uomo.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, l'Islam promuove ed incoraggia lo sport, ma, nel contempo, ne definisce i limiti alla pratica al fine di assicurarne la conformità alla saggezza della normativa dettata dalla *Shari'a*. Così l'uomo non può appassionarsi allo sport a tal punto da non adempiere alle prescrizioni religiose, quali la preghiera e il digiuno; non sono contemplati gli sport di squadra a composizione mista o in cui siano scoperte talune parti del corpo nonché le discipline agonistiche che prevedano riti proibiti dalla religione di appartenenza; sono altresì esclusi gli sport che suscitino particolari desideri, come la danza femminile, allorquando venga presentata in pubblico; le donne non possono esercitare sport riservati all'uomo e viceversa²⁸⁵.

Ne consegue che l'esercizio sportivo, oltre i limiti sanciti dal credo islamico, implica il configurarsi di una violazione della

²⁸⁴ S. FERRARI, *op.cit.*, p. 83.

²⁸⁵ *Al-Maidah* 5:87. Il testo è consultabile sul sito: www.quran.com.

regola generale di diritto, con conseguente illiceità della prestazione agonistica espletata.

Anche l'ebreo osservante è tenuto ad una rigida obbedienza dei precetti della religione di appartenenza, tra cui l'astensione dall'espletamento di ogni forma di ginnastica nei giorni di *Shabbat* e di *Tish'à be-Av*; l'utilizzo del copricapo se atleta di sesso maschile; l'uso di un abbigliamento che non metta in evidenza talune parti del corpo.

Conseguenza naturale di quanto premesso è che pare spettare all'ordinamento sportivo conformarsi ai precetti religiosi, in considerazione della natura divina di questi ultimi; se così non è, l'identità religiosa dell'atleta, a fronte della rilevanza giuridica delle norme derivanti dal rapporto di lavoro sportivo, obbliga necessariamente dinanzi alla scelta se disobbedire al precetto religioso o invece incorrere in una sanzione giuridica per aver seguito i dettami della propria religione.

Esemplare il caso di un calciatore ebreo, *Haim Revivo*, che, in occasione di una partita della Liga spagnola risalente al 1996, ottenne l'anticipo della stessa al fine di poter partecipare alle celebrazioni dello *Yom Kippur*, il cosiddetto *Giorno del Perdono*. In particolare, il contratto stipulato tra il giocatore e la propria Federazione sportiva contemplava talune clausole finalizzate all'adempimento dei precetti prescritti dal credo ebraico, tra cui l'indisponibilità alla pratica dello sport durante la sera del 22 settembre²⁸⁶.

²⁸⁶ *Corriere della Sera*, 19 settembre 1996. Il calendario ebraico prevede una serie di feste proprie, che ricordano l'epopea del popolo di Israele. Tra le feste più importanti vi sono il *Kippur* (giorno di digiuno che ha lo scopo di ottenere il perdono di Dio per i peccati commessi), che segue di dieci giorni il Capodanno ebraico (*Rosh hashanah*), la festa delle Capanne (*Sukkot*), la Pasqua (*Pesach*) e la Pentecoste (*Shavuot*).

Diversa l'esperienza del calciatore israeliano *Itay Shechter* il quale nel 2010, in occasione dei preliminari di *Champions League* tra Salisburgo e *Hapoel Tel Aviv*, decise di indossare la *Kippah*²⁸⁷ al fine di festeggiare il gol segnato, subendo così l'ammonizione da parte del direttore di gara²⁸⁸. Indubbiamente l'episodio aprì un ampio dibattito, sfociato poi nella decisione dell'Associazione israeliana di consentire ai giocatori ebrei osservanti di scendere in campo indossando il simbolo espressione della propria fede.

Al di là della natura personale e volontaria della scelta di osservare rigidamente l'ortoprassi del proprio credo, la tutela della libertà religiosa nella pratica dello sport implica una particolare apertura ed attenzione da parte delle diverse organizzazioni sportive, tenendo tra l'altro conto della rigidità propria dei sistemi di diritto divino ai quali l'attività dell'uomo deve conformarsi nel perseguire il fine ultimo della salvezza eterna.

²⁸⁷ La *kippah* è il copricapo usato correntemente dagli Ebrei osservanti maschi all'interno dei luoghi di culto, ma anche nella vita quotidiana; è uso degli ebrei osservanti coprire comunque il capo in segno di rispetto verso Dio, e a tale scopo un qualsiasi copricapo è adatto. Tra gli ebrei riformati e conservativi anche le donne indossano la *kippah*, mentre l'uso del capo coperto, ma non con la *kippah* è proprio delle donne sefardite di rito orientale.

²⁸⁸ In quell'occasione, il calciatore israeliano sostenne: «A Hapoel fan at the airport gave me the kippah and I thought to myself I'll put it in my sock and if God let's me score I'll put it on and say Shema Yisrael. I was not thinking about provoking anybody, I was only thinking about how happy all the Jewish people at home would be watching the game on TV», mentre l'allora Presidente del club israeliano così si esprime: «I don't have a problem with Christian players who cross themselves after they score so why shouldn't Shechter pray the way he wants to».

La notizia è disponibile sul sito: www.thejc.com.

4.1 LA FEDE DELL'ATLETA NEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

Nel rapporto di lavoro sportivo²⁸⁹, sono diversi gli aspetti attinenti all'esercizio del diritto di libertà religiosa che possono entrare in «gioco».

In via principale, l'appartenenza ad una determinata confessione religiosa viene in rilievo al momento della stipula del contratto di lavoro, pur non potendo costituire fattore discriminante.

Oltre che nella fase iniziale del rapporto associativo, l'identità religiosa dell'atleta non può che riflettersi anche in pendenza dello stesso. In questa prospettiva, viene senz'altro in rilievo, per come già sopra evidenziato, il rapporto tra l'osservanza dei precetti religiosi e l'osservanza dei precetti sportivi. Nel contempo, non può non porsi la questione della prevalenza degli uni sugli altri e delle conseguenze che ne possono derivare.

Il pluralismo confessionale che connota l'attuale mondo sportivo esige una particolare attenzione anche rispetto alle esigenze alimentari dei propri associati, innescandosi una inevitabile interazione tra cibo, religione e sport.

Quest'ultimo profilo rileva tanto in merito al tipo di alimentazione che l'atleta religioso è tenuto a seguire in ragione

²⁸⁹ D'ora in poi, allorché si parla di «rapporto di lavoro sportivo» si fa riferimento al rapporto di lavoro instaurato tra la società sportiva e lo sportivo professionista. Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 23 marzo 1981, intitolato *Professionismo sportivo* «ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica».

del proprio credo quanto con riferimento all'osservanza del «digiuno» che l'ortoprassi della religione di appartenenza prescrive. Ne consegue che la predisposizione di una mensa che tenga adeguatamente conto dei riti alimentari degli atleti si prospetterebbe come opportuna soluzione.

Al pari dei simboli religiosi e delle prescrizioni alimentari, la fede nel rapporto di lavoro sportivo si riflette anche sulle festività religiose nonché sul «giorno di riposo» previsto da talune confessioni.

Diviene, pertanto, rilevante individuare in quale misura l'autonomia contrattuale delle parti tenga adeguatamente conto dell'appartenenza religiosa dell'atleta.

Sotto siffatto profilo, giova evidenziare che «il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate. La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione»²⁹⁰.

Ne conseguirebbe una piena autonomia contrattuale del «soggetto» sportivo, libero di determinare il contenuto del proprio rapporto contrattuale direttamente con la società di appartenenza.

²⁹⁰ Legge n. 91 del 23 marzo 1981, art. 4, commi 1 - 2.

In questa prospettiva, l'atleta potrebbe esigere l'inserimento di clausole contrattuali che tengano adeguatamente conto del proprio sentimento religioso.

Tuttavia, siffatta autonomia non può che scontrarsi tanto con la *tipicità* del contratto di lavoro sportivo quanto con il «dovere di obbedienza» che connota il rapporto intercorrente tra l'atleta professionista e la rispettiva società.

Con riferimento al primo profilo, l'art. 4, co. 1, della Legge n. 91 del 23 marzo 1981 prevede espressamente che la stipula del contratto tra lo sportivo e la società datrice di lavoro avvenga sulla base del contratto tipo, definito in maniera conforme all'accordo stipulato con cadenza triennale tra la Federazione sportiva ed i rappresentanti delle diverse categorie.

L'art. 2, comma 2.1, dell'accordo collettivo tra la *Federazione Italiana Giuoco Calcio*, la *Lega Nazionale Professionisti* e l'*Associazione Italiana Calciatori* prevede espressamente che «il contratto individuale tra Società e Calciatore Professionista (il Contratto), a pena di nullità, deve essere redatto sull'apposito modulo conforme al contratto tipo che è allegato al presente Accordo. Il Contratto deve essere sottoscritto parimenti a pena di nullità dal Calciatore e da un rappresentante della Società munito dei necessari poteri»²⁹¹. Più precisamente, il perfezionamento del contratto tra le parti interessate coincide con la compilazione del modulo standard predisposto dalle Leghe e generato direttamente dal sistema informatico; modulo al quale, a pena di nullità, non possono essere apportate modiche, salva la facoltà

²⁹¹ Il testo della riportata disposizione è disponibile sul sito: www.figc.it.

di pervenire alla predisposizione di accordi aggiuntivi entro determinati termini²⁹².

In merito al dovere di obbedienza, è bene rilevare l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescritte prescrizioni, comprensive di quelle riguardanti il comportamento di vita dell'atleta, ai fini del raggiungimento dei risultati agonistici.

Più precisamente, queste ultime possono concernere l'imposizione di una determinata dieta²⁹³ ovvero di specifici menu predisposti dai medici della Federazione di appartenenza al fine di mantenere l'efficienza psicofisica dell'atleta, l'obbligo di indossare uno specifico abbigliamento²⁹⁴ ovvero di tenere un preciso comportamento con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione²⁹⁵.

²⁹² V. VIGORITI, *I nuovi regolamenti arbitrali per la definizione delle controversie di lavoro nel calcio*, in *Judicium.it*.

²⁹³ Accordo Collettivo Serie A tra Federazione Italiana Pallacanestro, Lega società di pallacanestro serie A, Giba – Giocatori Italiani Basket Associati, art. 14.6: «L'atleta è tenuto a mantenere in ogni circostanza una dieta equilibrata. L'atleta è inoltre tenuto a rispettare le prescrizioni dietetiche ed i menu stabiliti dai medici della società».

Il testo dell'accordo collettivo è disponibile sul sito ufficiale: www.giba.it.

²⁹⁴ Accordo Collettivo Serie A tra Federazione Italiana Pallacanestro, Lega società di pallacanestro serie A, Giba – Giocatori Italiani Basket Associati, art. 15: «15.1 Durante le sedute di allenamento e le competizioni, l'atleta è tenuto ad indossare gli indumenti sportivi forniti dalla società in misura adeguata al bisogno. 15.2 Se richiesto, l'atleta è tenuto ad indossare la divisa sociale nell'entrata ed uscita dagli impianti di gioco in occasione di competizioni, nonché in occasione di manifestazioni ufficiali. Non può utilizzare la divisa sociale in occasione o per scopi diversi da quelli previsti. 15.3 L'atleta è custode di tutto il materiale fornitogli dalla società e ne risponde in caso di perdita o deterioramento che non siano dovuti al normale uso o a cause di forza maggiore. 15.4 Salvo diverso specifico accordo, l'atleta deve utilizzare le scarpe da gioco che la società è tenuta a consegnargli».

Il testo dell'accordo collettivo è disponibile sul sito ufficiale: www.giba.it.

²⁹⁵ Accordo Collettivo Serie A tra Federazione Italiana Pallacanestro, Lega società di pallacanestro serie A, Giba – Giocatori Italiani Basket Associati, art. 16: «16.1 Fermo il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero ed il diritto di critica, nel corso di interviste con organi di stampa, televisivi o radiofonici, l'atleta in nessun caso potrà esprimere pareri o rilasciare dichiarazioni che possano risultare comunque lesivi della società, della FIP o della Lega, e relativi dirigenti, dipendenti, collaboratori e tesserati. 16.2 I dirigenti responsabili della società, allo stesso modo, non possono in alcun caso esprimere pareri o rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa che possano risultare comunque lesivi del decoro e della professionalità dell'atleta. 16.3 L'atleta, salvo gravi e fondati motivi, non può rifiutare di sottoporsi ad interviste in occasione degli

Ciascuna categoria delle richiamate prescrizioni, di natura tipicamente sportiva, non fa che confliggere con precise prescrizioni di natura religiosa. Tra queste ultime si contempla, infatti, l'obbligo dell'atleta musulmano di astenersi dall'uso di specifici cibi rispetto alla necessità di seguire una determinata alimentazione prescritta al fine di perseguire precisi scopi agonistici nonché l'obbligo dell'atleta ebreo di indossare la *Kippah* anche durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, ivi compresa quella agonistica, di fronte alla necessità di indossare la «divisa» sportiva.

Ne consegue che il rapporto di lavoro sportivo, a differenza del tipico rapporto di lavoro subordinato, è connotato da significative ingerenze, talvolta anche nella vita privata, da parte delle Federazioni sportive nazionali ed internazionali²⁹⁶. Il lavoratore sportivo subordinato può, in siffatta prospettiva, subire compressioni della propria libertà religiosa in vista dell'adempimento della prestazione lavorativa nel rispetto delle direttive fissate dal datore di lavoro.

Di fatto, la contrattazione collettiva prevede in capo alla società sportiva la facoltà di imporre prescrizioni attinenti al comportamento di vita dello sportivo professionista, a condizione che le stesse rispettino la dignità del lavoratore e siano giustificate dalle esigenze dell'attività da porre in essere. Ciò sul presupposto che la condotta privata dell'atleta professionista potrebbe avere riflessi diretti sul rendimento e sull'utilità della prestazione.

avvenimenti sportivi e nelle altre occasioni stabilite dalla società, in tale ultimo caso a condizione che gliene sia dato ragionevole preavviso».

Il testo dell'accordo collettivo è disponibile sul sito ufficiale: www.giba.it.

²⁹⁶ F. ROTONDI, *La cessazione del rapporto di lavoro dello sportivo professionista*, in www.lablaw.it.

In proposito, l'art. 10 del richiamato accordo collettivo statuisce che «le prescrizioni attinenti al comportamento di vita del Calciatore sono legittime e vincolanti, previa accettazione delle stesse da parte del Calciatore, accettazione che non potrà essere irragionevolmente rifiutata, soltanto se giustificate da esigenze proprie dell'attività professionistica da svolgere, salvo in ogni caso il rispetto della dignità umana»²⁹⁷.

Peraltro, l'inadempimento degli obblighi contrattuali nonché degli obblighi derivanti da Regolamenti Federali, fonti normative, statuali o federali, «che siano rilevanti con la, o integrative della, disciplina contrattuale sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'inadempimento: a) ammonizione scritta; b) multa; c) riduzione della retribuzione; d) esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra; e) risoluzione del Contratto»²⁹⁸.

A ciò si aggiunga che la prestazione di lavoro sportivo necessita di essere eseguita attraverso l'apporto di una particolare diligenza, implicante l'osservanza delle regole di condotta predisposte dalla stessa società; diligenza che deve

²⁹⁷ Il testo dell'accordo collettivo è reperibile sul sito www.altalex.it.

²⁹⁸ Accordo collettivo tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti e l'Associazione Italiana Calciatori, art. 11: «(...) 11.2. L'ammonizione scritta consiste nell'intimazione al Calciatore di non ricadere in futuro nel medesimo inadempimento contestatogli. 11.3. La multa consiste in una penalità contrattuale, il cui importo è proporzionato alla gravità dell'inadempimento e non può superare il 25% (venticinque per cento) di un dodicesimo della retribuzione fissa annua lorda. La multa, nell'ipotesi di cumulo di più infrazioni commesse nello stesso mese, non può comunque eccedere il 50 % (cinquanta per cento) del dodicesimo della retribuzione fissa annua lorda. 11.4. La riduzione della retribuzione ha funzione di riequilibrio del sinallagma (...). 11.5. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture; gli effetti della risoluzione sulle intese ex articolo 4.3 sono determinati dal Collegio Arbitrale in applicazione dei principi generali del diritto civile. La risoluzione può essere ottenuta dalla Società anche nel caso di condanna del Calciatore a pena detentiva, per reati non colposi, comminati in Italia o all'estero, passata in giudicato. (...)».

Il testo della disposizione è consultabile sul sito: www.altalex.it.

essere valutata e correlata alla natura dell'attività ed all'interesse dell'impresa.

Sulla base di quanto evidenziato, è possibile rilevare come l'inserimento di clausole concernenti l'esercizio della libertà religiosa da parte dell'atleta - espressione dell'autonomia contrattuale delle parti - si debba valutare in ragione del tradizionale discrimine tra clausole *in favor* o peggiorative della condizione dell'atleta.

Di fatto, la tutela del sentimento religioso dello sportivo non può che ritenersi rientrante tra le clausole determinanti un miglioramento delle condizioni contrattuali previste ai fini dell'espletamento della prestazione lavorativa.

Tuttavia, la «atipicità» dell'autonomia contrattuale sportiva, implicante il consenso delle parti non tanto sul contenuto del contratto quanto sulla stipula dello stesso, porta a ritenere come l'inserimento di clausole che tengano conto delle esigenze dettate dal credo professato dall'atleta non possa che dipendere dalla stessa Federazione di appartenenza e dalla sensibilità di quest'ultima alla tutela del sentimento religioso del proprio associato.

Peraltro, autorevole dottrina²⁹⁹ sostiene che, diversamente da quanto avviene nella generalità dei rapporti di lavoro subordinato, «non è possibile discostarsi nemmeno in senso favorevole allo sportivo rispetto a quanto sancito dal contratto federale». Il vincolo di conformità investirebbe, dunque, non

²⁹⁹ E. ALTEA, *I rapporti di lavoro nel mondo dello sport*, Torino, 21 gennaio 2003, p. 16, in www.driverspack.org/download/i-rapporti-di-lavoro-nel-mondo-dello-sport.it.

soltanto le clausole peggiorative, ma anche l'inserimento di condizioni migliorative garantite allo sportivo³⁰⁰.

Conseguentemente, la contemplazione di siffatte clausole tende ad assumere prevalentemente un carattere eccezionale rispetto alla «tipicità» delle generali condizioni contrattuali le quali, al pari della vigente normativa in materia di rapporto di lavoro, finiscono per ricondurre la disciplina del «sentimento religioso» al divieto di porre in essere comportamenti discriminatori.

Inquadrando poi il rapporto di lavoro sportivo al pari del rapporto di lavoro subordinato, l'orientamento della giurisprudenza europea è concorde nel ritenere che la libertà religiosa del prestatore di lavoro non possa dirsi violata in ragione della contemplata libertà di dimissioni. Il lavoratore, sottoscrivendo il contratto, decide in maniera totalmente libera di vincolarsi alle regole di comportamento definite dal datore di lavoro, con conseguente consapevole compressione della libertà di espressione del proprio credo religioso³⁰¹.

³⁰⁰ In questa prospettiva, *Cass.*, 4 marzo 1999, n. 1855: «Nella disciplina di settore posta dagli artt. 4 e 12 della legge 23-3-1981, n. 91, per la regolamentazione dei rapporti nell'ordinamento sportivo sono affetti da nullità i contratti – aventi ad oggetto non solo l'assunzione di un giocatore, ma anche eventuali patti aggiuntivi – ove stipulati in modo non conforme al contratto tipo, atteso che – pur in mancanza di un'espressa previsione in tal senso da parte degli accordi collettivi (e segnatamente dell'art. 5 dell'accordo collettivo F.I.G.C. e A.I.C.) – la mancata osservanza della forma è sanzionata con l'invalidità del rapporto direttamente dall'art. 4 citato. Tale sanzione di nullità – che persegue la finalità di assicurare un immediato ed effettivo controllo del contratto da parte della Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.) – può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice», in *Giustizia Civile*, 1999, n. 6, parte I, p. 1611.

³⁰¹ Per un approfondimento sull'orientamento giurisprudenziale della Corte Cedu circa il rapporto tra lavoro e fede, si rinvia, tra gli altri, a: A. GARDINO, *La libertà di pensiero, di coscienza e di religione nella giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo*, in G. ROLLA (cur.), *Libertà religiosa e laicità*, Jovene, Napoli, 2009, p. 3 e ss.; M. PARISI, *La tutela giurisdizionale del fenomeno religioso in Europa*, in G. MACRÌ, M. PARISI, V. TOZZI, *Diritto ecclesiastico europeo*, Laterza, Roma – Bari, 2006, p. 180 ss.; J. PASQUALI CERIOLI, *La tutela della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti Umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), 2011; N. HERVIEU, *Liberté de religion (Art. 9 CEDH): Reconnaissance conventionnelle du droit à l'objection de conscience*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*

Resta fermo, in ogni caso, che per quanto l'atleta sia tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni societarie relative alla propria condotta di vita, le eventuali norme interne di comportamento dalla stessa società impartite non possono porsi in contrasto con i principi generali dell'ordinamento statale e sportivo, concretandosi diversamente una vera e propria lesione della libertà individuale.

5. L'ESERCIZIO DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA IN CAMPO TRA TRIBUNALI CONFENSIONALI E TRIBUNALE SPORTIVO

Il pluralismo confessionale che attualmente contraddistingue la «società sportiva» richiama, in ragione delle implicazioni che conseguono dalla osservanza o meno dei precetti religiosi, il «pluralismo giurisdizionale» che caratterizza alcuni ordinamenti giuridici connotati dalla operosità di veri e propri organi di giustizia confessionali.

In altri termini, l'operatività di istituzioni giurisdizionali confessionali implica che l'atleta fedele, inosservante nell'applicazione dei precetti caratterizzanti la religione di appartenenza, debba sottoporsi inevitabilmente al loro

(www.statoechiese.it), 2011; M. CORTI, *Diritto dell'Unione europea e status delle confessioni religiose. Profili lavoristici*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (www.statoechiese.it) 2011; G. CASUSCELLI, *Convenzione europea, giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo e sua incidenza sul diritto ecclesiastico italiano. Un'opportunità per la ripresa del pluralismo confessionale?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), 2011; S. ANGELETTI, *Kosteski v. Fyrm: spunti di riflessione sulla religiosità individuale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), 2011.

sindacato, sempre a condizione che siffatta ipotesi rientri nella loro rispettiva sfera di competenza.

Più precisamente, è stato rilevato come in alcuni Stati europei le minoranze culturali possano addirittura disporre di un *Minority Legal Order*³⁰² nella misura in cui decidano tanto di condividere un insieme di norme, siano esse giuridiche, culturali o religiose, alle quali le stesse debbono conformarsi, quanto di dotarsi di un organo istituzionale preposto all'interpretazione ed applicazione di siffatte norme.

Una tale autonomia giuridica è stata riconosciuta, senz'altro, alle comunità islamiche che, a seguito dei flussi migratori, si sono insediate in diversi Stati europei, ove accanto agli organi giurisdizionali statali ed alle istituzioni giustiziali contemplate dagli ordinamenti settoriali, quale quello sportivo, i membri della stessa comunità hanno la possibilità di adire le cd. «shari'a courts».

In Gran Bretagna, accanto agli *shari'a councils*³⁰³, operano i cosiddetti *arbitration tribunals* i quali, individuando le norme applicabili al caso concreto, oggetto della decisione da adottare, direttamente dal Corano e dalle altre fonti islamiche, possono dirimere diverse controversie civili, concernenti, in ogni caso, la tutela di diritti disponibili; al loro ambito di operatività sono precluse alcune materie, quali i reati penali e le questioni di diritto pubblico³⁰⁴.

³⁰² M. MALIK, *Minority Legal Orders in UK*, British Academy, Londra, 2012.

³⁰³ In proposito, gli *shari'a councils* espletano funzioni di mediazione, di riconoscimento di certificati di divorzio e formulano pareri su diverse questioni. Cfr. S. SARDAR ALI, *From Muslim migrants to Muslim citizens*, in R. GRIFFITH-JONES (ed.), *Islam and English Law: Rights, Responsibilities and the Place of Shari'a*, Cambridge University Press, 2013, p. 171.

³⁰⁴ A. MAROTTA, *Il diritto musulmano in Occidente: Corti islamiche nel confronto tra democrazia e shari'a*, in *Heliopolis. Culture Civiltà Politica*, anno XI, n. 2-2013, p. 197 ss.

In siffatto caso, si assiste ad una delimitazione della competenza di tali corti a determinate materie che non comprendono i diritti fondamentali del musulmano, quale può essere la libertà di professare la propria religione anche nell'esercizio della prestazione lavorativa e in luoghi pubblici come il campo di giuoco; ragion per cui, non si pone, con riguardo a tale ipotesi, la questione del rapporto tra tribunali religiosi e tribunali sportivi, entrambi preposti ad intervenire in merito a materie differenti e ben definite. In altri termini, l'inosservanza del precetto islamico durante l'espletamento della propria disciplina sportiva ovvero la inesatta esecuzione della prestazione lavorativa dovuta alla propria identità religiosa ed alle implicazioni che ne conseguono non può costituire simultaneo oggetto di decisione degli organi giurisdizionali sopra richiamati.

Viceversa, nei Paesi caratterizzati da una applicazione integrale della *Shari'a*, come l'Arabia Saudita e l'Iran, la giurisdizione dei tribunali religiosi concerne tutti i rapporti disciplinati dal diritto islamico, da quelli familiari a quelli riguardanti i diritti della persona; conseguentemente, i Giudici, pur se nominati dal Governo, sono chiamati ad amministrare la giustizia secondo quanto statuito dalla legge di Dio.

A ciò si aggiunga che nei Paesi di diritto islamico, piuttosto che ricorrere alla classica distinzione tra illecito e lecito, tipica degli ordinamenti giuridici occidentali, si suole classificare l'atto giuridico come proibito (*haram*), riprovato (*makruh*), permesso (*mubah*), raccomandato (*mandub*) ed obbligatorio (*wajib*).

Ciò implica che il musulmano è chiamato a valutare, identificandolo in una delle richiamate classificazioni in forza di quanto statuito dal Corano e dalla *Sunnah*, ogni atto della propria vita quotidiana, ivi compresa la propria attività lavorativa, e più specificamente, la propria attività sportiva.

Ne consegue che in questi casi la tutela del «sentimento religioso» dell'atleta musulmano può divenire materia su cui possono essere chiamate a decidere entrambe le istituzioni giustiziali. Di fatto, l'atleta islamico osservante potrebbe essere assoggettato alle sanzioni disciplinari conseguenti al mancato espletamento della prestazione lavorativa, secondo i precetti dell'ordinamento sportivo, a causa dell'osservanza dei precetti del proprio credo religioso. Nel contempo, l'atleta fedele potrebbe essere assoggettato alla giurisdizione del tribunale islamico operante nel proprio Paese d'origine a seguito dell'inosservanza dei precetti della religione professata in pendenza del proprio rapporto di lavoro sportivo.

Non possono non menzionarsi anche le circostanze in cui le Corti islamiche adottano decisioni in merito all'esercizio integrale dello sport.

Di fatto, nel 2006, in forza di una rigida interpretazione della *Shari'a*, il Tribunale delle Corti Islamiche ha emanato una legge preposta a vietare il giuoco del calcio nella nazione somala³⁰⁵.

A ciò si aggiunga che dalle sentenze coraniche emesse dai *mufti* del *Qatar*, si evincono istruzioni in merito alle modalità con cui donne e uomini sono autorizzati a praticare lo sport; più precisamente, le atlete devono coprire l'*anrah*, l'intero corpo a

³⁰⁵ La notizia è reperibile sul sito: it.wikipedia.org/Nazionale_di_calcio_della_Somalia.

eccezione di mani, piedi e volto, gareggiare in assenza di uomini ed evitare le riprese televisive», mentre l'uomo è tenuto ad indossare un «abbigliamento castigato soprattutto tra l'ombelico e le ginocchia», a bandire il fanatismo, a rifiutare le discipline promiscue, quale la danza.

Ancora, nell'ottobre 2011, un *mufti* dell'Arabia Saudita ha emesso un editto religioso³⁰⁶ in cui si vietava la pratica del calcio, trattandosi di disciplina con origini non riconducibili al culto musulmano. In particolare, *Abdullah al-Najdi* prevedeva la possibilità di esercitare siffatta disciplina agonistica solo a seguito dell'introduzione di talune modifiche alle regole tipiche del giuoco ed a patto di evitare il ricorso a talune espressioni tecniche tipiche del linguaggio calcistico. Ma, soprattutto al fine di distinguersi dai cosiddetti «infedeli», si auspicava che le squadre fossero composte da un numero inferiore o superiore ad 11 e che gli atleti indossassero gli abiti utilizzati nel loro quotidiano, dovendosi altrimenti disputare le gare durante la notte a seguito della inadeguatezza delle divise utilizzate e previste dalle organizzazioni sportive³⁰⁷.

Emerge chiaramente come anche i tribunali confessionali possano rivestire un ruolo cruciale nel connubio esistente tra fede e sport, affiancandosi e talvolta sovrapponendosi a quella che è la giurisdizione degli organi di giustizia sportiva, piuttosto preposti a garantire la tutela dei principi cardine del sistema di cui fanno parte ed a conformarsi a quanto statuito

³⁰⁶ L'editto religioso è assimilabile ad una sentenza o ordinanza emessa da un tribunale secolare.

³⁰⁷ La notizia è reperibile sul sito: *www.quotidiano.net*, 11 ottobre 2011.

dall'ordinamento giuridico nazionale ovvero internazionale quanto alla salvaguardia dei diritti fondamentali dell'atleta.

Una sovrapposizione tra tribunali secolari e tribunali islamici può senz'altro verificarsi in alcuni emirati arabi, quale *Abu Dhabi*, ove la competenza degli organi giurisdizionali della *Shari'a* ricomprende, oltre che le questioni di stato personale, anche i diversi tipi di controversie civili e commerciali, nonché gravi reati³⁰⁸.

La coesistenza di tali organi di giustizia, confessionali da un lato e secolari dall'altro, può implicare tanto un rapporto di concorrenza tra gli stessi quanto, come nel caso dell'Arabia Saudita e dell'Iran, una sovrapposizione gerarchica dei primi sui secondi.

In tal caso, l'atleta osservante, pur non ottemperando alle regole che connotano la propria prestazione lavorativa e tipiche del sistema sportivo, sarebbe tutelato dall'operosità dei tribunali islamici che garantiscono il pieno esercizio della religione professata.

³⁰⁸ La notizia è reperibile sul sito: *it.wikipedia.org*.

Capitolo II

Il pluralismo religioso e la pratica sportiva

SOMMARIO:

1. Precetti religiosi e pratica sportiva; 2. Il simbolismo religioso nel rapporto di lavoro sportivo; 2.1 Il caso *Chahida Sekkafi*; 3. Lo sport femminile e le confessioni religiose; 4. Il divieto di espressioni blasfeme in ambito sportivo; 5. La «fede» sportiva; 6. Il Papa degli sportivi; 7. I circoli sportivi cattolici; 8. Il calcio in Vaticano e la *Catholicus Cup*; 9. Essere testimoni del Vangelo nella pratica della propria disciplina sportiva: gli «Atleti di Cristo»; 10. Riflessioni di sintesi.

1. PRECETTI RELIGIOSI E PRATICA SPORTIVA

La relazione intercorrente tra la professione della fede religiosa e l'esercizio della propria «professione» sportiva richiama, come evidenziato nella sezione che precede, l'osservanza dei precetti religiosi durante l'espletamento della rispettiva disciplina agonistica. È su questi ultimi che più specificamente soffermeremo la nostra attenzione, al fine di valutare se il sistema sportivo vigente assicuri o meno le condizioni necessarie affinché l'«*atleta-fedele*» possa vivere il credo religioso cui appartiene in ogni ambito della propria esistenza.

Appare rilevante soffermarsi, in primo luogo, sulle regole alimentari prescritte dalle diverse religioni³⁰⁹. Tra queste ultime,

³⁰⁹ A. G. CHIZZONITI – M. TALLACCHINI, *Cibo e Religione: diritto e diritti*, in *Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'università Cattolica del Sacro Cuore*, Libellula Edizioni,

si annovera la pratica del digiuno, prevalentemente concepito quale forma di penitenza, finalizzata al perseguimento di una purificazione, oltre che del corpo, anche dell'anima, facilitando l'avvicinamento a Dio.

Più precisamente, l'Islam, il Cristianesimo e l'Ebraismo considerano il digiuno una fondamentale tappa del cammino spirituale³¹⁰.

Sulla base di quanto già evidenziato in merito al *Ramadan*³¹¹, è bene rilevare come anche il Cristianesimo, accanto al Mercoledì delle Ceneri ed al Venerdì della Settimana Santa in cui è proibito il consumo di carni, contempra un vero e proprio tempo di digiuno, ovvero la Quaresima³¹². Secondo la visione cristiana, il digiuno è un segno salvifico che si contrappone all'ingordigia dei progenitori dai quali venne la perdizione; è un segno che introduce a celebrare la Pasqua di Gesù per dare spazio a Dio e favorire la crescita interiore dell'uomo³¹³; è una risposta con la quale il cristiano perfeziona con la vita la santità ricevuta con il sacramento del Battesimo³¹⁴.

Anche la tradizione ebraica osserva periodi di digiuno e di penitenza, sul presupposto che lo spirito liturgico dell'Avvento

Tricase, 2010, p. 19: «Si può facilmente constatare che la stragrande maggioranza delle religioni, in maniera più o meno determinante, attribuisce al cibo significati tali da giustificare la predisposizione di regole che finiscono col condizionare a vari livelli la vita del fedeli».

³¹⁰ Sull'osservanza del *Ramadan*, si veda Sez. I, Cap. I, p. 17.

³¹¹ *Corano*, Sura, II, n. 183: «Credenti, vi è stato prescritto il digiuno come è stato prescritto a coloro che sono venuti prima di voi e può essere che siate timorati per giorni contati».

³¹² Nel Medioevo, il digiuno prevedeva un unico pasto al giorno, vietando in modo assoluto l'uso del vino e delle altre bevande fermentate. Intorno alla fine del 1400, grazie all'operato di taluni pontefici, si permise il consumo di legumi con miele e olio, uova e latticini.

³¹³ Col. 1, 24: «Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo»; 2 Cor. 4, 10: «Portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo».

³¹⁴ *Lumen Gentium*, 40.

e della Quaresima ha un equivalente nello spirito di «teshuvah» - pentimento - e di riconciliazione che anima le grandi feste d'autunno, culminanti con il giorno del *Gran Perdono*, il *Kim Kippur*. In particolare, con riferimento a quest'ultima ricorrenza e per come si evince dal libro ebraico di preghiere - *Mabazor* -, la tradizione ebraica enuncia la rispettiva credenza nella libertà di scelta nonché nell'esistenza della cosiddetta «tendenza cattiva»³¹⁵.

In questa prospettiva, pare potersi ritenere che l'atleta ebreo possa liberamente determinare, nell'espletamento del proprio lavoro sportivo, l'osservanza o meno di quanto prescritto dalla religione professata al fine di porre conseguentemente in essere «buone o cattive azioni». È il caso del calciatore ebreo, *Haim Revivo*, il quale, al fine di osservare i dettami del proprio credo, chiese l'inserimento di una apposita clausola contrattuale.

In una direzione contraria l'accordo raggiunto tra il *Consiglio Centrale dei musulmani* in Germania e le organizzazioni del calcio professionistico tedesco, finalizzato ad introdurre la possibilità per i propri adepti di disputare le partite senza attenersi all'osservanza del *Ramadan*. La formulazione di siffatta clausola contrattuale si è basata su quanto espresso dall'Istituto Teologico egiziano *Al-Azhar* del Cairo, a parere del quale, qualora sussista un contratto di lavoro sportivo che sia l'unica fonte reddituale del calciatore professionista, è consentito all'*atleta-fedele* di astenersi dal digiuno durante le partite disputate nel periodo coincidente con il mese del *Ramadan*. Ciò sul presupposto che, in forza del vincolo contrattuale vigente tra

³¹⁵ A. VITALE, *Atti del Convegno "Il Digiuno come strumento di purificazione fisica e spirituale"*, Monaco, 2004, p. 20.

l'associazione ed il calciatore, quest'ultimo è tenuto ad assicurare una buona *performance* fisica rispetto alla quale l'osservanza dei dettami del proprio credo religioso potrebbe incidere negativamente.

Per contro, nessun accordo contrattuale si è formalizzato tra il calciatore *Ali Karimi* e la squadra di appartenenza, il *Teheran Steel Azin*. In questo caso, l'osservanza delle regole alimentari religiose, a discapito delle regole alimentari sportive, ha implicato l'applicazione del regime sanzionatorio espressamente disposto dall'ordinamento³¹⁶.

È evidente, dunque, come spesso osservare le regole alimentari prescritte dal proprio credo durante l'espletamento della professione sportiva finisca con il collidere con la prescrizione di determinate regole alimentari definite dagli specialisti del settore sportivo in considerazione dei risultati da conseguire nelle diverse competizioni.

Sotto quest'ultimo profilo non si può non richiamare il caso di *Muntari Sulley* che, in occasione della prima partita del campionato 2009 contro il Bari, denunciava evidenti difficoltà prestazionali in ragione dell'osservanza del *Ramadan*, costringendo l'allenatore *José Mourinho* a sostituirlo dopo appena mezz'ora dall'inizio della competizione³¹⁷.

A tale proposito, assume particolare rilievo una nota di informazione della *International Association of Athletics Federations*, finalizzata a predisporre delle linee guida da seguire al fine di garantire la prestazione agonistica in pendenza del *Ramadan*. Infatti, partendo dal presupposto che la *performance* può variare

³¹⁶ Le notizie sono disponibili sui siti: www.olir.it e www.uaar.it.

³¹⁷ La notizia è disponibile sul sito: www.eurosport.com.

in funzione del tipo di sport praticato nonché dell'orario in cui viene disputata la partita, la predetta associazione raccomanda in ogni caso il consumo di due pasti: il primo - *Iftar* - può essere composto da piatti tradizionali, adattato quantitativamente e qualitativamente ai bisogni dell'atleta-fedele, soprattutto per quanto concerne l'approvvigionamento di carboidrati e proteine; il secondo - *Sabur* - deve essere consumato appena prima dell'alba e deve tenere conto degli obiettivi sportivi da conseguire durante la giornata³¹⁸.

La breve casistica esaminata rileva come l'acconfessionalità del sistema sportivo, per come già evidenziato, e la predisposizione di norme alimentari che non tengano conto dell'appartenenza religiosa del giocatore, consapevole delle implicazioni, tanto di natura confessionale quanto di carattere meramente sportivo, conseguenti alla scelta di vivere o meno pubblicamente la propria fede, implicano indubbiamente una vera e propria forma di discriminazione, avente la sua origine nella totale assenza di qualsivoglia tutela della libertà religiosa dell'atleta-fedele.

È bene rilevare come le norme alimentari religiose, il cui rispetto, oltre a riflettersi nella sfera privata del giocatore, andrebbe ad alterare l'intero apparato normativo sportivo, non trovano in quest'ultimo un'adeguata collocazione.

In ogni caso, in assenza di specifiche disposizioni normative ed in forza di taluni precedenti sopra richiamati, pare potersi ritenere che la soluzione prospettabile, al fine di meglio coniugare norme sportive e norme religiose, non possa che

³¹⁸ INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETICS FEDERATIONS, *Eating and Exercise during Ramadan*, in *iaaf.com*.

essere la formulazione di specifici accordi tra le parti interessate. Ovviamente ciò presuppone la disponibilità tanto delle confessioni religiose quanto delle organizzazioni sportive coinvolte, oltre che la predisposizione di regole *ad hoc* che tengano conto delle complesse esigenze di ogni singolo caso.

Nel più ampio quadro dei dettami prescritti dalla religione di appartenenza, parimenti all'osservanza del digiuno, si riflette indubbiamente sull'esercizio della propria disciplina sportiva anche il giorno del riposo contemplato da differenti tradizioni religiose.

L'ortoprassi ebraica contempla il riposo dello *Shabbat* (dal venerdì sera al sabato sera)³¹⁹, da dedicare alla preghiera ed allo studio della *Torah*, evitando lo svolgimento di qualsivoglia prestazione lavorativa finalizzata al conseguimento di un profitto³²⁰. Attraverso un'interpretazione in senso lato di tale

³¹⁹ Gen., 2:3: «Allora Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto». Secondo la tradizione ebraica, durante il riposo sabbatico non si poteva neppure accendere il fuoco. Cfr. Es., 35:3: «Non accendere il fuoco in nessuna delle vostre abitazioni il giorno del sabato».

³²⁰Ne., 13:15 - 22: «In quei giorni osservai in Giuda alcune persone intente a pigliare l'uva in giorno di sabato, altre a portare, caricandolo sugli asini, grano e anche vino, uva, fichi, e ogni sorta di cose, che facevano giungere a Gerusalemme in giorno di sabato. Io li rimproverai a motivo del giorno in cui vendevano le loro derrate. C'erano anche persone di Tiro, stabilite a Gerusalemme, che portavano del pesce e ogni sorta di cose, e le vendevano ai figli di Giuda in giorno di sabato, e a Gerusalemme. Allora rimproverai i notabili di Giuda, e dissi loro: «Che significa questa cattiva azione che fate, profanando il giorno del sabato? I nostri padri non fecero proprio così? Il nostro Dio fece, per questo, piombare su di noi e su questa città tutti questi mali. E voi accrescete l'ira ardente contro Israele, profanando il sabato!» non appena le porte di Gerusalemme cominciarono a essere nell'ombra, prima del sabato, ordinai che queste fossero chiuse, e che non si riaprissero fino a dopo il sabato; e collocai alcuni dei miei servi alle porte, affinché nessun carico entrasse in città durante il sabato. Così i mercanti e i venditori di merci di ogni genere una o due volte passarono la notte fuori Gerusalemme. Allora li rimproverai, e dissi loro: «Perché passate la notte davanti alle mura? Se lo rifate, vi farò arrestare». Da quel momento non vennero più di sabato. Ordinai anche ai Leviti di purificarsi e venire a custodire le porte per santificare il giorno del sabato. Anche per questo ricordati di me, o mio Dio, e abbi pietà di me secondo la grandezza della tua misericordia!».

divieto, non può che farsi rientrare in quest'ultimo l'esercizio di qualsivoglia attività fisica.

La tradizione cristiana, a sua volta, contempla il culto della domenica come «giorno del Signore». Giovanni Paolo II si è così espresso: «Veramente grande è la ricchezza spirituale e pastorale della domenica, quale la tradizione ce l'ha consegnata. Colta nella totalità dei suoi significati e delle sue implicazioni, essa è, in qualche modo, sintesi della vita cristiana e condizione per viverla bene»³²¹.

Il movimento «sabbatariano», quale filone dottrinale facente parte del *corpus* dogmatico d'ispirazione avventista, è stato così denominato perché esigeva un'osservanza rigorosa della domenica; ragion per cui condusse «non solo a censure ecclesiastiche, ma pure a strette leggi civili sia contro il lavoro, sia contro la ricreazione di domenica»³²², proibendo conseguentemente qualsivoglia attività sportiva. In Inghilterra, il sabbatarianismo condusse nel 1781 all'editto *Lord's Day Observance Act*, in forza del quale si proibiva l'apertura, nel giorno di domenica, dei luoghi di divertimento. Ancor più rilevante ai fini del presente lavoro, il divieto, vigente sino a pochi anni fa, di far disputare tutte le partite di calcio nel giorno della domenica³²³.

Eppure, come asserisce la Conferenza Episcopale Italiana in una nota pastorale: «L'uomo secolarizzato vive la sua domenica

³²¹ GIOVANNI PAOLO II, *Lett. ap. "Dies Domini"*, 31 maggio 1998, n. 81.

³²² A differenza dell'Europa continentale, in Inghilterra e Scozia, la dottrina del sabbatarianismo, congiunta ad atteggiamenti fortemente antipapali ed a necessità locali, produsse un'osservanza rigorosa della domenica unica nel suo genere appoggiata dalla legislazione civile, in I. BREWARD, *Sabbatarianism*, in *Dictionary of the Christian Church*, Zondervan, Grand Rapids, Michigan, Usa, 1974, p. 869 ss.

³²³ La notizia è reperibile su www.eresie.it.

soprattutto come giorno del riposo dal lavoro e la sua festa si riduce al semplice sentirsi liberato dal peso e dai fastidi della fatica quotidiana; un giorno di vacanza che è quasi solo evasione. La cultura contemporanea secolarizzata, infatti, ha svuotato la domenica del suo significato religioso originario e tende a sostituirlo sia con la fuga nel privato sia con nuovi riti di massa: lo sport, la sagra, la discoteca, il turismo (...). Linguisticamente si è passati dal «giorno del Signore» al «week-end», dal «primo giorno della settimana» al «fine settimana»³²⁴.

Di fatto, la maggior parte delle competizioni agonistiche, ivi compresi i tornei e le gare organizzate dalle differenti associazioni sportive, viene disputata durante il giorno della domenica. La liturgia domenicale viene così ad essere sostituita da una vera e propria «liturgia sportiva».

Innanzitutto a siffatta secolarizzazione della «fede domenicale», la Chiesa sostiene che lo sport, se praticato secondo i giusti criteri e vissuto rimettendo al centro l'uomo e la sua dignità, può essere concepito non come strumento che aggredisce la domenica, ma piuttosto come «tempo» che può dare valore al giorno del Signore³²⁵. In questa prospettiva, fondamentale diviene attribuire il vero senso cristiano allo sport della domenica, coniugando la fede sportiva, oramai per molti ragioni di vita, e la fede domenicale, senza la quale il cristiano autentico non può vivere. In altri termini, si tratta di insegnare a vivere lo sport secondo le sue caratteristiche e le sue regole

³²⁴ CEI, *Il giorno del Signore*, Roma, 1984, 18.

³²⁵ E. COSTANTINI, *La domenica nel tempo dello sport. Tra identità, compromissione, sequestro*, in *Atti del Convegno Nazionale «La Domenica. Giorno del Risorto, Giorno dell'uomo»*, Brindisi, 5-7 novembre 2004, p. 60.

affinché possa divenire strumento di formazione e di testimonianza dei valori evangelici³²⁶.

Non si delinea, dunque, una posizione di assoluta criticità nei confronti dello sport professionistico praticato nel giorno della domenica ovvero del tempo libero impiegato per seguire o praticare la propria attività fisica³²⁷. Tuttavia, si specifica che «quando i costumi (sport, ristoranti, ecc...) o le necessità sociali (servizi pubblici, ecc...) richiedono a certuni un lavoro domenicale ognuno si senta responsabile di riservarsi un tempo sufficiente di libertà. Insomma, al calciatore che vuole essere buon cristiano non basta il segno prima di entrare in campo»³²⁸.

Sul piano del rapporto tra precetti religiosi e precetti sportivi si pone ancora la questione dei simboli religiosi, la cui analisi sarà affrontata nel successivo paragrafo.

³²⁶ G. M. CHIARI, *La domenica nel tempo dello sport. Tra identità, compromissione, sequestro*, in *Atti del Convegno Nazionale «La Domenica. Giorno del Risorto, Giorno dell'uomo»*, Brindisi, 5 -7 novembre 2004, p. 68.

³²⁷ In proposito, «La capacità di vivere il lavoro e la festa come compimento della vocazione personale appartiene agli obiettivi dell'educazione cristiana. È importante impegnarsi perché ogni persona possa vivere “un lavoro che lasci uno spazio sufficiente per ritrovare le proprie radici a livello personale, familiare e spirituale” (...). Oltre a promuovere una visione autentica e umanizzante di questi ambiti fondamentali dell'esistenza, la comunità cristiana è chiamata a valorizzare le potenzialità educative dell'associazionismo legato alle professioni, al tempo libero, allo sport e al turismo». Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano per il decennio 2010-2020*, Ed. Paoline, Milano, p. 89.

³²⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012.

2. IL SIMBOLISMO RELIGIOSO NEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

E' con l'art. 8 della Legge n. 300 del 1970 che il legislatore italiano si preoccupa di tutelare il lavoratore contro ogni forma di discriminazione attinente all'elemento religioso.

Ancor più la questione si è posta in materia di ostentazione dei simboli religiosi da parte del singolo prestatore di lavoro, in particolar modo con riferimento al velo islamico di cui ne è stato autorizzato l'utilizzo purché risultino identificabili i tratti caratterizzanti del viso, al fine di rispettare le generali condizioni in materia di igiene, di sicurezza o di immagine del datore di lavoro³²⁹.

Il problema, tuttavia, si pone in termini diversi innanzi alla richiesta da parte dei soggetti facenti parte, in virtù di un vincolo di natura contrattuale, di ordinamenti autonomi, quale appunto quello sportivo, di indossare il segno distintivo della propria fede, come il *foulard* islamico, anche nell'espletamento della rispettiva prestazione di lavoro, in assoluta deroga alle prescrizioni vigenti.

L'esigenza di rivendicare tale diritto, anche come eventuale componente di una squadra, implica che l'ordinamento sportivo debba necessariamente rendersi strumento in grado di garantire i cosiddetti «*diritti di laicità*»³³⁰.

³²⁹ S. DOMIANELLO (a cura di), *Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale*, il Mulino, Bologna, 2012, p. 185 ss.

³³⁰ Come sostiene F. MINUTOLI, (a cura di), *Diritto e Religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale*, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 233: «Il diritto ad esibire in pubblico vesti ed altri segni esteriori che palesano un'appartenenza in materia religiosa deve, in altre parole, farsi rientrare a pieno titolo nella categoria dei cd. diritti della laicità, ossia dei diritti individuali che

A ciò si aggiunga che la scelta di indossare un abbigliamento conforme ai precetti del proprio credo in ambito sportivo necessita di essere analizzata di volta in volta, tenendo altresì conto delle implicazioni che detto utilizzo potrebbe avere sul piano della sicurezza e della prestazione dell'atleta.

Di fatto, rispetto ad alcuni sport in cui l'uso del proprio simbolo religioso non collide particolarmente con le regole di gioco perché effettivamente non visibile, quale l'*hockey* ove il turbante di un giocatore *sikh* o il *foulard* di una giocatrice musulmana è coperto dal casco previsto come componente della divisa ufficiale, esistono altre discipline, quali il nuoto o il calcio, in cui il simbolo religioso diviene una componente aggiuntiva dell'equipaggiamento del giocatore, con tutte le diverse problematiche che la «visibile» esposizione implica.

Ne consegue l'insufficienza di una regola *standard* per tutte le attività sportive, rivelandosi tecnicamente più opportuno che sia l'autorità sportiva competente a vagliare, come nel caso della prima donna arbitro con il velo, la richiesta dell'atleta e ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di assicurare il diritto allo sport in condizione di assoluta eguaglianza e parità.

In questa direzione, l'intervenuta decisione dell'*International Football Association Board* del 1° marzo 2014, il cui contenuto precettivo, preposto ad autorizzare l'uso del copricapo sportivo, tiene adeguatamente conto delle implicazioni di carattere tecnico che l'uso dello stesso può avere in occasione della gara,

legittimamente fondano la pretesa dei singoli di esigere dai pubblici poteri un comportamento rispettoso (e tendente al pratico invero) dell'opzione valoriale espressa al livello apicale dell'ordinamento nel senso della promozione del pluralismo confessionale e culturale, da garantire in vista della migliore salvaguardia della libertà negativa e positiva di tutti in materia religiosa».

ma, al tempo stesso, non fa che promuovere la partecipazione allo sport anche da parte degli adepti di quelle confessioni religiose che, in forza dei propri precetti, ne prevedano la rigida osservanza.

L'apertura dell'associazione internazionale del calcio ha manifestato la reale possibilità di una contemporanea osservanza tanto dei precetti dello sport praticato quanto dei precetti della propria fede.

Nella medesima direzione il caso della judoka *Wodjan Shaberkani*, alla quale la *Federazione Internazionale di Judo* (IjF) aveva chiesto di gareggiare a capo scoperto, suscitando una reazione di disappunto da parte della delegazione saudita. L'esigenza di contemperare gli interessi delle parti coinvolte ha portato al raggiungimento di un accordo tra la *IjF* ed il Comitato Internazionale Olimpico, in forza del quale la giocatrice musulmana ha potuto indossare un *hijab* speciale, caratterizzato dalla chiusura con un velcro al fine di permettere una rapida apertura nel caso in cui venisse tirato dalla parte avversaria³³¹.

Anche in tale fattispecie, la decisione raggiunta ha tenuto in considerazione le implicazioni che sarebbero potute conseguire dall'uso del velo che, preposto alla copertura, oltre che del capo, anche del collo e delle spalle, avrebbe potuto provocare danni alla salute dell'atleta nel momento in cui la stessa, in ragione della disciplina sportiva praticata, avrebbe posto in essere mosse rischiose.

³³¹ La notizia è reperibile sul sito: www.dailystorm.it.

Del pari, la decisione della *Federazione Internazionale di Karate* (WKF), con la quale, a partire dal 1° gennaio 2013, è stato autorizzato alle atlete di partecipare alle competizioni utilizzando l'*hijab*, non alterando quest'ultimo le norme di sicurezza poste a tutela tanto dell'atleta che lo indossa quanto delle altre giocatrici³³².

Una tale soluzione non è stata invece adottata in occasione dei Giochi Asiatici 2014, tenutisi in Corea del Sud, nel corso dei quali le atlete della squadra di *basket* del *Qatar*, appreso del divieto di disputare la gara contro la Mongolia indossando il velo prescritto dalla loro religione, si sono ritirate dall'evento sportivo³³³. Si è trattato, in realtà, di un divieto applicato alla sola disciplina del *basket*, in quanto nelle altre gare disputate in occasione dello stesso evento l'uso del velo è stato consentito; ne è stato un esempio l'equipaggio iracheno di canottaggio.

Innanzitutto a siffatta rigorosa applicazione di quanto previsto dall'art. 4.4.2 del *Regolamento Internazionale della Fiba*³³⁴, il *Consiglio*

³³² *Regolamento Internazionale di Kumite*, art. 2: «(...) Atleti – (...) 6. Gli Atleti devono tenere puliti i propri capelli e tagliarli ad una lunghezza che non intralci il regolare svolgimento della gara. L'Hachimaki (benda intorno al capo) non è consentito. Se l'Arbitro ritiene che i capelli di un Atleta siano troppo lunghi e/o sporchi, può squalificarlo dal combattimento. Nel Kumite i fermacapelli sono proibiti, come anche le mollette metalliche. Nastri, perline e altre decorazioni sono proibiti. è permesso un discreto fermacapelli di gomma. Le Atlete possono usare l'Hijab di colore nero per coprire i capelli, ma la gola deve rimanere scoperta. (...)».

Il testo del Regolamento è consultabile sul sito ufficiale *www.fjkam.it*.

³³³ La notizia è reperibile su: *Gazzetta.it*, 24 settembre 2014.

³³⁴ *Regolamento Internazionale Fiba*, art. 4.4.2: «I giocatori non possono indossare oggetti che posano risultare pericolosi per gli altri giocatori.

Non sono permessi:

- Protezioni per dita, mano, polso, gomito o avambraccio, ingessature o protezioni ortopediche di cuoio, plastica, plastica malleabile, metallo o altra sostanza dura anche se ricoperta da protezione morbida.
- Oggetti che possano provocare tagli o abrasioni (le unghie devono essere tagliate corte).
- Copricapo, accessori per cappelli e gioielli.

Sono permessi:

- Oggetti di protezione delle spalle, della parte superiore del braccio, della coscia o della parte inferiore della gamba se il materiale è sufficientemente protetto.
- Maniche comprensive dello stesso colore dominante delle maglie.

Olimpico Asiatico ha evidenziato l'esigenza di riconoscere ai diritti degli atleti la più alta priorità, mentre una delle giocatrici, *Amal Mohamed Awad*, si è così espressa: «Prima della nostra partecipazione, ci era stato detto che avremmo potuto giocare le partite con il capo coperto. Visto che non possiamo, per motivi religiosi, toglierlo sul terreno di gioco, siamo state costrette a dichiarare *forfait* contro la Mongolia. Non capisco perché non possiamo portarlo, non penso che il velo sia pericoloso o che possa avere un'influenza sulla partita o sulle giocatrici avversarie. Non prenderemo parte a nessuna partita degli *Asian Games* fino a quando gli ufficiali non cambieranno la loro posizione»³³⁵.

Anche la Federazione elvetico-tedesca di *basket* ha impedito ad una giocatrice di origine irachena e di religione islamica di disputare la partita indossando il velo, prevedendo, in caso contrario, la sconfitta a priori della squadra. Siffatta decisione ha poggato le proprie ragioni sul presupposto che la *Federazione Internazionale di Basket* prevede la neutralità religiosa assoluta durante lo svolgimento delle competizioni, escludendo conseguentemente l'uso di qualsivoglia simbolo³³⁶.

Il caso è stato, altresì, oggetto di giudizio del Tribunale distrettuale di Lucerna Campagna, adito dalla cestista al fine di

-
- Calze comprensive dello stesso colore dominante dei pantaloncini. Se usate per la coscia devono terminare sopra il ginocchio; se usate per la gamba devono terminare sotto il ginocchio.
 - Ginocchiere, se opportunamente rivestite.
 - Protezioni per naso infortunato, anche se realizzate in materiale duro.
 - Paradenti non colorati, trasparenti.
 - Occhiali da vista, se non creano pericoli per gli altri giocatori.
 - Fasce per la testa larghe al massimo 5 cm, realizzate in materiale non abrasivo, panno di unico colore, plastica morbida o gomma.
 - Bendaggio trasparente non colorato di braccia, spalle, gambe, etc.

³³⁵ L'intervista è reperibile sul sito: www.olimpiazura.it.

³³⁶ La notizia è reperibile su www.uaar.it.

ottenere una misura provvisoria che le permettesse di giocare con il capo coperto in attesa di una pronuncia che accertasse e dichiarasse la sussistenza di una grave violazione delle libertà personali.

Tuttavia, l'organo giurisdizionale non ha ravvisato alcuna limitazione dei diritti individuali, ritenendo che gli interessi della Federazione svizzera di pallacanestro, tenuta al rispetto dei regolamenti di giuoco vigenti, sono prioritari rispetto agli interessi individuali dell'atleta. Tra i motivi della decisione emanata, anche la circostanza che l'atleta musulmana vive in una società occidentale in cui è chiamata ad integrarsi, pur potendo implicare tale processo di integrazione una soccombenza degli interessi personali, ma soprattutto la sussistenza di un contratto con la Federazione che la giocatrice si è impegnata a rispettare in ogni sua clausola.

L'orientamento giurisprudenziale delineato desta non poche perplessità, presupponendo, pur se si tratta di un ordinamento settoriale, una sovraordinazione gerarchica del sistema sportivo per quanti ad esso sono legati da un vincolo contrattuale.

Una tale posizione, tuttavia, risulta difficilmente condivisibile in quanto l'autonomia normativa dell'ordinamento sportivo svizzero, pur implicando il rispetto delle rispettive disposizioni da parte dei propri adepti, non può ovviamente esigere una limitazione di quelli che sono i diritti fondamentali dell'uomo, tra i quali, appunto, la libertà di esprimere il proprio credo anche nell'esercizio dello sport praticato.

In ogni caso, la stessa Federazione, evidenziando quanto il «sentimento religioso» eserciti una rilevante incidenza anche in

«campo» e quanto sia necessario operare un'inversione di rotta in cui valori religiosi e valori sportivi non siano vissuti come antagonisti, ha avviato un periodo biennale di sperimentazione in cui è consentito agli atleti di indossare, a seguito di specifica autorizzazione richiesta e nei soli tornei nazionali, appositi copricapo.

Anche il Regolamento della *Federazione Italiana Danza Sportiva*, nella sua parte tecnica, è espressione di una evidente «neutralità religiosa» laddove, con riferimento alle regole dell'abbigliamento valide per tutte le discipline del comparto, non ammette, sia per gli abiti che per gli accessori degli atleti, «l'uso di simboli con riferimenti religiosi»³³⁷.

Orbene, nell'ottica di favorire uno sport praticato in condizione di assoluta eguaglianza, è evidente come sulla scia dei precedenti in cui è stato raggiunto il giusto compromesso tra tradizione religiosa e norme sportive e, soprattutto, se si tiene conto, per come è stato affermato, che l'organizzazione del calcio, a livello internazionale e nazionale, rappresenta il modello di riferimento per tutte le altre discipline³³⁸, non può non ritenersi essenziale il recepimento della evidente commistione tra l'ordinamento religioso e l'ordinamento sportivo, entrambi a base volontaria, anche da parte delle altre Federazioni sportive affinché, salvaguardando l'intangibilità

³³⁷ Regolamento della *Federazione Italiana Danza Sportiva*, art. 1.5: «Le regole dell'abbigliamento, valide per tutte le discipline del comparto, sono quelle di seguito esposte: a) L'abbigliamento da gara deve essere sempre di buon gusto e rispettare i canoni tradizionali della danza eseguita; b) Sia per gli abiti che per gli accessori degli atleti, come decorazione non è mai concesso l'uso di simboli con riferimenti religiosi, politici o offensivi della pubblica morale; inoltre non sono ammessi nomi e loghi riferiti all'ASA di appartenenza (...).

Il testo del Regolamento è disponibile sul sito ufficiale della Federazione: www.federdanza.it.

³³⁸ V. VIGORITI, *I nuovi regolamenti arbitrali per la definizione delle controversie di lavoro nel calcio*, in *Judicium.it*.

delle icone sportive, non sia l'esposizione «visibile» di un simbolo religioso la causa ostativa della partecipazione, a qualsiasi titolo, ad una competizione sportiva.

2.1 IL CASO CHAHIDA SEKKAFI

Ai sensi dell'art. 3, co. 3.3, del *Codice di Condotta* della Fifa³³⁹ è espressamente sancita la tutela della diversità culturale, con esclusione di ogni forma di discriminazione fondata su ragioni di etnia, origine sociale, colore della pelle, nazionalità, religione, età, sesso, lingua, orientamento sessuale, opinioni politiche³⁴⁰.

La decisione della Figc³⁴¹-Aia³⁴² di Roma di consentire ad un arbitro donna l'espletamento di siffatto ruolo indossando il velo

³³⁹ *Statuto* Fifa 2012, art. 2: «Gli obiettivi della FIFA sono i seguenti: a) migliorare costantemente il gioco del calcio e promuoverlo in tutto il mondo ispirandosi ai valori di unificazione, educativi, culturali e umanitari del gioco, soprattutto attraverso programmi giovanili e di sviluppo; b) organizzare le proprie competizioni di calcio internazionali; c) redigere regolamenti e provvedimenti, garantendone l'attuazione e il rispetto; d) controllare ogni tipo di pratica calcistica prendendo misure adeguate per prevenire violazioni allo Statuto, ai regolamenti o alle decisioni adottate dalla FIFA o alle Regole di gioco; e) prevenire qualsiasi attività o metodo che possa compromettere l'integrità degli incontri o delle competizioni o che determinino un abuso della pratica calcistica». Il testo è disponibile sul sito: www.fifa.com.

³⁴⁰ *Code of Conduct* Fifa 2012, art. 3, co. 3: «We are committed to a diverse culture. There shall be no discrimination as a result of race, ethnicity, origin, skin colour, nationality, religion, age, gender, language, physical appearance, sexual orientation or political opinion, or engagement in any kind of verbal or physical harassment based on any of the above-mentioned or any other criteria». Il testo è reperibile sul sito: www.fifa.it.

³⁴¹ *Statuto* FIGC, art. 1: «1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi. 2. La FIGC è l'associazione delle società e delle associazioni sportive (le "società") che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine. I regolamenti federali disciplinano il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti e degli altri soggetti dell'ordinamento federale. 3. L'ordinamento della FIGC si ispira al principio di democrazia interna e garantisce la partecipazione degli atleti e dei tecnici all'attività sportiva e federale. 4. La FIGC è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e dalla Fédération Internationale de

islamico e le calzamaglie, in ottemperanza dei dettami del proprio credo, costituisce una concreta applicazione della sopra richiamata disposizione normativa.

Il caso ha riguardato una giovane ragazza, *Chabida Sekkafi*, nata in Italia da una famiglia di origine marocchina, che, dopo aver superato l'esame di arbitro nel dicembre del 2013 presso la sezione AIA di Cremona, ha chiesto alla stessa di poter arbitrare osservando i precetti imposti dalla religione islamica professata.

Di particolare rilievo, poi, in una prospettiva di dialogo interreligioso, lo svolgimento della prima partita di calcio italiano arbitrata da una donna con il velo nei pressi di un oratorio, vale a dire il luogo che, secondo la visione cristiana

Football Association (FIFA) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale. 5. La FIGC è affiliata alla FIFA e all'UEFA. Pertanto, la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell'ordinamento federale sono tenuti a: a) osservare i principi di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza; b) conformarsi alle Regole del giuoco del calcio adottate dall'International Football Association Board (IFAB) e alle Regole del giuoco del calcio a cinque adottate dal Comitato esecutivo della FIFA; c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell'UEFA; d) riconoscere nei rapporti con la FIFA e l'UEFA la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ai sensi e nei limiti di quanto previsto nelle rilevanti disposizioni degli Statuti della FIFA e dell'UEFA; e) adire quale giudice di ultima istanza, per risolvere ogni controversia a livello nazionale derivante da o relativa all'applicazione delle norme statutarie o regolamentari della FIGC, l'istituzione arbitrale di cui all'art. 30, comma 3, con esclusione della competenza dei giudici ordinari ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 30, co. 4». Il testo è reperibile sul sito: www.fifa.it.

³⁴² *Regolamento Associazione Italiana Arbitri*, art. 1: «1. L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) è l'associazione che, all'interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa. 2. L'AIA provvede direttamente al reclutamento, alla formazione, all'inquadramento ed all'impiego degli arbitri, assicurando condizioni di parità nell'accesso all'attività arbitrale. 3. L'AIA è organizzata con autonomia operativa e amministrativa che può esercitare anche tramite le proprie articolazioni ed espleta la gestione delegata dalla FIGC nel rispetto dello Statuto e delle norme federali. Le risorse finanziarie dell'AIA sono rappresentate dai contributi federali, da quelli degli associati e da introiti provenienti da terzi, anche in conseguenza di accordi commerciali per lo sfruttamento del diritto della propria immagine e di quella dei propri associati. In ogni caso, la FIGC agevola l'AIA e le sue articolazioni territoriali nel reperimento di risorse finanziarie e contributi finalizzati al sostegno e sviluppo dell'attività associativa, nonché alla innovazione tecnologica, con vincolo di destinazione ed assegnazione immediata all'AIA. 4. L'AIA, nella tenuta della contabilità e nella attività gestionale delegata, osserva le norme e le direttive federali e fornisce alla FIGC idoneo rendiconto periodico. La contabilità dell'AIA confluisce nel bilancio preventivo e consuntivo annuale della FIGC». Il testo è reperibile sul sito: www.aia-figc.it.

dello sport, deve riflettere la funzione di aggregazione e di crescita della pratica agonistica, anche tra non appartenenti ad un credo religioso³⁴³.

Peraltro, sempre nell'ottica di una pratica sportiva eticamente intesa, l'esperienza di *Chabida* ha richiamato la disponibilità manifestata dalla Figc in merito all'introduzione del cosiddetto «*ius soli sportivo*» al fine di assicurare la partecipazione allo sport, quale luogo di formazione ed inclusione socio-culturale, anche ai giovani atleti di origine straniera, ma nati e cresciuti in Italia³⁴⁴.

Alla luce dei differenti profili di interesse, la delibera di accoglimento dell'istanza, pur contrastando con quanto espressamente previsto dalle comuni regole del gioco volte alla promozione di una politica uniforme in materia di equipaggiamento del giocatore, nonché degli altri partecipanti alla competizione sportiva, ha segnato un'incisiva svolta nell'ottica di garantire un'effettiva tutela dell'identità religiosa dell'atleta nell'esercizio del proprio sport.

Di fatto, la recente decisione dell'*Associazione Italiana Arbitri*, in considerazione del pluralismo religioso e culturale che connota l'attuale società, ha evidenziato come lo sport non possa non tenere conto dell'esigenza del giudice di gara di poter espletare le proprie mansioni nel pieno rispetto dei precetti dettati dal credo religioso di appartenenza.

A ciò si aggiunga che il singolare caso suesposto, privo di un'apposita regolamentazione normativa in seno all'ordinamento sportivo, potrebbe avere risvolti senz'altro

³⁴³ *Corriere della Sera*, 17 febbraio 2014. La notizia è reperibile sul sito: www.aia-cremona.com.

³⁴⁴ La notizia è reperibile sul sito: <http://blog.vita.it/depontificando>.

positivi se si tiene conto della parallela vicenda legata ai simboli religiosi indossati direttamente dai giocatori.

In proposito, occorre rilevare che la stessa apertura non si è manifestata allorquando nel novembre 2013, sempre in occasione del *Campionato Allievi*, il direttore di gara ha impedito ad un ragazzo *sikh*, appartenente alla squadra del Montirone, di disputare la partita a causa del turbante indossato³⁴⁵.

Nella medesima direzione l'iniziale decisione della Fifa di non accogliere la proposta dell'affiliata iraniana di far partecipare le squadre femminili della Repubblica islamica agli incontri internazionali con una divisa conforme ai precetti islamici; decisione successivamente ribaltata attraverso la sperimentazione di uno *hijab* sportivo³⁴⁶.

Ancora, così come la Figc-Aia di Cremona, anche l'*Associazione Calcio israeliana* e l'affiliata *Associazione degli Arbitri* hanno accolto l'istanza dei giocatori osservanti di scendere in campo con la *Kippah*³⁴⁷.

Nell'avvicinarsi di tali episodi, è finalmente intervenuta la definitiva risposta in merito alla questione dell'ostentazione dei simboli religiosi in campo, ovvero la decisione finale dell'*International Football Association Board* (Ifab)³⁴⁸. Siffatta delibera, il cui contenuto si è delineato in forza del dibattito

³⁴⁵ *Gazzetta dello Sport*, 29 novembre 2013.

³⁴⁶ *Decisione* Fifa del 5 luglio 2012. Il testo è consultabile sul sito: www.fifa.com.

³⁴⁷ La notizia è riportata sul sito: *La Stampa.it*, 6.01.2014. Sull'utilizzo del simbolo religioso nel rapporto di lavoro sportivo, vedi *Infra*, Par. 3.

³⁴⁸ *Statutes of the International Football Association Board*, art. 2, 13 gennaio 2014: «The IFAB is the universal decision-making body for the Laws of the Game (LoG) of association football. Its objectives are to safeguard, compile and amend the LoG as they apply within the scope of world football as organised by the FIFA which includes ensuring that the LoG are uniformly applied worldwide and monitored accordingly, and that organised football is practiced consistently. According to the FIFA Statutes, only the IFAB may lay down and alter the LoG and each member of FIFA shall play association football in compliance with the LoG issued by the IFAB. The association has no political or religious affiliation and is not for profit». Il testo è consultabile sul sito: www.ifab.it.

aperto dalla *Canadian Soccer Association* in merito alla *Law 4 - «The Player's Equipment»* -, è stata preceduta da un periodo di sperimentazione, disposto dall'Ifab con circolare n. 1322 del 25 ottobre 2012, riguardante inizialmente le sole donne e poi estesa anche ai giocatori di sesso maschile, in cui si è consentita la disputa delle partite indossando rispettivamente il velo ed il turbante³⁴⁹.

In particolare, l'innovativa decisione dell'Ifab del 1° marzo 2014 pare poggiare le proprie fondamenta sul presupposto che l'utilizzo del copricapo sportivo non possa considerarsi pericoloso né per l'atleta che lo indossa né tanto meno per tutti gli altri giocatori; ragion per cui vietarne l'uso non avrebbe alcun fondamento giuridico. A ciò si aggiunga che approvarne l'utilizzo con riferimento alle sole donne avrebbe implicato l'emanazione di un provvedimento discriminatorio³⁵⁰.

³⁴⁹ Con circolare n. 1322 del 25 ottobre 2012, l'Ifab autorizzava l'avvio di una procedura di sperimentazione di detto simbolo destinata a definirsi in occasione dell'annuale meeting generale del marzo 2014. L'utilizzo del simbolo doveva avvenire alle seguenti condizioni: 1. Essere dello stesso colore della maglia; 2. Essere in armonia con il carattere professionale della tenuta di gioco; 3. Non essere attaccato alla maglia; 4. Non comportare alcun pericolo per il giocatore che lo indossa o per qualsiasi altro giocatore; 5. Essere indossato solo dai giocatori di sesso femminile. A seguito della proposta avanzata dalla *Canadian Soccer Association*, l'Ifab decise di allargare l'esperimento anche ai giocatori di sesso maschile. Conseguentemente, con una lettera del 13 giugno 2013 la Fifa autorizzava i giocatori ad indossare il predetto copricapo in ogni campo e ad ogni livello del campionato di calcio canadese. La notizia è reperibile sul sito: www.ifab.it.

³⁵⁰ *Agenda 128th Annual General Meeting of The International Football Association Board*, Punto VII, n. 2: «Modern protective equipment (...) permitted. Where head covers are worn, they must

- be of the same main colour as the jersey
- be in keeping with the professional appearance of the player's equipment
- not be attached to the jersey
- not pose any danger to the player wearing it or any other player (e.g. opening/closing mechanism around neck)
- not have any part(s) extending out from the surface (protruding elements).

Reason

After a two-year pilot, there is no indication as to why the wearing of head covers should be prohibited, as long as their design restrictions are respected as defined in the pilot. Furthermore, the male football community has also raised the need for male players to be permitted to wear head covers, as it is considered discriminative». Il testo è consultabile sul sito: www.ifab.it.

D'altra parte, la medesima delibera, con un intento di natura più conservatrice, ha confermato l'importanza che riveste la divisa ufficiale di gioco, quale classico simbolo dello sport di cui è necessario preservare la neutralità, ribadendo il divieto per i giocatori di esibire *slogans* politici, religiosi o personali tanto sulla tenuta di gioco quanto sull'eventuale abbigliamento indossato al di sotto dell'equipaggiamento di base obbligatorio, prevedendo in caso contrario l'irrogazione di una sanzione disciplinare da parte dell'organizzatore della competizione o ad opera della stessa Fifa, sia nei confronti del calciatore sia nei confronti della squadra di appartenenza³⁵¹.

Siffatto emendamento non fa che rilevare l'intento dell'Ifab di tutelare il simbolo sportivo per eccellenza da altre finalità cui lo stesso potrebbe essere diretto, quale appunto la diffusione di un messaggio di natura religiosa nell'ambito di una competizione agonistica.

Dalla breve disamina dei più recenti casi in cui la questione dei simboli religiosi si interseca con le prescrizioni «neutrali» del

³⁵¹ *Agenda 128th Annual General Meeting of The International Football Association Board*, Punto VII n. 3, 1 marzo 2014:

«Basic compulsory equipment

The basic compulsory equipment must not have any political, religious or personal slogans, statements or images. The team of a player whose basic compulsory equipment has political, religious or personal slogans, statements or images will be sanctioned by the competition organiser or by FIFA.

Undergarments

Players must not reveal undergarments that show political, religious, personal slogans, statements or images, or advertising other than the manufacturer logo. A player/team of a player that reveals an undergarment that shows political, religious, personal slogans, statements or images, or advertising other than the manufacturers' logo will be sanctioned by the competition organiser or by FIFA.

Reason

Currently what a player can reveal on any item of basic compulsory equipment is different to what he can on an undergarment i.e. he can't reveal a personal statement or image on his outer jersey but he can on his undershirt. This amendment seeks to outline a consistent approach to both the outer jersey and all types of undergarment. There is also an opportunity to introduce an improved structure to this section i.e. the first two bullet points refer to the outer shirt (basic compulsory equipment) and bullet points 3 & 4 refer to undergarments».

gioco, è evidente come il mondo sportivo, di cui fa parte anche quello italiano abituato per lungo tempo alla prevalente presenza dell'*atleta cattolico*, debba confrontarsi con la presenza di differenti culti e culture sul campo, rivendicanti il medesimo «*diritto di laicità*», quale garanzia della libertà religiosa. Lo «spazio sportivo», infatti, è chiamato a garantire ad ogni confessione religiosa il libero esercizio delle attività spirituali e di culto.

Con riferimento al panorama nazionale segnato dalla vicenda di *Chahida Sekkafi*, così come il segno della croce, fatto prima e dopo ogni competizione sportiva nonché in occasione del risultato raggiunto, ha sempre trovato e trova espressione in una gara sportiva, altrettanta espressione rivendicano gli altri simboli religiosi, la cui presenza inevitabilmente pone in discussione le classiche regole del gioco ed implica l'adozione di nuove misure che tengano conto dell'identità dell'atleta nonché della diversità culturale caratterizzante ogni gruppo sportivo.

3. LO SPORT FEMMINILE E LE CONFESIONI RELIGIOSE

Lo sport femminile, per come già emerso dal caso sopra citato, rileva una ulteriore interazione con il mondo delle confessioni religiose. Di fatto, la differente condizione socio-giuridica della donna contemplata dalla propria identità religiosa comporta inevitabili implicazioni anche sul piano della pratica agonistica.

Orbene, prima di procedere ad una breve analisi di queste ultime, è bene rilevare come a tutelare l'eguale partecipazione

della donna nell'esercizio sportivo, tanto professionistico quanto dilettantistico, sia intervenuta, a livello europeo, la *Carta dei Diritti delle Donne nello Sport*³⁵². In essa, si proclama che «ognuno ha il diritto di praticare sport in ambienti sani che garantiscano la dignità umana. Donne e uomini di età differenti e diverse provenienze sociali e culturali devono avere le stesse opportunità di praticare sport. Le organizzazioni sportive e le istituzioni devono essere responsabili per l'implementazione di politiche di parità di genere e devono trovare strumenti utili alla promozione della partecipazione delle donne nello sport, a tutti i livelli».

Al fine precipuo di perseguire siffatto obiettivo, successivamente all'enumerazione di specifiche raccomandazioni indirizzate alle società, federazioni ed associazioni sportive, all'Unione Europea, al Ministero dell'educazione, alle Università e comitati scientifici delle organizzazioni sportive, la predetta Carta statuisce «Nuove regole per una nuova Europa»³⁵³. Ciò sul presupposto che «per essere una società aperta e democratica è fondamentale che tutti i diritti siano considerati per tutti senza alcuna forma di discriminazione».

Quanto al profilo «spirituale» della partecipazione femminile allo sport, è bene rilevare come non vi sia alcuna negazione aprioristica della possibilità dell'atleta-donna, tenuta comunque all'osservanza dei dettami della religione professata, di prendere

³⁵² Il testo della *Carta dei Diritti della Donne dello Sport* è consultabile sul sito ufficiale dell'Unione Italiana Sport per tutti: www.uisp.it.

³⁵³ Al fine di garantire pari opportunità di genere nel mondo dello sport, le nuove regole debbono avere come obiettivo la lotta contro la discriminazione causata dal proprio orientamento sessuale, gli abusi e le violenze sessuali, la prostituzione.

parte alle diverse competizioni agonistiche ovvero di ricoprire determinati ruoli all'interno del sistema sportivo.

Nella tradizione ebraica, alla donna viene attribuito il medesimo *status* sociale dell'uomo, pur riconoscendosi delle differenze e specificità rispetto a quest'ultimo.

Conseguentemente, non viene preclusa alcuna possibilità di svolgere qualsivoglia attività lavorativa - ivi compresa quella sportiva - purché l'espletamento di quest'ultima non costituisca una deviazione dagli obblighi che sono specificamente assegnati alla donna ebrea. Tra questi ultimi, si annovera la trasmissione dei valori della tradizione attraverso specifiche ritualità domestiche, ritualità che assurgono a veri e propri simboli per la divulgazione di specifici valori morali³⁵⁴.

Secondo la dottrina cattolica, come asseriva il pontefice Pio X in occasione dell'udienza tenuta l'8 gennaio 1912 con l'*Unione fra le donne cattoliche d'Italia*, la loro missione non può che riassumersi in tre principali punti: missione di religione, mediante l'annuncio dell'insegnamento di Cristo; missione di carità, non soltanto verso i bisognosi, ma anche nei confronti di coloro che hanno bisogno di essere riportati sul retto sentiero; missione di sacrificio³⁵⁵.

Il Magistero contemporaneo della Chiesa cattolica sostiene che «la donna rappresenta un valore particolare come persona umana e, nello stesso tempo, come persona concreta, per il fatto della sua femminilità. Questo riguarda tutte le donne e

³⁵⁴ E. LIMENTANI, *Il modello educativo ebraico*, in *Tempo presente*, n. 236 - 237, agosto - settembre 2000, pp. 11 - 15.

³⁵⁵ BOLLETTINO SALESIANO. PERIODICO DELLA PIA UNIONE DEI COOPERATORI SALESIANI DI D. BOSCO, *La missione della donna cattolica*, XXXVI, n. 2, Torino, 1912, pp. 33 - 35.

ciascuna di esse, indipendentemente dal contesto culturale in cui ciascuna si trova e dalle sue caratteristiche spirituali, psichiche e corporali come, ad esempio, l'età, l'istruzione, la salute, il lavoro, l'essere sposa o nubile»³⁵⁶.

A differenza di una visione dello sport quale ostacolo al ruolo della donna, chiamata ad essere prima di tutto una buona moglie ed una buona madre, nell'epoca attuale l'atleta cattolica è chiamata a testimoniare il proprio credo ed a realizzare l'opera di evangelizzazione anche nell'esercizio dell'attività sportiva. Di fatto, nell'era fascista la Chiesa cattolica considerava lo sport un ostacolo alla reale missione «domestica» della donna. Ciò nonostante taluni gruppi di operai riuscirono a fondare dei circoli sportivi (F.I.A.F), finalizzati alla loro preparazione all'esercizio pubblico.

In ogni caso, l'attività fisica esercitata dalla donna ebrea o cattolica non risente di particolari implicazioni rispetto all'appartenenza religiosa dell'atleta, mentre la medesima circostanza non pare potersi sostenere con riferimento allo sport praticato dall'atleta musulmana; di fatto, i precetti di derivazione divina collidono con i precetti di natura sportiva³⁵⁷.

Nella religione islamica, la donna viene considerata al pari dell'uomo, con i propri diritti, in grado di possedere e disporre delle sue proprietà nonché di conseguirne e gestirne i relativi guadagni. Autorevole dottrina asserisce che: «Il merito dell'islam non si limita all'aver rialzato il valore della donna, ma consiste soprattutto nel fatto che è la prima religione ad averlo fatto; ed è facile dimostrarlo e darne prova, visto che le

³⁵⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Lett. Apost. Mulieris Dignitatem*, n. 29.

³⁵⁷ In proposito, vedi *Infra*, Par. 2.

altre religioni e nazioni che hanno preceduto l'islam maltrattavano tutte e sistematicamente la donna»³⁵⁸.

Sul piano del rapporto tra il mondo del lavoro e la donna islamica, le leggi della religione di appartenenza prescrivono limiti ben precisi e fissano principi di cui è richiesta la scrupolosa osservanza. È bene rilevare come il ruolo della donna nella realtà islamica viene interpretato alla luce del Corano e degli insegnamenti del Profeta, oggetto di una interpretazione ed applicazione particolarmente rigorose. In primo luogo, oltre ad attenersi a quanto prescritto in merito all'uso dei simboli religiosi, non deve sussistere alcuna incompatibilità tra il lavoro femminile e la funzione della donna in casa. In altri termini, la donna non può venir meno alle responsabilità che ha nei confronti del marito e dei figli, né tanto meno può tralasciare le vicende di casa³⁵⁹. In secondo luogo, la donna può espletare il proprio lavoro solo in presenza di donne, potendo la presenza maschile calpestare la sua dignità ed il suo onore; si ritiene, infatti, che la promiscuità possa colpire il legame sacro che l'istituto del matrimonio instaura tra la donna e l'uomo³⁶⁰. Infine, è necessario che il lavoro sia lecito e compatibile con la natura della donna, con le sue attitudini e capacità³⁶¹.

³⁵⁸ G. LEBON, *La civiltà degli Arabi*, p. 488.

³⁵⁹ Il messaggero dell'Islam, *La famiglia nell'Islam*, in *Donna e società*, n.84, 1987, pp. 134 - 138: «La madre deve invece custodire, sorvegliare e curare il figlio: ciò costituisce il contenuto della h³ad³a\na, o custodia del bambino. La custodia è considerata un compito squisitamente femminile: in caso di assenza o incapacità della madre, è una parente femmina, generalmente del lato materno, a sostituirla».

³⁶⁰ SAID KUTB, *Sguardi sul libro del velo*, Mustafa Al Ghilani, pp. 94-95: «L'uomo come la donna, ha diritto ad una vita di tranquillità presso il coniuge ed a non trovarsi esposto alla seduzione che al meglio distoglierà i suoi sentimenti dalla moglie e al peggio lo condurrà allo sbandamento e al peccato, il ché metterà in pericolo il legame sacro, cancellerà la fiducia reciproca ed annienterà la quiete».

³⁶¹ La notizia è reperibile su www.womenislam.ws.

All'osservanza di siffatte condizioni non può non ritenersi altresì assoggettato l'espletamento del rapporto di lavoro sportivo, e, in senso lato, lo svolgimento di qualsivoglia attività fisica. In particolare, le donne hanno l'obbligo di osservare i seguenti dettami: coprire l'*awarah*, l'intero corpo a eccezione di mani, piedi e volto; gareggiare in assenza di uomini; evitare le riprese televisive³⁶². Con specifico riferimento alla loro pratica sportiva, non può non rilevarsi come, ad eccezione dell'Egitto, ove lo sport delle donne viene incoraggiato e vissuto positivamente, gli altri Paesi, tra cui, in particolare, l'Arabia Saudita e la Turchia, mantengono un atteggiamento di chiusura nei confronti dello sport femminile³⁶³.

Ciò nonostante, alle Olimpiadi di Barcellona del 1992, *Hassiba Boulmerka*, mezzofondista algerina, partecipava alle competizioni mantenendo le gambe scoperte. L'inosservanza dei dettami prescritti dalla propria religione comportava la condanna a morte dell'atleta da parte del Gruppo Islamico Armato³⁶⁴.

A ciò si aggiunga che una recente vicenda ha evidenziato come il divieto di promiscuità si rivolga non soltanto alle donne che praticano lo sport, ma anche alle donne che vogliono partecipare, come «tifose», alle grandi competizioni sportive. È

³⁶² F. PACI, *Islam e Sport*, in *La Stampa*, 28 febbraio 2005.

³⁶³ A riprova di ciò quanto affermato dal Principe Nawwaf al-Faisal, Ministro dello Sport e presidente del Comitato Olimpico saudita: «Lo sport femminile non è mai esistito nel nostro paese e non abbiamo intenzione di muoverci in questa direzione». Nella medesima direzione, il premier del governo turco, Recep Tayyip Erdogan, ha abolito il divieto di indossare il velo anche nelle competizioni sportive, oltre che nelle università, nelle scuole elementari, e medie, durante i corsi di Corano o le lezioni religiose private. Il divieto di che trattasi, in vigore dal 1982, è stato abrogato da un regolamento approvato dal ministero dei giovani e dello sport, che autorizza le donne a prendere parte alle competizioni sportive con l'*hijab* attorno al capo. Cfr. A. APPIANO, *Le donne musulmane che scendono in campo*, in www.conbagaglioleggero.com.

³⁶⁴ F. BEVACQUA, *Speciale Olimpiadi: l'oro e la condanna*, 22 luglio 2012.

il caso di *Ghoncheh Ghavami*, una giovane anglo-iraniana venticinquenne, condannata dai Giudici di Teheran ad un anno di reclusione per aver chiesto di assistere ad una partita di pallavolo maschile *World League Iran - Italia*³⁶⁵. La sentenza, non ancora definitiva, promana, dunque, dalla violazione di una norma introdotta nel 2012 e a seguito della quale il divieto per le donne di recarsi allo stadio per assistere alle partite di calcio è stato esteso anche a quelle di pallavolo. La *ratio* della normativa vigente, per come è stato asserito, pare trovare il proprio fondamento in un'interpretazione dei precetti posti dall'Islam a tutela della donna. Infatti, il Generale *Esmail Ahmadi Moghaddam* ha sostenuto che: «Non è nell'interesse della società che uomini e donne partecipino insieme a manifestazioni sportive. (...) La norma ha lo scopo di proteggere le donne dai comportamenti degli spettatori di sesso maschile»³⁶⁶.

Ne consegue che, rispetto alla figura della donna islamica nello sport, si evidenzia un forte divario tra l'ortoprassi della religione islamica dei Paesi di origine, ove lo sport femminile viene praticato prevalentemente in una prospettiva di benessere e crescita della persona, senza privilegiare la competizione sportiva, e quanto avviene al contrario in altri Paesi, ove si registra una maggiore apertura a che la donna islamica possa prendere parte alle grandi manifestazioni sportive, pur sempre nel rispetto del proprio credo.

Singolare l'iniziativa di due donne saudite della città di *Jeddah*, *Rima Abdallah* e *Hadir Sadqa*, di fondare rispettivamente una squadra di calcio ed una squadra di pallacanestro, al fine di

³⁶⁵ La notizia è reperibile su *Lastampa.it*, 14.09.2014.

³⁶⁶ La notizia è reperibile su *www.it.ibtimes.com*.

sostenere il diritto delle donne di partecipare alle competizioni sportive e conseguentemente di rappresentare il Paese, nel rispetto della volontà di *Allah* e della *Shari'a*. In tale prospettiva, *Rima Abdallah*, capitano della squadra di calcio, *Kings United*, con l'obiettivo di assicurare l'osservanza delle leggi religiose, ha redatto un documento da consegnare ad ogni ragazza che intende partecipare alla rispettiva squadra e che deve essere firmato dal *wali* della donna interessata, il quale non esprime alcuna obiezione a che la donna partecipi alle competizioni sportive della stessa squadra.

Tuttavia, il mancato riconoscimento della squadra da parte della Fifa ha contribuito alla decisione dell'associazione calcistica saudita di vietare loro la partecipazione a un torneo di calcio femminile in *Bahrain*, limitando ulteriormente le prospettive della squadra in un Paese non sufficientemente aperto all'idea di uno sport per le donne³⁶⁷.

Per contro, nei Paesi ove si registra una forte presenza islamica, l'esigenza per le donne musulmane di poter praticare l'attività fisica nel rispetto delle prescrizioni religiose del proprio credo ha implicato l'apertura di palestre riservate ad una clientela femminile, nonché richiamato l'attenzione delle grandi multinazionali del *fitness*, oramai orientate a prevedere forme di divisione degli spazi dedicati alle donne e agli uomini.

A tale proposito, in Italia, l'amministrazione comunale di Sesto Fiorentino, in collaborazione con l'associazione Donne Arabe e con l'associazionismo sestese, ha promosso corsi di *fitness* riservati esclusivamente alle donne di fede islamica, sia

³⁶⁷ E. INTRA, *Donne arabe lanciano squadre di calcio e basket, ma...*, in *LaStampa.it*.

italiane che straniere, vietando, durante l'attività fisica, l'ingresso degli uomini all'interno della palestra³⁶⁸. La Presidente dell'Associazione Donne Arabe, *Samia Guendouze*, si è così espressa: «Per la prima volta in Italia viene promosso un progetto di questo tipo che ci permette di fare sport, di conoscere culture ed esperienze diverse ma soprattutto di far uscire le donne di casa e dalla routine quotidiana della famiglia o del lavoro. [...]».

Nella medesima direzione si è collocata la decisione della Diocesi di Bergamo di consentire alle donne di fede islamica, presenti sul territorio, di praticare un'ora di nuoto alla settimana presso l'impianto Siloe; un importante progetto di integrazione culturale e di solidarietà, in considerazione delle decisioni delle autorità politiche dei Paesi di origine delle donne partecipanti a tale progetto di vietare le palestre femminili private, in quanto ritenute offensive per il comune senso del pudore islamico.

D'altro canto, l'obbligo per le donne di non praticare attività fisica in presenza di uomini si ripercuote anche in ambito scolastico. Secondo i dirigenti delle principali associazioni, fermo restando che in caso di gruppi misti spetta alle rispettive famiglie la scelta di far partecipare o meno le figlie all'attività fisica, tenendo conto della necessità di evitare il contatto fisico tra non intimi, le ragazze, al fine di rispettare gli obblighi di copertura, sono comunque tenute ad indossare tute di taglia abbondante e, se possibile, il velo, evitando pantaloncini troppo

³⁶⁸ La notizia è reperibile su social.tiscali.it/articoli/news/11/10/rs_fitness_donne_islamiche.html, 17 ottobre 2011.

corti. La questione si pone in maniera ancora più problematica nel caso di attività in piscina, non prevedendo i regolamenti in materia di attività natatorie il riconoscimento dell'eccezione religiosa.

Di particolare rilevanza, infine, la partecipazione alle Olimpiadi di Londra, per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici, delle atlete musulmane dell'Arabia Saudita, che hanno dovuto giurare di rispettare le condizioni stabilite dal principe *Nawaf bin Faisal*, ovvero «vestirsi con modestia, essere accompagnate da un guardiano maschio e non mescolarsi con gli uomini durante i Giochi. Le donne saudite possono prendere parte alle gare solo se indossano vestiti appropriati secondo i precetti della *Sharia'a* e solo se il loro *wali* dà loro il permesso ed è presente durante la gara. Non deve esserci assolutamente nessun mescolarsi agli uomini nel corso delle gare. Ogni atleta e il suo *wali* devono giurare di rispettare queste condizioni»³⁶⁹.

La partecipazione della donna musulmana alle competizioni relative alla disciplina sportiva praticata è, senza alcun dubbio, condizionata dall'osservanza delle regole proprie della religione professata. Peraltro, la pratica di uno sport non può esaurirsi tra le pareti di una palestra o di una piscina riservata alle sole

³⁶⁹ I. BIANCACCI, *Donne, Olimpiadi e Islam*, in www.donneesocietà.com. In Arabia Saudita, nel 2009, le palestre private sono state chiuse all'accesso delle donne. Secondo la maggioranza conservatrice, concedere alle donne di fare sport è considerato un'apertura all'immmoralità, in considerazione del fatto che l'eccessivo movimento potrebbe far perdere alle stesse la verginità. Da ciò ne consegue che le federazioni sportive presenti sul territorio non prevedono alcuna competizione femminile e le scuole femminili statali non prevedano nei rispettivi programmi scolastici lezioni di educazione fisica. A ciò si aggiunga che le donne possono eventualmente allenarsi in un ambiente chiuso e poco attrezzato, che miri soprattutto all'aspetto salutistico e non a quello agonistico.

donne, ma deve inevitabilmente estrinsecarsi anche nella partecipazione ai tornei nazionali ed internazionali.

Ne consegue che, al fine di assicurare quello che è un diritto dell'uomo, quale appunto il diritto allo sport, le organizzazioni sportive non possono non tenere in debita considerazione le implicazioni che l'esercizio sportivo da parte dell'atleta musulmana comporta necessariamente anche «in campo».

L'assenza di tutela, alla quale si è assistito in occasione di diverse manifestazioni sportive, tra le quali la recente espulsione della squadra femminile di pallacanestro del *Qatar* dai Giochi Asiatici 2014, deve considerarsi indubbiamente una forma di discriminazione in cui l'appartenenza religiosa integra causa ostativa al libero ed eguale esercizio dello sport.

4. IL DIVIETO DI ESPRESSIONI BLASFEME IN AMBITO SPORTIVO

Il connubio tra sport e fede, con conseguente esigenza di tutela del «sentimento religioso» dell'atleta, si manifesta indubbiamente nel divieto di utilizzare espressioni blasfeme nel recinto di giuoco³⁷⁰, oggetto di specifiche disposizioni normative delle diverse Federazioni sportive.

Nel nostro ordinamento giuridico, il reato di bestemmia è contemplato dall'art. 724, co. 1, c.p., ai sensi del quale «chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole

³⁷⁰ A. GIANFREDA, *Diritto penale e religione tra modelli nazionali e giurisprudenza di Strasburgo (Itali, Regno Unito e Francia)*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 124 - 131.

oltraggiose, contro la Divinità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 300 euro».

Non condivisibile, a parere di chi scrive, l'orientamento delineato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui tale fattispecie non abbia per oggetto la tutela del sentimento religioso, né del culto cattolico né degli altri culti, bensì la tutela del buon costume contro i comportamenti pubblici volgari e sconvenienti³⁷¹. Una tale posizione non può non trovare il proprio fondamento nella circostanza che la ragion d'essere della fattispecie di reato pare potersi individuare nel vietare espressioni che possano ledere nella sfera pubblica la sensibilità religiosa del singolo individuo ovvero della collettività.

E proprio tale esigenza emerge dalla decisione del *Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio* di sanzionare la condotta contemplata dall'art. 724, co. 1, c.p., e posta in essere dai tesserati in occasione delle gare. In questa direzione, il 19 febbraio 2010 il Consiglio Federale ha deliberato la modifica dell'art. 66 delle N.O.I.F. e degli artt. 19 e 35 del *Codice di Giustizia Sportiva* nonché l'integrazione delle *Decisioni Ufficiali della Figc*. In forza di tali disposizioni normative, le persone che sono ammesse nel recinto di giuoco hanno l'obbligo di mantenere costantemente un comportamento corretto, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. È bene rilevare come l'inosservanza di tali normative federali diviene oggetto di apposite sanzioni, consistenti rispettivamente in quella minima della squalifica di una giornata nei confronti dei calciatori e dei tecnici e in quella

³⁷¹ *Cass. Pen., Sez. Un., 27 marzo 1992.*

della inibizione nei confronti degli altri soggetti ammessi nel recinto di giuoco. Ancora più incisiva la regola n. 12 delle Decisioni Ufficiali della Figc laddove prevede che l'utilizzo di espressioni blasfeme da parte di un calciatore titolare, di riserva o sostituito, comporta l'espulsione. Al fine, poi, di meglio perseguire la fattispecie di reato, oltre alla facoltà di utilizzare anche riprese televisive o altri filmati quali garanzie tecniche e documentali, «per le gare della LNP, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema, non visti dall'arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e/o il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati hanno facoltà di depositare presso l'ufficio del Giudice sportivo nazionale una richiesta per l'esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. (...). Con le stesse modalità e termini la società e/o il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l'esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l'uso di espressione blasfema, sanzionato dall'arbitro»³⁷².

³⁷² *Codice di Giustizia Sportiva*, art. 35: «1. Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare. 1.1. I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale. 1.2. Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine

Nella medesima direzione, anche gli assistenti sono tenuti a segnalare immediatamente all'arbitro, sventolando in modo

dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione. 1.3. Per le gare della LNP, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema, non visti dall'arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e/o il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati hanno facoltà di depositare presso l'ufficio del Giudice sportivo nazionale una richiesta per l'esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da una tassa di € 100,00. L'inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l'inammissibilità della segnalazione e/o della richiesta. Con le stesse modalità e termini la società e/o il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l'esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l'uso di espressione blasfema, sanzionato dall'arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione: 1) la evidente simulazione da cui scaturisce l'assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato; 2) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario; 3) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano; 4) l'impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano. In tutti i casi previsti dal presente punto 1.3. il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale. 1.4. Le disposizioni di cui al punto 1.3. si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche dal commissario di campo, se designato. 1.5. La disciplina di cui ai precedenti punti 1.2. e 1.3. si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all'interno dell'impianto di gioco. La disciplina di cui al punto 1.4. si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all'interno dell'impianto di gioco. 2. Procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori. 2.1. I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale e dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara. 3. Procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo di giuoco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara. 3.1. I procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi della FIGC, dalle Leghe, Divisioni e Comitati. 3.2. Quando il procedimento sia stato attivato d'iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti. 4. Procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale. 4.1. I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive. Le decisioni degli Organi della giustizia sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicate all'organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti a norma dell'art. 38, comma 8. 5. Procedimenti conseguenti a sanzioni non economiche, proposte o irrogate dalla società nei confronti dei tesserati. 5.1. I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nell'istanza della parte, nelle controdeduzioni, nonché sulla scorta degli elementi ricavati dagli ulteriori mezzi probatori esperiti dagli Organi della giustizia sportiva.

visibile la bandierina, quando un calciatore, anche se di riserva o sostituito, od una persona ammessa nel recinto di giuoco utilizza espressione blasfema³⁷³.

L'introduzione di tali disposizioni normative ha suscitato la reazione del sindacato internazionale Fifpro che così si è espresso: «Come chiunque altro i giocatori hanno il fondamentale diritto di espressione . (...) In base alle norme nazionali e alla legislazione internazionale, la libertà di espressione può essere rivista soltanto con un atto del Parlamento. Il potere di una federazione sportiva non può essere estesa ai diritti fondamentali. Se la Figc vuole punire questo, lo può fare solamente con l'appoggio del Ministero della Giustizia»³⁷⁴.

Per quanto tali disposizioni normative possano considerarsi lesive della libertà di manifestazione del pensiero, dalle stesse si evince il palese intento di tutelare la sensibilità religiosa tanto dell'atleta quanto di coloro che guardano e concepiscono lo sport quale strumento educativo, come tale incompatibile con qualsivoglia comportamento violento ovvero offensivo della dignità umana.

5. «FEDE SPORTIVA» O FEDE NELLO SPORT?

Lo sport, in virtù della connaturata forza di attrarre a sé distinti gruppi di persone, accomunati dalla osservanza delle

³⁷³ *Decisioni Ufficiali Figc*, regola 6, art. 8 bis.

³⁷⁴ La notizia è reperibile su *www.sport.sky.it*, 23 marzo 2010.

medesime regole e dalla «fede» in determinati valori, principi e rituali, può paradossalmente essere accostato ad una vera e propria «religione» o «quasi-religione».

Di fatto, le attuali «celebrazioni» sportive sembrano perpetuare simulacri, con la conseguenza che lo sport stesso tende ad essere vissuto quasi come una sorta di «fede», con i suoi luoghi di culto, rappresentati dagli stadi; i suoi celebratori, ovvero gli arbitri; i suoi simboli, quali il campo di giuoco, l'obbligo di indossare la tenuta ufficiale, il logo che ne identifica l'appartenenza e l'identità sportiva; i suoi adepti, ovvero i tifosi, evidenziandosi un forte parallelismo tra sport e religione.

Quanto all'equipaggiamento sportivo è possibile asserire che lo stesso, in ragione della forza che trasmette agli spettatori, della sua valenza simbolica e del suo potere di esprimere la condivisione di valori comuni, pare avere propri connotati spirituali, potendo essere paradossalmente equiparato, avendone le medesime potenzialità, all'abito che viene indossato solitamente dal ministro di culto.

A ciò si aggiunga la previsione di una struttura gerarchica, cui compete la predisposizione delle norme regolamentari che reggono l'intero sistema dello sport nonché l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, le quali fungono da «punizione» in caso di inottemperanza dei prescritti «precetti» sportivi; si delinea, dunque, un vero e proprio «magistero arbitrale».

Al di là della possibile configurazione di una vera e propria «fede sportiva», tenendo ben ferme l'autonomia nonché l'aconfessionalità dell'ordinamento giuridico sportivo, è altresì

possibile ritenere che così come lo sport può rappresentare un aspetto delle singole religioni così anche la religione, a sua volta, può ritenersi parte del mondo sportivo.

Sotto questo profilo, giova ricordare come talune religioni, tra cui il Cristianesimo e l'Islam, riconoscano nell'esercizio fisico lo strumento attraverso cui si realizza la piena affermazione dell'identità personale, improntando l'intero sistema al rispetto dei valori di lealtà, di non discriminazione, di non violenza, al fine di promuovere una «sana» pratica sportiva.

Per contro, l'elemento religioso nell'esercizio delle diverse discipline agonistiche implica che tutte le società interessate ne tengano adeguatamente conto, cercando così di dare una esaustiva risposta alle esigenze che l'esercizio della libertà religiosa implica.

Di fatto, l'atleta-fedele vive lo sport che pratica anche come occasione per manifestare nello «spazio pubblico sportivo» il proprio credo, tenendone ben fermi i precetti; si pensi, appunto, al segno della croce, fatto tanto come affidamento al proprio Dio dello svolgimento della gara quanto come ringraziamento del risultato conseguito; ai simboli religiosi indossati anche in occasione delle competizioni agonistiche; all'astensione dalla gara nei giorni festivi; all'osservanza del digiuno.

Eppure volgendo lo sguardo alle dinamiche che connotano l'attuale mondo dello sport, quest'ultimo, per come sopra già rilevato, tende addirittura ad identificarsi quasi come un «culto» a sé stante che, rispetto agli altri, vuole mantenere la propria entità.

Tra l'altro, richiamando quanto evidenziato nella prima parte del presente lavoro, è lo stesso Pierre De Coubertin a definire lo sport come un nuovo «potere spirituale planetario. La prima caratteristica dello sport olimpico antico come di quello moderno è quella di essere una religione, i cui eventi sono un'assemblea planetaria, con tanto di pseudo liturgia»³⁷⁵. Infatti, nella Grecia arcaica³⁷⁶, «lo spirito agonale» è esperienza religiosa, è un vero e proprio «culto» che si colloca al centro del sistema educativo ed interferisce con la vita politica ed interstatale, permeando i diversi aspetti della vita sociale³⁷⁷. Lo sport viene definito come *religio athletae* e l'atleta viene assimilato ad una «specie di sacerdote e di ministro della religione della forza muscolare»³⁷⁸.

Se così fosse - soluzione poco convincente se si tiene conto della avvenuta «secolarizzazione» dello sport moderno che ha abbandonato le componenti religiose che ne erano alla base - la *religio athletae* dovrebbe rapportarsi non soltanto con le altre religioni, ma anche e soprattutto con l'ordinamento giuridico statale all'interno del quale i propri adepti invocano tanto l'esercizio individuale quanto quello collettivo della «fede sportiva professata».

Facendo riferimento a taluni concetti di teoria degli insiemi, è possibile individuarne tre tipologie ai fini della rappresentazione di quanto asserito: l'uno in cui sport e religione rappresentano due insiemi disgiunti, distinti ed autonomi, senza alcuna

³⁷⁵ Consultabile in <http://www.sportmeet.org/>.

³⁷⁶ In Grecia, lo sport veniva concepito come mezzo atto ad allontanare il senso della morte, evidenziare la bellezza dell'uomo, rendere culto agli dei.

³⁷⁷ In proposito, è bene rilevare come lo stesso calendario si basasse sull'anno olimpico.

³⁷⁸ P. DE COUBERTIN, *Olympische Erinnerungen*, Limpert, Frankfurt, 1959, p. 222.

intersezione, ovvero elemento in comune, tra gli stessi; l'altro in cui vi sono tanti insiemi che rappresentano le singole religioni e gli stessi hanno un'intersezione rappresentata dallo sport, quale elemento comune degli stessi, o viceversa, tanti insiemi rappresentati dalle singole discipline agonistiche che hanno come intersezione l'area rappresentata dalla religione, a sua volta elemento accomunante le attività sportive; l'ultimo in cui un insieme è rappresentato dallo sport, quale religione, e in esso si collocano tanti sottoinsiemi rappresentati dalle singole religioni professate dagli adepti.

Orbene, né la prima né la terza di siffatte soluzioni possono reputarsi risolutive nella analisi del rapporto sport-religioni. Ciò sul presupposto che, optando per la prima, si avrebbe una totale assenza di tutela del sentimento religioso «in campo», sentimento che non può assolutamente ridursi ad un «culto essenzialmente privato», nonché una completa indifferenza rispetto all'esercizio dello sport da parte del mondo delle religioni.

Optare per la terza delle soluzioni significherebbe attribuire allo sport una connotazione che non può appartenergli. Di fatto, non può che ritenersi non sussistente uno dei presupposti essenziali e costitutivi di alcune delle principali religioni, vale a dire la imputazione della volontà creatrice delle norme alla divinità.

La seconda delle soluzioni prospettate pare potersi ritenere maggiormente condivisibile. Ciò sul presupposto che la ricerca di un equilibrio tra i due mondi può predisporre le condizioni tali

da poter assicurare la effettiva tutela della componente religiosa nell'esercizio dello sport praticato.

6. IL PAPA DEGLI SPORTIVI

Sin dai primi anni del XX secolo, i Pontefici che si sono succeduti, coniugando la pedagogia sportiva con gli insegnamenti della fede cristiana, hanno concepito lo sport quale «scuola di lealtà, di coraggio, di sopportazione, di risolutezza, di fratellanza universale, tutte virtù naturali, ma che forniscono alle virtù soprannaturali un fondamento solido, e preparano a sostenere senza debolezza il peso delle più gravi responsabilità»³⁷⁹.

Ad introdurre una visione dello sport rapportata ai tempi moderni è stato, senz'altro, Papa Giovanni Paolo II, definito, oltre che «atleta di Dio» in ragione della passione manifestata per l'esercizio delle diverse discipline sportive, anche il «Papa dello sport».

Al suo pontificato si deve il grande evento del *Giubileo degli Sportivi*, in occasione del quale il Papa, all'udienza del 29 ottobre 2000, ha evidenziato come anche l'atleta, pur nel pieno delle sue forze, è incapace di comprendere il senso profondo della vita se non rinnova la propria fede in Cristo³⁸⁰.

³⁷⁹ PIO XII, *Udienza agli sportivi romani*, 20 maggio 1945.

³⁸⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Dall'omelia del Giubileo degli Sportivi*, 29 ottobre 2000.

L'evento giubilare, tenutosi nel «palazzetto dello spirito»³⁸¹ ha segnato una tappa rilevante nella costruzione di uno sport cristianamente inteso, coinvolgendo i massimi responsabili dello sport italiano e internazionale, i rappresentanti delle istituzioni del mondo sportivo cattolico e non cattolico, gli atleti professionisti e le Federazioni sportive nazionali ed internazionali ed invitandoli ad edificare, in un cammino di autentica conversione segnato dalla rinuncia all'agire mondano che svilisce lo sviluppo pieno della persona umana, un sistema sportivo che sia «espressione del primato dell'essere sull'avere, liberandosi (...) da tutto ciò che gli impedisce di essere proposta positiva di solidarietà e di fraternità, di mutuo rispetto e di leale confronto tra gli uomini e le donne del nostro mondo»³⁸².

Secondo l'«atleta di Dio», il rapporto tra l'attività sportiva e i valori spirituali deve rimanere sempre ben saldo, evitando il pericolo di uno sport che possa distrarre dai doveri dettati dal proprio «spirito» e, conseguentemente, il rischio di correre per una «corona corruttibile»³⁸³. Ciò sul presupposto che l'esercizio fisico, connotato dal rigore nella preparazione, dalla costanza nell'allenamento, dall'accettazione di regole ben precise, dal rispetto dell'avversario³⁸⁴, «non è mera potenza fisica ed efficienza muscolare, ma ha anche un'anima e deve mostrare il suo volto integrale. (...) Il senso di fratellanza, la magnanimità,

³⁸¹ Così è stato definito lo stadio olimpico di Roma dall'Arcivescovo Crescenzo Sepe, Segretario Generale del *Comitato del Grande Giubileo dell'Anno 2000*, in occasione del suo intervento diretto ad omaggiare Giovanni Paolo II.

³⁸² GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai Dirigenti dell'Unione delle Federazioni Europee di Calcio* (U.E.F.A), 8 maggio 2000.

³⁸³ 1 *Cor* 9, 25.

³⁸⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti al Giro d'Italia*, 12 maggio 2000.

l'onestà e il rispetto del corpo (...) contribuiscono all'edificazione di una società civile dove all'antagonismo si sostituisca l'agonismo, dove allo scontro si preferisca l'incontro e alla contrapposizione astiosa il confronto leale»³⁸⁵.

L'atleta-fedele è chiamato a contrastare ogni aspetto deviante che si possa insinuare nell'esercizio sportivo fino ad identificare quest'ultimo come fenomeno contrario allo sviluppo integrale della persona umana.

Il Santo Padre, poi, nell'evidenziare il pericolo di uno sport dominato dalle regole del mercato e dalla mera ricerca del lucro, pone l'accento, nell'ottica di un rapporto inscindibile tra sport e fede religiosa, sulla oggettiva difficoltà per i credenti di santificare il giorno di festa a causa dell'attuale organizzazione delle gare sportive. Per questa ragione, sostiene che «la dimensione spirituale deve essere coltivata ed armonizzata con le varie attività di svago, tra le quali anche lo sport»³⁸⁶.

Consapevole della dimensione planetaria del giuoco del calcio, in occasione dell'udienza tenuta con i membri della Fifa, invita questi ultimi ad essere, oltre che validi amministratori, anche e soprattutto «guardiani dello spirito autentico del gioco» ed educatori capaci di trasmettere i valori più nobili dello sport³⁸⁷.

Sempre nel mondo del calcio, in memoria dell'amore coltivato da Giovanni Paolo II per il sistema dello sport, è stata istituita la cosiddetta *Karol Wojtyła Cup*³⁸⁸. Si tratta, in particolare,

³⁸⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti al Convegno Internazionale*, 28 ottobre 2000.

³⁸⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Convegno Internazionale*, 28 ottobre 2000.

³⁸⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai membri della Fédération Internationale de Football Association*, 11 dicembre 2000.

³⁸⁸ M. G. SCODANIBBIO, *Wojtyła Cup: si alza il sipario sulla sesta edizione*, Corriere Laziale, 2 dicembre 2010, pp. 8 – 9.

di un torneo internazionale giovanile, riservato a squadre di *club* “Primavera”, in occasione del quale i giovani atleti, vicino alla soglia del professionismo, possono incontrarsi in un contesto di sano agonismo sportivo. E proprio in ragione di siffatto campionato, è stata costituita la Nazionale di Calcio dei «*Papaboy's*», i cui valori fondanti sono l'evangelizzazione, l'interculturalità, l'abbattimento delle frontiere nonché l'aggregazione etnica e religiosa, quali principi cardine di un lavoro pastorale e di testimonianza dello sport «eticamente» vissuto. Quale espressione del loro vivere cristianamente lo sport praticato deve senz'altro annoverarsi la recita del Padre Nostro, insieme con la squadra degli avversari, prima di iniziare ogni competizione calcistica.

Nell'intento, poi, di rafforzare la presenza della Chiesa nel mondo sportivo, Giovanni Paolo II ha istituito, in seno al *Pontificio Consiglio dei Laici*, una struttura *ad hoc*: la sezione *Chiesa e Sport*. A quest'ultima spettano cinque obiettivi principali: 1. essere punto di riferimento per le organizzazioni sportive nazionali e internazionali; 2. sensibilizzare le Chiese locali alla cura pastorale degli ambienti sportivi e stimolare la collaborazione tra le associazioni degli sportivi cattolici; 3. favorire una cultura dello sport che promuova una visione dell'attività sportiva come mezzo di crescita integrale della persona e come strumento al servizio della pace e della fratellanza dei popoli; 4. proporre lo studio di tematiche specifiche attinenti allo sport, soprattutto dal punto di vista etico; 5. organizzare e sostenere iniziative per suscitare testimonianze di vita cristiana tra gli sportivi.

Accanto alla particolare attenzione a che lo sport potesse essere praticato secondo «sani» principi e divenire veicolo privilegiato per la formazione integrale dell'uomo, il Papa degli sportivi è stato altresì un «uomo sportivo» che, attraverso la pratica di diverse discipline, tra cui soprattutto lo sci e l'escursionismo, ha dato un esempio concreto e diretto di come è possibile coniugare due differenti dimensioni, quella sportiva e quella spirituale. In particolare, l'esercizio fisico è stato vissuto dal Pontefice quale modo privilegiato di scoprire e amare le bellezze della natura e sentirsi vicino al Dio creatore, soprattutto dalle cime dei monti che si avvicinano al cielo³⁸⁹.

La Sua pratica sportiva è stata altresì animata dall'antico principio «*mens sana in corpore sano*», perché preposta a preparare e disporre a superare le debolezze fisiche. Così, infatti, si esprimeva: «Lo sforzo fisico, particolarmente quello sportivo, deve servire a ciò. Un motivo supplementare, ma molto importante quando si trattava di intraprendere questo sforzo (nelle diverse forme), fu per me l'amore verso la natura: verso i laghi, i boschi, le montagne, sia in estate, come in altre stagioni, e in particolare in inverno, quando occorre fare il turismo servendosi degli sci»³⁹⁰.

Sulla scia di Papa Giovanni Paolo II, si colloca la singolare e recente iniziativa ispirata da Papa Francesco - appassionato di calcio e, a suo tempo, tifoso e assistente spirituale del «San Lorenzo di Almagro - vale a dire la «Partita Interreligiosa per la Pace», svoltasi presso lo stadio olimpico di Roma il 1° settembre. L'evento ha evidenziato, oltre che il forte connubio

³⁸⁹ A. GAETANI, *Il cardinal Vallini: i miei papi e lo sport*, in *www.gazzetta.it*.

³⁹⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso del Santo Padre ai Giovani*, Budokan, 24 febbraio 1981.

tra lo sport e la religione, la loro dimensione planetaria. In quest'ottica tanto lo sport quanto la religione possono divenire veicolo di pacifica coesistenza di tutti i popoli. Lo sport è chiamato ad escludere ogni discriminazione di razza, lingua e religione; le religioni, nel contempo, non possono che essere fonte di unione, oltre che nella vita, anche nella pratica sportiva. Come afferma Papa Francesco: «Religione e sport, intesi in questo modo autentico, possono collaborare e offrire a tutta la società dei segni eloquenti di quella nuova era in cui i popoli “non alzeranno più la spada l'uno contro l'altro”»³⁹¹.

La presenza in «campo» delle differenti religioni, accompagnata da uno spirito comune di preghiera, ha reso siffatto evento espressione di quanto asserito, durante tutto il suo pontificato, dal Papa dello sport: «Il trovarsi insieme di tanti capi religiosi per pregare è di per sé un invito oggi al mondo a diventare consapevole che esiste un'altra dimensione della pace e un altro modo di promuoverla, che non è il risultato di negoziati, di compromessi politici o di mercanteggiamenti economici, ma il risultato della preghiera che, pur nella diversità di religioni, esprime una relazione con un potere supremo che sorpassa le nostre capacità umane da sole»³⁹².

Secondo il pensiero di Giovanni Paolo II, lo sport, se praticato in modo sano, a tutti i livelli, può contribuire alla pacifica intesa tra i popoli nonché all'affermazione della nuova civiltà dell'amore³⁹³.

³⁹¹ F. BERGOGLIO, *Discorso del Santo Padre Francesco agli sportivi e ai promotori della partita di calcio interreligiosa per la pace*, Roma, 1 settembre 2014.

³⁹² GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ad Assisi*, 27 ottobre 1986.

³⁹³ GIOVANNI PAOLO II, *Omelia*, 29 ottobre 2000, n. 2.

7. I CIRCOLI SPORTIVI CATTOLICI

I circoli sportivi cattolici, tra i quali si annoverano il *Centro Sportivo italiano* (CSI), l'*Associazione Nazionale "Polisportive Giovanili Salesiani"* (PGS), l'*Unione Sportiva Acli* (US ACLI), il *Centro Nazionale Sportivo Libertas*, costituiscono espressione della possibilità che lo sport possa avere una propria religione³⁹⁴. Di

³⁹⁴ Con riferimento al *Centro Sportivo Italiano*, vedi *Infra*, sez. I, cap. 2, par. 8.

Tra le principali finalità perseguite dall'*Associazione Nazionale "PGS"*, meritano particolare menzione le seguenti: «a) concorrere alla progressiva formazione integrale e sociale dei ragazzi/e e dei giovani valorizzando la loro domanda educativa e la prassi di promozione umanizzante dello sport; b) sviluppare le dimensioni educative-culturali-sociali e politiche dell'attività sportiva all'interno di un articolato progetto di persona e di società ispirato esplicitamente alla visione cristiana, al sistema preventivo di Don Bosco e agli apporti della tradizione educativa salesiana; (...); g) promuovere lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e di assunzione e sollecitazione di responsabilità nell'individuare problematiche e risposte condivise; (...); i) inserire il proprio intervento ed interesse nel più ampio orizzonte politico possibile favorendo contatti e collaborazioni con altri settori della cultura, della scuola, del turismo e del tempo libero». Lo statuto è reperibile sul sito ufficiale dell'ente di promozione sportiva: www.psgitalia.it.

L'*Unione Sportiva Acli* (US ACLI), preposta ad organizzare uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie: «(...) In coerenza con il radicamento evangelico e l'impegno educativo e sociale delle ACLI e nel rispetto dei dettati legislativi: a) promuove attività sportive, ludiche e motorie, con finalità formative, ricreative e culturali, ancorché con modalità competitive atte a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini; b) finalizza le proprie iniziative alla socializzazione, alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all'esercizio delle responsabilità e all'espressione della dignità della persona umana; c) collabora con altre esperienze sportive, forze sociali ed Istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport; d) favorisce la crescita spirituale degli associati, avvalendosi del sostegno pastorale richiesto alle comunità ecclesiali ai vari livelli; e) educa ad un positivo rapporto con la natura ed alla valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale; f) promuove attività interculturali ed interetniche quali occasioni di educazione alla convivenza con persone di culture diverse, alla cooperazione internazionale ed alla pace; g) sostiene i valori educativi dello sport e il ruolo sociale nella promozione di una cultura dei diritti, della legalità, della solidarietà, dell'integrazione, dell'inclusione e della coesione sociale; h) promuove e organizza servizi per soddisfare i crescenti bisogni sportivi, culturali e sociali degli iscritti e della collettività (...)». Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale dell'ente: www.usaccli.it.

Il *Centro Nazionale Sportivo Libertas*, il cui ordinamento intero a base democratica è ispirato alla concezione cristiana della vita: «1. Promuove e propaganda la diffusione dell'attività sportiva per tutti, favorendo il collegamento tra lo sport e la famiglia, l'ambiente, le istituzioni educative sociali e sanitarie, contribuendo all'educazione ed alla tutela ambientale del patrimonio; 2. Organizza, a tal fine, anche corsi di aggiornamento e di formazione per dirigenti, tecnici e personale docente delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; (...); 7. Favorisce la costituzione di cooperative, di consorzi di cooperative, di Società per Azioni o Società a responsabilità limitata, e di altre forme societarie ed associative, anche per la costruzione e gestione di impianti sportivi e ricreativi, purché i singoli statuti prevedano espressamente, pena la revocabilità della domanda di affiliazione al Centro, l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento

fatto, la loro finalità costitutiva consiste nel consentire ai giovani di professione cattolica che ne fanno parte di poter praticare la propria disciplina sportiva senza che la stessa possa subire alcun turbamento o compressione a causa delle implicazioni conseguenti alla rispettiva identità religiosa. Nel contempo, tali enti associativi hanno altresì l'obiettivo di fare dello sport uno strumento di conversione per i ragazzi ancora poco saldi nelle «credenze» e nella professione della propria fede.

Essere circolo sportivo cattolico implica, inoltre, la testimonianza del credo di appartenenza da parte dei singoli soci o di chi riveste il ruolo di dirigente, spettando a quest'ultimo il compito di coniugare il funzionamento dell'ente associativo con i principi propri della religione cattolica.

Ne consegue che «non è da accettarsi per socio, né per decoro del circolo, né per il malo influsso che potrebbe esercitare sugli altri soci, chi manca ai suoi stretti doveri di cristiano, e specialmente chi lasci a desiderare dal lato del costume, o sia uso a contegno o linguaggio irriverente verso cose o persone sacre»³⁹⁵.

Particolare attenzione viene riposta nell'evitare che il concreto funzionamento del circolo, ivi compresa la partecipazione dei giovani alle competizioni sportive, possa

degli utili nella società per il perseguimento esclusivo delle attività sportive; 8. Promuove iniziative in favore dei giovani, degli emarginati, dei diversamente abili e dei disagiati sociali, curandone, anche in collaborazione con altri Enti, la formazione professionale per agevolare l'inserimento nella società, nel rispetto del principio di pari opportunità; (...); 13. Promuove attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro nel rispetto della Legge 7/12/2000 n. 383 e del regolamento di attuazione 14711/2011 n. 471 e s.m.; 14. Svolge attività e progetti di servizio civile nazionale a favore degli associati, o di terzi, nei settori e nelle aree di cui alla legge 06/03/2001 n. 64. Il testo dello statuto è disponibile sul sito: www.libertasnazionale.it.

³⁹⁵ BOLLETTINO SALESIANO, *I circoli sportivi cattolici*, n. 2, Torino, 1912.

impedire l'assolvimento dei doveri del cristiano, tra i quali la santificazione delle feste o il digiuno nei giorni prescritti³⁹⁶.

In questa prospettiva, l'ente si propone di agevolare il proprio associato nell'adempimento dei precetti cristiani, predisponendo all'uopo gruppi che favoriscano al suo interno la pratica della religione e l'esercizio della carità.

Nella medesima direzione, il presidente della *PGS*, Don Angelo Draisci, nell'ottica di favorire un maggiore coinvolgimento nel progetto educativo dei giovani anche da parte dei genitori, propone la partecipazione alla Celebrazione Eucaristica del sabato sera al fine di poter disputare, previo adempimento del precetto festivo, le partite domenicali dei diversi Campionati federali³⁹⁷.

A ciò si aggiunga che il circolo sportivo cattolico, accanto alla pratica dello sport, si propone una vera e propria «missione cristiana», animata dai sentimenti di pietà e dovere sociale. Come si desume dai principi costitutivi dell'*Associazione Nazionale Polisportive Giovanili Salesiane*, la promozione dello sport, ispirata in tutta la sua esplicazione alla visione cristiana, deve essere altresì intesa tanto come partecipazione alla vita del territorio quanto come assunzione di responsabilità al fine di individuare problematiche di ordine sociale, politico, culturale e dividerne le soluzioni.

³⁹⁶ In proposito, così si scriveva: «Deve inoltre il circolo sportivo (...) non lasciarsi mai andare a niente che offenda il principio cattolico, e quindi non prender parte a manifestazioni che possano essere di significato dubbio, o che si può temere possano riuscire a disdoro del nome di cattolico, né a riunioni che impediscano l'adempimento dei doveri del cristiano, come l'ascoltare la Messa di festa o il mangiar di magro nei giorni prescritti; non essendo lecito, per contentare i giovani che desiderassero tale o tale altro svago o perché possano figurare in gare e concorsi, farli peccare, o ingenerare in loro l'idea, tanto diffusa oggi, che certi doveri si possano anche trascurare quando ciò si faccia per disprezzo». Cfr. *BOLLETTINO SALESIANO, I circoli sportivi cattolici*, n. 2, Torino, 1912.

³⁹⁷ La notizia è reperibile sul sito: www.coriglianocalabro.it.

Anche l'Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport si propone di «approfondire linee pastorali per un progetto ecclesiale di attivazione delle istanze educative e formative dello Sport negli ambiti delle comunità cristiane, delle Associazioni, Gruppi e Movimenti (...) e costituire collegamenti con gli Enti e Organismi di promozione sportiva di ispirazione cristiana al fine di elaborare obiettivi comuni pure nella diversa collocazione pastorale, metodologica e pratica»³⁹⁸.

In sostanza, la società sportiva ed i circoli di ispirazione cattolica sono chiamati ad essere «ministri dello sport», testimoniando il corretto ordine delle realtà temporali secondo lo spirito evangelico³⁹⁹; in altri termini, riprendendo quanto statuito dall'atto costitutivo della *Libertas*, l'ente è preposto a «promuovere la pratica sportiva con il libero associazionismo ispirandosi alla concezione cristiana della vita».

Al fine di poter meglio perseguire tali obiettivi, il Consigliere Nazionale del *Centro Sportivo Italiano*, Nemesio Marchesini, ritiene indispensabili la formazione pastorale e spirituale degli educatori, l'inserimento dell'attività associativa entro il *Piano Pastorale della Parrocchia*, la nomina dei dirigenti dei circoli a componenti del *Consiglio pastorale parrocchiale* in modo da agevolare il confronto ed il raggiungimento di risultati condivisi⁴⁰⁰, tra i quali, primo fra tutti, la realizzazione di una qualificata azione di evangelizzazione.

³⁹⁸ M. LUSEK, *Uno sport per l'uomo aperto all'Assoluto. Perché questa iniziativa*, in www.chiesacattolica.it.

³⁹⁹ DON GIOVANNI LOCATELLI, *Incontro dei Consigli Nazionali delle Associazioni Sportive di ispirazione cristiana*, 24 novembre 2001, p. 28.

⁴⁰⁰ N. MARCHESINI, *Incontro dei Consigli Nazionali delle Associazioni Sportive di ispirazione cristiana*, 24 novembre 2001, p. 29.

Quanto a quest'ultimo profilo, di riferimento può essere senz'altro la Convenzione tra la *Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi (FOM)*, tesa a promuovere l'azione educativa cristiana dei ragazzi tramite attività ricreative nonché sportive, e l'*Associazione Nazionale Polisportive Giovanili Salesiane (PGS)*, a sua volta finalizzata a promuovere l'esperienza sportiva quale momento di educazione e di aggregazione sociale, ispirandosi ai valori umani e cristiani nel servizio alle persone e al territorio. Più precisamente, l'associazione *PGS*, nell'intento di concorrere alla formazione personale e sociale dei giovani, anche attraverso lo sport, partecipa ai tornei organizzati dallo stesso ente associativo a livello locale e nazionale, ai campionati di calcio organizzati dal settore giovanile della Figc, ai campionati giovanili di altri sport, quali la pallavolo ed il *basket*⁴⁰¹.

Orbene, tra i punti qualificanti della richiamata Convenzione, si annovera, oltre che la centralità della funzione educativa e della natura ludica dello sport, l'adesione della società al progetto di pastorale giovanile della parrocchia nonché la definizione del calendario delle attività con il responsabile della pastorale giovanile. A ciò si aggiunga l'onere, in capo alla Fondazione *FOM*, di sollecitare le parrocchie della diocesi affinché almeno un rappresentante della società sportiva sia inserito nel Consiglio dell'oratorio o nel Consiglio pastorale parrocchiale⁴⁰².

Da quanto emerso, l'azione dei circoli sportivi cattolici può dirsi posta concretamente in essere allorquando la stessa gara sportiva diviene «preghiera» nonché «vera esperienza cristiana»:

⁴⁰¹ La notizia è reperibile sul sito: www.pgscorigliano.it.

⁴⁰² La Convenzione è disponibile sul sito www.chiesamilano.it

«Quando mangiate o bevete, o quando fate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio»⁴⁰³.

8. IL CALCIO IN VATICANO E LA CATHOLICUS CUP

Il fenomeno sportivo viene vissuto con particolare intensità anche nella Città del Vaticano ove, nell'intento di donare «una generosa testimonianza dei valori educativi dello sport per contribuire alla costruzione di un mondo più giusto e fraterno»⁴⁰⁴, viene attribuita particolare centralità alla pratica di talune discipline. Tra queste ultime, oltre al giuoco del tennis ed al ciclismo, si annovera lo *Judo* inteso come sport che contribuisce, in ragione tanto dell'esigenza di conseguire nell'atleta l'educazione alla disciplina attraverso l'osservanza e la pratica di costanti allenamenti quanto del confronto con gli altri *judoka* finalizzato al miglioramento delle rispettive tecniche di giuoco, alla progressiva formazione del «giusto» equilibrio corpo-mente⁴⁰⁵.

Di particolare rilievo, poi, l'evoluzione storica che ha connotato lo sviluppo della disciplina calcistica. La prima partita di calcio amatoriale viene disputata il 7 gennaio 1521 nel cortile del Belvedere in presenza del Papa Leone X, anche se è poi, più precisamente, nel 1947 che si gioca, nella Città del Vaticano, la

⁴⁰³ 1 *Cor* 10, 13.

⁴⁰⁴ R. CALVIGIONI - S. CALVIGIONI, *Lo sport in Vaticano*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011, p. 171.

⁴⁰⁵ R. CALVIGIONI - S. CALVIGIONI, *cit.*, p. 63 ss.

prima vera e propria ufficiale partita di calcio tra le squadre della Fabbrica di San Pietro e delle Ville Pontificie.

Da siffatta iniziativa nasce l'idea di istituire una società sportiva, denominata *Hermes*⁴⁰⁶, in seno alla quale i dipendenti vaticani disputano gare amatoriali. Queste ultime cessano di essere tali allorquando, nel 1973, su iniziativa del Cardinale Sergio Guerri, viene promossa l'istituzione di un campionato di calcio vaticano, denominato "Coppa dell'Amicizia". Non si tratta, in ogni caso, di un torneo da disputare a livello professionistico, non essendo peraltro prevista alcuna squadra nazionale vaticana che possa prendere parte alle qualificazioni per la Coppa del Mondo o per il Campionato Europeo, ma piuttosto di un gioco vissuto con passione ed amichevolmente. In ogni caso, partendo sempre da tali presupposti, la rappresentativa del calcio vaticano⁴⁰⁷ non omette di prendere parte a diverse iniziative di calcio, disputate anche a livello internazionale, che siano animate da forti ideali umanitari.

Peraltro, proprio con riferimento all'assenza di una squadra nazionale, di particolare interesse risulta quanto riferito, in un primo momento, dal Cardinale Tarcisio Bertone, da sempre appassionato di calcio e commentatore via radio di diverse partite del campionato italiano: «Non escludo che il Vaticano possa allestire in futuro una squadra di calcio di grandissimo

⁴⁰⁶ Con la società sportiva *Hermes*, fondata nel 1966, ha inizio l'attività calcistica dei dipendenti vaticani. A detta istituzione ha fatto seguito la fondazione di altre tre squadre: Gendarmeria, Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e Sampietrini. Con la formazione di altre squadre, viene istituito un campionato ufficiale al quale prendono parte da sei a dieci squadre. Tali notizie sono reperibili anche sul sito: www.calcipedia.org.

⁴⁰⁷ La rappresentativa di calcio è formata da dipendenti vaticani selezionati tra coloro che partecipano al campionato interno, composto da squadre rappresentative dei diversi dicasteri ed uffici della Città del Vaticano. Cfr. R. CALVIGIONI - S. CALVIGIONI, *cit.*, p. 107.

valore in grado di essere all'altezza di Roma, Inter, Genoa e Sampdoria, in grado di poter competere ad armi pari, anche con squadre superblasonate come Juve, Inter e Milan. Se, ad esempio, prendessimo tutti gli studenti brasiliani delle nostre università pontificie potremmo fare una magnifica squadra (...)»⁴⁰⁸. Di fatto, siffatta intenzionalità è stata smentita in una successiva intervista, rilasciata dallo stesso Cardinale al capo redattore della Radio Vaticana, nel corso della quale è stata evidenziata l'esigenza di mantenere un clima sportivo connotato da un'ottica amatoriale e preposto allo sviluppo della pastorale anche nel mondo del calcio.

Orbene, l'esercizio del giuoco del calcio da parte delle diverse squadre dilettantistiche, tra cui quelle dei Musei Vaticani, della Fabbrica di San Pietro e delle Guardie Svizzere, contempla diversi importanti eventi sportivi, tra i quali la *Coppa Vaticana* che, fondata nel 1984, viene disputata con cadenza annuale tra otto squadre partecipanti.

La cosiddetta *Catholicus Cup* è, invece, una supercoppa cui prendono parte, oltre che la squadra rappresentativa del Vaticano, la Nazionale Religiosi, una formazione dell'Azione Cattolica e la Pontificia Università Lateranense⁴⁰⁹.

Quest'ultimo torneo è stato istituito per essere un'occasione attraverso la quale operatori ed educatori parrocchiali si possano confrontare sull'importanza dello sport circa il perseguimento di obiettivi educativi e pastorali propri delle parrocchie nonché degli oratori. Più precisamente, il progetto educativo *de quo* si propone di creare una rete di alleanza tra le

⁴⁰⁸ T. BERTONE, *Discorso alla cittadinanza onoraria*, Alassio, 17 novembre 2006.

⁴⁰⁹ La squadra rappresentativa vaticana si aggiudica la *Catholicus Cup* il 16 giugno 2007.

associazioni e i movimenti ecclesiali, facilitata nella sua realizzazione da una visione educativa fondata sui medesimi valori cristiani⁴¹⁰.

In questa prospettiva la pratica sportiva, legata all'esercizio delle virtù morali, può costituire lo strumento attraverso cui perseguire quanto la Chiesa si propone, ovvero favorire una formazione ed una crescita non solo fisica, ma anche spirituale dell'uomo⁴¹¹.

A detta iniziativa, si affianca poi la cosiddetta *Clericus Cup*⁴¹², torneo internazionale, ideato nel 2007 dal Cardinale Tarcisio Bertone ed organizzato dal *Centro Sportivo Italiano*, con il patrocinio del *Pontificio Consiglio per i Laici*, del Coni e della *Fondazione Giovanni Paolo II*. La *Clericus Cup* si caratterizza principalmente per essere indirizzata ai seminaristi che sono iscritti ai collegi, alle università, ai convitti ed ai seminari pontifici⁴¹³.

Di fatto, l'obiettivo principale della organizzazione di tale campionato è quello di porre in campo un'opera di sensibilizzazione dei futuri responsabili parrocchiali circa la potenzialità educativa dello sport⁴¹⁴.

⁴¹⁰ C. PAGANINI, *Itinerari e Progetti di pastorale sportiva. Accogliendo la sfida educativa*, n. 2, in *www.csi-net.it*.

⁴¹¹ CENTRO SPORTIVO ITALIANO, *San Pietro vince la Coppa delle Parrocchie*, in *Voce della Vallesina*, LV, n. 41, 18 novembre 2007.

⁴¹² La prima edizione della *Clericus Cup* ha avuto inizio nella terza settimana del febbraio 2007 presso campi di calcio della capitale romana, messi a disposizione dagli oratori nonché dal Centro Sportivo Italiano. L'evento ha avuto come protagoniste 16 squadre, formate da seminaristi iscritti alle diverse università della città di Roma; tra quest'ultime, anche una formazione che ha rappresentato il Vaticano. La notizia è reperibile in *Gazzetta dello Sport*, 15 dicembre 2006.

⁴¹³ La *Clericus Cup 2014* è stata vinta dal Collegio Urbano "de Propaganda Fide" i cui giocatori, al fine di festeggiare l'esito finale, hanno danzato in coro *zulu*, mentre il capitano della squadra, Romeo Ntsama, ha alzato la coppa al cielo pregando. La notizia è consultabile sul sito: *www.clericuscup.it*.

⁴¹⁴ Siffatto campionato è animato da regole tecniche ben differenti da quelle proprie del giuoco del calcio: i tempi hanno una durata complessiva di 30 minuti; nel caso in cui la

Lo sport, e più in particolare il giuoco del calcio, praticato nella Città del Vaticano è indubbiamente ispirato da una dimensione cristiana della esistenza che permea ogni aspetto della vita individuale e sociale dell'atleta nonché della intera convivenza civile.

L'esercizio fisico, riprendendo le parole del Direttore dell'*Ufficio Nazionale Cei per la Pastorale del Tempo Libero*, Monsignor Mazza⁴¹⁵, viene inteso e vissuto quale strumento capace di coinvolgere corpo, anima e spirito. In questa prospettiva, lo stesso non può che essere ispirato da quei valori etici che sono espressione di uno stretto legame con il messaggio evangelico di un atleta che corre verso il «premio» della salvezza eterna.

9. ESSERE TESTIMONI DEL VANGELO NELLA PRATICA DELLA PROPRIA DISCIPLINA SPORTIVA: GLI “ATLETI DI CRISTO”

L'intreccio tra sport e fede, così come la rilevanza dell'etica nell'esercizio dell'attività agonistica, trovano la sua più concreta manifestazione nel movimento *Atleti di Cristo*, composto da professionisti appartenenti a differenti discipline sportive e accomunati dal forte desiderio di testimoniare il proprio credo

partita si finisca con un pareggio, si disputano direttamente i rigori; sono previste sostituzioni volanti; il time-out consentito è di 1 minuto; è previsto il cartellino azzurro per decretare la sospensione temporanea di 5 minuti del giocatore. Cfr. R. CALVIGIONI - S. CALVIGIONI, *Lo sport in Vaticano*, Libreria Editrice Vaticana, 2011, pp. 75 - 136.

⁴¹⁵ C. MAZZA, *Giornata di Spiritualità con le Associazioni Sportive di ispirazione cristiana*, Roma, 5 aprile 2003.

religioso anche in ambito lavorativo⁴¹⁶. È un'associazione *no profit* di ispirazione cristiana evangelica, sostenuta economicamente attraverso donazioni volontarie, e presente in circa cinquantanove paesi.

Il movimento “*Atleti di Cristo*”, nato in Brasile nel 1984 per iniziativa dei giocatori di calcio João Leite e Baltazar Maria de Moraes Júnior, ha le sue origini in Italia nel 2000 grazie alla proposta dei calciatori Marco Aurélio e Zé Maria.

Entrambi i giocatori, condividendo la fede in Dio, hanno dato inizio ad una serie di incontri in cui gli atleti si riuniscono per condividere la preghiera di lode al Signore⁴¹⁷.

Gli Atleti di Cristo, ritenendo che lo sport sia un linguaggio universale, intendono essere testimoni attivi dell'amore di Dio, ciascuno nella propria disciplina, vivendo una vita cristiana concorde alla Sua volontà. Da qui l'esigenza di trasmettere ad ogni atleta cristiano il desiderio di aprire la propria casa a gruppi di preghiera, affinché ogni sportivo possa conoscere Cristo e crescere spiritualmente in una comunione fraterna.

Altra finalità dell'associazione è quella di aiutare gli sportivi ad essere un modello di condotta per i loro colleghi e per i giovani che li considerano modelli di vita, in vista di una sana e leale pratica dello sport⁴¹⁸.

⁴¹⁶ È stata fondata in Brasile nel 1984 da due calciatori, Baltazar Maria de Moraes Júnior e João Leite. Tra i componenti del movimento si annoverano: Michele Cosci, asse di biliardo; Laura Giombini, giocatrice di pallavolo; Legrottaglie, Kakà, Falcao, Cavani, Lucio, Taffarel, Nenè, D'Agostino, Hernanes, calciatori; George Foreman, ex campione dei massimi di pugilato; Oler Christian Furuseth, ex campione mondiale di sci norvegese. Consultabile in www.atletidicristo.org.

⁴¹⁷ Miguel Alonso, giocatore del Mps Viadana Rugby, asserisce: «Noi ci affidiamo a Gesù affinché ci guidi. E tutti devono sapere che Dio vuole avere con le persone un rapporto diretto». Cfr. A. COSTA, *La carica degli Atleti di Dio "Portiamo Cristo allo stadio. Folla lunedì sera al Vittoria per il raduno organizzato da Miguel Alonso*, in *La Provincia*, 4 marzo 2009.

⁴¹⁸ La nascita del movimento “*Atleti di Cristo*” è stata la naturale conseguenza di un episodio verificatosi prima di una partita tra le squadre del Vicenza e del Perugia, in cui

Tra i principali esponenti del movimento si annoverano Edison Cavani, evangelico pentacostale, che in più occasioni ha mostrato, dopo ogni suo gol, la maglietta con il logo dell'associazione o con il messaggio «Gesù mi ama», nonché Nicola Legrottaglie per il quale l'incontro con la fede, che ha implicato un radicale cambiamento del suo stile di vita, ha ispirato un ulteriore progetto dell'atleta, denominato *Missione Paradiso*, finalizzato alla condivisione della preghiera e delle testimonianze di conversione che possano dare un messaggio di certezza e di speranza⁴¹⁹.

Infine, l'esigenza di testimoniare la propria fede religiosa anche durante lo svolgimento del rapporto di lavoro sportivo viene messa in rilievo dalle affermazioni del famoso calciatore Ricardo Leite Kakà il quale, nel 2009, in occasione della disputa della partita Reggina-Milan, ha affermato: «Nella mia vita di calciatore ho vinto tutto quello che c'era da vincere, sia a livello di squadra che individuale, ma nulla di tutto questo sarà paragonabile a quello che un giorno riceverò direttamente dal Signore Gesù Cristo: la Corona della Vita. [...] Dio mi ha dato il dono di giocare a pallone, perciò credo che questo sia il mio ministero: testimoniare la verità della Parola di Dio attraverso lo sport, che ha un linguaggio universale, e trasmettere l'Amore di Dio per la vita di tutte le persone. Il mio desiderio è che le

Marco Aurélio ha detto a Zé Maria “*Dio ti benedica*” e quest’ultimo ha risposto “*Amen*”. Attualmente, le cellule attive hanno la loro sede a Ascoli, Campagna, Catania, Genzano, Perugia, Piacenza, Pisa, Verona, Viadana, Vicenza e Milano. Consultabile in www.atletidicristo.org.

⁴¹⁹ G. LETI, *Missione Paradiso: “San Legrottaglie” lancia a Catania il suo nuovo gruppo di preghiera*, in *Corriere del Mezzogiorno*, 16 marzo 2012.

persone, osservando la mia vita, possano credere che Dio può e vuole fare lo stesso anche per loro. [...]»⁴²⁰.

Il forte desiderio di fede che accomuna gli sportivi facenti parte di tale movimento rende evidente come, a differenza della maggior parte dei tifosi che vive lo sport come uno slancio che, in alcuni casi, si potrebbe quasi definire, usando un paradosso, di devozione religiosa, l'atleta di Cristo vive lo sport che pratica come la migliore occasione per testimoniare la propria fede religiosa in campo.

10. RIFLESSIONI DI SINTESI

Analizzare il pluralismo religioso nel mondo dello sport, attraverso il richiamo alle differenti fattispecie in cui lo stesso si manifesta, consente di racchiudere e concretizzare quanto analizzato nelle parti che precedono.

A tale proposito, è possibile enucleare due ordini di considerazioni generali. In primo luogo, prendendo come punto di riferimento l'attenzione di Giovanni Paolo II al mondo dello sport, la cosiddetta *Catholicus Cup*, il fenomeno associativo dei circoli sportivi cattolici o ancora degli Atleti di Cristo, è possibile dedurre come lo sport possa effettivamente essere vissuto, oltre che come mezzo educativo e di formazione personale dell'individuo, anche e soprattutto come strumento attraverso cui testimoniare il credo religioso di appartenenza.

⁴²⁰ L'intervista è consultabile in <http://www.amicib.org/>.

In secondo luogo, si è potuto constatare come l'«aconfessionalità» del sistema sportivo conduca alla mancata predisposizione di clausole statutarie o regolamentari che tengano adeguatamente conto dell'osservanza dei precetti propri della fede religiosa professata, ivi compreso il rispetto di norme alimentari religiose o l'ostentazione dei simboli religiosi.

Con riferimento a tale ultimo profilo, è emerso come tale circostanza, laddove non si provveda alla emanazione di previsioni statutarie *ad hoc*, non può non riflettersi inevitabilmente anche sulla effettiva possibilità dell'atleta musulmana, tenuta ad indossare il velo in ragione del credo religioso professato, di prendere parte alle competizioni relative alla disciplina agonistica praticata.

Orbene, l'assenza di specifiche disposizioni normative, oltre a non predisporre le condizioni tali da garantire una effettiva *laicità sportiva*, si traduce in episodi di discriminazione in cui l'effettivo esercizio del diritto allo sport, in condizioni di assoluta eguaglianza, trova una causa ostativa nell'identità religiosa dell'atleta.

Riflessioni conclusive

L'analisi espletata nella prima parte del lavoro di ricerca consente di asserire come lo sport venga concepito e vissuto dalle principali confessioni religiose quale strumento attraverso cui si realizza la piena affermazione e crescita dell'identità personale, improntando l'intero sistema al rispetto dei valori di lealtà, di non discriminazione, di non violenza, al fine di promuovere una «sana» pratica sportiva.

Il Cattolicesimo, l'Islam e l'Ebraismo, partendo dall'assunto che corpo, spirito e anima costituiscono un'unica cosa e debbono essere in armonia tra loro, concepiscono lo sport quale mezzo mediante il quale rafforzare la capacità di coordinamento dello sforzo fisico al fine di perseguire la salvezza dell'anima.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, è bene rilevare come l'esercizio fisico possa assumere anche i connotati di una vera e propria forma di preghiera. È il caso della danza del *Thiker* e della danza dei dervisci rotanti, concepite quale meditazione in movimento che consente al danzatore sufista di distaccarsi dal mondo terreno per perseguire l'elevazione spirituale.

L'Induismo ed il Buddhismo vivono la pratica sportiva quale «palestra» attraverso cui perseguire il proprio equilibrio interiore, senza che possa assumere alcun rilievo il risultato della competizione sportiva; ciò sul presupposto che il desiderio di primeggiare non può che ostacolare l'accesso dell'atleta-fedele ad una vita spirituale superiore.

Non può, inoltre, non rilevarsi come alcune discipline agonistiche trovino la propria genesi in una tradizione religiosa. Lo *yoga classico*, concepito quasi come una religione a sé stante e preposto all'acquisizione di un pieno controllo della propria fisicità, al fine di raggiungere l'unione con l'Assoluto, affonda le proprie radici nel cosiddetto Tantrismo. Così anche la genesi e lo sviluppo delle arti marziali si possono ricondurre al Taoismo, preposto, attraverso la purificazione del corpo e della mente, al ricongiungimento con l'ordine superiore della Natura.

Ulteriori punti di contatto tra la pratica sportiva e le religioni vengono messi in evidenza nell'analizzare il cosiddetto *Fair Play* nel rapporto tra valori sportivi e valori religiosi. Lo sport è da considerarsi «simbolo» di una realtà spirituale che costituisce la trama nascosta, ma essenziale, della nostra vita⁴²¹. In questa prospettiva, la rivalità del gioco deve trasformarsi in confronto aperto, ove le capacità dell'altro devono spingere a dare il meglio di se stessi, perfezionando così il proprio essere. Lo sforzo teso allo sviluppo delle facoltà fisiche è ordinato alla formazione del carattere, nella padronanza e nell'esercizio armonico di tutte le energie. Sottoponendo il corpo a una disciplina rigida, abituandolo alla fatica, alla resistenza nel dolore, alla temperanza, lo sport è un rimedio contro la tendenza alla mollezza e alla pigrizia, raffina i sensi, educando al disprezzo del pericolo senza commettere imprudenze, e in tal

⁴²¹ PAOLO VI afferma: «La vita è uno sforzo, la vita è una gara, la vita è un rischio, la vita è una corsa, la vita è una speranza verso un traguardo, che trascende la scena dell'esperienza comune, e che l'anima intravede e la religione ci presenta» in PAOLO VI, *Discorso ai Corridori del XLVII Giro d'Italia*, 30 maggio 1964, in R. CALVIGIONI - S. CALVIGIONI, *Lo sport in Vaticano*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, pp. 30 - 31.

modo predispone alla grandezza morale⁴²². Come “simbolo” e richiamo alla lotta spirituale, lo sport deve essere vissuto tenendo sotto controllo gli istinti e le tendenze deteriori, per resistere agli stimoli ed alle tentazioni che provengono dal di fuori, e per impiegare saggiamente tutte le proprie risorse fisiche, morali ed intellettuali. La gara sportiva viene assunta come “simbolo” di un vigore e di una determinazione, tesi alla conquista del premio eterno. Secondo Giovanni Crisostomo, «l’allenamento quotidiano dell’atleta, la sua preparazione e i suoi addestramenti fisici e la proposta di imitare l’atleta come modello nelle “battaglie della virtù” sono segni che giustificano la competizione sportiva, che educa a una formazione umana capace di superare le difficoltà fino a sopportare anche le sofferenze del corpo»⁴²³.

In questa direzione, prendendo come punti di riferimento i casi concreti da cui emerge la profonda interazione tra l’atleta, la funzione educativa dello sport e le religioni, quali il Centro Sportivo Italiano e l’oratorio, si evince come diviene centrale l’esigenza di promuovere una cultura sportiva che sia espressione della persona umana intesa quale unità di anima, corpo e spirito nonché di quella dimensione di giuoco e gratuità che connota l’esercizio dello sport.

La seconda sezione, «La libertà religiosa in campo», ha analizzato le conseguenze naturali che la «aconfessionalità» del sistema sportivo implica relativamente alla professione della fede religiosa di appartenenza nel rapporto di lavoro sportivo.

⁴²² Lettera al Rev. Padre Giuseppe Archambault, per la XXIII Sessione delle Settimane Sociali del Canada, 27 luglio 1946, in *www.vatican.it*.

⁴²³ G. B. GANDOLFO, *Sport e Chiesa*, Ancona, Milano, 2007, p. 71.

Siffatto studio ha dimostrato come l'atleta fedele, accanto all'osservanza delle clausole statutarie e regolamentari prescritte dalla Federazione sportiva alla quale risulta legato da un vincolo contrattuale, è altresì tenuto, in ragione della propria identità religiosa, all'osservanza dei precetti prescritti dalla religione professata, rendendosi indispensabile, al fine di assicurare la tutela della libertà religiosa nella pratica dello sport, una particolare apertura ed attenzione da parte delle diverse Federazioni sportive.

Tuttavia, per quanto l'elemento religioso nell'esercizio delle diverse discipline agonistiche implichi che tutte le società sportive ne tengano adeguatamente conto, l'analisi espletata nelle pagine precedenti evidenzia come la tutela dello stesso non trovi una «giusta» collocazione in seno alle disposizioni statutarie e regolamentari delle Federazioni sportive.

Di fatto, alcune di queste ultime enunciano il principio della «aconfessionalità», in forza del quale il «sentimento religioso» non può trovare alcuna espressione nel «campo di gioco», dovendo rimanere entro i confini della sfera individuale del singolo atleta. Altre, invece, hanno tentato di adeguare i rispettivi statuti e regolamenti ai dettami delle confessioni religiose, al fine di assicurare una effettiva «laicità sportiva».

Alla luce di quanto testé, non può non ritenersi ancora incerto e lungo il percorso che i protagonisti del sistema sportivo debbono intraprendere al fine di assicurare una effettiva tutela del diritto di libertà religiosa. Peraltro, la lacuna normativa evidenziata si riflette inevitabilmente nei casi in cui il pluralismo religioso entra «in campo»; ragion per cui, ad

episodi in cui gli interessi in gioco trovano un giusto equilibrio – è il caso dell'arbitro *Chabida Sekkafi* o del calciatore *Haim Revivo* – si contrappongono vicende in cui gli interessi sportivi prevalgono su quelli religiosi o viceversa - è il caso delle atlete della squadra di *basket* del *Qatar* le quali, appreso del divieto di disputare la gara contro la Mongolia indossando il velo, si sono ritirate dall'evento.

In questa medesima parte, il lavoro di ricerca ha altresì riscontrato, con riferimento ai circoli sportivi cattolici o agli Atleti di Cristo, come lo sport possa avere una religione o, addirittura, essere accostato ad una vera e propria «religione».

L'analisi espletata ha dimostrato, dunque, come la neutralità del campo di gioco debba necessariamente confrontarsi con l'esigenza tanto di tutelare il convincimento religioso dell'atleta, garantendone la libera espressione spirituale, quanto di non ignorare i culti religiosi praticati o di privilegiarne uno a scapito degli altri. Solo in questa direzione, può essere assicurata una effettiva «laicità sportiva» che consenta all'atleta di professare o meno il proprio credo religioso senza che siffatta scelta possa ledere l'appartenenza al sistema sportivo ovvero implicare compressioni della libertà religiosa.

Bibliografia

- AA.VV., *Chiesa e Sport. Un percorso etico*, a cura di C. MAZZA, ed. Paoline, Cinisello Balsamo, 1991.
- AA.VV., *Europa laica e puzzle religioso*, Marsilio, Venezia, 2005.
- AA.VV., *Donne e Islam*, Palombi editore, Roma, 1999.
- AA.VV., *Dibattito sull'applicazione della shari'a*, Fondazione G. Agnelli, Torino, 1995.
- A. ALEDDA, *I cattolici e la rinascita dello sport italiano*, ed. Società stampa sportiva, Roma, 1998.
- A. MOSHE SOMEKH, *Come si può conciliare l'esigenza del confronto interculturale, in una società plurale, con la pretesa di ogni religione di essere depositaria della verità?*, in *Atti della Tavola Rotonda: La verità nelle varie fedi*, Torino, 24 settembre 2009.
- A. BERTINETTI, *Come si può conciliare l'esigenza del confronto interculturale, in una società plurale, con la pretesa di ogni religione di essere depositaria della verità?*, in *Atti della Tavola Rotonda: La verità nelle varie fedi*, Torino, 24 settembre 2009.
- A. G. CHIZZONTI, M. TALLACCHINI, *Cibo e Religione: diritto e diritti*, in *Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'università Cattolica del Sacro Cuore*, Libellula Edizioni, Tricase, 2010.
- A. FUCCILLO, *Lo statuto della Chiesa Taoista d'Italia e l'art. 8, comma II, della Carta Costituzionale: nascita di una confessione religiosa?*, in *Diritto e Religioni*, n. 2/2013.
- A. FUCCILLO (a cura di), *Giustizia e Religione*, Vol. 1, Giappichelli, Torino, 2011.

- A. OLIVERIO, *I limiti all'autonomia dell'ordinamento sportivo. Lo svincolo dell'atleta*, in *Diritto ed Economia dello Sport*, III, Fasc. 2, 2007.
- A. DE OTO, *Precetti religiosi e mondo del lavoro*, Ediesse, Roma, 2007.
- A. FERRARI, *Diritto e Religione nell'Islam mediterraneo. Rapporti nazionali sulla salvaguardia della libertà religiosa: un paradigma alternativo?*, Il Mulino, Bologna, 2012.
- A. FERRARI, *Islam in Europa/Islam in Italia tra diritto e società*, Il Mulino, Bologna, 2008.
- ABÛ'L-ALĀ MAUDUDI, *Vivere l'islam*, Edizioni Mediterranee, Roma, 1978.
- ABDULLAH AL-MAMUN AL SUHRAWARDY (a cura di), *Maometto. Le parole del Profeta*, Newton Compton editori, Roma, 2012.
- A. M. GOLDBERG, *Ebraismo*, in *Le cinque grandi religioni del mondo*, Queriniana, Brescia 1977.
- A. ALEDDA, *I cattolici e la rinascita dello sport italiano*, ed. Società stampa sportiva, Roma, 1998.
- A. MAROTTA, *Il diritto musulmano in Occidente: Corti islamiche nel confronto tra democrazia e shari'a*, in *Heliopolis. Culture Civiltà Politica*, anno XI, n. 2 - 2013.
- A. COSTA, *La carica degli Atleti di Dio "Portiamo Cristo allo stadio. Folla lunedì sera al Vittoria per il raduno organizzato da Miguel Alonso"*, in *La Provincia*, 4 marzo 2009.
- A. RUBINSTEIN, *Law and Religion in Israel*, in *Israel Law Rev.*, 2, 1967.
- A.J. HESCHEL, *Dio alla ricerca dell'uomo*, Borla, Torino, 1969.

- A. GARDINO, *La libertà di pensiero, di coscienza e di religione nella giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo*, in G. ROLLA (cur.), *Libertà religiosa e laicità*, Jovene, Napoli, 2009.
- A. GIANFREDA, *Diritto penale e religione tra modelli nazionali e giurisprudenza di Strasburgo (Itali, Regno Unito e Francia)*, Giuffrè, Milano, 2012.
- A. VITALE, *Atti del Convegno "Il Digiuno come strumento di purificazione fisica e spirituale"*, Monaco, 2004.
- A. ALDEEB ABU-SALIEH SAMI, *Il diritto islamico*, Carocci editore, Roma, 2008.
- A. PADOA SCHIOPPA, *Note sul ruolo del diritto canonico e sulla storiografia giuridica*, in *Ius Ecclesiae*, 2, 1995.
- A. PREDIERI, *Shar'ia e Costituzione*, Laterza, Roma-Bari, 2006.
- BENEDETTO XVI, *Discorso ai Campionati Mondiali di Nuoto*, Roma, 1 agosto 2009.
- BENEDETTO XVI, *Lo sport secondo Benedetto XVI*, Centro Sportivo Italiano, Roma, 16 febbraio 2013.
- BENEDETTO XVI, *Lettera alla diocesi e alla città di Roma sul compito urgente della formazione delle nuove generazioni*, 21 gennaio 2008, in *Insegnamenti IV*, 2008/1, 116-120, 116.
- BENEDETTO XVI, *Discorso alla 61 Assemblea Generale della Cei*, 27 maggio 2010.
- BENEDETTO XVI, *Discorso alla squadra nazionale austriaca dello sci alpino, 6 ottobre 2007*, in: *Insegnamenti di Benedetto XVI*, vol. III/2.
- BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti ai Campionati Mondiali di Nuoto, 1 agosto 2009*, in: O. R. n 176, 2 agosto 2009.

- BOLLETTINO SALESIANO. PERIODICO DELLA PIA UNIONE DEI COOPERATORI SALESIANI DI D. BOSCO, *La missione della donna cattolica*, XXXVI, n. 2, Torino, 1912.
- B.S. JACKSON, *Il diritto comparato delle religioni dall'interno e dall'esterno. La prospettiva del diritto ebraico*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, 2, 2002.
- B. LIFSHITZ, *Israeli Law and Jewish Law-Interaction and Independence*, in *Israel Law Rev.*, 25, 1990.
- B. BERTINI, *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Contr. e impr.*, 1998, XIV, n. 2.
- C. RUINI, *Il Vangelo nella nostra storia. Chiesa cultura e società in Italia*, Città Nuova, Roma, 1989.
- C. RUINI, *Sport, etica e fede*, EDB, Bologna, 1990.
- C. RUINI, *Chiesa del nostro tempo*, Piemme, Casale Monferrato, 1996.
- C. GOBBETTI, *Nel silenzio del Mistero*, Nuova Cultura C.I.A.C., Roma, 1997.
- C. MAZZA (a cura di), *La Pastorale dello Sport. Bilancio e prospettiva*, in *Atti del Convegno Nazionale*, Roma, 7 - 8 Settembre 2007.
- C. MAZZA, *Giornata di Spiritualità con le Associazioni Sportive di ispirazione cristiana*, Roma, 5 aprile 2003.
- CEI, *Notiziario dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport*, n. 2, gennaio 2001.
- CEI – COMMISSIONE ECCLESIALE PER LA PASTORALE DEL TEMPO LIBERO, TURISMO E SPORT, *Sport e vita cristiana*, Nota Pastorale.

- CEI, *Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana*, voll. 1-6, EDB, Bologna, 1985 - 2002.
- CEI, *Il giorno del Signore*, Roma, 1984, 18.
- CEI, *Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano per il decennio 2010-2020*, Ed. Paoline, Milano.
- CENTRO SPORTIVO ITALIANO, *Progetto associativo*, Ave, Roma, 1998.
- CENTRO SPORTIVO ITALIANO, *San Pietro vince la Coppa delle Parrocchie*, in *Voce della Vallesina*, LV, n. 41, 18 novembre 2007.
- C. W. ERNST, *Il grande libro della sapienza sufi*, Mondadori, Milano, 2000.
- C. FIORE, S. FIORE, *Diritto Penale*, Wolters Kluwer Italia Giuridica S.r.l., Milanofiori Assago, Vol. I, 2007.
- C. FANTAPPIÈ, *Introduzione storica al diritto canonico*, Il Mulino, Bologna, 1999.
- C. RINALDI, *Giovanni Paolo II e lo sport*, Movimento Sportivo Popolare Europeo, Roma, 1990.
- CONCILIO VATICANO II, *Gravissimum educationis*, 4.
- COMITATO INTERFEDI DI TORINO 2006, *Le Religioni e lo Sport*, Effatà, Torino, 2006.
- C. PORZIO (a cura di), *Banca e finanza islamica. Contratti, peculiarità gestionali, prospettive di crescita in Italia*, Bancaria Editrice, Roma, 2009.
- CO.RE.IS.(a cura di), *Musulmani d'Occidente*, CO.RE.IS, Milano, 2005.
- D. TETTAMANZI, *Sportivi uomini veri*, Centro ambrosiano, Milano, 2004.

- D. OLMETTI – E. MAZZA, *Sport e Educazione. Percorsi culturali e psicopedagogici per educatori sportivi*, ed. CSI, Roma, 1998.
- DON GIOVANNI LOCATELLI, *Incontro dei Consigli Nazionali delle Associazioni Sportive di ispirazione cristiana*, 24 novembre 2001.
- D. LIFSCHITZ, *La saggezza dei Chassidim*, Piemme 1995.
- E. COSTANTINI, *La domenica nel tempo dello sport. Tra identità, compromissione, sequestro*, in *Atti del Convegno Nazionale «La Domenica. Giorno del Risorto, Giorno dell'uomo»*, Brindisi, 5-7 novembre 2004.
- E. BARTOLINI, *Il linguaggio del corpo*, in E. BARTOLINI, C. RAGAZZI, *Le espressioni artistiche*, Studio Domenicano, Bologna 1997.
- E. LUBRANO, *La Corte costituzionale n. 49/2011: nascita della giurisdizione meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva...?..*, in *Riv. dir. ed economia sport*, 2011, n. 1.
- E. LIMENTANI, *Il modello educativo ebraico*, in *Tempo presente*, n. 236 - 237, agosto -settembre 2000.
- E. FROMM, *Voi sarete come dei*, Ubaldini, Roma, 1970.
- E. CORECCO, *Ius et Communio. Scritti di diritto canonico*, Piemme, Casale M., 1997.
- E. DE PANFILIS, "Educazione fisica, sport e cattolicesimo", in AA.VV., *Itinerari di storia dell'educazione fisica e dello sport*, Patron, Bologna 1986.
- E. DE PANFILIS, *Tempo libero, turismo e sport: la risposta della Chiesa*, voll. 1-2, ed. Libreria Gregoriana, Padova, 1986.
- F. BIANCHI D'URSO, *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato*, in *Dir. Lav.*, 1972.

- F. RUFFINI, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo* (1924) ora: il Mulino, Bologna, 1992.
- F. PACI, *Islam e Sport*, in *La Stampa*, 28 febbraio 2005.
- F. D'HARMANT, *Il rapporto di lavoro sportivo tra autonomia e subordinazione*, in *Dir. Lav.*, 1988.
- F. BONINI, *Le istituzioni sportive italiane: storia e politica*, ed. Giappichelli, Torino, 2006.
- F. MARGIOTTA BROGLIO, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione Europea*, in F. MARGIOTTA BROGLIO, C. MIRABELLI,, F. ONIDA, *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, il Mulino, Bologna, 1997.
- F. MINUTOLI, (a cura di), *Diritto e Religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale*, Il Mulino, Bologna, 2012.
- F. BERGOGLIO, *Discorso del Santo Padre Francesco agli sportivi e ai promotori della partita di calcio interreligiosa per la pace*, Roma, 1 settembre 2014.
- F. ZANNINI, *L'Islam nel cuore dell'Asia*, Edizioni lavoro, Roma, 2007.
- G. B. GANDOLFO, *Sport e Chiesa*, Ancora, Milano, 2007.
- G. CRISOSTOMO, *Contro i giochi del circo e i teatri* (PG 56, 263 - 270).
- G. CRISOSTOMO, *Commento al Vangelo di san Matteo*, 39, 4.
- G. PASQUALOTTO, *East & West. Identità e dialogo interculturale*, Marsilio, Venezia, 2003.
- G. PASQUALOTTO, *Illuminismo e illuminazione. La ragione occidentale e gli insegnamenti del Buddha*, Donzelli Editore, Roma, 1997.

- G. SORGI, *Passato & Presente*, Edizione Nuova Cultura, Roma, 2012.
- GIOVANNI XXIII, *Discorso ai delegati del Centro Sportivo Italiano*, 26 aprile 1959.
- GIOVANNI PAOLO II, *Discorso per il Convegno Nazionale della CEI*, 25.11.1989.
- GIOVANNI PAOLO II, *Dall'omelia del Giubileo degli Sportivi*, 29 ottobre 2000.
- GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai Dirigenti dell'Unione delle Federazioni Europee di Calcio (U.E.F.A)*, 8 maggio 2000.
- GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti al Giro d'Italia*, 12 maggio 2000.
- GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti al Convegno Internazionale*, 28 ottobre 2000.
- GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Convegno Internazionale*, 28 ottobre 2000.
- GIOVANNI PAOLO II, *Giubileo Internazionale degli Sportivi*, Roma, 12.04.1984.
- GIOVANNI PAOLO II, *Lett. Apost. Mulieris Dignitatem*, n. 29.
- GIOVANNI PAOLO II, *Lett. ap. "Dies Domini"*, 31 maggio 1998, n. 81.
- GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai membri della Fédération Internationale de Football Association*, 11 dicembre 2000.
- GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ad Assisi*, 27 ottobre 1986.
- GIOVANNI PAOLO II, *Omelia*, 29 ottobre 2000, n. 2.
- GIOVANNI PAOLO II, *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012.

- GIOVANNI PAOLO II, *Discorso del Santo Padre ai Giovani*, Budokan, 24 febbraio 1981.
- G. R. FRANCI, *Il Buddhismo*, Il Mulino, Bologna, 2004.
- G. PINTO, *Lo sport negli insegnamenti pontifici. Da San Pio X a Paolo VI*, ed. AVE, Roma, 1964.
- G. M. CHIARI, *La domenica nel tempo dello sport. Tra identità, compromissione, sequestro*, in *Atti del Convegno Nazionale «La Domenica. Giorno del Risorto, Giorno dell'uomo»*, Brindisi, 5 -7 novembre 2004.
- G. B. GANDOLFO - L. VASSALLO, *Lo sport nei documenti pontifici*, ed. La Scuola, Brescia, 1994.
- G.B. GANDOLFO, *Sport e Chiesa. Un salto nella storia e nella vita*, Ancora, Milano, 2007.
- G. LETI, *Missione Paradiso: "San Legrottaglie" lancia a Catania il suo nuovo gruppo di preghiera*, in *Corriere del Mezzogiorno*, 16 marzo 2012.
- G. BOSCO, *Il sistema preventivo nella educazione della gioventù*, Tipografia Salesiana, Torino, 1877.
- G. B. LEMOYNE, *Memorie Bibliografiche di Don Giovanni Bosco*, IV.
- G. BOSCO, *Memorie*, Elledici, Torino - Leumann, 2005.
- G. FOHRER, *Fede e vita nel giudaismo*, Paideia 1984.
- G. SCHOLEM, *Concetti fondamentali dell'ebraismo*, Marietti, 1986.
- G. STEMBERGER, *Il Talmud*, Dehoniane, Bologna 1989.
- G. STEMBERGER, *Il giudaismo classico*, Città Nuova, Roma 1991.
- G. STEMBERGER, *Introduzione al Talmud e al Midrash*, Città Nuova, Roma 1995.
- G. PINTO, *Lo sport negli insegnamenti pontifici da Pio X a Paolo VI*, Roma, ed. AVE, 1964.

- I. BREWARD, *Sabbatarianism*, in *Dictionary of the Christian Church*, Zondervan, Grand Rapids, Michigan, Usa, 1974.
- I. EPSTEIN, *Il Giudaismo*, Feltrinelli, Milano, 1967.
- I. GUCCI, *Sportività e vita quotidiana: esperienze, problemi, proposte*, in AA.VV., *Chiesa e sport. Un percorso etico*, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo 1991.
- J. M. YANG, *Le radici del qi gong cinese*, tr. di A. TRANQUILLI, Mediterranee, Roma, 2003.
- J.J. PETUCHOWSKI, *Le feste del Signore. Le tradizioni ebraiche*, Dehoniane, Roma, 1987.
- J. NEUSNER, *Il Giudaismo nella testimonianza della Mishnah*, Dehoniane, Bologna, 1996.
- J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Dottrina, giurisprudenza e prassi nella costruzione del sistema canonico*, in J.I. ARRIETA E G.P. MILANO, *Metodo, fonti e soggetti del diritto canonico*, Città del Vaticano, 1999.
- J. MARTINEZ TORRON, *La giurisprudenza degli organi di Strasburgo sulla libertà religiosa*, in RIDU, 1993.
- J. RATZINGER, *Gesù di Nazaret II*, 28.
- J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, *365 giorni con il Papa. Collaboratori della verità*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2006.
- J. RATZINGER, *Collaboratori della verità. Un pensiero al giorno*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1994.
- K. BAYATLY, *La danza della separazione: immagini nascoste nella danza dei mistici dell'Islam*, in *Teatro e Storia/a. V.*, n. 2, ottobre, 1990.

- KASSIM BAYATLY, *La danza della separazione: immagini nascoste nella danza dei mistici dell'Islam*, in *Teatro e Storia/a.* V., n. 2, ottobre, 1990.
- L. DI SAMOSATA, *Dell'errore nel salutare*, 6.
- *Lumen Gentium*, 40.
- L. MUSSELLI, M. TEDESCHI, *Manuale di diritto canonico*, in *Diritto*, 2, 2006.
- L. SESTIERI, *La spiritualità ebraica*, Studium, Roma 1987.
- M. D'ARIENZO, *La condizione giuridica della donna nell'Islam*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 4, 2002.
- M. D'ARIENZO, *La laicità francese: "aperta", "positiva" o "impositiva"?*, in *Diritto e Religioni*, n. 2/2011.
- M. I. FINLEY, H.W. PLEKET, *I Giochi Olimpici – i primi mille anni*, Roma, Editori Riuniti, 1980.
- M. PARISI, *Simboli e comportamenti religiosi all'esame degli organi di Strasburgo. Il diritto all'espressione dell'identità confessionale tra (presunte) certezze degli organi sovranazionali europei e (verosimili) incertezze dei pubblici poteri italiani*, in *Diritto e famiglia*, 2006.
- M. GRANDI - G. PERA, *Commentario Breve allo Statuto dei lavoratori*, Cedam, Padova, 1985.
- M. DELL'OLIO, *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, in *Dir. Lav.*, 1988, I.
- M. RICCA, *Metamorfosi della sovranità e ordinamenti confessionali. Profili teorici dell'integrazione tra ordinamenti nel diritto ecclesiastico italiano*, G. Giappichelli, Torino, 1999.
- M. FORTI, *Il Taoismo e le Arti Marziali*, in *Irimi*, n. 10, aprile 2003.

- M. BARBERA (a cura di), *Il nuovo diritto antidiscriminatorio*, Milano, 2007.
- M. BELL, L. WADDINGTON, *Diversi eppure eguali. Riflessioni sul diverso trattamento delle discriminazioni nella normativa europea in materia di eguaglianza*, in *Giorn. Dir. Lav. rel. Ind.*, 2003.
- M. TEDESCHI, *Confessioni religiose/VIII) Islam*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XI, Roma, 2003.
- M. COLUCCI, *Lo sport e il diritto, profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Napoli, 2004.
- M. G. SCODANIBBIO, *Wojtyla Cup: si alza il sipario sulla sesta edizione*, *Corriere Laziale*, 2 dicembre 2010
- M. G. WOSIEN, *I Sufi e la preghiera in movimento*, Hermes Edizioni, Roma, 2007.
- M. MALIK, *Minority Legal Orders in UK*, British Academy, Londra, 2012.
- M. CAMPANINI, *Il Corano e la sua interpretazione*, Laterza, Roma-Bari, 2004.
- M. CAMPANINI, *Il Pensiero islamico contemporaneo*, Il Mulino, Bologna, 2005.
- M. SANINO, F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Cedam, Padova, 2008.
- M. PARISI, *La tutela giurisdizionale del fenomeno religioso in Europa*, in G. MACRÌ, M. PARISI, V. TOZZI, *Diritto ecclesiastico europeo*, Laterza, Roma – Bari, 2006.
- MONS. C. PAGANINI, *Atti del Convegno: “Sport Gate: la porta dello sport. Un contributo del mondo sportivo per l'anno della fede”*, Roma, 21 settembre, 2012.
- M. SANINO E F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2008.

- N. SBETTI, in ATTI DEL CONVEGNO NAZIONALE ANNUALE U.N.A.S.C.I., *Sport e Identità Nazionale. 150 anni di sport nell'Italia Unita. Il valore della simbologia sportiva in Italia, Francia e Inghilterra*, Pozzuoli, 1 ottobre 2011.
- N. MARCHESINI, *Incontro dei Consigli Nazionali delle Associazioni Sportive di ispirazione cristiana*, 24 novembre 2001.
- N. FIORITA, *L'Islam spiegato ai miei studenti*, Firenze university press, Firenze, 2007.
- O. MAZZOTTA, *I licenziamenti*, Giuffrè, Milano, 1992
- PAOLO VI, *Discorso ai Corridori del XLVII Giro d'Italia*, 30 maggio 1964.
- PAOLO VI, *Discorso per il 40° anniversario del Movimento Aspiranti della GLAC*, 21 maggio 2010.
- P. DE COUBERTIN, *Olympische Erinnerungen*, Limpert, Frankfurt, 1959.
- P. BELLOCCHI, *Pluralismo religioso, discriminazioni ideologiche e diritto del lavoro*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2003, I.
- PIO XII, *Udienza agli sportivi romani*, 20 maggio 1945
- PIO XII, *Discorso di Sua Santità Pio XII agli sportivi italiani*, 20 maggio 1945.
- PIO XII, *Discorso nel decennio del Centro Sportivo Italiano*, 9 ottobre 1955.
- PIO XII, *Discorso per il Congresso Scientifico Nazionale dello Sport e dell'Educazione Fisica*, 8.11.1952.
- PIO XII, *Discorso per il X Anniversario del Centro Sportivo Italiano*, 9.10.1955.
- PIO XI, *Discorso agli sportivi romani*, 20 maggio 1945.

- P. SORDI, *Verso l'Assoluto. Pier Giorgio Frassati*, Jaka Book, Milano, 2005.
- P. DE COUBERTIN, *Memorie olimpiche*, ed. Oscar Mondatori, Milano, 2003.
- P. PATANÉ, *La giustizia sportiva – Rapporti con l'ordinamento statale*, in Atti del Seminario 5 dicembre 2012, Messina.
- P. LOMBARDI, *Il vincolo degli atleti del diritto dello sport internazionale*, in AA.VV. (a cura di P. MORO), *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Euro 92 Editrice, Pordenone, 2002.
- P. PELLACANI, *Il lavoro sportivo*, in A. VALLEBONA (a cura di), *I contratti di lavoro*, TORINO, 2009, II.
- PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS (ed.), *Il Mondo dello sport oggi. Campo d'impegno cristiano. Seminario di studio*, Vaticano, 11-12 novembre 2005, Coll.: *Laici oggi n. 10*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006.
- PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS (ed.), *Lo sport: una sfida educativa e pastorale*, Seminario di studio, Vaticano, 7-8 settembre 2007, Coll.: *Laici oggi n. 13*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009.
- PROGETTO CULTURALE CEI, *La sfida educativa*, Laterza, Bari, 2009.
- R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, V ed., Torino, 1992.
- R. CALVIGIONI, S. CALVIGIONI, *Lo Sport in Vaticano*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011.
- R. LIBANORA, F. CARIOTI, *Sport e Società. Oltre ogni violenza*, ed. Kerr, Bologna, 1996.

- R. CAPRIOLI, *Il significato dell'autonomia nel sistema delle fonti del diritto sportivo nazionale*, in *Atti del Convegno: L'ordinamento sportivo*, Università di Viterbo, 9 - 10 novembre 2006.
- R. FRASCAROLI, *Sport*, in *Enc. Dir.*, vol. LXIII, Milano 1990.
- R. BLANPAIN E M. COLUCCI, *Il diritto comunitario del lavoro ed il suo impatto sull'ordinamento giuridico italiano*, Padova, 2000.
- R. FOGLIA, *L'attuazione giurisprudenziale del diritto comunitario del lavoro*, Padova, 2002.
- S. HAMSANANDA GIRI, *Come si può conciliare l'esigenza del confronto interculturale, in una società plurale, con la pretesa di ogni religione di essere depositaria della verità?*, in *Atti della Tavola Rotonda: La verità nelle varie fedi*, Torino, 24 settembre 2009.
- R. CALVIGIONI - S. CALVIGIONI, *Lo sport in Vaticano*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011.
- R. BENZINE, *I Nuovi pensatori dell'Islam*, Editrice Pisani, Isola Liri, 2004.
- S. SARDAR ALI, *From Muslim migrants to Muslim citizens*, in R. GRIFFITH-JONES (ed.), *Islam and English Law: Rights, Responsibilities and the Place of Shari'a*, Cambridge University Press, 2013.
- S. DOMIANELLO (a cura di), *Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale*, il Mulino, Bologna, 2012.
- S. BERLINGÒ, M. TIGANO, *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2008.
- S. FERRARI (a cura di), *Islam in Europa. I simboli religiosi nei diritti del Vecchio continente*, Carocci, Roma, 2006.

- S. FERRARI, *L'Islam in Europa. Lo statuto giuridico delle comunità musulmane*, Il Mulino, Bologna, 1996.
- S. FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, Cristianesimo ed Islam a confronto*, il Mulino, Bologna, 2002.
- T. BERTONE, *Discorso alla cittadinanza onoraria*, Alassio, 17 novembre 2006.
- TERTULLIANO, *Apologetico*, 11.
- T. CLEARY, *Vitalità, energia, spirito. Gli insegnamenti dei maestri del Taoismo*, Oscar Mondadori, Milano, 2000.
- UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DEL TEMPO LIBERO, TURISMO E SPORT, *Passione, Competizione, Spiritualità. Per uno sport a servizio della persona*, in *Atti del Convegno Nazionale*, Roma, 23 – 24 marzo 2007.
- U. MATTEI, P.G. MONATERI, *Introduzione breve al diritto comparato*, Padova, 1997.
- UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DEL TEMPO LIBERO, TURISMO E SPORT, *Passione, Competizione, Spiritualità. Per uno sport a servizio della persona*, in *Atti del Convegno Nazionale*, Roma, 23 – 24 marzo 2007.
- V. L. CASTELLAZZI - G. SALVIONI, *Giocare per crescere*, ed. in *Dialogo*, Milano, 1990.
- V. A. GRECO, *La Legge 280/2003 alla luce dell'ordinanza del TAR Lazio n. 241/2010*, in *GiustiziaSportiva.it*, III, 2010.
- V. COLOMBO, G. GOZZI, *Tradizioni culturali, sistemi giuridici e diritti umani nell'area del Mediterraneo*, Il Mulino, Bologna, 2004.
- V. TOZZI, G. MACRÌ, *Europa e Islam. Ridiscutere i fondamenti delle libertà religiose*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009.
- V. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Milano, 2004.

- W. LIND, BUDO, *La via spirituale delle arti marziali*, Roma,
Edizioni Mediterranee, 1992.

Sitografia

- A. FANTAUZZI, *Il corpo: significati culturali e religiosi*, in <http://idr.seieditrice.com/i>.
- A. SPECIALE, *Ravasi: «Il mondo dello sport ha bisogno di una catarsi»*, in <http://www.vaticaninsider.it/>, 26 giugno 2012.
- A. APPIANO, *Le donne musulmane che scendono in campo*, in www.conbagaglioleggero.com.
- A. GAETANI, *Il cardinal Vallini: i miei papi e lo sport*, in www.gazzetta.it.
- CEI, *Sport e vita cristiana*, in www.salesianiperlosport.org.
- C. PAGANINI, *Itinerari e Progetti di pastorale sportiva. Accogliendo la sfida educativa*, n. 2, in www.csi-net.it.
- D. TETTAMANZI, *Vivere da educatori nello sport per essere testimoni di Gesù*, in www.csi.it.
- DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI DELL'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO, *Giocchi Olimpici. La presenza delle confessioni religiose*, XI, n. 27, 23.7.2012, in news.avventisti.it.
- D. MEGHNAGI, *Il rapporto mente corpo nella tradizione ebraica e nel pensiero psicologico contemporaneo*, in www.interfedi.it.
- D. Tettamanzi, *Vivere da educatori nello sport per essere testimoni di Gesù*, in www.csi.it.
- E. INTRA, *Donne arabe lanciano squadre di calcio e basket, ma...*, in LaStampa.it.
- E. ALTEA, *I rapporti di lavoro nel mondo dello sport*, Torino, 21 gennaio 2003, in www.driverspack.org/download/i-rapporti-di-lavoro-nel-mondo-dello-sport.it.

- F. ROTONDI, *La cessazione del rapporto di lavoro dello sportivo professionista*, in www.lablaw.it.
- G. CASUSCELLI, *Convenzione europea, giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo e sua incidenza sul diritto ecclesiastico italiano. Un'opportunità per la ripresa del pluralismo confessionale?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), 2011.
- I. BIANCACCI, *Donne, Olimpiadi e Islam*, in www.donneesocietà.com.
- INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETICS FEDERATIONS, *Eating and Exercise during Ramadan*, in iaaf.com.
- J. PASQUALI CERIOLI, *La tutela della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti Umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), 2011.
- M. ZAYNAB, *La voce delle donne musulmane*, in [http:// donna.buda.it](http://donna.buda.it).
- M. SÁNCHEZ DE TOCA ALAMEDA, *Il cortile dello sport. L'oratorio, luogo di incontro tra credenti e non credenti*, in www.cultura.va/content/cultura/it/dipartimenti/sport/.../atriogentili.pdf.
- *Manifesto educativo dello Sport*, consultabile in www.csi.net.
- M. CORTI, *Diritto dell'Unione europea e status delle confessioni religiose. Profili lavoristici*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (www.statoechiese.it) 2011.
- M. TEDESCHI, *Le minoranze religiose tra autonomia e immobilismo del legislatore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, *Rivista telematica* (www.statoechiese.it), aprile 2010.
- N. HERVIEU, *Liberté de religion (Art. 9 CEDH): Reconnaissance conventionnelle du droit à l'objection de conscience*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), 2011.

- N. FIORITA, F. ONIDA, *Cenni critici sui nuovi progetti di legge sulla libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, marzo 2007
- P. SANDULLI, *Giustizia sportiva e giurisdizione statale*, in *Atti del convegno «La riforma del sistema sportivo: attori, istituzioni e processi»*, 6 novembre 2008, in <http://www.rdes.it/>.
- P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in www.forumnaonis.it
- PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, *Dipartimento Cultura & Sport*, in <http://Cultura&Sport.htm/>.
- S. ANGELETTI, *Kosteski v. Fyrm: spunti di riflessione sulla religiosità individuale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), 2011.
- *Tar Lazio*, Sez. III ter, ord. 11 febbraio 2010, n. 241, in *Foro.it*, 2010, III, c. 528, con nota di richiami di A. PALMIERI.
- V. PACILLO, *Il divieto di discriminazione religiosa nel rapporto di lavoro subordinato*, in www.olir.it.
- V. VIGORITI, *I nuovi regolamenti arbitrali per la definizione delle controversie di lavoro nel calcio*, in Judicium.it.
- it.wikipedia.org/Nazionale_di_calcio_della_Somalia.
- www.islamquest.net.
- www.today.it.
- www.islamitalia.it.
- www.sportmeet.org/.
- www.ilfattoquotidiano.it
- www.lastampa.it.
- www.repubblica.it.
- www.maccabi.it/storia.htm.
- www.induismo-yoga.htm.

- www.danzaindiana.it.
- www.centrostudimarziali.it.
- www.taichichen.it.
- www.daoitaly.org.
- www.sport.sky.it.
- www.sportmeet.org.
- ww.kungfuchang.it.
- www.shaolintemple.it.
- www.aia-figc.it/download/regolamenti/reg_2011.pdf.
- www.montrealgazette.com.
- www.cbc.ca.
- www.coni.it.
- www.fidal.it.
- www.figc.it.
- www.fit.it.
- www.unipd-centrodirittiumani.it.
- www.uefa.it.
- www.fifa.it.
- www.fra.europa.eu.
- www.torino2006.it.
- www.interculturatorino.it.
- ww.fip.it.
- www.fic.it.
- www.figc.it.
- www.fitarco.it.
- www.csi-net.it/storia.
- www.csi.it.
- www.fipe.it.

- www.federhockey.it.
- www.fibs.it.
- www.federscherma.it.
- www.firugby.it.
- www.fitri.it.
- www.fiba.it.
- www.fids.it.
- www.fisg.it.
- www.fpi.it.
- www.fidal.it.
- www.fin.it.
- www.figs.it.
- www.federginnastica.it.
- www.fise.it.
- www.fisi.org.
- www.fita.it.
- www.fitarco-italia.org.
- www.federcanoa.it.
- www.fitet.org.
- www.uits.it.
- www.it.ibtimes.com.
- www.olympic.org.
- www.unesco.org. www.pgscorigliano.it.
- www.chiesamilano.it
- www.calcipedia.org.
- www.thejc.com.
- www.giba.it.
- www.altalex.it.

- www.quotidiano.net.
- www.olir.it e www.uaar.it.
- www.eurosport.com.
- www.eresie.it.
- www.dailystorm.it.
- www.fijkam.it.
- www.gazzetta.it.
- www.olimpiazzurra.it.
- www.federdanza.it.
- www.aia-figc.it.
- www.aia-cremona.com.
- www.blog.vita.it/depontificando.
- www.uisp.it.
- www.womenislam.ws.
- www.psgitalia.it.
- www.usaccli.it.
- www.libertasnazionale.it.
- www.coriglianocalabro.it.
- www.clericuscup.it.
- www.atletidicristo.org.
- www.amicib.org/.
- www.vatican.it.